PRONTUARIO COMMERCIALE 2017

Redatto da Mario EMANUELLI

INDICE

n°	Capitoli	Pagina
	Premessa	1
1	Commercio su area privata	7
2	Commercio su aree pubbliche e Regolamento Aree Pubbliche	28
3	Somministrazione di alimenti e bevande	65
4	Spettacoli e trattenimenti	85
5	Attività ricettive- Guide Turistiche e Agenzie di Viaggio	99
6	Disciplina dei giochi leciti	129
7	Agenzie Mediatori ed Attività Diverse	150
8	Attività artigianali	170
9	Vendita di quotidiani e periodici-Libri	176
10	Acconciatori - Estetisti	182
11	Orari e turni di chiusura	201
12	Pubblicità dei prezzi	213
13	Pesi e misure - Peso netto	216
14	Vendite straordinarie	222
15	Etichettatura e imballaggi	233
16	Fiere Mostre Lotterie Riffe e Manifestazioni a Premio	266
17	La Contraffazione e la Tutela del Diritto d'Autore	275
18	Phone Center ed Internet Point	289
19	Autorimesse e Distributori di Carburanti	292
20	Cosmetici	302
21	Detergenti sintetici	309
22	Farmacie Ambulatori Medici	310
23	Norme Sanitarie e Divieto di Fumare	313
24	Alimentari - Acque minerali	328
25	Alimentari - Birra	343
26	Alimentari - Burro	343
27	Alimentari - Cacao	344
28	Alimentari - Caffè	344
29	Alimentari - Carni	345
30	Alimentari - Dietetici	351
31	Alimentari - Formaggi	352
32	Alimentari – Funghi e Tartufi	353
33	Alimentari - Latte	356

n°	Capitoli	Pagina
34	Alimentari - Mangimi	357
35	Alimentari - Marmellate	358
36	Alimentari - Miele	359
37	Alimentari - Molluschi	359
38	Alimentari - Oli di oliva e di semi	360
39	Alimentari - Pane, Pasta, Sfarinati	363
40	Alimentari - Riso	369
41	Alimentari - Succhi di frutta	370
42	Alimentari - Surgelati	371
43	Alimentari - Uova	371
44	Alimentari – Vini, Mosti, Aceti	372
45	Alimentari – Zucchero	373
46	Alimentari - Diversi	374
47	Alimentari - Trasporto	374
48	Regolamento Locale d'Igiene e Regolamento CE 852 / 2004	376
49	Regolamento Locale d'Igiene - Ambulanti	379
50	Regolamento Locale d'Igiene - Distributori Automatici	380
51	Regolamento Locale d'Igiene - Esercizi Commerciali	381
52	Regolamento Locale d'Igiene - Gelati	383
53	Regolamento Locale d'Igiene - Laboratori	384
54	Regolamento Locale d'Igiene - Lavanderie	384
55	Regolamento Locale d'Igiene - Ortofrutticoli	385
56	Regolamento Locale d'Igiene - Pane e pasta	386
57	Regolamento Locale d'Igiene - Somministrazione	387
58	Regolamento Mercati Comunali Coperti	391
59	Regolamento Polizia Urbana	393
60	Regolamento Comunale sulla Pubblicità	394
61	Regolamento Rifiuti e Tutela del Decoro e dell'igiene	399
62	Tabacchi Lavorati Esteri e Normativa	404
63	Commercio Trasporto e Tutela degli Animali	413
64	Regolamento Ortomercato e modalità operative	432
65	Disposizioni Operative Commercio su area Privata	440
66	Disposizioni Operative Commercio su aree Pubbliche	442
67	Disposizioni Operative Somministrazione di Alimenti e Bevande	445

Premessa

Nell'approntare il presente, l'autore ha inteso fornire agli operatori di Polizia Locale un utile strumento di rapida consultazione per poter affrontare le situazioni che si verificano nell'espletare i compiti relativi alla materia annonaria e commerciale.
Gli argomenti trattati, suddivisi in capitoli, permettono di individuare facilmente le varie problematiche connesse a questa materia e riferite alle attività commerciali - di somministrazione - su aree pubbliche - di pubblico spettacolo e intrattenimento - circoli privati – attività artigiane o nei complessi turistici e ricettivi.
Alcuni capitoli sono introdotti da succinte informazioni relative a chiarimenti legislativi e alle disposizioni operative in uso.
Di seguito viene fornito il "**prontuario delle violazioni"** riferito al medesimo argomento trattato.
Al termine del manuale vengono inserite alcune schede operative con l'intento di agevolare l'operatore durante l'intervento nelle varie attività commerciali.
Alcune violazioni sono inoltre integrate da utili annotazioni, sia sul modo di operare, sia sulla provenienza della sanzione, sia sulla violazione stessa.
L'indicazione delle Leggi e Regolamenti in modo succinto non devono esimere l'operatore dalla consultazione delle stesse per trarne ulteriori informazioni.

Norme sulla compilazione dei verbali

Premesso che la quasi totalità delle norme che disciplinano il commercio sono rivolte a titolari di licenze o autorizzazioni, nelle violazioni di carattere amministrativo attinenti il commercio, il trasgressore è "colui che commette la violazione" il quale in linea generale è la persona che risulta sull'atto autorizzativo, o il preposto ma potrebbe anche essere individuato in una terza persona quale il collaboratore.
Pertanto nell'ambito dell'accertamento è importante non limitarsi all'individuazione del titolare dell'esercizio ma è essenziale procedere alla valutazione della responsabilità della persona che troviamo all'interno dell'attività, che potrebbe anche essere il dipendente od altra persona. A titolo esemplificativo, se il dipendente ha sistemato personalmente la merce sul banco vendita in un mercato, in quanto il titolare è assente ed omette volontariamente di esporre i prezzi, chiaramente tale collaboratore assume la figura del trasgressore per la violazione di cui all'art. 14 del D.to L.vo 114/98.
In caso di assenza del trasgressore, si deve procedere alla notifica compilando l'apposita relata indicando nella stessa le generalità di chi riceve il verbale e la qualifica di quest'ultimo (dipendente, custode, parente, ecc.). Quando ciò non è possibile, evidenziare il fatto agli addetti all'ufficio verbali che dovranno effettuare la notifica entro i 90 gg. prescritti.
Si rammenta che sul Verbale devono obbligatoriamente essere indicati i seguenti elementi:

- la data (precisa), l'ora e la località dell'accertamento della violazione. Nel caso in cui la contestazione avvenga in tempi e/o luoghi diversi, questa circostanza dovrà emergere nella relata di notifica compilata al momento del rilascio del verbale (relata obbligatoria in quanto la contestazione non è avvenuta immediatamente all'atto dell'accertamento);
- la qualifica del trasgressore che deve essere sempre una persona fisica (titolare, collaboratore, socio, ecc. o nel caso trattasi di Società, in particolare è opportuno che sul campo, "il Trasgressore" si indichi a fianco del nome la sua qualifica giuridica nei confronti della società (socio accomandatario se s.a.s., socio amministratore se s.n.c., dipendente o responsabile dell'esercizio ecc.) e nel campo dell'obbligato in solido si indichi il nome della società ed a fianco "in qualità di" indicare: nella persona del legale rappresentante pro tempore o socio accomandatario pro tempore o socio amministratore pro tempore o altro ma sempre pro tempore (nell'ipotesi che il proprietario di un autonegozio sia diverso dal titolare dell'azienda, tale proprietario dell'automezzo, benché rientri nella fattispecie prevista, non può assumere la qualifica di O.S.). Nel campo "fatto letto e sottoscritto", nel caso che il verbale venga contestato direttamente nelle mani del legale rappresentante per conto di una società, si faccia sotto firmare lo stesso anche nel campo dell'obbligato in solido che vale come notifica della copia relativa al medesimo e gliela si consegna direttamente, mentre invece nel caso che il verbale venga notificato ad un collaboratore od un familiare, si dovrà indicare nel campo "fatto letto e sottoscritto", sotto alla dicitura obbligato in solido, che è stata notificata copia.
- l'atto autorizzativo (numero, data e luogo di rilascio), nonché la descrizione dell'esercizio (se negozio o ambulante, il settore merceologico autorizzato; se pubblico esercizio; se artigiano, il tipo di servizio espletato - parrucchiere, estetista, ecc. - o il bene prodotto - prodotti da forno, gelataio, ecc.)
- la descrizione sommaria della violazione come riportata nel prontuario con l'indicazione dell'articolo e della norma ed un'esaustiva descrizione degli elementi di fatto riscontrati;
- indicare sempre se si è proceduto, con separato verbale, al sequestro della merce (quando previsto) o la motivazione per la quale non si è applicata tale sanzione accessoria;
- indicare sui verbali di sequestro di merce/attrezzature di vendita, come obbligato in solido il nominativo del proprietario del bene che servì per commettere la violazione qualora diverso dal trasgressore.
- Si ricorda di utilizzare più verbali quando le violazioni a carico del trasgressore prevedono diversi Enti competenti a ricevere ricorsi o diversi Uffici ove effettuare il pagamento della sanzione.
- Le modalità e l'ufficio ove effettuare il pagamento. Quando l'ente competente è l'A.S.L., si deve indicare il numero dell'Azienda competente per territorio e il numero di conto corrente postale relativo;
- Indicare sull'originale del verbale (sulla prima pagina) anche l'Ente competente a ricevere il ricorso che, ricordiamo, può essere proposto entro 30 gg. dalla data del contesto o notifica e solo quando il trasgressore non

abbia provveduto a pagare la sanzione indicata. Limitarsi a indicarlo nell'apposito spazio posto sul retro della copia del verbale da rilasciare al trasgressore, non permette di conservare agli atti la prova dell'avvenuta indicazione di questa informazione, indicazione peraltro obbligatoria per legge;

- nel caso venga contestato l'art. 20 del Codice della Strada, si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni indicate dal Comando attraverso la Circolare n° 32 del 23/07/03;
- in caso di violazione relativa all'inosservanza dei limiti temporali (commercio itinerante), indicare sempre l'orario del primo accertamento e se autonegozio, il tipo di veicolo e la targa;
- usare una calligrafia leggibile, in particolare nell'apporre la firma dei verbalizzanti e il numero di matricola.
- per le violazioni di carattere penale, bisogna compilare il verbale di elezione/dichiarazione di domicilio e di nomina del difensore. Nel caso in cui è prevista la sola pena dell'ammenda, il contravventore ha la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo previsto. (art. 162 Codice Penale). Nei reati in cui è prevista invece la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, il contravventore deve essere informato che può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda (art. 162/bis Codice Penale).

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha abrogato Il Testo unico delle leggi Comunali e provinciali, quindi anche gli artt. 106 e seguenti che indicavano la sanzione (fino a un milione di lire) per chi non osservava i regolamenti comunali e le ordinanze del Sindaco in cui non vi era una cifra stabilita. Con la legge n. 116 del 20/05/03, che ha modificato l'art 7 bis del decreto su citato, a chi non si attiene ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Pertanto quando si accertano violazioni a tali provvedimenti amministrativi si redige il V.d.C. indicando la sanzione di € 50,00 (doppio del minimo) in conformità alla legge.

Giova precisare che nell'ambito della conversione in legge del D.L. 92/2008, è stato modificato l'art. 16 della Legge 689/81 dando così mandato alle giunte comunali di prevedere l'importo del Pagamento in Misura Ridotta per le violazioni i regolamenti ed alle ordinanze diverso dalle altre violazioni, per cui eventualmente potrebbe essere prevista una sanzione anche di 499,00 Euro.

♦ I soggetti incaricati della riscossione

A seguito dell'abolizione del servizio di cassa, l'attività di riscossione è affidata, secondo l'art. 4 del Decreto Legislativo 237/97, ai "concessionari" del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente, agli Istituti di credito e all'Ente Poste. Quest'ultimo, in attesa dell'attivazione di appositi sportelli automatizzati, incassa le somme a mezzo del servizio dei c/c postali.

Per tutte le sanzioni relative a quelle disposizioni di legge per le quali veniva indicato l'Ufficio del Registro quale ufficio competente a ricevere la somma dell'oblazione entro i 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale o dell'ordinanza - ingiunzione, dal 1° gennaio 1998 il trasgressore dovrà essere invitato a presentarsi presso l'Esattoria Civica (EQUITALIA NORD), definito "concessionario", o presso uno sportello bancario o in un ufficio postale.

♦ Modalità

Al processo verbale o ordinanza ingiunzione o invito di pagamento, ecc., verrà allegato il modello di pagamento, già precompilato dall'Amministrazione, così come avviene coi verbali di contestazione relativi alle violazioni al Codice della Strada o ai Regolamenti Comunali.

Tale modello deve essere conforme al Decreto Dirigenziale del 9/12/97 n° 249 (*Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 293 DEL 17/12/97*):

- Mod. 23/F - allegato 1 - per i pagamenti da effettuarsi al concessionario o alle banche

Per effettuare il pagamento il contribuente deve recarsi alla banca o al concessionario col verbale o con l'ordinanza - ingiunzione che dovrà consegnare allo sportello unitamente al modello di pagamento 23 Modulario F23, che andrà compilato nei seguenti elementi:

- riempiendo la parte anagrafica,
- il codice identificativo dell'Ufficio del Registro competente - ***per Milano "****9 A 0* ***"*** ;
- il codice della causale - ***"PA" - Processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri enti*** ;
- il codice territoriale che corrisponde al numero *F205*
- il codice tributo che corrisponde al numero ***"****741T* ***" - denominato "entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da enti e da Ministeri diversi da quello delle finanze"***
- l'importo complessivamente dovuto.

Sono modelli la cui compilazione risulta alquanto difficile per il trasgressore che normalmente ignora alcuni codici da inserire e che sono obbligatori. Per cui la circolare dispone che essi, prima di consegnarli, siano già compilati.

Le funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A. sono state trasferite alle C.C.I.A.A.

Per la provincia di Milano, la locale C.C.I.A.A. ha istituito **l'Area della Concorrenza e del Mercato,** al cui ufficio sanzioni sono state trasmesse le incombenze dell' U.P.I.C.A. Pertanto è a tale ufficio che dovranno essere inviate le eventuali memorie difensive pervenute, i pagamenti per violazioni di norme statali e il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n.689/81.Di seguito si evidenzia il prospetto delle modalità e termini di pagamento da consegnare al trasgressore unitamente alla copia del V.d.c.

Di seguito vengono riportate le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie; i codici di riferimento che, come l'intero prontuario, riguardano Milano in particolare, pertanto per i comuni diversi da questa città, dovranno essere indicati specificatamente

La S.V., per il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate nell'allegato verbale di contestazione, potrà provvedervi presso l'Esattoria (EQUITALIA NORD S.p.A.) sita in Milano - Via S. Gregorio n.55 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,15 alle 13,00 o tramite banca o posta – mediante la compilazione del modello 23 modulario F23 sul quale, oltre al numero del verbale di contestazione, dovranno essere annotati i seguenti codici di riferimento:

Codice ufficio >>>>>>> **9A0**
Causa >>>>>>> **PA**
Codice tributi >>>>>>> **741T**
Codice territoriale >>>>>>> **F205**

VIOLAZIONI PAGAMENTI SINDACO con ccp allegato o IBAN IT43A0760101600000000256271

VIOLAZIONI IGIENICO SANITARIE : **Conto corrente postale n. 28756278 intestato alla A.T.S. Milano, Corso Italia n. 19. N.B., oppure in posta o banca indicando le seguenti coordinate "CAB 1600 ABI 07601, CODICE IBAN IT98F0760101600000028756278 .**

Far pervenire copia della quietanza di pagamento a mezzo FAX al seguente numero 02/89010482

PER LE VIOLAZIONI CONCERNENTI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IL PAGAMENTO ANDRA' EFFETTUATO A FAVORE DEL C.C. 36080257 intestato a A.T.S. Milano Servizio Veterinario- Sanzioni Amministrative Servizio Tesoreria o IBAN IT49Z0760101600000036080257

Solo per le violazioni inerenti il Divieto di Fumare, indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c**.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato alla A.T.S. Milano; coordinate bancarie CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,** per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VIOLAZIONI PAGAMENTO REGIONE LOMBARDIA: **Tramite IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918** intestato alla Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli n°12 – Milano

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VIOLAZIONI PAGAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO: **Tramite Posta C.C.P. n° 528889201** intestato alla Città Metropolitana di Milano – Servizio Tesoreria Generale – Via Vivaio n. 1 – Milano- IBAN IT86D0306901775000000100922 Città Metropolitana Area Tutela Valor.ze Ambientale

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI AI PAGAMENTI DOVRANNO RIPORTARE IL NUMERO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE E LA RELATIVA DATA.

A pagamento eseguito la S.V. dovrà far pervenire, all'Ufficio verbali del Comando cui si riferisce il verbale di contestazione, copia del modulo che attesti l'avvenuto pagamento anche a mezzo fax.

Polizia Annonaria e Commerciale fax n. 02.77.27.23.51

PER INOLTRARE EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI:

❑ **C.C.I.A.A. uff. Sanzioni** Via Meravigli n° 9.

❑ **SINDACO** c/o Protocollo Generale – Via Bergognone n° 30

❑ **PREFETTO** c/o Prefettura di Milano – C.so Monforte n° 31

❑ **A.T.S Milano Città Metropolitana** Ufficio Denunce e Ricorsi– C.so Italia n° 19 20122 Milano

❑ **REG. LOMBARDIA** Presidente della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli n. 12 20124 Milano

❑ **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** Corso di Porta Vittoria n. 27 20122 Milano

La sanzione accessoria

Alcune violazioni delle diverse normative che regolamentano il commercio prevedono la sospensione dell'attività per un periodo da determinarsi o, in alcuni casi, la revoca dell'autorizzazione.

Per dar modo all'Autorità che ha rilasciato il titolo autorizzatorio di applicare la sanzione accessoria, occorre informarla, attraverso una "*segnalazione*", di quanto accertato.

Di seguito si elencano le norme e le violazioni che prevedono questo tipo di sanzione e per le quali è obbligatorio redigere il rapporto informativo all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

- Decreto Legislativo n° 480/94

L'art. **17/*ter* del T.U.L.P.S.** (R.D. 18/6/31 n° 773), inserito dal Decreto Legislativo 13/7/94 n° 480, dispone che quando viene accertata una violazione prevista dall'art. 17/*bis* - commi 1 e 2 e dall'art. 221/*bis* (anche questi introdotti dal D. 480/94), il pubblico ufficiale "***....ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.....***" la quale, ai sensi dell'**art. 17/*ter***, ordina, con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto dell'autorizzazione ovvero, in caso di violazione alle prescrizioni, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Le violazioni indicate sono quelle previste dagli articoli del T.U.L.P.S.:

8, 9, 59, 60, 86, 87, 101, 104, 115, 120/2° comma, 121/3° comma, 135/5° comma

e quelle del Regolamento di esecuzione (**R.D. 6/5/1940 n° 635**):

121, 131, 146, 149, 156, 180, 181, 185, 186,187, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 225, 229, 230/1°, 2° e 3° comma, 242, 260.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività -S.C.I.A.

L'art. 49 comma 4^ bis della Legge 122 del 30 luglio 2010 ha modificato l'art. 19 della Legge 241/90 introducendo l'istituto della S.C.I.A., difatti è previsto che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato.

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

La singola attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente

Poiché la S.C.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalla preesistente Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.), la Regione Lombardia ha comunicato che nulla varia per quanto in essere, come vedremo di seguito nel prontuario verrà più volte richiamata per numerosi procedimenti amministrativi.

Attività di somministrazione alimenti e bevande

Legge Regionale 2.2.2010 n° 6 Capo III - disciplina la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La segnalazione disposta dall'art. **17/*ter* del T.U.L.P.S**. è disposta anche per TUTTE le violazioni accertate alle norme di questa legge -

Attività di commercio su area privata

Art. 22 D. L.vo n. 114/98 –

In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio di un periodo non superiore a 20 giorni. (Si riferisce alle violazioni degli artt. 5-7-8-9-16-17-18-19 .) . La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

- Il sindaco ordina la chiusura di un'esercizio di vicinato qualora l'attività si sospenda per un periodo superiore ad un 'anno.
- Il titolare non abbia più i requisiti morali e nel caso di ulteriori violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione per recidiva.

L'autorizzazione per una media o grande struttura di vendita è revocata qualora:

- Non inizi l'attività entro un anno per la media ed entro due anni per la grande struttura, sospende l'attività per oltre un'anno, Il titolare non abbia più i requisiti richiesti e nel caso di ulteriori violazioni di prescrizioni igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione per recidiva.

Attività di commercio su aree pubbliche

Art. 27 comma 1^ Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 27 comma 4^ Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6

L'autorizzazione è **revocata** quando il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio oppure quando l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi

L'autorizzazione è **revocata** anche:

- Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge
- per assenze superiori complessivamente a quattro mesi riferito all'anno solare. Sono escluse le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.
- In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione

La segnalazione deve essere indirizzata al Sindaco (Direzione Centrale Attività Produttive- Settore Commercio – Servizio Commercio su aree pubbliche)

L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni di calendario (L.R. n° 6/2010):

- Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- Per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- Per il danneggiamento anche colposo della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

Art. 20 del "*Regolamento COSAP*"

Effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti a quelle stabilite per ogni singolo posteggio, comporta la sospensione della concessione da uno a venti giorni e nei casi di maggiore gravità o recidiva, la revoca.

Altre disposizioni

Ord. Sind. 29/01/2013 n° P.G. 78193/2013- disciplina oraria degli esercizi commerciali e commercio ambulante - In caso di'inosservanza delle disposizioni contenute nell'Ordinanza, viene disposta l'eventuale sospensione in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti per le diverse tipologie di esercizi.

Art. 6 legge 25/3/97 n° 77 - In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione di norme di legge e del regolamento comunale, sia per l'attività di ***vendita in sede fissa e su area pubblica e per la somministrazione***, è disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

- **Mercati Comunali Coperti**

Per tutte le violazioni indicate dal regolamento comunale dei Mercati Comunali Coperti, è prevista la sanzione accessoria a seconda della natura e gravità dell'infrazione:

richiamo scritto del Dirigente dei M.C.C. - diffida dell'Assessore competente - versamento di penale in misura determinata dal Sindaco – inibizione di vendita di determinati generi per un periodo da un giorno a tre mesi – sospensione del posteggio da 1 a 30 gg. – revoca della concessione.

♦ Attività di spettacolo e intrattenimento

Art. 666 C.P. - E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per cui è stata rilasciata autorizzazione di diversa attività, in caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

♦ Attività di produzione, commercio e igiene degli alimenti e bevande

Art. 3 comma 1 D. Lgs. 507/99 – Le pene accessorie previste per le violazioni, sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni, nei sensi stabiliti dall'art. 8-Bis della legge 24/11/81 n. 689, introdotto dall'art. 94 del D.Lgs. 507/99.

Art. 8-Bis legge n. 689/81 introdotto dall'art. 94 D. Lgs. 507/99

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. **Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.**

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 22 Bis legge n. 689/81 introdotto dall'art. 98 D. Lgs. 507/99

L'opposizione all'ordinanza-ingiuzione si propone generalmente davanti al giudice di pace

L'opposizione si propone davanti al tribunale a composizione monocratica quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernete disposizioni in materia di :

- d'igiene sui luoghi di lavoro
- di igiene degli alimenti e bevande
- se la sanzione è superiore nel massimo a € 15493,00
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (es.: in caso di confisca).

Art. 51 D. Lgs. n. 213 del 24/6/98 Conversione in Euro delle sanzioni

Dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria espressa in lire si intende anche espressa in Euro. A decorrere dal 1°gennaio 2002 ogni sanzione espressa in lire è stata tradotta in Euro secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato.Se l'operazione di conversione ha prodotto un risultato espresso anche con decimali, la cifra è stata arrotondata per difetto eliminando i decimali (c.d. troncamento). L'operazione di eliminazione dei decimali è stata effettuata sulle sanzioni edittali (minimo e massimo) mentre sulle sanzioni che dovranno essere inserite nel V.d.c. ossia il doppio del minimo o se più favorevole il terzo del massimo della sanzione editale, i decimali sono rimasti (Circ. n. 82 del 29/11/2001 della Direzione generale per l'Amministrazione Generale e per gli affari del personale)

Commercio su area privata

La normativa che regola il commercio su area privata è disciplinato dalle norme del Decreto legislativo n. 114/98 integrato dal "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio" Legge regionale 2 febbraio 2010 n° 6 (che ha abrogato la legge Regionale n. 14 del 23/7/99), dalle disposizioni della circolare ministeriale n. 3467/c del 28/5/99), ma una ulteriore svolta è stata data dal Decreto Leg.vo 59/2010 che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno conosciuta maggiormente come "Direttiva Bolkestein"
Va inoltre detto che nella Regione Lombardia era stata introdotta dalla D.G.R. 6919 del 2/4/2008, emessa in attuazione della L.R. 1/2007, che aveva previsto nel territorio lombardo la D.I.A.P.- Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva e, con la modifica dell'art. 19 della Legge 241/90, che ha introdotto la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la regione si è adeguata alla modifica normativa. Difatti con il provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 22 marzo 2011, è stata adeguata la dichiarazione di inizio attività produttiva alla S.C.I.A. prevedendo anche i modelli specifici, che a dire il vero sono praticamente identici ai precedenti.
Attualmente l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della Comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.it.
Va anche rammentato che il Regolamento Regionale n°3/2000 non è stato abrogato, pertanto le disposizioni ivi contenute devono ritenersi tuttora cogenti.

ESERCIZI DI VICINATO

Come già citato nella parte introduttiva del presente capitolo, a modifica di quanto previsto dal D.to L.vo 114/98, la D.G.R. 6919 del 2 aprile 2008, in attuazione della L.R. 1/2007, aveva previsto che l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di mq. 150 per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti e mq. 250 per quelli superiori, di un esercizio di vicinato (negozi tradizionali) fossero soggetti D.I.A.P. allo Sportello Unico per le Imprese del comune competente per territorio con efficacia immediata..
A seguito, sia del D.to .L.vo 59/2010, che della modifica dell'art. 19 della Legge 241/90, con provvedimento pubblicato sul B.U.R.L., tale dichiarazione ha assunto attualmente la definizione di **Segnalazione Certificata di Inizio Attività .**
Per gli esercizi di vicinato è necessario presentare il **Modello A, unitamente alla Scheda 1** e, per quanto attiene il possesso dei requisiti previsti (solo morali per il settore non alimentare, morali e professionali per il settore alimentare) è necessario presentare anche la **Scheda 2.**
Nel caso l'esercizio effettui anche l'attività di produzione, è necessario presentare anche la **Scheda 4.**
Va inoltre evidenziato che attualmente, a seguito peraltro dei disposti di cui al D.P.R. 160/2010, la procedura per l'inoltro delle segnalazioni può essere effettuato unicamente per via telematica con i modelli pubblicati sul B.U.R.L. del 22 marzo 2011.
Attualmente l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della Comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.it.
Giova precisare che i piccoli comuni possono applicare il limite massimo di 250 mq. per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di mq. 1.500 per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti e mq. 2.500 per quelli superiori, di una media struttura di vendita, sono soggetti ad **AUTORIZZAZIONE** rilasciata dal comune competente per territorio
Nella domanda l'interessato dichiara:
di essere in possesso dei requisiti previsti (solo morali per il settore non alimentare, morali e professionali per il settore alimentare), il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, l'esito della eventuale valutazione di impatto territoriale e ambientale.
La domanda di rilascio deve essere discussa e l'eventuale diniego comunicato entro gg. 90 dalla data di ricevimento altrimenti l'istanza deve ritenersi ACCOLTA

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, di una grande struttura di vendita (con superficie di vendita superiore ai mq. 1.500 per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti e mq. 2.500 per quelli superiori), sono soggetti ad **AUTORIZZAZIONE** rilasciata dal comune competente per territorio a seguito della conferenza di servizi.
Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
Nella domanda l'interessato dichiara:
di essere in possesso dei requisiti previsti (solo morali per il settore non alimentare, morali e professionali per il settore alimentare), il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, l'esito della eventuale valutazione di impatto territoriale e ambientale. La domanda di rilascio è esaminata da una conferenza di servizi entro gg. 60 dal ricevimento, le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza entro gg. 90 dalla convocazione della stessa, il rilascio è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI VENDITA SU AREA PRIVATA

L'art. 1/1° comma della Legge Regionale 29 aprile 2016 n° 10, ha modificato l'art. 16 della Legge Regionale 6/2010, inserendo il comma 3°
Tale comma prevede che le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.'
Questa norma riveste assoluta importanza e benché sia stato inserito nel capo riferito al commercio su aree pubbliche, anche se non riguarda tale forma di commercio, assume particolare rilievo per le attività temporanee svolte su area privata.
In questo comma infatti, presumibilmente per limitare la proliferazione delle attività di vendita temporanee su area privata, viene esplicitamente indicato che queste sono soggette alla disciplina dettata dalle norme in materia di commercio in sede fissa, garantendo la conformità urbanistica nonché quella edilizia degli edifici.
E' opportuno anche evidenziare che sempre in relazione a quanto sopra, l'art. 29 quater della Legge 6/2010, anch'esso inserito dalla L.R. 10/2016, prevede le attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro esplicando che, "ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Giunta regionale definisce, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 29 bis, comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.
Non sono riconducibili alle sopracitate attività, le manifestazioni o gli eventi che ancorché temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.'"
Appare evidente che il legislatore, con lo scopo probabile di tutelate le attività commerciali su area pubblica, intende altresì permettere le attività commerciali su area privata realizzate da soggetti senza fini di lucro.

SUBINGRESSO

Tutte le aziende commerciali possono costituire oggetto di commercio ed essere così oggetto di cessione di attività a terzi. Quando ciò si verifica, avviene un SUBINGRESSO nell'attività

Per quanto attiene la parte amministrativa, la titolarità dell'azienda si trasferisce ad una nuova persona (fisica o giuridica) e questa continua nella conduzione dell'attività. Perché ciò sia lecito, occorre che il subentrante sia in possesso:
dei requisiti morali e solo per il settore alimentare dell'abilitazione professionale personale a svolgere l'attività (requisiti professionali), del Contratto di compravendita o del trasferimento del godimento dell'azienda, con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata e **della presentazione della S.C.I.A. Modello B,** con i modelli di cui al provvedimento pubblicato il 22.03.2011
Attualmente l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della Comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.it.
Nel caso che il subentrante consti in una persona giuridica (società) il legale rappresentante, qualora non fosse in possesso dei prescritti requisiti professionali, solo per il settore alimentare, ha la possibilità di nominare una persona fisica (PREPOSTO) che, in possesso dell'abilitazione individuale a svolgere quell'attività, rappresenti la Società stessa. Detta persona **NON HA L'OBBLIGO** di essere presente nei locali di vendita e deve essere designata con apposito atto, (**Scheda 2**) un medesimo preposto non può essere designato per più società (Circ. Min. 3467 punto 2.2)

Si ricorda che l'azienda DEVE essere ceduta nella sua interezza.

Il subentrante che non inizia l'attività entro un anno dalla data della comunicazione di intestazione(due se trattasi di centri commerciali o punti vendita con superficie superiore a mq. 2.500), decade dal diritto di esercitare l'attività

Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla predetta norma giuridica
Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

Chi subentra nella gestione o proprietà di uno spaccio interno, può iniziare l'attività solo a seguito **della presentazione del Modello B,** previsto dal provvedimento pubblicato il 22.03.2011, al Comune competente per territorio. Questo deve essere esercitato in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. L'attività può essere iniziata immediatamente dal ricevimento della S.C.I.A. nella medesima deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di onorabilità, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita (art. 16 D.to L.vo 114/98)

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Quando l'esercente termina l'attività per la cessazione definitiva, per cessione d'azienda o in affittanza o altro motivo, deve obbligatoriamente presentare la relativa comunicazione mediante **la presentazione della S.C.I.A. Modello B,** (già prevista dalla D.G.R. 6919 del 2.4.2008) con i modelli previsti dal provvedimento pubblicato sul B.U.R.L. del 22.03.2011
Attualmente l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della Comunicazione Unica sul portale Impresainungiorno.it.

SETTORI MERCEOLOGICI

Tutti i prodotti merceologici sono stati divisi in due soli settori:

ALIMENTARE NON ALIMENTARE

Pertanto gli operatori commerciali, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente (se alimentare possono vendere tutti gli alimenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e le eventuali norme specifiche per alcuni prodotti, es. il pane fresco deve essere venduto in scomparti separati)

Si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente ai sensi dell'art. 13/1° del D. Lgs. N. 114/98 quelle che occupano **non meno** dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata (art. 103 della Legge Regionale 2 febbraio 2010)

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Per intraprendere un'attività commerciale di vendita è necessario possedere dei requisiti:

Il D.to L.vo 59/2010, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein e con le modifiche introdotte dalla legge Regionale 3/2011, ha riformulato i requisiti professionali introducendo il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale o, di altra suola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In tal senso, la nota della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati n° O1 .201 0.0003847 del 2.4.2010 avente ad oggetto "Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno" ha precisato che a titolo puramente esemplificativo sono da ritenere valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica,
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero;
- Diploma di perito agrario;
- Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- Diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera,
- Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

La nota regionale ha inoltre specificato che quindi anche per la vendita di prodotti alimentari, hanno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purché riferiti a corsi di studio almeno triennali.

L'art. 8 comma 2° del D.to L.vo 147/2012 ha inserito il comma 6 bis all'art. 71 comma 1° del D.to L.vo 59/2010 prevedendo che sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale, quindi in sintesi anche il titolare di una ditta individuale può nominare un preposto..

Tali requisiti professionali sono richiesti anche per i prodotti di erboristeria che vengono ingeriti mentre non sono necessari per la vendita di alimentari nelle farmacie o nelle tabaccherie, quando gli esercenti siano anche titolari di tabella speciale privativa.

Per la vendita di mangimi per animali, per i quali prodotti il Ministero delle Attività Produttive aveva deliberato che fosse necessario il possesso dei requisiti professionali per la vendita, la Regione Lombardia Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati, Il D.to L.vo 147/2012 ha modificato l'art. 71 comma 6 del D.to L.vo 59/2012 prevedendo che l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali., quindi in sintesi per la vendita dei prodotti in questione non è più necessario il possesso dei requisiti professionali ed a parere di chi scrive il settore afferente a quello dei mangimi rientra in quello non alimentare.
La L.R. 3/2011 ha apportato le modifiche alla L.R. 6/2010, a causa della clausola di cedevolezza nonché a seguito, come già detto, dell'abrogazione dell'art. 5-comma 5° del D.to L.vo 114/98 si applica quanto previsto dall'art. 71 del D.to L.vo 59/2010, modificato dal D.to L.vo 147/2012 che prevede che non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza);
Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, (il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi).
Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

ATTIVITA' ESCLUSE DALLA NORMATIVA

FARMACIE qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici presidi medico-chirurgici.
RIVENDITE di GENERI di MONOPOLIO qualora vendano esclusivamente tali generi
LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
PRODUTTORI AGRICOLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI qualora vendano esclusivamente tali prodotti.
ARTIGIANI per la vendita nei locali di produzione o a questi adiacenti dei beni di produzione propria
A CHI VENDA o ESPONGA per la VENDITA le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico
ALLE VENDITE di FALLIMENTI
ALLE VENDITE effettuate durante il periodo di svolgimento delle FIERE CAMPIONARIE e delle MOSTRE DI PRODOTTI nei confronti di visitatori, purchè riguardino le sole merci oggetto delle manifestazioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

OBBLIGO di Vendita:
Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio, procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta (art. 3 D.L.vo n. 114/98). In pratica il negoziante al dettaglio non può rifiutare di vendere la merce richiesta dal cliente, se questi è disposto a pagarne il prezzo esposto (si precisa che il D.to L.vo 114/98 non prevede una sanzione specifica per la violazione a questa norma ma in ogni caso provvedere ad una relazione di servizio da trasmettere al Settore Commercio).
ESPOSIZIONE DI PRODOTTI (Senza Vendita). Si intende "ESPOSIZIONE DI PRODOTTI" senza possibilità di vendita quella posta in locali chiusi al pubblico, senza la presenza di personale, quindi non si effettuino operazioni di commercio e neppure commissioni o prenotazioni di merci (sent. Cass. Penale Sez. VI n° 1253 del 11.04.1973).

LA VENDITA NEGLI SPACCI INTERNI

La vendita negli spacci interni è subordinata alla presentazione della S.C.I.A. nella quale deve essere indicato il possesso dei requisiti di onorabilità, mentre non sono più necessario quelli professionali in quanto il D.to L.vo 147/2012 ha modificatol'art. 71 del D.to L.vo 59/2010.

LA VENDITA MEDIANTE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Già il D.to L.vo 114/98 prevedeva che alla vendita mediante distributori effettuata in locali ad uso esclusivo si applicasse la normativa per il commercio, intendendo che non era la tipologia delle apparecchiature che ne caratterizzasse l'attività, ma la connotazione dei locali e la destinazione commerciale. Difatti l'art. 17 comma 4 indica che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, é soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita ed inoltre l'art. 15 della Legge Regionale 6/2010 riprende la medesima disposizione, pertanto quando i distributori siano collocati in un negozio tradizionale e la vendita sia a favore di chiunque, saremo di fronte ad un normale esercizio commer-

ciale e la sua tipologia dipenderà dalla superficie di vendita e dal numero degli abitanti del comune ove è ubicato l'esercizio.
Nell'ipotesi che all'interno del locale siano posizionate anche delle strutture quali tavoli, sedie ecc., ci troveremo di fronte ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Va anche detto che l'art. 11 della Legge Regionale 3/2012 ha modificato l'art. 15 comma 1^ della Legge Regionale prevedendo che per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari devono essere comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP)

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Per la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, a modifica di quanto previsto dal D.to L.vo 114/98, la D.G.R. 6919 del 2 aprile 2008, in attuazione della L.R. 1/2007, aveva già previsto che l'attivazione della stessa questa fosse soggetta a DIAP, attualmente per la modifica dell'art. 19 della legge 241/90, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Il D.to L.vo 59/2010 ha inoltre previsto che tenendo conto della clausola di cedevolezza prevista dal decreto stesso detta S.C.I.A. deve essere presentata al comune nel quale l'esercente, se titolare di ditta individuale od il legale rappresentante, se persona giuridica, ha intenzione di avviare l'attività.
Nelle vendite per corrispondenza é' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nella S.C.I.A.. deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali, mentre quelli professionali, a seguito della modifica operata dal D.to L.vo 147/2012 all'art. 71 comma 6^ del D.to L.vo 59/2010, non sono più necessari.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (ora sostituita dal una S.C.I.A.).
Alle vendite per corrispondenza si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo" in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che viene trattato nella pagina seguante.

VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività la quale deve essere presentata al comune nel quale l'esercente, se titolare di ditta individuale od illegale rappresentante, se persona giuridica, ha intenzione di avviare l'attività e può iniziare immediatamente a seguito della presentazione di tale atto..
Nella S.C.I.A deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti morali, nonché quelli professionali.
Chi effettuai la vendita a domicilio dei consumatori e che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne deve comunicare l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha

la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali.
L'impresa deve rilasciare un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento è' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

SUPERFICIE DI VENDITA

Ai fini di cui all'art. 13 del D.L.gs 114/98 si considerano le attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata. Per la vendita esclusiva di merci ingombranti (mobili, autovetture, legnami ecc.) la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della S.L.P.(modificato dalla D.G.R. 4.7.2007 n° 8/5054).

AFFIDO IN GESTIONE DI REPARTO (art. 39 Reg. Regionale n. 3 del 21/7/2000)

Il titolare dell'esercizio organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, può affidare uno o più di essi ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione del titolare al Comune competente per territorio.

CENTRO COMMERCIALE (definizione)

Il centro commerciale è una media o grande struttura di vendita, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, questa definizione non prevede un numero minimo di esercizi ai fini dell'individuazione di un centro commerciale. (art. 4 comma 1 lettera g D.L.gs n. 114/98)
Ma un centro commerciale può essere anche la somma di più esercizi di vicinato, oppure di esercizi di vicinato e medie o grandi strutture di vendita; la specificità del Centro Commerciale è la presenza di più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica con ulteriore Autorizzazione unitaria che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Rientra nella tipologia del centro commerciale anche quando la superficie riservata al commercio su area privata sia superiore al 20% di quella globale, nel caso di esercizi inseriti in un complesso con più attività diverse tra loro come cinema, ristoranti ecc..

Il commercio dei preziosi

La licenza di polizia

Secondo l'art. 127 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931 n° 773) per fabbricare o commerciare oggetti preziosi occorre munirsi di una licenza del Questore. Il Regolamento del T.U.L.P.S. specifica, all'art. 243, che l'obbligo di munirsi della licenza del Questore incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, sia che lavorino o negoziano abitualmente, quanto occasionalmente. L'articolo successivo, il 244, aggiunge che devono munirsi di questa licenza anche i fabbricanti e i commercianti di articoli con montature e guarnizioni di metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Sono invece esclusi i fabbricanti e i commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
Anche i preposti e i rappresentanti di commercio sono esclusi dall'obbligo di munirsi della licenza, ma devono avere una copia di quella rilasciata alla ditta rappresentata, copia rilasciata dal Questore con riportato il nominativo e la qualifica del preposto o del rappresentante .
Validità della licenza

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla stessa persona o alla stessa ditta. Quando l'intestatario è titolare di più attività, in ogni località deve conservare copia della licenza nella quale deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è stata rilasciata. Se si tratta di una succursale non compresa nella competenza territoriale del Questore che l'ha rilasciata, la copia deve essere vistata dall'Autorità nella cui giurisdizione si trova l'esercizio.
La scadenza è fissata al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e deve intendersi automaticamente rinnovata mediante il semplice pagamento della tassa sulle concessioni governative (vedi Capitolo "Violazioni Finanziarie").
L'art. 128 prescrive la tenuta di un apposito registro nel quale vanno segnate tutte le operazioni compiute per tutti quelli che esercitano il commercio di cose antiche usate (giova precisare che l'art. 126 del T.U.L.P.S., che prevedeva la presentazione di una presa d'atto per la vendita di oggetti di valore usati, è stato abrogato dal D.toL.vo 222/2016) e di oggetti preziosi usati.
Nell'ipotesi che la cessione dei preziosi avvenga mediante contratti a distanza, come quelli conclusi tramite la rete telematica Internet il Ministero dell'Interno, con informativa del 14 luglio m2011, ha specificato di non potere ritenere assolto l'obbligo dell'identificazione dell'acquirente mediante l'invio di una copia fotostatica del documento d'identità.

LA VENDITA DEI VEICOLI

La vendita dei veicoli, essi qualunque siano, motoveicoli od autoveicoli rientra nell'ambito di applicazione del D.to L.vo 114/98. Nel caso che l'esercente rivenda prodotti unicamente nuovi è soggetto alla presentazione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, anche se rivende veicoli usati, che ritiri direttamente dall'acquirente di un veicolo nuovo in permuta o che li acquisti da altri rivenditori.
Come già precisato nel capoverso precedente, il D.to L.vo 222/2016 dal 11 dicembre 2016 ha abrogato l'art. 126 T.U.L.P.S. che riguardava i beni non di valore, ma per evitare di incorrere in problematiche dovute alla ricettazione ed all'antiriciclaggio, dovrà comunque essere in grado di dimostrare la provenienza delle parti di ricambio.
Ritornando alle auto usate, in virtù dell'abrogazione dell'art. 126 del T.U.L.P.S: il Ministero dell'Interno, mediante il Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017 ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.
Il predetto dicastero, nello stesso parere, ha ulteriormente precisato che sta compiendo ulteriori approfondimenti alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione della norma sopra indicata, relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché ha fatto riserva di ulteriori elementi di valutazione.
E' di tutta evidenza che il Ministero ha unicamente espresso un "Parere", ma il solo fatto che si riserva di ulteriori elementi di valutazione, evidenzia quali potranno essere le problematiche in merito alla mancata tenuta del registro.
Se invece il "concessionario" non acquisisca direttamente i veicoli ma li tenga presso la sede dell'azienda per il "conto vendita", metterà in atto un'intermediazione d'affari, pertanto dovrà presentare al comune ove ha sede l'azienda stessa la S.C.I.A. ex art. 115 T.U.L.P.S.
Nell'intermediazione d'affari è ammessa la rappresentanza, pertanto nell'ambito di un controllo presso un concessionario d'auto, che "tenesse" in conto vendita delle auto e non sia presente il titolare dell'attività, dovrà essere esibita la documentazione attestante l'avvenuta dichiarazione per la rappresentanza ed in carenza si dovrà procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 8 del T.U.L.P.S.

Norme particolari

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Regionale 3/2000, quando nelle concessionarie di veicoli è effettuate unicamente la vendita di auto, in considerazione che le stesse sono considerate dalla stessa norma come merci ingombranti, la superficie di vendita dell'esercizio commerciale può essere computate in ragione di 1/8 della superficie di vendita stessa. A titolo esemplificativo un esercizio con superficie di vendita di 2000 mq, che operi in un comune oltre 10000 abitanti, che rivenda solo auto, è da considerare come un esercizio di vicinato.

LA PREVENZIONE INCENDI

Per quanto attiene una più dettagliata spiegazione in merito alle procedure inerenti la semplificazione circa la normativa per la prevenzione degli incendi, si rimanda la lettura al capitolo Spettacoli e Trattenimenti.
Di seguito vengono elencate le tabelle riferite alle singole attività che devono ottemperare alle norme di cui sopra:

Tabella categoria A:

- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq. e fino a 600 mq. comprensiva dei servizi e depositi (sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico)
- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. fino a 1000 mq

Tabella categoria B:

- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda oltre a 600 mq. e fino a 1500 mq. comprensiva dei servizi e depositi.
- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta fino a 1000 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta oltre a 1000 mq. fino a 3000 mq-- ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 mq. fino a 1000 mq.
- Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"

Tabella categoria C:

- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda oltre a 1500 mq. comprensiva dei servizi e depositi.
- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta oltre a 1000 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta oltre a 3000 mq. -- ricovero di natanti e aeromobili oltre a 1000 mq.
- Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940 e successive modificazioni ed integrazioni).

LA NORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO

Una maggiore tutela per i consumatori proviene dalla direttiva europea 83/2011 recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 **in vigore dal 14 giugno 2014**, che ha modificato il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, detto anche "Codice del Consumo"
In particolare l'art. 45, come rinovellato prevede che si debba intendere per:

a) "consumatore": la persona fisica, consumatore o utente ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

b) "professionista": la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale (,commerciale, artigianale) o professionale, ovvero un suo intermediario;

c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricita', quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

i) "locali commerciali":

1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attivita' su base permanente; oppure;

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attivita' a carattere abituale;

l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui e' data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identita' del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' a cui sopra, l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile,quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalita' di calcolo del prezzo;

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore deve sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui sopra, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

Le informazioni di cui sopra formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi o sui costi della restituzione dei beni, il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni devono essere fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

Il DIRITTO RECESSO

Fatte salve le eccezioni previste, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti.

Il periodo di recesso termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.

L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

Fatte salve le eccezioni previste dal Codice del Consumo, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, il periodo di recesso 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine.

GARANZIA COMMERCIALE PER I BENI DI CONSUMO (D.to L.gs 6.09.2005 n° 206 art. 128)

Tutti i beni di consumo sono soggetti a garanzia con esclusione di:
Beni oggetto di vendita forzata o venduti dall'autorità giudiziaria;
L'acqua ed il gas, quando non confezionati in un volume delimitato od in quantità prederminata;
L'energia elettrica.

Tale garanzia può essere di tipo **convenzionale** od **ulteriore.**
Convenzionale: quella prevista per legge ed ha validità di due anni dalla consegna del bene:
Il difetto di conformità deve essere denunciato al venditore entro il termine di cui sopra e comunque non oltre due mesi dalla scoperta del difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha occultatato il difetto o lo ha riconosciuto.
Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data.
Per i **prodotti usati** la garanzia minima non deve essere inferiore ad un anno.

Ulteriore: quella che viene garantita dal produttore o venditore oltre i termini di cui sopra.

Commercio su area privata

Violazione: **Art. 3 D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Non procedere alla vendita dei prodotti a chiunque ne sia disposto a pagarne il prezzo e nell'ordine temporale della richiesta

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Fare rapporto al Settore Commercio per l'eventuale successiva diffida

---

Violazione: **Art. 65/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Apertura, ampliamento o trasferimento di un esercizio di vicinato senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 D.to L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 65/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Esercizio di vicinato organizzato per la vendita mediante distributori automatici, senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 D.to L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 65/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Artigiano che vende i prodotti di sua produzione fuori dai locali in cui li produce senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 D.to L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 65/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di un esercizio di vicinato inefficace in quanto .....(motivare l'inefficacia)

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 del D.to L.vo 114/1998. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere inefficace in quanto l'autocertificazione è mendace per mancanza ad es. dei requisiti morali, professionali, sanitari o per altra motivazione. In tale caso redigere N.d.R. per il reato di cui all'art. 19 comma 6° della Legge 241/90 con le ulteriori previsioni normative . richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Violazione: **Art. 65/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Apertura, ampliamento o trasferimento di un esercizio di vicinato senza dichiarare i requisiti o i presupposti richiesti

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 D.to L.vo 114/1998. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 8/1 c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Apertura, ampliamento o trasferimento di una media struttura di vendita senza autorizzazione del Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vige il silenzio assenso di gg. 90 per l'eventuale diniego

Violazione: **Art. 8/2° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Apertura, ampliamento o trasferimento di una media struttura di vendita senza dichiarare i requisiti o i presupposti

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 9/1° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Apertura, trasferimento di sede o ampliamento di una grande struttura di vendita senza autorizzazione del Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vige il silenzio assenso di gg. 60 + 120 per l'eventuale diniego

Violazione: **Art. 9/2° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Apertura,trasferimento di sede o ampliamento di una grande struttura di vendita senza dichiarare requisiti o presupposti

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 14/1° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vige l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura

Violazione: **Art. 14/1° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Indicazione dei prezzi in modo non chiaro e ben leggibile

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 66/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Vendita di merci in spacci interni senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 16 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 66/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Vendita in spacci interni a persone che non hanno titolo ad accedervi

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 16 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 66/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Spacci interni che effettuano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività inefficace in quanto incompleta

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 16 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 67/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Distribuzione merci a mezzo apparecchi automatici senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 17 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 67/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Esercitava attività di distribuzione merci a mezzo apparecchi automatici avendo effettuato la S.C.I.A. incompleta

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 17 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 68/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Vendita per corrispondenza - tv - internet senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ove si intende avviare l'attività

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 18 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 68/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Vendita per corrispondenza/tv/internet avendo effettuato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività inefficace in quanto redatta in modo incompleto

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 18 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 18/2° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Vendita per corrispondenza/tv/internet, invio di prodotti non richiesti con spese o vincoli per il consumatore

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 69/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Vendita presso il domicilio dei consumatori senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ove si intende avviare l'attività

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 19 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 69/1° c. D. L.vo 26.03.2010 n° 59**

Esercitava attività di vendita a domicilio avendo effettuato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività incompleta

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 19 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98

Violazione: **Art. 19/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Società che effettua il commercio a domicilio senza rilasciare il tesserino di riconoscimento ai propri incaricati

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il tesserino, rilasciato dall'impresa, deve riportare le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività, il nome del responsabile dell'impresa e la sua firma, essere numerato e aggiornato annualmente

Violazione: **Art. 19/6° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa esposizione o esposizione non visibile del tesserino di riconoscimento durante la vendita al domicilio del consumatore

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il tesserino, rilasciato dall'impresa, deve riportare le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività, il nome del responsabile dell'impresa e la sua firma, essere numerato e aggiornato annualmente

Violazione: **Art. 26/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa presentazione della S.C.I.A. modello B di subingresso al Comune per trasferimento della gestione o proprietà per atto tra vivi

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La dichiarazione di subingresso deve essere effettuato mediante la presentazione della S.C.I.A. modello B, con il modello regionale pubblicato il 22 marzo 2011

Violazione: **Art. 26/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa presentazione della S.C.I.A. modello B al Comune per la cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La dichiarazione circa la cessazione dell'attività va effettuata in tutti i casi in cui termina l'attività economica presso l'esercizio tranne per l'affidamento in gestione di reparto. Si precisa che quanto concerne la cessazione definitiva dell'attività, in considerazione che la sospensione dell'attività non è soggetta a comunicazione da parte dell'esercente, la sanzione pecuniaria di un esercizio di vicinato può essere comminata solamente dopo un anno, anche se i locali sono stati trovati liberi da arredi o attrezzature (vedi risoluzione del Ministero delle Attività Produttive prot. 3175 del 29 marzo 2006)

Violazione: **Art. 26/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa presentazione della S.C.I.A. modello B al Comune per la cessazione dell'attività delle medie e grandi strutture di vendita

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La dichiarazione circa la cessazione dell'attività va effettuata in tutti i casi in cui termina l'attività economica presso l'esercizio tranne per l'affidamento in gestione di reparto. Si precisa che quanto concerne la cessazione definitiva dell'attività, in considerazione che la sospensione dell'attività non è soggetta a comunicazione da parte dell'esercente, la sanzione pecuniaria riferita ad una media o grande struttura di vendita può essere comminata solamente dopo un anno, anche se i locali sono stati trovati liberi da arredi o attrezzature (vedi risoluzione del Ministero delle Attività Produttive prot. 3175 del 29 marzo 2006)

Violazione: **Art. 39 Reg. Regionale n. 3 del 21/7/2000**

Titolare di esercizio che affida reparto in gestione senza comunicazione al Comune competente

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Segnalazione all'ufficio competente

Violazione: **Art. 48 D.to L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Contratti diversi da quelli a distanza e fuori dai locali commerciali stipulati prima di fornire l'indicazione del diritto di recesso o le altre informazioni previste dalla legge

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 50.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) se applicabili, le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; g) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui sopra, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui sopra, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

Violazione: **Art. 49 D.to L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali stipulati senza le informazioni precontrattuali per il consumatore e inerenti il diritto di recesso

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 50.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Sanzione prevista dall'art. 67 septies decies del D.to L.vo 206/2005 modificato dal D.to L.vo 21/2014. Per quanto attiene gli obblighi precontrattuali e le informazioni che il venditore deve fornire, vedere la parte narrativa.

Violazione: **Art. 50 D.to L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Contratto stipulato fuori dai locali commerciali senza comunicazione scritta di conferma delle informazioni di legge

P.M.R.: € 10.000,00
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 50.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista deve fornire al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile

Violazione: **Art. 51 D.to L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Contratto stipulato a distanza senza comunicazione scritta di conferma delle informazioni di legge

P.M.R.: € 10.000,00
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 50.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista deve fornire al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile

Violazione: **Art. 56 D.to L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Omesso rimborso al consumatore delle somme eventualmente pagate entro il termine di 14 gg. in cui e' stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

P.M.R.: € 10.000,00
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 50.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e' informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista deve eseguire il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. Fatto salvo quanto sopra, il professionista non e' tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto i beni oppure finche' il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Violazione: **Art. 71/1°c.Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Sprovvisto autorizzazione regionale per esercitare la produzione ed il commercio di vegetali

P.M.R.: € 5.000,00
Minimo: € 2.500,00 Massimo: € 15.000,00
Pagamento: **Reg. LOMBARDIA**
Proporre Ricorso a: **REGIONE LOMBARDI**

Sanzione prevista dall'art. 54 comma 4: del D.to L.vo 214/2005. La produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività sotto il profilo fitosanitario

Violazione: **Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Attività di mediazione d'affari svolta senza la presentazione della comunicazione

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Norma modificata dall'art. 13 comma 1^ lettera f) del D.L. 5/2012. Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 127 R.D. 18.6.1931 n° 773**

Commercio di preziosi senza la prescritta licenza del Questore

P.M.R.:
Minimo: € 258,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 705 del C.P.- Modificato dall' art. 56 D.L.vo 507/99 NON AMMESSO AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Violazione: **Art. 2630 Codice Civile**

Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 132,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Violazione: **Art. 2194 Codice Civile**

Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le DITTE INDIVIDUALI)

P.M.R.: € 20,00
Minimo: € 10,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Il D.to L.vo 61/2002 ha modificato il C.C.. Le comunicazioni che devono essere effettuate entro 30 gg. sono quelle inerenti il nome, la ditta, l'oggetto dell'impresa ecc.

Violazione: **Art. 18/3° c. D.P.R. 07.12.1995 n° 581**

Omessa iscrizione delle modificazioni per le ditte individuali (indicare quali tra quelle citate nel campo note)

P.M.R.: € 20,00
Minimo: € 10,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio Sanz**

Il D.to L.vo 61/2002 ha modificato il C.C.. Sanzione prevista dall'art. 2194 del C.C.. Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 581/95, si applica la medesima sanzione prevista per l'omessa iscrizione al Registro delle Imprese. Le modifiche che sono soggette all'iscizione sono: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore; b) la ditta; c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni; d) la sede dell'impresa.

Violazione: **Art. 6/2° c.bis D.L. 03.08.2007 n° 117**

Vendita per asporto in un esercizio di vicinato dalle ore 24.00 alle ore 06.00 di bevande alcoliche e superalcoliche

P.M.R.: € 6.666,67
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 20.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Secondo la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n° 29804 del 20.2.2013, tale divieto opera anche per le vendite degli alcolici nelle medie e grandi strutture di vendita. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente

Violazione: **Art. 6/2° c.bis D.L. 03.08.2007 n° 117**

Vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00 in un esercizio di vicinato strutturato con distributori automatici

P.M.R.: € 6.666,67
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 20.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Poiché un distributore automatico inserito in un locale ad uso esclusivo è da considerare a tutti gli effetti un esercizio di vicinato, soggetto a tutte le norme riferite agli esercizi di vendita. Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente

Violazione: **Art. 14 bis 2° c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici in spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00

P.M.R.: € 10.000,00
Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.

Violazione: **Art. 14 bis 2° c.Legge 30.03.2001 n° 125** Somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici in spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00	**P.M.R.:** **€ 10.000,00** Minimo: € 5.000,00 Massimo: € 30.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.

Violazione: **Art. 14 ter/2°c. c.Legge 30.03.2001 n° 125** Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18	**P.M.R.:** **€ 333,33** Minimo: € 250,00 Massimo: € 1.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Articolo introdotto dalla Legge di conversione del D.L. 158/2012-Legge 189/2012. La locuzione "o somministra" è stata introdotto dall'art. 12 comma 2^ del D.L. 14/2017. Con la Risoluzione n° 18512 del 4.2.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione competente aveva già ritenuto che in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita e somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.

Commercio su area pubblica

La legislazione in vigore

La Legge Regionale 29 aprile 2016 n° 10, ha modificato la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", la quale, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione aveva abrogato, la Legge Regionale 31 marzo 2008 n° 8, la Legge Regionale 21 marzo 2000 n° 15, nonché la Legge Regionale 25 novembre 2002 n° 27, già riunendo in un unico testo normativo le disposizioni che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella Regione Lombardia.
Con le ultime modifiche apportate dalla sopradetta Legge Regionale 10/2016, è stata riordinata la disciplina regionale inerente il commercio su aree pubbliche, recependo i dettami previsti nell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, svolta in attuazione dei dettami del D.to L.vo 59/2010 ed ha nuovamente modificato le sanzioni per quanto concerne il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, già modificate dalla Legge Regionale 20/2015.

La Regione Lombardia con D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345, ha emanato le "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2febbraio 2010, n. 6.

Giova precisare che con l'art. 6 comma 8^ del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge -----è previsto che al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e' prorogato al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n° 9 del 4 marzo 2013 ha emanato il Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, ha regolamentato le varie forme di commercio che si svolgono nelle aree pubbliche cittadino, prevedendo nuovi criteri, in particolare per i posteggi extra mercato ed in maniera particolare, sulla base di quanto previsto dall'art, 7 bis del T.U.E.L., prevedendo altresì le sanzioni per le inosservanze al citato atto regolamentare e sopperendo in tal modo anche alle carenze sanzionatorie della vigente normativa.

Definizioni e ambito di applicazione

L'art. 16 della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1, lettera a) della Legge Regionale 10/2016, prevede che ai fini della sezione III, nel rispetto della normativa comunitaria e statale si intendono per :
commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Attrezzature

Giova precisare che nel recepimento della Direttiva Bolkestein, che verrà più volte citata in questo capitolo, l'art. 23 della L.R. 3/2011 aveva già indicato cosa si intendesse per attrezzature, poiché la norma nazionale e le varie risoluzioni ministeriali non avevano mai dato ampie spiegazioni sulle specifiche tipologie ammissibili di queste ed in maniera particolare avevano escluso i veicoli da questa definizione, in riferimento alla possibile applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

E' opportuno anche evidenziare che per quanto riguarda i banchi, alcuni esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante avevano dotato di ruote di varie dimensioni i propri banchi e nell'assenza di una chiara definizione di "mezzo mobile", operavano con questo ente allo scopo di eludere le limitazioni del sindaco per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nonché i divieti imposti dall'art. 21 comma 2° per tale forma di commercio. Con la modifica intervenuta all'art. 16, operata dalla L.R. 10/2016, i banchi ed i trespoli sono tali ancorché muniti di ruote e non già "mezzi mobili".

Con le attuali precisazioni appare quindi più chiara la definizione di attrezzature, anche se per taluni veicoli si ritiene opportuno che venga spiegato il significato introdotto dalle norme sopra descritte.

In tal senso ci si troverà di fronte a diverse tipologie di veicoli:

- I cosiddetti "autonegozi" (mezzi sempre destinati funzionalmente alla vendita ed alla somministrazione) oggetto di sequestro/confisca, senza particolari oneri probatori;
- Gli autocarri utilizzati solo per il trasporto della merce e che con sono mai oggetto di sequestro/confisca ai fini della legislazione commerciale;
- Gli autocarri utilizzati anche per l'esposizione/vendita oggetto di sequestro/confisca solo con particolari accertamenti in relazione all'utilizzo di "*ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci"*

Mentre per le prime due categorie di veicoli non ci si pone particolari problemi, per la loro destinazione d'uso, cosi come prevista dal vigente Codice della Strada e dall'utilizzo reale, la terza categoria di veicoli desta delle problematiche in riferimento al loro utilizzo, in quanto non è tanto il veicolo che è ricompreso dalla norma ma l'apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Quindi in breve sintesi, se l'autocarro è utilizzato unicamente per trasporto delle merci, non potrà mai essere oggetto di sequestro/confisca, ma nel caso che il pianale del veicolo venga utilizzato per l'esposizione e la vendita delle merci, sarà invece oggetto di sequestro per la propedeutica confisca. Essendo tale pianale parte integrante del veicolo stesso, ovviamente anche il mezzo sarà assogettato al provvedimento sanzionatorio.

In tal senso sarà opportuno che venga accertato l'utilizzo come tale e sarà importante evidenziare sul verbale di contestazione, su quello di sequestro e successivamente in maniera ancora più dettagliata, sul verbale di trasmissione del sequestro stesso, le modalità secondo le quali si è accertato che il pianale del veicolo sia stato considerato come "Apparecchio funzionale all'esposizione ed alla vendita delle merci".

Tali evidenze possono essere riconducibili a:

- l'esposizione dei prezzi sui prodotti collocati sul veicolo;

- le sponde abbassate che permettano all'utenza di prendere visione delle caratteristiche del prodotto o la collocazione dei prodotti sulle sponde stesse al fine della vendita, consistenti eventualmente in un prolungamento del pianale del veicolo;
- la presenza del conducente/venditore che spiega le proprietà o le caratteristiche del prodotto all'eventuale acquirente , quando il bene sia collocato sul pianale del veicolo. In quest'ultima fattispecie è opportuno verificare le generalità del compratore stesso.
- Altre eventuali evidenze che comunque devono essere dettagliate sui verbali di cui sopra.

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

L'art. 23 della Legge Regionale 21.02.2011 n° 3, ha recepito i dettami di cui all'art. 71 del D.to L.vo 59/2010, che in attuazione della Direttiva CE n° 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, aveva abrogato l'art. 5-5^ comma del D.to L.vo 114/98 e stabilito i principi della Direttiva stessa. In tal senso la norma regionale ha tenuto conto dei requisiti previsti dalla sopra richiamata norma giuridica che peraltro prevede che requisiti validi per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano requisiti anche per la vendita al dettaglio e viceversa e, per la quale lettura si richiama quanto specificato nella sezione specifica del presente prontuario.

Si richiama unicamente quanto specificato per i titoli di studio cui dapprima la "Direttiva Bolkestein, poi attualmente la norma regionale, ha riformulato i requisiti professionali introducendo il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale o, di altra suola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In tal senso, con una nota della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati n° O1 .201 0.0003847 del 2.4.2010", la regione ha precisato che a titolo esemplificativo sono da ritenere valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica,
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero;
- Diploma di perito agrario;
- Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- Diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera,
- Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

Giova precisare che la D.G.R. 1062 del 22.12.2010 ha stabilito che la pregressa iscrizione al R.E.C., quale requisito di accesso all'attività commerciale, ancorché non più prevista dal D.to L.vo 59/2010, si deve comunque ritenere idoneo in quanto restano validi i presupposti che hanno permesso l'iscrizione.

E' opportuno oltremodo evidenziare che il MISE, nel corso degli anni 2010 e 2011 è più volte intervenuto con specifiche risoluzioni volte chiarire se singoli titoli di studio possano consentire la qualificazione professionale, esplicando in ogni risoluzione che l'aspetto significativo consiste nelle materie di studio che devono rivestire carattere commerciale.

Per quanto rileva l'esperienza professionale, le Risoluzioni n° 138846 e 139019 del 11.10.2010 hanno evidenziato che in relazione al disposto di cui all'art. 71 comma 6^ del D.to L.vo 59/2010, anche chi ha esercitato come addetto alla preparazione di alimenti, per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, è da ritenersi qualificato professionalmente.

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.";

Sistema autorizzatorio e modalità di esercizio dell'attività

Tipologie dell'autorizzazione

La disciplina in vigore prevede due tipi di autorizzazione:

- L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) per un periodo da 9 a 12 anni. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), predispone appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l'applicazione delle disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
  Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.
- in forma itinerante rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. La stessa abilita i titolari anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. Il comune che riceve una domanda che non è di sua competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

In aggiunta a quanto già sopra descritto, giova precisare che il D.to L.vo 59/2010 ha previsto che alla scadenza del titolo autorizzatorio non possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo, rinviando ad una Conferenza unificata le modalità secondo le quali il titolo doveva essere reimmesso sul mercato.
Giova evidenziare che la Conferenza delle Regioni (da non confondere con la Conferenza Unificata, che è il soggetto istituzionale che dovrà adottare l'Intesa) con il documento n. 11/80/CR10a/C11 del 7 luglio 2011, aveva chiesto al Governo di voler intervenire, al fine di definire se la nozione di "risorse naturali" o "capacità tecniche disponibili" sia o meno applicabile ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/10.
E' altresì rilevante porre in evidenza che l'art. 14 comma 2^ della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 ha indicato che in attesa dei criteri sopra indicati, il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni doveva essere subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.
La Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 83/CU del 5 luglio 2012, ha sancito infine l'intesa stabilendo che la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti anche immateriali, quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti.

In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né superiore ai dodici. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati.

Al fine della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, salvo un congruo periodo transitorio, relativamente a situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare

con un numero di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

L'atto steso nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n° 13/009/CR11/C11, al punto 7 prevede che per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

• mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare), come già sopra indicato e recepito nel testo regionale dalla L.R. 10/2016.

• mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

E' opportuno evidenziare che l'intesa di cui in menzione aveva stabilito anche delle disposizioni transitorie come succintamente segue:

Scadute prima dell'8 maggio 2010: Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà nuovamente dopo 10 anni dalla data di rilascio/rinnovo (espresso o automatico) in quanto per le autorizzazioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.to L.vo 59/2010 valeva il rinnovo decennale.

Scadute fra l'8 maggio 2010 e il 5 luglio 2012: Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà dopo 7 anni dalla di entrata in vigore del Dlgs 59/2010, valeva tale termine anche se sull'autorizzazione è riportata un'altra data.

Scadute dopo il 5 luglio 2012: Rinnovo automatico all'attuale titolare: scadrà dopo 5 anni dalla di entrata in vigore dell'Intesa e quindi il 5 luglio 2017.

Scadute il 5 luglio 2017 e successivamente e rinnovate per la prima volta: Dovevano seguire il regime ordinario (9 anni ovvero 7 o 12 a seconda dei casi) con criterio di preferenza per il soggetto uscente.

Scadute per la seconda volta dopo il 5 luglio 2017: Dovevano seguire il regime ordinario (9 anni ovvero 7 o 12 a seconda dei casi) senza criterio di preferenza per il soggetto uscente.

Giova precisare che con l'art. 6 comma 8^ del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017 n° 19 è previsto che al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.

Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti

Alla data di stesura del presente manuale non è stato ancora chiarito se scadranno il 31 dicembre 2018, anche quelle autorizzazioni che erano state rinnovate prima dell'8 maggio 2010, giorno di entrata in vigore del D.to L.vo 59/2010 e quindi in naturale scadenza dopo 10 anni dal rinnovo.

Si ritiene opportuno comunque indicare che con la D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345, la Regione Lombardia aveva emanato le "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6", nelle quali erano previste tra l'altro anche i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati e quelli di nuova istituzione.

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

Si ritiene opportuno riproporre ugualmente i criteri di selezioni previsti dalle deliberazioni regionali.

Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- titolo in scadenza, ove posseduto;
- carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9;

- attestazione annuale.

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si dovranno applicare i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5;

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;

- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;

- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed ilcontesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

I Comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali.

A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui sopra.

L'autorizzazione

Per iniziare l'attività di commercio su aree pubbliche occorre munirsi della relativa autorizzazione che può essere rilasciata sia a persone fisiche che a società regolarmente costituite. Dapprima con la Direttiva Bolkestein, D.to L.vo 59/2010 ed attualmente dalla normativa regionale, è previsto che siano ***ammesse anche le società di capitali.*** Nella domanda l'interessato dichiara:

- dati anagrafici e codice fiscale
- possesso dei requisiti (morali e professionali per il settore alimentare) (morali per il non alimentare)
- Il settore o i settori merceologici

per i posteggi:

- numero di autorizzazioni superiore, nello stesso mercato o nella stessa fiera di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.

in forma itinerante:

- di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Giova precisare che con la D.G.R. 26 ottobre 2012 - n. IX/4345, la Giunta Regionale ha ribadito che il commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali, escludendo la possibilità che l'atto autorizzativo possa essere sostituito da una S.C.I.A. Al fine di tutelare la concorrenza, evitando situazioni di monopolio, le vigenti disposizioni prevedono che ad un operatore debba essere rilasciata ex novo una sola autorizzazione potendo invece subentrare illimitatamente in quelle già in essere.

L'autorizzazione, sia nel caso ,del posteggio che in forma itinerante, deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza, al fine di agevolare gli atti ispettivi.

I comuni dovranno rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale ed i titoli autorizzatori per l'esercizio dell'attività nel mercato, fiera o in forma itinerante.

Anche se la legge non menziona l'eventuale impedimento per l'operatore commerciale di effettuare la vendita su aree pubbliche in forma itinerante in più punti contemporaneamente, in maniera intrinseca, seguendo quanto previsto dal comma precedente si ritiene che la norma regionale intende comunque che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante consenta la vendita in un solo punto per volta, anche perché un intendimento diverso non consentirebbe l'esibizione in originale dell'autorizzazione.

In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Il posteggio

Per posteggio si intende la porzione di area pubblica appositamente destinata all'esercizio del commercio ambulante. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con l'utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni viene ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Il commercio in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. E' fatto anche divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 mt. da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza (fatti salvi i comuni montani).
In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.";
Inoltre può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico sanitario o di pubblico interesse, oppure storici, artistici o ambientali.
E' previsto il divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nei centri storici e di particolare pregio senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzate alla vendita. (A Milano già vige il divieto dello svolgimento del commercio itinerante nel centro storico).

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge.
La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario deve essere trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.
E' importante porre in evidenza che il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta
Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
E' altresì rilevante porre in evidenza che l'art. 14 comma 2^ della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 ha indicato che in attesa dei criteri sopra indicati, il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente. Si ritiene ragionevolmente che la disposizione in parola comprenda anche il rilascio delle autorizzazioni per subingresso.

Ampliamento di superficie

Nel commercio ambulante l'ampliamento del posteggio deve essere autorizzato dall'organo competente che tiene conto della situazione esistente sul territorio.

Trasferimento

Ogni richiesta di trasferimento deve ottenere l'assenso esplicito dell'ufficio competente, sia che la richiesta riguardi il singolo posteggio, sia che riguardi lo spazio assegnato nel mercato scoperto settimanale.

Esercizio dell'attività

L'attività di cui all'autorizzazione può essere esercitata senza la presenza fisica sul posto del titolare non essendo più obbligatoria, come prevedeva la legge 398/76, sull'esercizio diretto di questi coadiuvato da uno o più familiari o dipendenti.
In tal caso è sempre opportuno verificare, anche attraverso lo scontrino fiscale, la denominazione del titolare per conto del quale viene esercitata l'attività che deve essere corrispondente alla titolarità dell'autorizzazione e della eventuale concessione di posteggio.
Nei mercati, i posteggi rimasti temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente agli operatori con il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Attività con il sistema del battitore

Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono riservare all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.
Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi. Fatto salvo quanto sopra, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.

Sagre

L'art. 18 ter, introdotto dalla Legge Regionale 10/2016 ha previsto la disciplina regionale per le sagre.
Questa norma indica che i comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, devono predisporre un regolamento delle sagre con il quale dovranno definire:

- le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis;
- le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Attività temporanea di somministrazione nel corso di fiere e sagre

La Legge Regionale 10/2016 ha sostituito l'art. 72 della L.R. 6/2010 prevedendo quindi che lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma

2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
L'attività di somministrazione temporanea di somministrazione di cui sopra è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:

- nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
- in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

Per lo svolgimento dell'attività temporanea di fiere e sagre è necessario il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 65 della L.R. 6/2010 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.'.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione e del posteggio

L'autorizzazione è **revocata**:

- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4^;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4^;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

Il comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario; si considerano di particolare gravità:

- Per le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- Per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata.
- Per il danneggiamento anche colposo della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

Sanzioni

La Legge Regionale 29 aprile 2016 n° 10 oltre a modificare parzialmente la disciplina della L.R. 6/2010 per quanto attiene il commercio su aree pubbliche, ha altresì apportate modifiche alle sanzioni già oggetto di modifica dalla L.R. 20/2015 ed alle definizioni delle attrezzature di vendita, invero già modificate ampiamente dalla Legge Regionale 3/2011.
Le novità globalmente introdotte dalle varie normative regionali consistono, per quanto concerne le "Attrezzature" in una definizione più ampia e comprensibile che lasci il minor numero di dubbi, quindi sono considerate attrezzature di vendita: i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci, comprendendo evidentemente gli autonegozi ed i vari furgoncini che rivendono tipicamente frutta ed in particolare piante, che letteralmente invadono varie zone delle città, anche e soprattutto quelle centrali, oppure vie od aree soggette alle limitazioni del Sindaco, non tralasciando gli operatori commerciali su aree pubbliche che, pure autorizzati per il commercio itinerante, muniti di banchi od altri enti, operano in aree vietate o soggette a limitazioni ed interviene in sa per quanto concerne l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie di vendita oltre a quella autorizzata.

La Legge Regionale 10/2016 ha apportato delle modifiche all'art. 27 della L.R. 6/2010 che risultano essere davvero di tutta rilevanza in quanto rimodulano le sanzioni, in parte inasprendole ed in parte attenualdole, comunque significativamente prevedendole in maniera più congrua rispetto al testo già in precedenza modificato dalla Legge Regionale 20/2015, come di seguito meglio specificato e che modulandole con il testo rimasto inalterato risultano come segue

Art. 27 comma 5°; : Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Viene punito chiunque non sia in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, con posteggio od in forma itinerante od eserciti in tale forma di commercio negli aereoporti, nelle stazioni ferroviarie o della metropolitana e negli aereoporti, senza il permesso del gestore.

Art. 27 comma 6°: E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b);

b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;

c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter;

d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8;

e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.";

Con la sanzione prevista dal comma 6 si è inteso punire unicamente in via pecuniaria (P.M.R. euro 1000,00) le seguenti violazioni:

- L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- L'omessa esibizione delle autorizzazioni (per posteggio od in forma itinerante) in originale;
- L'omessa esibizione del cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico, in caso di vendita di merci antiche o usate e la mancata esibizione la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista;
- L'operatore autorizzato, che esercita il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel giorno e nelle ore in cui egli è titolare di posteggio

Art. 27 comma 6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.";

Viene punito in via pecuniaria ed anche con la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature le violazioni non solo ai provvedimenti emessi per motivi ambientali archeologici ed artistici, ma bensì anche a quelle emesse per motivi di pubblico interesse come di seguito rappresentati od altri comportamenti ritenuti illegittimi:

- L'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non con mezzi mobili e con soste oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, posizionanzo la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, ritornando sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata ed effettuando la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza;
- L'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in violazione di limitazioni o divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- L'avere esercitato in zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette;
- L'avere esercitato nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, ove è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita;
- L'avere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a meno di 500 metri durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera in violazione del provvedimento mediante il cui il comune ha interdetto tale forma di commercio.

Art. 27 comma 7°. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla

modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
Si ritiene opportuno evidenziare che non è stato oggetto di modifica l'art. 112 della L.R. 6/2010 che prevede la sanzione da euro 500 a 3000 "Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche.
E' stato infine modificato il titolo della rubrica della sezione IV della L.R. 6/2010 in "Confisca" prevedendo nel contempo delle più celeri definizioni dei procedimenti relativi.

Confisca

La Legge Regionale 10/2016 ha interamente modificato l'art. 33 della Legge Regionale 6/2010, come di seguito rappresentato:

Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.

Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.

I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.'.

Questa modifica incide direttamente sul procedimento amministrativo dell'Autorità competente, in quanto in primo luogo differenzia i tempi della confisca delle merci e delle attrezzature, prevedendo che solo per quanto concerne la confisca del prodotti deperibili (alimentari freschi e fiori) questa dovrà essere adottata immediatamente, mentre per le merci non immediatamente deperibili e quelle del settore non alimentare e le attrezzature, dovranno essere rispettate le modalità previste genericamente dalla Legge 689/81, rispettando quindi i termini della difesa del cittadino e non imponendo alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti di confisca anche fin troppo celeri.

Viene anche previsto esplicitamente che nel caso si accerti che la vendita fosse stata autorizzata, le eventuali merci ed attrezzature possono immediatamente essere restituite, ma nel caso non fosse stata esibita l'autorizzazione in originale, si potrà contestare la violazione corrispondente.
Inoltre viene determinato chiaramente l'obbligo di devolvere in beneficienza i prodotti alimentari oggetto di confisca, qualora correttamente conservati.

La carta di esercizio

La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www. muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite

un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

Tempi e scadenze

Compilazione telematica di nuove Carte di Esercizio avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA:

- a partire dal 04/06/2012: gli operatori su aree pubbliche potevano compilare la propria Carta di Esercizio direttamente o delegando con procura speciale un "intermediario" (quale ad es. un commercialista) oppure un "intermediario esclusivo" (Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti).

Conversione in modalità telematica delle attuali Carte di Esercizio avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA:

- a partire dal 04/06/2012: gli operatori su aree pubbliche potevano compilare la propria Carta di Esercizio direttamente o delegando con procura speciale un "intermediario" (quale ad es. un commercialista) oppure un "intermediario esclusivo" (Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti).

- entro il 31/12/2012: tutte le attuali Carte di Esercizio dovevano essere convertite in modalità telematica.

Come quindi descritto tutte le nuove Carte di Esercizio già dal 4 giugno 2012 dovevano essere esclusivamente compilate avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA.

Gli operatori su aree pubbliche possono scegliere una delle seguenti opzioni:

a) nel caso siano dotati di PEC e Firma Digitale, possonno compilare direttamente la propria Carta di Esercizio;

b) nel caso NON siano dotati di PEC e Firma Digitale, dovranno rivolgersi a loro scelta tra:

- un "intermediario" (ad es. commercialista);

- ad una delle Associazioni di categoria (Confcommercio o Confesercenti).

Mentre le attuali Carte di Esercizio entro il 31.12.2012 dovevano essere convertite in modalità telematica.

Vidimazione dei titoli presenti nelle Carte di Esercizio

Le vidimazioni dei singoli titoli presenti nelle Carte di Esercizio (sia quelle oggetto di conversione che per quelle nuove) verranno gestite informaticamente:

- direttamente dalle Associazioni di categoria ("intermediario esclusivo") nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche si sia rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria Carta di Esercizio;

- dai singoli Comuni in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche abbia compilato direttamente (o delegando un "intermediario") la propria Carta di Esercizio. Di conseguenza, l'operatore non dovrà più recarsi direttamente dai singoli Comuni per le operazioni di vidimazione.

Compilazione dell'Attestazione

La compilazione dell'Attestazione (da allegare alla Carta di Esercizio) dovrà essere effettuata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle Associazioni di Categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio (i titolari di posteggi isolati non hanno l'obbligo di possedere e compilare la Carta di Esercizio ma dovranno comunque ottenere l'Attestazione).

La richiesta, la compilazione e quindi l'ottenimento dell'Attestazione può essere effettuata a partire dal 01/09

Adempimenti agli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali- L'Attestazione

L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21 comma 9^ della legge regionale deve essere verificato annualmente dal comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica puo` essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalita` adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione puo` essere compilata in maniera informatica direttamente dall'operatore con le stesse modalità riferite alla carta di esercizio.
In particolare, la verifica degli obblighi consiste rispettivamente per quelli:

- amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, al momento della redazione;
- fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
- previdenziali e assistenziali deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta) al momento della redazione dell'attestazione.

L'attestazione, che inizialmente doveva essere prodotta entro il 31 ottobre di ogni anno e con al D.G.R, 10 ottobre 2012 n. IX/4144 tale scadenza è stata protratta al 31 dicembre, è una sola anche in caso di titolarita` di piu` autorizzazioni e, si ribadisce, consiste in una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa e` redatta, pertanto deve essere riferita a tale momento.
Quest'ultima può essere richiesta in qualunque momento dell'anno. A partire dal 1 settembre è possibile richiedere l'attestazione con validità fino a dicembre dell'anno successivo.
Se l'operatore ha appena iniziato l'attività dovrà comunque chiedere l'attestazione (senza aspettare settembre), ovviamente non potrà dimostrare di aver adempiuto agli obblighi fiscali, in quanto non avrà ancora presentato la dichiarazione dei redditi, ma ciò non è ostativo al rilascio dell'attestazione medesima.
L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7.
Ai sensi dell'art. 27, comma 4, lettera d) il Comune, oltre alla sanzione di cui sopra, deve procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le stesse sanzioni.

La D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 ha inoltre precisato che l'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio ed attestazioni

Nelle carte di esercizio e nelle attestazioni è presente la funzionalità "QRcode": è un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali telefoni cellulari/smartphone/tablet dotati di fotocamera, un software o un'applicazione mobile di lettura del codice e connessione ad internet.

La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostituivo del possesso della carta di esercizio dell'attestazione annuale.

Le informazioni restituite dalla lettura del QRcode nei documenti citati sono le seguenti e sono allineate rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:

a) dalla lettura QRcode presente nella Carta di Esercizio (C.E.):

- Identificativo e stato di operatività della C.E.

- Denominazione e Codice Fiscale e qualifica dell'intestatario della C.E.

- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E.

- Per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, fiere) presenti nella C.E.: numero e data autorizzazione, descrizione mercato (per posteggi su mercato), tipologia (per titoli itineranti) e stato di vidimazione del titolo.

- Elenco dei fogli aggiuntivi (se presenti) con indicazione di: denominazione della persona, Codice Fiscale e ruolo/qualifica (es. collaboratore, dipendente, ecc.)

- Attestazioni Annuali approvate (informazione relativa alle ultime 2 annualità) associate all'impresa intestataria della C.E.: identificativo e data fine validità.

b) dalla lettura QRcode presente nell'Attestazione:

- Identificativo, stato di approvazione e nel caso in cui l'Attestazione sia in stato "approvata" anche: data e ora di rilascio, data fine validità

- Denominazione, Numero R.I. e P.IVA dell'impresa dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo) - Nome e Cognome, Codice Fiscale dell'intestatario della C.E. (informazione non presente esclusivamente in caso di Attestazione per posteggio isolato o operatore con autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo)

- Informazioni della C.E. (vedi sopra)

- Eventuale Attestazione Annuale precedente a quella oggetto di lettura del QRcode: identificativo e data fine validità.

Indicazioni relative al DURC

Il D.U.R.C., Documento Unico di regolarità Contributiva` è previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 114/98, come modificato dall'art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».

Per ora, le previsioni del D.L. 78/2009 restano solamente norme di indirizzo anche perché la Regione Lombardia con D.G.R. n° 11003 del 13 gennaio 2010 ha modificato il 2° provvedimento modificando la parte in cui venivano assolti gli obblighi assistenziali e previdenziali mediante la presentazione del D.U.R.C., con l'iscrizione all'INPS ed all'INAIL (qualora dovuta).

Va evidenziato peraltro che l'attestazione di cui al punto precedente integra già l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Come già citato in epigrafe il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 9 del 4 marzo 2013 ha emanato il nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche abrogando il precedente ormai vetusto.

Oltre alle disposizioni generali, già comunque citate nelle fonti normative di riferimento, il regolamento di cui trattasi è intervenuto nella materia in maniera profonda, stabilendo paletti e modalità nell'interesse dell'intera cittadinanza.

I Mercati – Modo di utilizzo del posteggio e di vendita

I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

È consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa.

Nei mercati, qualora l'area lo consenta, previa apposita concessione, il mezzo di supporto può essere collocato alle spalle del banco vendita. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento del canone OSAP, alla tariffa prevista.

E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

L'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.
Qualora il mercato sia posizionato su strada, è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita una distanza minima di metri 3,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio.
In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.
Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci.
E' fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti , merci , sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.
Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.
L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.
Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti nell'apposito provvedimento.
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree di mercato dovranno essere lasciate totalmente libere e pulite.
Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.
Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco.
L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione provvisioria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare . Detti operatori in gergo sono definiti "spuntisti".

A parità di presenze, si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese (lista di spunta).

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite, sulla base di criteri stabiliti e delle disposizioni di servizio diramate dal competente settore e comporta il pagamento immediato del canone OSAP.

L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (spuntista), può vendere unicamente i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.

I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da detta categoria, possono essere assegnati temporaneamente dagli operatori di commercio su area pubblica con le modalità di cui sopra.

Il Regolamento - Le Fiere – L'autorizzazione ed i criteri di priorità

La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento ed ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia merceologica, sarà assegnato con sorteggio uno dei posteggi riservati alla tipologia.

Per la formazione della graduatoria nelle fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;
b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

Sono valutati soltanto i titoli riferiti all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Uno stesso soggetto non può presentare più di 2 domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche se titolare di più autorizzazioni.

Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera iniziativa mentre, nelle fiere di durata superiore ai fini del riconoscimento della presenza è necessario la presenza in almeno 2/3 delle giornate previste.

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, sono assegnati, sul posto, da personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria per genere.

Esaurita la graduatoria per genere, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata seguendo la graduatoria generale delle riserve, formata nel rispetto dei criteri di cui sopra e fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel disciplinare di fiera.

I Posteggi Extra Mercato

Particolare rilevanza nel nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche è rappresentato dal Titolo IV, ovvero quello che riguarda i posteggi extra mercato definendo modalità del rilascio delle assegnazioni, rinnovo delle autorizzazioni già esistenti, delle attrezzature (dimensioni e caratteristiche), modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita ed in maniera innovativa, i criteri di decoro e gli ambiti territoriali nei quali, per ragione di pubblico interesse, viene vincolata la merceologia da esitare.

Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Il commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio, può essere esercitato in chiosco, banco, trespolo o autonegozio.

Si definisce chiosco, il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce banco ancorché munito di ruote, quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa, ancorché munito di ruote.

Si definisce trespolo, il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce autonegozio, il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Criteri di Decoro

Strutture tipo banco: il banco è quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa.

Per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

Il banco vendita deve avere un' altezza massima dal suolo di mt.1,00 ed un'altezza minima dal suolo di 70 cm. e deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico ed una copertura come prescritta dal regolamento.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.

Strutture tipo trespolo: il trespolo è un manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo che viene utilizzato per la vendita di fiori e piante e non rimovibile a fine giornata lavorativa e a merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Per il manufatto, di altezza massima di 2,50 mt, sono prescritti l'uso di materiali durevoli di colore verde ed in perfetto stato manutentivo e la copertura deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento.

Strutture tipo chiosco: è il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Nel caso di contesti urbani oggetto di progetti di restayling , il Settore Arredo Urbano e Verde in accordo con la Soprintendenza, potrà richiedere un progetto ad hoc per i nuovi chioschi , affinché questi per forme , colori e materiali siano in armonia con il rinnovato contesto urbano.
L'altezza massima della struttura non deve essere superiore a mt. 3,20.
In ogni caso, comunque, l'altezza massima del chiosco deve essere in allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata ; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni al chiosco.
Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco.
Sulle tende ed ombrelloni di dimensioni complessivamente non superiori alla metratura data in concessione, non devono essere appese merci.

Strutture tipo autonegozio: è il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita sia di prodotti alimentari sia non-alimentari, rimovibile al termine della giornata lavorativa., La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.
Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi extra-mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera), anche in via specifica.
E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.

Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.

Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.
L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombrasole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.
E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
Le attrezzature e merci esposte non devono arrecare danno o impaccio agli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.
L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.
In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.

Ambiti Territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale sono prescritti i generi merceologici e le distanze di rispetto :

Chiese: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori.
Cimiteri: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e caldarroste.
Monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 10mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza.
Musei e biblioteche: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo, caldarroste e libri e stampe.
Sull'asse: piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele -piazza Duomo- via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita - via degli Osii - piazza Cordusio - via Dante - L.go Cairoli – L.go Beltrami - piazza Castello i generi merceologici consentiti sono da limitare alla vendita di : fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e souvenir, caldarroste/gelati, libri e stampe e somministrazione di alimenti e bevande.
Aree Verdi pubbliche: i generi merceologici ammessi sono: somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, gelati e caldarroste , articoli da ricordo/souvenir e libri e stampe.
Il rinnovo delle concessioni in quest'ambito territoriale è soggetto a parere del Settore competente per materia.

In particolare, le occupazioni extramercato situate sull'asse: piazza S. Babila- c.so Vittorio Emanuele-piazza Duomo-via Mercanti/piazza Mercanti – passaggio S. Margherita- via degli Osii- piazza Cordusio-via Dante- L.go Cairoli – L.go Beltrami-piazza Castello verranno rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e Settore Arredo Urbano e Verde.

I vincoli merceologici previsti nei punti precedenti, devono essere mantenuti e garantiti anche nei casi di subentro nella titolarità dell'esercizio . L'inosservanza del vincolo merceologico è causa di decadenza dalla concessione e revoca del relativo titolo autorizzativo.

Il Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante

Oltre a quanto previsto dalla legge, il nuovo Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche prevede che il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.

In particolare viene previsto che è' vietata su tutto il territorio comunale **la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.**

Comunque l'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Ai produttori agricoli che esercitano la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano le medesime disposizioni di cui sopra.

Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la Carta di Esercizio, la relativa attestazione annualmente aggiornata.

L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata. Deve anche essere esibito riscontro di pagamento del canone occupazione suolo pubblico riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento.

Agli operatori dei mercati è, inoltre, fatto obbligo di esporre in modo visibile durante la vendita, il cartello identificativo rilasciato dal Comune, corredato dall'autorizzazione commerciale, carta d'esercizio ed attestazione.

L'occupazione illecita di suolo pubblico

Il Regolamento COSAP tratta dell'uso illecito di mezzi pubblicitari e dell'illecita occupazione di suolo pubblico.

Secondo la **Legge77/97**, in caso di recidiva delle violazioni di questa natura previste da leggi o da regolamenti comunali (per Milano l'art. 26 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o il Regolamento Comunale sulla Pubblicità), l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività:

- di vendita in sede fissa, ai sensi del D.L.gs n. 114/98
- di vendita su area pubblica, ai sensi della Legge Regionale 6/2010
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale 6/2010

dispone, previa diffida**, della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni**.

L'Agente accertatore della violazione dovrà pertanto relazionare il Sindaco o l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, per l'adozione della sanzione accessoria.

Giova precisare che la Sezione IV della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (che aveva a sua volta abrogato la L.R. 27/2002) che prevedeva le disposizioni sanzionatorie per le abusive occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione, è stata parzialmente abrogata e modificata. Difatti la rubrica del titolo della sezione è stata modificata e sostituita con "Confisca".

Autorizzazioni stagionali

E' prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni di tipo stagionale (commercio itinerante di gelati e caldarroste) ed è prevista l'ipotesi di destinare aree apposite per l'esercizio di queste autorizzazioni (vendita cocomeri).

Per l'eventuale somministrazione di cocomeri a fette, è necessario munirsi preventivamente di autorizzazione sanitaria.

Limitazioni e divieti

Con l'Ordinanza recante P.G. 662913 del 4.12.2015 è stata modificata l'**"ORDINANZA SINDACALE"** 78193/2013 al cui art. 8 vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante a Milano:

- all'interno del territorio del centro storico coincidente dal punto di vista toponomastico con la zona 1 di decentramento
- nelle aree sottoposte al "Regolamento del verde", ad esclusioni delle autorizzazioni;
- nelle aree sottoposte ai vincoli del Ministero dei beni Culturali e artistici (D.Lgs. n. 42/04);
- nelle aree escluse dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, Stadio)
- nelle vie ed immediate adiacenze per un raggio di m. 300 incluse nell' Ordinanza sindacale n. P.G. 78193/2013-
- Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici di compatibilità con il contesto urbano coincidente con la tutela dei luoghi aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.
- Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.
- Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta;
- Le soste, dello stesso operatore/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 100 metri.

E' invece autorizzato:

- Nel resto del territorio cittadino

La sosta è consentita nel rispetto delle norme del Codice della Strada per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di vendita e comunque per non più di due ore nello stesso punto.

E' importante evidenziare che l'art. 27-comma 6bis della L.R. 6/2010, modificato dalla L.R. 3/2011 ha previsto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella della confisca delle attrezzature e delle merci. Con la modifica dell'art. 16 comma 2°, sono stati contemplati nelle attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche

Il giorno 10 luglio 2010 è entrata in vigore la modifica di cui all'art. 14 bis comma 2^ della Legge 30.03.2001 n° 125 (Legge Quadro in materia di alcool e di problemi di alcol correlati), a norma dell'art. 34 della Legge 4.06.2010 n° 96 (Legge comunitaria 2009) che attualmente prevede: "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (sanzione euro 10.000,00)

Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate."

A seguito della citata disposizione normativa, è ritornato il dubbio se il divieto alla vendita e la somministrazione degli alcolici su area pubblica prevista dall'art. 87 del T.U.L.P.S. fosse ancora vigente.

In tal senso va rilevato che dopo la prima scrittura dell'art. 14 bis della Legge 125/2001 introdotto dall'art. 23 della citata legge n. 88,/09 (Comunitaria 2008) la circolare esplicativa affermava che lo scopo della norma era quella di disincentivare la vendita e la somministrazione illecita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, con particolare riguardo agli orari notturni, introducendo sanzioni pecuniarie, in caso di violazione, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.

La disposizione in questione non aveva infatti abrogato l'art. 30, comma 5, del d. lgs. n.114 del 1998 che sancisce il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi.

Pertanto la Circolare esplicativa aveva precisato che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/40.

Con la contestuale previsione di cui all'art. 70 della Legge Regionale 6/2010 la quale recita che la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Appare quindi legittimo affermare che l'art. 87 del T.U.L.P.S. continui ad esser applicabile unicamente nei casi diversi da quelli suesposti.

Categorie e casi particolari

I coltivatori diretti

L'ambito di applicazione della legge non include gli agricoltori diretti e i soggetti che esercitano la vendita di prodotti ai sensi della legge n° 59/63. Questi sono però tenuti ad osservare le disposizioni relative alle soste per la vendita itinerante o alla concessione di posteggio In tal caso, il provvedimento di decadenza è applicabile anche a questa categoria.

Il D.to 228/2001, modificato in sede di conversione del D.L. n° 69 del 21 giugno 2013, operato dalla Legge n° 98 del 9.8.2013, ha ulteriormente normato la materia prevedendo che possano vendere in misura prevalente prodotti delle rispettive aziende.

In ragione della modifica apportata, rispetto al testo originario, la vendita dei prodotti agricoli, esercitata su superfici all'aperto, direttamente nel fondo di produzione o nell'occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di promozione dei prodotti tipici o locali, non è più subordinata alla comunicazione di inizio attività.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, che può essere inoltrata nella Regione Lombardia, mediante una Segnalazione certificata di Inizio Attività.

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario ed in ciò è presumibile che tale consumo si possa esercitare con le stesse modalità di quello già attualmente consentito negli esercizi di vicinato.

L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall'azienda stessa nell'anno precedente sia superiore a Euro 160.000,00, per gli imprenditori individuali, ovvero a Euro 4 milioni per le società (entità economica modificata dall'art. 1-1064° comma della Legge n° 296/06), si applicano le disposizioni della Legge Regionale 6/2010.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1065, della legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), nonché dal D.M. 20.11.2007, dal 13 gennaio 2008 i Comuni possono istituire o autorizzare mercati agricoli riservati alla vendita diretta, da parte degli agricoltori, dei propri prodotti. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che hanno l'ubicazione dell'azienda agricola nella Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti, devono esercitare la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile ed è consentita la vendita solo ai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/01. Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228. Non si applica la disciplina sul commercio su aree pubbliche ma si applicano

le norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
I singoli Comuni devono provvedere ad approvare un disciplinare di mercato, regolante le modalità di vendita e finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli commercializzati (non ancora emanato alla data di stesura del presente manoscritto)

Gli industriali e gli artigiani

Il D.to 114/98 non si applicava a chi venda o esponga per la vendita le **proprie** opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le **proprie** pubblicazioni di natura scientifica o informatica, realizzate anche mediante supporto informatico (art. 4 lettera h) pertanto si ritiene che la modifica introdotta dalla Legge Regionale 6/2010, che nulla dice in tal senso, non muti quanto sopra affermato.

Le disposizioni di legge e le normative per l'assegnazione dei posteggi si applicano integralmente anche nei confronti degli industriali e degli artigiani che intendano vendere su aree pubbliche i loro prodotti.Lo stesso vale per i soggetti che intendano vendere, o esporre per la vendita, su aree pubbliche le opere di cui sopra.

Associazione di promozione sociale "ONLUS" (Legge 7.12.2000 n° 383)

La definizione di "ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale indica una categoria definita come associazione di promozione sociale.

Sono associazioni di promozione sociale le aggregazioni riconosciute e non, i Movimenti, i Gruppi ed i loro Coordinamenti o Federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Non sono associazioni di promozione sociale tutte quelle che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati (partiti, sindacati, associazioni professionali e di categoria); non lo sono inoltre i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e le discriminazioni di qualsiasi natura. A titolo esemplificativo sono da considerare come Associazione ONLUS: i movimenti di sostegno per la lotta contro le malattie rare e non, quelle di aiuto alle persone handicappate, per la difesa degli animali ecc.ecc..Tali associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede sociale.Traggono le risorse economiche per il loro funzionamento anche da: proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate ai raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.Le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito e la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, nonché l'attività di somministrazione in occasioni di raduni e manifestazioni che sono da considerarsi occasionali e marginali, non necessitano di autorizzazione o comunicazione, se curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.Tali attività devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi degli esercizi commerciali e di marchi di distinzioni dell'impresa (ad es. è consentita la dizione "Arance di Sicilia ma non quella provenienti dall'azienda di Turiddu Salvatore). Artt. 1 e 2 Decreto Ministeriale 25.5.1995.

Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici

La Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. X/5061/2016 concernente le le Linee Guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici, come previsto dall'art. 29 bis della Legge Regionale 6/2010, che sono quelle messe in atto generalmente dalle Onlus

Queste linee guida sostanzialmente forniscono, gli indirizzi per la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico e le indicazioni per la predisposizione dei piani comunali

Innanzi tutto possono essere considerate "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo

Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

Le attività disciplinate dalle presenti linee guida, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);

b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Individuazione delle aree

Il comune, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici deve individuare le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di cui al paragrafo I, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune deve tenere anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

Gli enti che intendono svolgere le attività in parola, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al paragrafo II;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza a quanto sopra descritto per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;

- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina, nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici , il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal paragrafo II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui al paragrafo VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e d servizi.

L'attività di cessione ai fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente sezione V, paragrafo 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;

- la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo.

E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.

Occasionalità delle attività

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l’unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l’utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un’equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all’interno del medesimo comune.

Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell’ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, definisce:

a) il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo I che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;

b) il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l’avvicendarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

Il comune, una volta individuate le aree da destinarsi all’esercizio delle attività di cui al paragrafo I, promuove l’avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni.

Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Ord. Sanità del 3/4/2002 – Commercio alimenti su aree pubbliche

L’ordinanza fissa i requisiti igienico-sanitari, delle aree pubbliche, dei posteggi, delle costruzioni stabili, degli autonegozi e **dei banchi temporanei,** prescrivendo che le strutture evidenziate debbono essere resi conformi a questi requisiti entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa (17 agosto 2002) .Si segnalano alcune norme

- Art. 4 comma 3 - all’interno degli autonegozi, gli alimenti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione
- Art. 5 comma 2 – i prodotti ortofrutticoli freschi ed i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocati sui banchi temporanei ad un livello minimo di cm. 50 dal suolo.
- Art 5 comma 3 – Per la vendita dei prodotti della pesca, i banchi temporanei devono essere forniti di idoneo sistema refrigerante, serbatoio dell’acqua potabile, lavello con erogatore automatico di acqua, adeguato piano di lavoro
- Art. 5 comma 5 - i banchi temporanei possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, (es. i latticini freschi e quelli che recano le indicazioni di mantenimento tra 0 e + 6 gradi) o cotti già preparati ,ma devono essere forniti di sistema per il mantenimento della temperatura prevista.
- Art. 6 comma 1 lettera C numero 2 – è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile
- Art. 6 comma 1 lettera C numero 6 – è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca, la decapitazione, eviscerazione, sfilettatura, possono essere effettuate solo nelle costruzioni fisse ed autonegozi e nei banchi temporanei di cui all’art. 5 comma 3 purché al momento su richiesta dell’acquirente
- Art. 6 comma 3 – la vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e negli autonegozi, sui banchi temporanei è consentita la vendita di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice.Le violazioni a tale ordinanza sono sanzionate dall’art. 17 della legge n. 283/62. Pertanto la cifra da indicare sul V.d.c. è di euro 258,00 e la competenza per i ricorsi ed i rapporti è dell’ASL competente per territorio (per Milano ASL di C.so Italia n. 19 Uff. Denunce e Istruzione)

Commercio su area pubblica

Violazione: **Art. 20/1°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività legati alla personalita

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Violazione: **Art. 20/4°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti professionali

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Violazione: **Art. 21/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante che esercita senza mezzi mobili ed oltre al tempo strettamente necessario alla vendita

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nel Comune di Milano, comunque il tempo strettamente necessario per la vendita non può essere per non più di 2 ore. Art. 8 punto 7 O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015. Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 21/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita ancorché muniti di ruote

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. I banchi ed i trespoli, ancorchè muniti di ruote, sono considerati come tali e non mezzi mobili

---

Violazione: **Art. 21/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, già posizionatosi in precedenza

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 21/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per punto si intende lo stallo di sosta. L'art. 8 punto 9 dell'O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015, prevede che le soste, dello stesso operatore e/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 100 matri Sanzione prevista dall'art. 27/6° bis comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 21/3°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica senza autorizzazione (indicare se svolto su posteggio od in forma itinerante)

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Violazione: **Art. 21/3°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull'autorizzazione

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Violazione: **Art. 21/3°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione esclusivamente in forma itinerante che svolge la propria attività all'interno del M.S.S.

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'operatore commerciale munito di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante non può esercitare all'interno del mercato se non previa assegnazione del posteggio. Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. All'interno del mercato è necessaria autorizzazione per posteggio

Violazione: **Art. 21/3°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Imprenditore agricolo che esercita con posteggio all'interno del mercato, la vendita dei propri prodotti senza essere munito della concessione di posteggio

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Concessione di posteggio nell'ambito dei Mercati Settimanali Scoperti in cui si intende esercitare la vendita, l'utilizzo del posteggio deve essere richiesto all'interno della comunicazione di cui all'art. 4/4° comma del D.to L.vo 228/2001.

Violazione: **Art. 21/3°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Artigiano che vende i prodotti di sua produzione, ma non prodotti in luogo, su area pubblica senza autorizzazione

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Artigiano che su suolo pubblico vende merce da lui prodotta in altro luogo che non potrebbe nemmeno essere prodotta sul posto. Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorché muniti di ruote, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Violazione: **Art. 21/5°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010 Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Si può effettuare il commercio itinerante nel giorno in cui non si è titolare di posteggio solo sul territorio della Regione in cui vi è il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione

Violazione: **Art. 21/7°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare o non alimentare non compresi nell'autorizzazione

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 21/3° con la sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci (solo quelle del settore non autorizzato) e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Violazione: **Art. 21/10°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Omessa esibizione in originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (specificare se per posteggio od in forma itinerante)

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016

Violazione: **Art. 21/11°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Inosservanza del divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza permesso del proprietario o del gestore

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Indicare specificatamente la tipologia dell'area ovvero se trattasi di stazioni ferroviarie, della MM ecc. ed anche, se possibile, l'esatta ubicazione. Sanzione prevista dall'art. 27/5° comma della Legge Regionale 6/2010. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi e i trespoli ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Violazione: **Art. 21/11°c ter L. Regionale 2/2/2010 n° 6**

Omessa esposizione di un apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico, nel caso di vendita di tali prodotti

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. . In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Violazione: **Art. 21/11°c ter L. Regionale 2/2/2010 n° 6**

Omessa esibizione della documentazione relativa alla sanificazione delle merci, QUALORA PREVISTA, nel caso di vendita di prodotti usati

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci usate vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Violazione: **Art. 27/7°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Operatore commercio su area pubblica sprovvisto della carta di esercizio e/o relativa attestazione annuale

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE SANZIONE VEDI PARTE NARRATIVA. La carta di esercizio è prevista dall'art. 21/10° comma della Legge Regionale n° 6/2010. Sanzione modificata dall'art. 1/1° comma delle Legge Regionale 10/2016

Violazione: **Art. 27/7°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti

P.M.R.: € 300.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione e norma modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016

Violazione: **Art. 27/7°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Mancato aggiornamento del foglio aggiuntivo, facente parte integrante della Carta di esercizio, entro trenta giorni dalla modifica dei dati in esso presenti

P.M.R.: € 300.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione e norma modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016

Violazione: **Art. 22/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi di viabilità, igienico sanitario o di pubblico interesse

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° bis comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 22/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni agli orari stabilite dal Sindaco

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 112 della Legge Regionale 6/2010. Con la Sentenza del TAR Lombardia è stato annullato la parte dell''art. 8 dell'O.S. 78193/2013 che inibiva il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone in cui non vigeva un divieto dalle ore 08.00 alle 24.00. Con l'art. 8 punto 4 dell'O.S. P.G. 78193/2013, attualmente riformulata dall'O.S. P.G. 662913/2015, viene previsto che prevede che nelle aree non inibite al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, a fronte di particolari motivi inerenti il rispetto dei valori archeologici, storici, artistici ed ambientali, con ulteriori provvedimenti, possono essere introdotte limitazioni orarie nella fascia tra le ore 24.00 - 08.00

Violazione: **Art. 8 O.S. P.G. 78193/2013**

Imprenditore agricolo che esercita in forma itinerante la vendita dei propri prodotti senza attenersi alle limitazioni stabilite dal Sindaco

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis 1° comma bis del D.to L.vo 267/2000

Violazione: **Art. 22/5°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Inosservanza del divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici nonché negli ambiti ad alta attrattività senza l'ausilio di mezzi o attrezzature per la vendita

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. A Milano è già in vigore comunque il divieto di effettuare in commercio itinerante nel centro storico coincidente con la zona di decentramento 1 (vedi art. 8 Ordinanza P.G. n° 78193/2013)

Violazione: **Art. 22/7°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante fino ad una distanza di m.500 da una fiera od un mercato

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri. (Al momento è vigente l'O.S.O.S. P.G. n° 2.293.050/97 del 6.2.1997 per Milano che prevede un raggio di m. 200)

Violazione: **Art. 22/8°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua il commercio in forma itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.

Violazione: **Art. 25/5°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Omessa comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per subentro di operatore su area pubblica

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La comunicazione deve avvenire entro 4 mesi dall'avvenuto subingresso, salvo una proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione

Violazione: **Art. 27/6°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Esercitare per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.La presente sanzione si applica ove l'operatore prosegua l'attività di vendita sulle aree pubbliche quando l'indicazione dell'orario è scritta direttamente sull'atto autorizzativo stesso.

Violazione: **Art. 27/6°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 27 comma 2^ lettera b) della Legge Regionale 6/2010 modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016.

Violazione: **Art. 27/6°c bis Legge Regionale 2/2/2010 n°**

Commercio su area pubblica, su posteggio od in forma itinerante, in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco per motivi architettonici, artistici o ambientali

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si applica per le inosservanze ai provvedimenti emessi ex art. 22 comma 4° della Legge Regionale 6/2010 a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunaleSanzione modificata dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 20 lettera C Regolamento C.O.S.A.P.**

Occupazione di area pubblica in un mercato con banco o attrezzature di vendita in misura superiore a quella autorizzata

P.M.R.: € 226.67
Minimo: € 169,00 Massimo: € 680,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione determinata dall'art. 20 del C.d.S., P.M.R. determinato dall'art. 16 della Legge n° 689/81. L'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche prevede che le occupazioni abusive o difformi, rispetto a quanto concesso, sono sanzionate dal Regolamento Osap, fatta salva l'applicazione delle sanzione accessorie. Informare il cittadino che in seguito verranno emesse le ulteriori sanzioni per il mancato pagamento del tributo ed in merito fare rapporto al Settore Finanze. CONTESTARE LA PRESENTE VIOLAZIONE QUANDO LE OCCUPAZIONI ABUSIVE NON SUPERINO DI UN TERZO QUELLE AUTORIZZATE. OLTRE TALE LIMITE CONTESTARE LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 27/6° COMMA DELLA L.R. 6/2010

Violazione: **Art. 20 lettera C Regolamento C.O.S.A.P.**

Occupazione suolo pubblico nelle Fiere o nei posteggi extra mercato eccedente o difforme rispetto a quanto concesso

P.M.R.: € 226.67
Minimo: € 169,00 Massimo: € 680,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione determinata dall'art. 20 del C.d.S., P.M.R. determinato dall'art. 16 della Legge n° 689/81. Informare il cittadino che in seguito verranno emesse le ulteriori sanzioni per il mancato pagamento del tributo ed in merito fare rapporto al Settore Finanze

Violazione: **Art. 15 Regolamento C.O.S.A.P.**

Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico fuori dai M.S.S.

P.M.R.: € 50.00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 26 del regolamento COSAP. La concessione suolo pubblico è personale, tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio

---

Violazione: **Art. 5 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Vendita nella fiera o nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati

P.M.R.: € 166.67
Minimo: € 150,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

---

Violazione: **Art. 5 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la “fila” degli alimentari;

P.M.R.: € 150.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'art. 41 del regolamento prevede che nei mercati settimanali scoperti in cui i posteggi sono disposti separatamente in file alimentari e non alimentari, sono ammessi ad operare nelle file alimentari i posteggi destinati esclusivamente alle vendita dei seguenti prodotti compatibili: a) fiori e piante, b) casalinghi, c) prodotti per l'igiene della persona e della casa, d) erboristeria.

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Ore 06.30 su tutti i mercati, sia durante l'ora solare che quella legale

---

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita nei mercati

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Vedi specifico provvedimento nella sezione "Orari e turni di chiusura"

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Inosservanza al divieto di collocare le merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con stendini o grucce portabiti)

P.M.R.: € 100.00
Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

---

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Posizionamento dei mezzi di trasporto merci in modo difforme da quanto previsto (a meno di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali)

P.M.R.: € 150.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse

---

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Inosservanza del divieto nei mercati di occupare passi carrabili ed ostruire gli ingressi delle abitazioni e dei negozi

P.M.R.: € 150.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 50.00
Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce	Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 100.00
Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Inosservanza del divieto nei mercati di collocare, banchi, strutture di vendita o merci in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	Minimo: € 100,00 Massimo: € 300,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 80.00
Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce, sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.	Minimo: € 80,00 Massimo: € 240,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 50.00
Art. 12 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti	Minimo: € 50,00 Massimo: € 150,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale

Violazione:	P.M.R.: € 100.00
Art. 13 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato negli orari non consentiti	Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati

Violazione:	P.M.R.: € 150.00
Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Inosservanza del divieto nei posteggio extramercato di occupare passi carrabili ed ostruire gli ingressi delle abitazioni e dei negozi	Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 160.00
Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione:	P.M.R.: € 100.00
Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata, nel corso di svolgimento della vendita in un posteggio extra mercato	Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione: **Art. 24 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Inosservanza del divieto in un posteggio extramercato, di collocare nei mercati, banchi, strutture di vendita o merci in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti

P.M.R.: € 100.00
Minimo: € 100,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione: **Art. 25 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Operatore su posteggio extramercato che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. I rispettivi criteri sono dettati dall'art. 25 del regolamento

Violazione: **Art. 25 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Operatore su posteggio extramercato che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata

P.M.R.: € 150.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali previsti per i posteggi extramercato, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate.

Violazione: **Art. 26 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Operatore su posteggio extramercato che esita la merceologia diversa da quella prescritta negli ambiti territoriali

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'art. 26 del regolamento prevede gli ambiti territoriali, ai quali si rimanda la lettura nella parte narrativa, nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata

Violazione: **Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Commerciante su area pubblica che non esibisce l'autorizzazione in originale

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

ATTENZIONE, La Legge Regionale 6/2010, modificata dalla L.R. 10/2016 prevede una specifica sanzione e per il principio della gerarchia delle fonti, si ritiene più opportuno applicare quella regionale. Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione: **Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Commerciante su area pubblica che non esibisce la carta di esercizio

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. La violazione in argomento si deve contestare quando si è accertato che la carta di esercizio è in corso di validità ma l'esercente non è in grado di esibirla

Violazione: **Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Commerciante su area pubblica che non esibisce l'attestazione

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. La violazione in argomento si deve contestare quando si è accertato che l'attestazione è in corso di validità ma l'esercente non è in grado di esibirla

Violazione: **Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Commerciante su area pubblica che non espone il cartello identificativo rilasciato dal Comune

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Violazione: **Art. 34 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Commerciante su area pubblica che non esibisce il riscontro di pagamento del canone occupazione suolo pubblico riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento

P.M.R.: € 50.00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.to L.vo 267/2000

Violazione: **Art. 35 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettate le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico. Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti.

Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Mancato utilizzo o impiego di un ente quale ombrellone o similare, diverso da quello stabilito dal singolo disciplinare della fiera o del mercato

P.M.R.: € 150.00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 450,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare della fiera o del mercato

P.M.R.: € 160.00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Indicare gli estremi della fiera o del mercato ed in maniera particolare cosa prevede nello specifico il disciplinare

Violazione: **Art. 36 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area della fiera negli orari non consentiti

P.M.R.: € 100.00
Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione inerente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di alimenti e bevande

P.M.R.: € 3.000.00
Minimo: € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007

Violazione: **Ord. Sindaco n° 6706/92 del 22.05.1992**

Somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche in aree destinate alle manifestazioni sportive e musicali

P.M.R.: € 5.000.00
Minimo: € 2.500,00 Massimo: € 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

O.S. rettificata il 6.6.1992. Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L. 287/91, modificata dall'art. 64 del D.to L.vo 59/2010. E' inoltre vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori chiusi, di vetro, alluminio ed altri materiali idonei. Il divieto si applica nelle tre ore precedenti, durante l'evento e nelle tre ore successive

Violazione: **Art. 22/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**

Omessa raccolta dei rifiuti in modo ordinato e differenziato, secondo le disposizioni previste nelle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 22 comma 2^ del Regolamento

Violazione: **Art. 4/3°c. Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Alimenti collocati all'interno di autonegozi a rischio di contaminazione

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62

Violazione: **Art. 5/1°c.lett.b Ord.Min.San. del 03.04.2002**

Utilizzare banchi temporanei per la vendita di prodotti alimentari deperibili con altezza inferiore ad 1 metro

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Devono anche essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile nonché muniti di idonei sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne)

Violazione: **Art. 5/2°c. Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Collocare prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari non deperibili su banchi temporanei a meno di cm.50 dal suolo

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62

Violazione: **Art. 5/3°c. Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Vendita di prodotti della pesca su banchi temporanei non adeguati

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (I banchi temporanei devono essere forniti di sistema refrigerante per la conservazione in regime di freddo, serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità, lavello con erogatore automatico di acqua, serbatoio per lo scarico delle acque reflue e adeguato piano di lavoro)

Violazione: **Art. 5/5°c. Ord.Min.San. del 03.04.2002**

Vendita di prodotti deperibili sprovvisti di sistemi per la conservazione

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto con temperatura compresa tra 60° e 65°, sistema di refrigerazione per i prodotti da mantenere a temperatura da 0° a 6°)

Violazione: **Art. 6/1°c.lett.C Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Prodotti della pesca non mantenuti in regime di freddo durante la vendita, il trasporto e la conservazione

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (E' consentita la conservazione per mezzo di ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile)

Violazione: **Art. 6/1°c.lett.C Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Decapitare,eviscerare, sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti

P.M.R.: **€ 258.00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Sono consentite nelle costruzioni stabili e negli autonegozi e sui banchi temporanei provvisti di materiale igienicamente idoneo, essere rialzati da terra per almeno 1 metro, idoneo sistema refrigerante, serbatorio per l'acqua potabile ed il serbatoio per lo scarico delle acque reflue con idoneo lavello con erogatore di acqua)

Violazione: **Art. 6/2° c. Ord. Min. San. del 03.04.2002**

Vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso

P.M.R.: € 258.00
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62

Violazione: **Art. 6/3°c. Ord.Min.San. del 03/04/2002**

Vendere pane sfuso su banchi temporanei

P.M.R.: € 258.00
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si ritiene applicabile la norma regionale di cui al seguente record in prevalenza sull'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2000, benchè ambedue riproducano il medesimo concetto. Sanzione prevista dall'art. 17 della L. 283/62 (Tale vendita è consentita solo nelle costruzioni stabili e negli autonegozi, sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine)

Violazione: **Art. 5/7°c. L.Regionale. 07.11.2013 n° 10**

Inosservanza del divieto di vendita del pane sfuso in aree pubbliche, in banchi di esposizione privi delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie

P.M.R.: € 1.333.33
Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si ritiene applicabile la presente norma in prevalenza sull'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2000, benchè ambedue riproducano il medesimo concetto. In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Violazione: **Art. 14 bis 2°c. Legge 30.03.2001 n° 125**

Somministrazione e vendita di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati, dalle ore 24.00 alle ore 07.00

P.M.R.: € 4.000.00
Minimo: € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96. E' fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Violazione: **Art. 14 ter/2°c. c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18

P.M.R.: € 333.33
Minimo: € 250,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. La locuzione "o somministra" è stata introdotto dall'art. 12 comma 2^ del D.L. 14/2017

Violazione: **Art. 14 ter/2°c. c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, quando e il fatto e' commesso piu' di una volta

P.M.R.: € 666.67
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. La locuzione "o somministra" è stata introdotto dall'art. 12 comma 2^ del D.L. 14/2017 Il 2^ paragrafo dell'art. 14 ter prevede che se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi. Fare relazione alla Prefettura

Violazione: **Art. 87 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Somministrazione ambulante di bevande alcoliche

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis T.U.L.P.S. inserita dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 37 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza la licenza del Sindaco

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € 206,00. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine. Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Violazione: **Art. 126 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Omessa comunicazione al Sindaco per il commercio di cose antiche usate su suolo pubblico

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° c. T.U.L.P.S. inserita dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. La comunicazione non deve essere presentata (nel comune di Milano) per la vendita di oggetti con valore esiguo non superiore a euro 270,00

Violazione: **Art. 1/7° c. D.to Legge 14.03.2005 n° 35**

Acquisto o accettazione da parte del privato, cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà industriale

P.M.R.: € 200.00
Minimo: € 100,00 Massimo: € 7.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci per la successiva CONFISCA AMMINISTRATIVA. Sanzione modificata dall'art. 5 comma bis della Legge n° 49/2006 e dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'accettare a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale

Violazione: **Art. 1/7° c. D.to Legge 14.03.2005 n° 35**

Operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza

P.M.R.: € 40.000.00
Minimo: 20.000,00 Massimo: 1.000.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione, deposito e vendita. Modificata dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale

Violazione: **Art. 127 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Commercio di preziosi su area pubblica senza licenza

P.M.R.:
Minimo: € 258,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 705 C.P. modificato dall'art. 56 del D.L.vo 507/99. NON AMMESSO AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Somministrazione di alimenti e bevande

Premessa

In attuazione del nuovo titolo V° della Costituzione Italiana, la **Legge Regionale n° 30 del 24.12.2003** e le successive **D.G.R. 17516 del 17.5.2004 e 20117 del 23.12.2004 e 006495 del 23.1.2008**, avevano riordinato la materia della somministrazione di alimenti e bevande precedentemente disciplinata dalla normativa statale consistente nella Legge n° 287/91. Con la **Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6** "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere", la regione ha raggruppato le diverse normative regionali inerenti il commercio abrogando quelle precedenti tra cui anche la Legge Regionale 30/2003. La L.R. 3/2011 ha recepito quanto previsto dal D.to L.vo n° 59/2010 che ha recepito sul territorio nazionale la c.d. "Direttiva Bolkestein" che in maniera particolare ha riformulato i requisiti morali e professionali, ma mantenendo fermo il regime autorizzatorio delle attività di somministrazione.
La Legge Regionale 3/2012 ha ulteriormente modificato la Legge Regionale 6/2010, le cui variazioni verranno evidenziate nei singoli punti, che in parte sono anche state ribadite dal D.to L.vo 147/2012.
Quest'ultimo decreto ha apportato anche delle modifiche ai requisiti di onorabilità.
Anche nella stesura del predetto testo unico, è stato chiaramente determinato che per "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" si intende il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per attrezzature di somministrazione si intende tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali su indicati, ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale.

D.L. 223/2006 Decreto Bersani

L'art. 3 del D.L. 223 del 4.7.2006 convertito in Legge dalla L. 248 del 4.8.2006, come precisato dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3603/C, ha disposto che negli esercizi di vicinato non può essere vietato il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. Per quanto concerne le Regioni che abbiano esercitato la potestà legislativa in materia di commercio ai sensi dell'art.117 della Costituzione, queste dovevano adeguare le proprie disposizioni entro il 1.1.2007.
Benché la Regione Lombardia non abbia modificato la normativa regionale, varie interpretazioni susseguitesi hanno di fatto enunciato il concetto che la concorrenza del mercato fa parte del commercio stesso e pertanto lo stato può disciplinare l'aspetto concorrenziale del mercato introducendo norme cogenti.
Richiamando quindi la Circolare di cui sopra, il punto 8.1 chiarisce che la disposizione prevista dall'art. 3 comma 1° lettera f-bis del D.L. 223/06, aggiunto in sede di conversione in legge, introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione normativa non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito. Fermo restando quanto sopra, la fonte secondaria del diritto già citata esplica l'ammissibilità, per consentire l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Pertanto se eventualmente negli esercizi suddetti fossero utilizzate stoviglie in ceramica e bicchieri in vetro, tipiche attrezzature che vengono utilizzate nei ristoranti e nei bar, ciò implica contestualmente l'attività abusiva di somministrazione di alimenti e/o bevande.
Ultima considerazione, ma non di minore importanza, il legislatore ha esteso tale possibilità anche agli esercizi di panificazione (art. 4 D.L.223/06) mentre per le attività artigianali di produzione e vendita nei locali adiacenti, il consumo immediato è consentito nella Regione Lombardia dalla Legge Regionale 8/2009.

Autorizzazione

L'art. 69 comma 3^ della Legge Regionale 6/2010, modificata dalla Legge Regionale 3/2012 prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qual-

siasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA.
E' rilevante evidenziare che l'art. 2 del D.to L.vo 147/2012, che ha modificato l'art. 64 comma 1^ del D.to L.vo 59/2010, ha anch'esso previsto che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela, mentre l'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di somministrazione, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio
Attualmente le precedenti quattro autorizzazioni (A-B-C-D) corrispondenti alle specifiche tipologia che sono previste sul territorio nazionale ex Legge 287/91, nella Regione Lombardia già con la Legge Regionale 30/2003 erano state sostituite da un unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Se ne deduce che attualmente gli esercizi possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del Regolamento CE 852/2004 e delle leggi regionali in materia di sanità.
L'art. 19 della sopra indicata Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 ha modificato anche l'art. 67 della L.R. 6/2010 prevedendo che per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui sopra.
Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti di cui ai punti precedenti, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Attività iniziali

La domanda di autorizzazione, per le attività site nelle zone soggette a tutela va presentata al comune competente indicando le generalità del richiedente o la denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale, la nazionalità e l'ubicazione del locale.
L'accoglimento od il rigetto dell'istanza deve essere comunicato entro quarantacinque giorni dalla presentazione attestata dal protocollo del comune e non è subordinata alla disponibilità dei locali, all'indicazione dell'eventuale preposto, al possesso dell'autorizzazione sanitaria
Gli operatori che intendono iniziare un'attività di somministrazione potranno iniziarla con le modalità previste al punto precedente ed avranno provveduto alla notifica per la registrazione ex art. 6 del Regolamento CE 852/2004 (che nella Regione Lombardia avviene mediante la presentazione di una S.C.I.A.) entro comunque 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ed avranno ottemperato a quanto disposto dalla disciplina sulla "***sorvegliabilità***"' dei locali.

Va rilevato che il Tar della Lombardia sez. IV con sentenza n. 6259 del 9/11/2007 ha dichiarato che è illegittimo stabilire limiti numerici per l'apertura di nuovi bar e ristoranti. Il TAR, ha indicato che l'ordinanza sindacale con cui sono fissati i parametri per stabilire se in una area del territorio comunale vi sia la possibilità o meno di inserire nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della nuova normativa contenuta nell'art. 3 del decreto legge 223/2006, convertito, con modifiche, dalla legge 248/2006, deve essere modificata. Si evidenzia che la sentenza del tribunale amministrativo è stata confermata dal Consiglio di Stato.

Va anche rilevato che l'art. 64 comma 3^ del D.to L.vo 59/2010 ha anche previsto che al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, devono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

al pubblico di cui, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

Per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande nei locali di intrattenimento, e' da considerarsi attività prevalente, quando quella di intrattenimento occupa per il suo svolgimento almeno i ¾ della superficie a disposizione del pubblico.

Si rammenta che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione indicate all'art. 68-4° comma della L.R. 6/2010, possono essere esercitate mediante la presentazione di una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, m**odello A** allegando la **Scheda 2 ed eventualmente la scheda 4,** con i modelli regionali pubblicati sul B.U.R.L. il 22 marzo 2011, la cui efficacia è immediata.

Autorizzazioni temporanee

Le manifestazioni temporanee per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono previste dall'art. 68-4° comma lettera e) della L.R. 6/2010.
Lo svolgimento di queste attività è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune, previo accertamento dei requisiti morali (ai sensi dell'art. 41 comma 1° del D.L. 5/2012, l'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non e' soggetta al possesso dei requisiti professionali), anche a mezzo dell'istituto dell'autocertificazione, nonchè all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie.
Gli atti autorizzatori non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione stessa.

Requisiti morali e professionali

La Legge Regionale 3/2011 ha recepito quanto indicato dal'art. 71 del D.to L.vo 59/2010, emesso in attuazione della Direttiva CE n° 2006/123/CE, c.d. Direttiva Bolkestein, che aveva abrogato l'art. 5-5^ comma del D.to L.vo 114/98 e che aveva già stabilito che i requisiti validi per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano qualificazione professionale anche per la vendita al dettaglio e viceversa.

Si ritiene però comunque utile richiamare quanto previsto dal comma 6^ del descritto art. 71, integrato dall'art. 66 comma 1^ (a sua volta modificato dall'art. 17 della Legge Regionale 3/2012) il quale prevede che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, **purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**

Sono esentati dalla frequenza del corso professionali coloro che sono in possesso di diploma di laurea in:

- medicina;
- veterinaria;
- farmacia;

- chimica;
- scienza dell'alimentazione;
- biologia, agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle regioni di durata non inferiori al biennio attinenti la conservazione, trasformazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Sono pertanto validi i seguenti titoli:

- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- diploma alberghiero;
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di cuoco per comunità ad indirizzo dietetico;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto cuoco;
- corso professionale relativo alla qualifica di operatore sala bar;
- corso professionale relativo alla qualifica di tecniche di gastronomia;
- corso professionale relativo alla qualifica di panificatore-pasticcere;
- corso professionale relativo alla qualifica di aiuto pasticcere.

Giova precisare che con la Circolare del 10 marzo 2011, la Regione lombardia ha precisato di ritenere valido, ai fini della qualificazione professionale, il R.E.C. per la vendita e la somministrazione degli alimenti e bevande.
(*) Nell'ipotesi che l'imprenditore abbia esercitato in qualità di legale rappresentante di una società conduttrice un'attività di somministrazione per almeno due anni nel quinquennio precedente e quindi differentemente da quanto previsto per l'attività di commercio su area privata o pubblica, non rientra nelle possibilità previste dal D.to L.vo 114/09, può comprovare di essere stato addetto alla somministrazione mediante l'esibizione di un libretto sanitario ex art. 14 della Legge 283/62, oppure mediante la certificazione attestante la frequentazione ai corsi di formazione che hanno sostituito nella Regione Lombardia detto documento ai sensi dell'art. 1 comma 2° della L.R. 12/2003.

Sorvegliabilità

Per le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alla somministrazione all'interno dei circoli privati, è previsto, prima del loro rilascio, o anche successivamente, l'accertamento in luogo per verificare se i locali adibiti all'attività siano sorvegliabili, ossia se la loro disposizione possa permettere all'autorità preposta un'agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio. Si ricorda che per quanto concerne i Circoli privati ***(D.M. 17/11/92 n. 564 - mod. D.M. 5/8/94 n. 534)***.

Sorvegliabilità esterna:

- Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Sorvegliabilità interna:

- Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

- In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Caratteristiche delle vie d'accesso:

- Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati:

- locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

L'impatto Acustico

Con la D.G.R. n° X/1217 del 10 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha approvato l'Allegato 1 contenente «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi».

Sono state previste diverse modalità di redazione della documentazione come di seguito viene riportato:

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1

a. Apertura dopo le 6:00.
b. Chiusura non oltre le 22:00.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito.

Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora uti lizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.
e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora.
In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.
f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblio esercizio o circolo privato e dell'edificio.
g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.
j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Il Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede di un'attività di somministrazione è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Mentre nel caso del trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sotto posta a programmazione ad un'altra sede collocata in una zona tutelata oppure da

una sede situata in zona tutelata ad un'altra sempre soggetta a tutela anche nella stessa zona, è sempre necessaria l'autorizzazione. Nel caso che la località oggetto del trasferimento sia situata in luoghi di particolare interesse, la parte dovrà dimostrare che ha effettuato gli interventi di mitigazione.

Ampliamento di superficie

L'ampliamento degli esercizi aperti al pubblico, non essendo contemplato dalle modifiche di cui al D.to L.vo 59/2010, se non per quanto concerne la sorvegliabilità dei locali sede dell'esercizio, è tuttora soggetto a comunicazione al comune ove l'interessato dichiara di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitario, edilizi, le norme urbanistiche nonchè quelle relative alla destinazione d'uso e può essere effettuato dopo gg. 30 dal ricevimento della comunicazione stessa.

Subingresso

Il subingresso per cessione od affittanza d'azienda è soggetto anch'esso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune (modello B) e determina l'intestazione o la reintestazione dell'autorizzazione a patto che sia provato l'effettivo trasferimento di proprietà a mezzo del relativo contratto autenticato e registrato e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali. In caso di morte, l'erede o se trattasi di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può continuare l'attività per gg. 365 alla data di morte. Tale termine può essere prorogato per altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro tale termine l'interessato deve essere in possesso dei requisiti professionali

Attività accessorie

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione, abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la filodiffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. Peraltro in caso di maggiorazione di prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietto di ingresso nel caso di eventi televisivi quali la diffusione di partite di calcio, procedere ai sensi dell'art. 68 TULPS

Limitazioni e divieti

La somministrazione di bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore al 21% del volume **non è consentita** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fiere e simili, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il Sindaco con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alla bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 % del volume.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi si ritiene assolto:

- per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Vendita per asporto

Il titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio è anche autorizzato alla vendita per asporto dei prodotti somministrati. E' altresì autorizzato alla vendita dei prodotti preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ecc.

Informazioni commerciali

L'art. 67 della L.R. 6/2010, modificato dall'art. 19 della L.R. 3/2012 prevede che tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora

le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Decadenza dei titoli abilitativi

L'art. 76 della Legge Regionale 6/2010 prevede che i titoli abilitativi decadono quando:

a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;

b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti morali;

d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dalla legge.

La proroga prevista per i casi di cui sopra non è concessa in caso di:

a) mancata comunicazione inerente l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali per la somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;

c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Sanzioni

L'art. 80 della L.R. 6/2010, modificato dall'art. 25 della L.R. 3/2012 prevede che chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti morali e professionali, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della L.R. 6/2010, per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

La somministrazione di alimenti e bevande nei Circoli Privati

Definizione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana *"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
Come recita il nome stesso, un circolo privato non è un luogo accessibile a tutti ma unicamente ad una ristretta cerchia di persone definite come soci e per costituire un'associazione non necessita di alcun tipo di autorizzazione.
La legge stabilisce che il fine principale di chi avvia un circolo privato non può essere quello di guadagnare tramite il conseguimento di un profitto, bensì lo svolgimento di un'attività che abbia una qualche valenza sociale, ricreativa e/o culturale. Ciò nonostante, uno degli scopi principali dei circoli privati, siano essi sportivi, ludico-ricreativi, turistici, universitari, dopolavoristici o di Onlus impegnate nel sociale, rimane pur sempre quello di favorire l'incontro, la socializzazione e lo scambio umano e culturale tra le persone che ne fanno parte in modo attivo e critico.
Nel momento che l'associazione desideri effettuare la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore dei propri associati, la legge stabilisce alcune modalità che il sodalizio deve ottemperare al fine di non incorrere nelle violazioni di legge.

Purtroppo numerose volte, le attività svolte all'interno del circolo sono di carattere surrettizio ad attività imprenditoriali.
Le motivazioni che portano i gestori di alcuni circoli privati "mascherati", che in realtà sono attività commerciali vere e proprie sono alquanto evidenti, non dovere soggiacere a particolari autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, non dovere ottenere le autorizzazioni per il pubblico spettacolo con il propedeutico rilascio dell'agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V. oppure della Commissione Provinciale di Vigilanza C.P.V.) ,ma di fatto l'aspetto più rilevante è caratterizzato dall'evasione fiscale. Le notevoli agevolazioni fiscali di cui godono i circoli e, come già accennato, i guadagni assai elevati che alcune di queste attività garantiscono.
Peraltro le persone che prestano la propria opera all'interno del circolo figurano come dei "volontari", o "soci collaboratori", che contribuiscono alla gestione e alla organizzazione senza percepire alcun compenso in teoria.
La pratica, come spesso accade, è molto diversa, i "volontari" risultano essere dei veri e propri dipendenti in nero, e percepiscono compensi a volte superiori a quelli di lavoratori occupati in regola nei locali pubblici.
E' opportuno anche evidenziare che alcune delle attività messe in essere da alcuni circoli a sfondo dichiaratamente sessuale, non sarebbero nemmeno consentite se rivolte alla generalità dei cittadini, mentre nella sfera del "privato" possono essere messe in essere.

La normativa vigente

L'attuale normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235 al cui art. 2 prevede che le associazioni e i circoli, già di cui al testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta dichiarazione può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali:

Nella dichiarazione il legale rappresentante deve dichiarare:
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla denuncia deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

Le associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Nella domanda, il legale rappresentante deve dichiarare:
a) il tipo di attività di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, secondo il testo unico delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla domanda deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Il punto 2.1.2 della Circolare Ministeriale 3656/C del 12/9/2012 ha precisato che in riferimento alla modifica dell'art. 71 comma 6 del D.to L.vo 59/2012, operata dal D.to L.vo 147/2012, non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali in caso di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati, mentre rimane fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

Modalità di iscrizione al circolo

Nel caso che un soggetto intenda usufruire dei servizi di somministrazioni forniti all'interno del circolo privato che, come citato, può avvenire unicamente nei confronti del socio, deve preventivamente iscriversi al sodalizio.

"Difatti, se è vero che l'estensione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande prestate da un circolo privato ad altri soggetti invitati dai soci non costituisce, di per sé elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico esercizio, è altrettanto vero che tale trasformazione deve rinvenirsi nell'ipotesi in cui è prevista una modalità di accesso al circolo da parte di una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver presentato la domanda di ammissione e di aver quindi ottenuto una sorta di tessera provvisoria dietro il pagamento di un canone associativo annuo d'importo minimo, vengono ammessi all'immediata fruizione dei servizi riservati agli iscritti. (*T.a.r. Veneto, 03-02-1998, n. 114.*)"

Somministrazione di alimenti e bevande

Violazione: **Art. 65/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Titolare dell'attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti morali

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D n° 773/31. Sono necessari anche per l'installazione dei distributori automatici quando trattasi di attività esclusiva

Violazione: **Art. 66/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Titolare dell'attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti professionali

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D n° 773/31. Sono necessari anche per l'installazione dei distributori automatici quando trattasi di attività esclusiva

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Attività di somministrazione situata in una zona soggetta a tutela senza autorizzazione del Sindaco

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Le zone tutelate sono indicate da apposito provvedimento assunto dall'amministrazione comunale

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Attività di somministrazione situata in una zona non soggetta a tutela attivata senza la presentazione della S.C.I.A.

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Le zone tutelate sono indicate da apposito provvedimento assunto dall'amministrazione comunale

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Trasferimento dell'attività di somministrazione in una zona soggetta a tutela senza autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Secondo l'art. 64 del D.to L.vo 59/2010, il trasferimento di un'attività di somministrazione può avvenire con una S.C.I.A. solo . nel caso di trasferimento in una zona non soggetta a tutela, mentre il trasferimento di un'attività di somministrazione, sia essa precedentemente collocata in una zona soggetta a tutela o meno in una zona soggetta a tutela deve essere preventivamente autorizzato.

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Trasferimento dell'attività di somministrazione in altra località, senza la presentazione della S.C.I.A.

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Secondo l'art. 64 del D.to L.vo 59/2010, il trasferimento di un'attività di somministrazione può avvenire con una S.C.I.A. solo . nel caso di trasferimento in una zona non soggetta a tutela, mentre il trasferimento di un'attività di somministrazione, sia essa precedentemente collocata in una zona soggetta a tutela o meno in una zona soggetta a tutela deve essere preventivamente autorizzato.

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercizio di somministrazione che svolge l'attività, benchè l'atto autorizzativo sia stato sospeso o revocato

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Provvedere altresì ad indagare il soggetto per il reato di cui all'art. 650 C.P.

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Atto autorizzativo (autorizzazione o S.C.I.A.) inefficace in quanto l'attività è svolta senza il possesso dei requisiti morali e professionali

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Si contesta quando si è provveduto altresì alla contestazione delle violazioni di cui agli artt. 65 e/o 66 della Legge Regionale 6/2010 (vedi anche art. 71 del D.to L.vo 59/2010) per la mancanza dei requisiti morali o professionali. Si contesta anche nei caso di subingresso quando il subentrante non sia in possesso dei citati requisiti

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Atto autorizzativo (autorizzazione o S.C.I.A.) inefficace in quanto non è stata notificata la Registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004 e quindi senza i req.ti sanitari

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. In considerazione che l'autorizzazione sanitaria ex 2 della Legge n° 283/62 è stata abolita dall'art. 5 della Legge Regionale 8/2007, la violazione in argomento si contesta quando non il trasgressorte non ha proceduto alla notifica della registrazione a norma dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 o quando la notifica sia stata sospesa o revocata con un ordine impartito dall'Autorità Sanitaria.

Violazione: **Art. 69/8°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Inizio dell'attività oltre 365 gg. dal rilascio dell'autorizzazione nelle zone soggette a tutela senza porsi in regola con le norme vigenti

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza

Violazione: **Art. 69/10°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione di alimenti e bevande in carenza dei requisiti sanitari

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D n° 773/31. Si applica quando si riscontra che vengono somministrati dei prodotti diversi da quelli oggetto della notifica di Registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 o in carenza dei requisiti sanitari

Violazione: **Art. 69/10°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione di alimenti e bevande svolta non rispettando le vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed in merito alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D n° 773/31. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate

Violazione: **Art. 63/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione di alimenti e bevande senza che il titolare rispetti quanto previsto dal REG. CE 852/2004 e dalle leggi regionali vigenti in materia di sanità

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D n° 773/31. Già a norma del Punto 21.1 della D.G.R. VIII/0006495 del 21.1.2008, alle autorizzazioni sanitarie dovevano intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle A.S.L. ex art. 6 del Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 63/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa comunicazione circa l'attività o le attività del Pubblico Esercizio individuate nella tipologia negli indirizzi generali

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.La tipologia da indicare sulla comunicazione è tra quelle indicate dal punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. n° VIII/006495 del 23.1.2008

Violazione: **Art. 70/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione di alcolici superiori ai 21° durante manifestazioni sportive, musicali, sagre o fiere

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Ord. Sindaco n° 6706/92 del 22.05.1992**

Somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche in aree destinate alle manifestazioni sportive e musicali

P.M.R.: € 5.000.00
Minimo: 2.500,00 Massimo: 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

O.S. rettificata il 6.6.1992. Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L. 287/91, modificata dall'art. 64 del D.to L.vo 59/2010. E' inoltre vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori chiusi, di vetro, alluminio ed altri materiali idonei. Il divieto si applica nelle tre ore precedenti, durante l'evento e nelle tre ore successive

---

Violazione: **Art. 71/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Ampliamento superficie di somministrazione senza comunicazione al comune

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Sono considerati ampliamenti anche le pertinenze esterne costituite da strutture di tipo fisso realizzate interamente od in parte in muratura. Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti igienico-sanitario, edilizio nonché le norme urbanistiche e relative alle destinazioni d'uso

---

Violazione: **Art. 71/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Ampliamento superficie di somministrazione prima che siano trascorsi 30 gg. dalla comunicazione al comune

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. L'ampliamento deve essere messo in atto decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e nella stessa l'interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti igienico-sanitario nonché edilizio

---

Violazione: **Art. 72/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Attività di somministrazione temporanea svolta senza la presentazione della S.C.I.A. o senza i presupposti per il suo svolgimento

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Poiché tale attività è inseritanelle previsioni di cui all'art. 68-4° comma L.R. 6/2010, questa è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività

Violazione: **Art. 72/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Attività di somministrazione temporanea svolta oltre la durata della manifestazione

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Poiché tale attività è inserita nelle previsioni di cui all'art. 68-4° comma L.R. 6/2010, questa è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività

Violazione: **Art. 72/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande in carenza dei requisiti morali

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Il richiedente di un autorizzazione temporanea deve possedere i requisiti morali

---

Violazione: **Art. 73/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Installare distributori automatici di somministrazione svolta senza la presentazione della S.C.I.A.

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31.Si applica in locali ad uso esclusivo e nel caso che questi vengono installati in una zona soggetta a tutela, è comunque necessaria l'autorizzazione

Violazione: **Art. 73/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Art. 75/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Subingresso dell'attività di pubblico esercizio senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Art. 77/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto esposti nelle vetrine od in altro luogo

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione dalle disposizioni previste dall'art. 77 comma 1^. Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Con atto del 21 gennaio 2005, la Regione Lombardia ha dichiarato ammissibili per la vendita d'asporto anche le caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ed altri pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati

Violazione: **Art. 77/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Per quanto concerne le bevande i prezzi devono essere esposti su apposita tabella. Il menù dei prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, oltre alle modalità di cui sopra, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno

Violazione: **Art. 77/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione all'esterno o comunque visibile dall'esterno, negli esercizi di ristorazione, del menù riportante i prezzi degli alimenti somministrati

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. I prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno

Violazione: **Art. 77/4°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Listino dei prezzi non messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione in caso di servizio al tavolo

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il menù dei prezzi al tavolo deve riportare i prezzi effettivi inerenti alle consumazioni al tavolo in modo che l'effettivo costo dei prodotti somministrati sia chiaro e comprensibile

Violazione: **Art. 77/5°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente non tali da rendere chiaro e comprensibile il prezzo dei prezzi dei prodotti somministrati e dei servizi praticati

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Le modalità circa la pubblicità dei prezzi devono rendere facilmente comprensibile sia il prezzo dei prodotti che le somme aggiunte attribuibili al servizio quali ad esempio il "pane e coperto"

Violazione: **Art. 80/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercitare l'attività di somministrazione benché sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Art. 108/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

A norma dell'art. 110 della Legge Regionale 6/2010, la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Art. 108/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercente di un pubblico esercizio di somministrazione che non rispetta gli orari da lui stesso prescelti

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il titolare dell'esercizio può scegliere liberamente l'orario dell'attività, ma è tenuto a rispettarlo. Nel caso indicare sul verbale l'orario prescelto dall'esercente.

Violazione: **Art. 109/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa comunicazione al comune per chiusura superiore ai trenta giorni

P.M.R.: € 308.00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

A norma dell'art. 110 della Legge Regionale 6/2010, la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31.

Violazione: **Art. 2/1° c. D.P.R. 4.04.2001 n° 235**

Somministrare alimenti e bevande ai soci in Circolo Privato (associato a circuiti nazionali) senza la presentazione della S.C.I.A.

P.M.R.: € 5.000.00
Minimo: 2.500,00 Massimo: : 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. (per quelli associati a tali circuiti (ARCI-ACLI-ENDAS- ecc) A seguito della modifica dell'art. 19 della Legge 241/90, la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) è stata modificata in Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Violazione: **Art. 2/6° c. D.P.R. 4.04.2001 n° 235**

Omessa comunicazione al comune circa la variazione relative all'affiliazione agli enti a circuiti nazionali

P.M.R.: € 5.000.00
Minimo: 2.500,00 Massimo: : 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. Ad esemplificazione gli enti a circuito nazionale sono ARCI-ACLI-ENDAS-ecc.

Violazione: **Art. 3/1° c. D.P.R. 4.04.2001 n° 235**

Somministrazione in circolo privato non affiliato a circuiti nazionali senza presentare la domanda di autorizzazione

P.M.R.: € 5.000.00
Minimo: 2.500,00 Massimo: : 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 della Legge n° 287/91. Alla stessa sanzione è assoggettato chi inizia l'attività di somministrazione prima di 45 gg. di silenzio assenso trascorsi i quali si può iniziare l'attività anche senza comunicazioni ulteriori del comune

---

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Somministrazione in circolo privato che presenta le caratteristiche del Pubblico Esercizio

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. Accesso indifferenziato a chiunque, modalità di tesseramento fittizie, pubblicità dell'attività di somministrazione ecc.

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per i locali adibiti alla preparazione di alimenti e bevande destinate alla somministrazione

P.M.R.: **€ 3.000.00**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.to L.vo 193/2007 A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a seguito dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 nonché dell'applicazione dei disposti di cui al Regolamento CE 852/2004, è stata attuala la modalità della notifica per la registrazione all'autorità sanitaria che deve avvenire mediantela presentazione della S.C.I.A. modello A al S.U.A.P. comunale

Violazione: **Art. 6/3° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche al processo produttivo di un'attività già registrata

P.M.R.: **€ 1.000.00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'art. 6 del Reg. CE 852/2004. Si applica quando un'attività che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che sia già registrata che non comunichi eventuali aggiomamenti della registrazione

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inottemperanza alle prescrizioni impartite per motivi di pubblico interesse ed indicate sull'autorizzazione od atti facenti parte integrante di queste

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 2° comma del R.D. 773/31. si contesta questa violazione anche quando la prescrizione viene impartita con un atto facente parte integrante dell'autorizzazione stessa

Violazione: **Art. 16 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Vietava l'accesso ad ufficiali ed agenti in servizio per il controllo dell'attività

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

L'accesso deve essere consentito in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia

Violazione: **Art. 180 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Omessa esposizione dell'autorizzazione comunale

P.M.R.: **€ 308.00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 186 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Esercente che all'ora di chiusura non effettua lo sgombero del locale e non cessa di servire gli avventori

P.M.R.: **€ 308.00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 187 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Rifiuto di prestazione da parte di un titolare di pubblico esercizio senza giustificato motivo.

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 221/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 7 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 188 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Adibire minori di anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S. - Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103,00

Violazione: **Art. 515 Codice Penale**

Ometteva di indicare nella lista delle vivande lo stato del prodotto (congelato o surgelato)

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 2 anni o multa sino a € 2065,00. Somministrare alimenti o bevande diversi da quelli richiesti o pattuiti. Per concretizzarsi il reato deve configurarsi l'effettiva somministrazione dei prodotti(generalizzare gli avventori) , mentre invece se ciò non avviene vi è solo il tentativo di reato art. 56 C.P.

Violazione: **Art. 723 Codice Penale**

Permettere giochi vietati (non d'azzardo) in esercizio di somministrazione.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Ammenda sino a € 103,00.

Violazione: **Art. 14/1°c. Legge 30.03.2001 n° 125**

Inosservanza al divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tangenziali dalle ore 22.00 alle ore 06.00

P.M.R.: **€ 2.333.33**
Minimo: 2.500,00 Massimo: € 7.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande superalcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 21%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007

Violazione: **Art. 14/2°c. Legge 30.03.2001 n° 125**

Inosservanza al divieto di somministrazione delle bevande superalcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tang.

P.M.R.: **€ 3.500.00**
Minimo: 3.500,00 Massimo: : 10.500,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande superalcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 21%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007

Violazione: **Art. 14/2°c. Legge 30.03.2001 n° 125**

Inosservanza al divieto di somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio delle autostrade o tang. Dalle ore 02.00 alle ore 06.00

P.M.R.: **€ 3.500.00**
Minimo: 3.500,00 Massimo: : 10.500,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

L'art. 1 della Legge 125/2001 prevede che le bevande alcoliche siano quelle con gradazione alcolica superiore al 1,2%. Articolo sostituito dall'art. 53 della Legge 120/2007

Violazione: **Art. 14 bis 2° c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici posti su spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00

P.M.R.: **€ 10.000.00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: : 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.

Violazione: **Art. 14 bis 2° c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici posti su spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00

P.M.R.: **€ 10.000.00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: : 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art. 34 della Legge 4.6.2010 n° 96.

Violazione: **Art. 14 ter/2°c. c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18

P.M.R.: **€ 333.33**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La locuzione "o somministra" è stata introdotto dall'art. 12 comma 2^ del D.L. 14/2017. Se la somministrazione avviene a favore del minore di anni 16, si applica l'art. 689 C.P. Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. Con la Risoluzione n° 18512 del 4.2.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione competente ha ritenuto che in linea con un precedente parere del Ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano, che il legislatore con il termine "vende" non possa che avere voluto intendere "fornire" tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita e somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.

Violazione: **Art. 14 ter/2°c. c.Legge 30.03.2001 n° 125**

Vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, quando e il fatto e' commesso piu' di una volta

P.M.R.: **€ 666.67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La locuzione "o somministra" è stata introdotto dall'art. 12 comma 2^ del D.L. 14/2017. Se la somministrazione avviene a favore del minore di anni 16, si applica l'art. 689 C.P. Articolo introdotto dalla Legge di conversione 189/2012 del D.L. 158/2012. Il 2^ paragrafo dell'art. 14 ter prevede che se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi. Fare relazione alla Prefettura

Violazione: **Art. 689 Codice Penale**

Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. B), d.lgs. 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace

Violazione: **Art. 689/2° c. Codice Penale**

Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 mediante distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. b), d.lgs. 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace. La pena non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Introdotto dalla Legge 189/2012 di conversione del D.L. 158/2012.

Violazione: **Art. 691 Codice Penale**

Somministrazione di bevande alcoliche a persone in manifeste condizioni di ubriachezza

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino ad 1 anno. Arresto sino ad 1 anno. Giova precisare che per il presente reato si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. b), d.lgs. 28-8-2000, n. 474 e la competenza è devoluta al Giudice di Pace

Violazione: **Art. 6/2° c.D.L. 03.08.2007 n° 117**

Titolare o gestore di un pubblico esercizio che somministra bevande alcoliche o superalcoliche oltre le ore 03.00 e durante le tre ore successive

P.M.R.: **€ 6.666.67**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente

Violazione: **Art. 6/2° c.D.L. 03.08.2007 n° 117**

Somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni oltre le ore 03.00 e durante le tre ore successive

P.M.R.: **€ 6.666.67**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Conduttore di un pubblico esercizio che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non mette a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

P.M.R.: **€ 400.00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Conduttore di un pubblico esercizio che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non espone le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei dei sintomi alcolici

P.M.R.: **€ 400.00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Somministrazione di alcolici oltre le ore 24.00 in un circolo privato omettendo di mettere a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

P.M.R.: **€ 400.00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Somministrazione di alcolici oltre le ore 24.00 in un circolo privato, omettendo di esporre le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei dei sintomi alcolici

P.M.R.: **€ 400.00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori dei locali di cui trattasi, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Violazione: **Art. 16 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione della gradazione alcoolica sull'impianto di spillatura (birra o vino).

P.M.R.: **€ 1.166.67**
Minimo: € 600,00 Massimo: € 3.500,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si riferisce a tutti i prodotti alcolici venduti sfusi (birra e/o vino compresi)

Violazione: **Art. 4.5.6 let. F Reg. Locale d'Igiene**

Mancanza di almeno un servizio igienico riservato al pubblico

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 150,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per pubblico si deve intendere la clientela ovvero chi usufruisce del servizio di somministrazione. Per quanto concerne le altre persone è facoltà dell'esercente consentirne l'utilizzo (vedi Deliberazione del Min. Svil. Economico n° 0009105 del 28.09.2007)

Violazione: **Art. 2630 Codice Civile**

Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')

P.M.R.: **€ 206.00**
Minimo: € 132,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Violazione: **Art. 20 lettera C Regolamento C.O.S.A.P.**

Occupazione suolo pubblico senza concessione o difforme rispetto a quanto concesso

P.M.R.: **€ 226.67**
Minimo: € 169,00 Massimo: € 680,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione determinata dall'art. 20 del C.d.S., P.M.R. determinato dall'art. 16 della Legge n° 689/81. Informare il cittadino che in seguito verranno emesse le ulteriori sanzioni per il mancato pagamento del tributo ed in merito fare rapporto al Settore Finanze

Violazione: **Art. 15 Regolamento C.O.S.A.P.**

Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 26 del regolamento COSAP. La concessione suolo pubblico è personale, tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio

Violazione: **Art. 17/2° c. lett.b) Reg.to C.O.S.A.P.**

Omessa esibizione, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, dell'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 26 del regolamento COSAP. Il titolare della concessione od occupazione suolo pubblico, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto, ha l'obbligo di ritirare e di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto stesso che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone

Violazione: **Art. 1/3° c. Legge 14.02.1974 n° 37**

Titolare di esercizio aperto al pubblico che impedisce o ostacola anche indirettamente l'accesso di un privo di vista accompagnato dal cane guida

P.M.R.: **€ 833.33**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.500,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Articolo modificato dall'art. 1 della Legge 60/2006. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola

Spettacoli e trattenimenti

Definizione

Per spettacoli e/o intrattenimenti s'intendono quei divertimenti, svaghi e distrazioni, intenzionalmente offerti al pubblico nell'ambito di un'attività imprenditoriale

SPETTACOLI:

- Sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma passiva.
- Per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche non è più necessaria la licenza d'esercizio prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. (D.to L.vo 112/98)

TRATTENIMENTI

- Sono divertimenti in cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, giostre,ecc.)

Autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo

Per gli spettacoli e intrattenimenti effettuati in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è necessaria la licenza di cui **all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S**.. Tale licenza è necessaria anche per aprire circoli, sale di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgomberarlo prontamente**.**
art. 80 T.U.L.P.S. (*DICHIARAZIONE DI AGIBILITA'***)**
La licenza per spettacoli e trattenimenti è un'autorizzazione di polizia di cui è prevista la rappresentanza. La domanda deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento ed il periodo delle rappresentazioni. Tale domanda deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
E' importante evidenziare che per gli spettacoli inferiori alle 200 persone, il sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza è sostituita da un'autocertificazione di un tecnico competente ma, giova precisare che in relazione alla possibilità di attivare uno spettacolo mediante la S.C.I.A., il parere della C.C.V. è sempre necessario in quanto l'autocertificazione suddetta di un tecnico, sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera a) , del R.D. 635/40, la commissione stessa è tenuta ad esprimere.
Si devono osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità ritenga di imporre nella salvaguardia del pubblico interesse **- art. 9 T.U.L.P.S.**
Oltre al rispetto delle norme previste per le attività commerciali, il conduttore dell'attività deve rispettare anche le disposizioni indicate dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento. Essendo ammessa la rappresentanza, in luogo vi deve essere necessariamente o il titolare dell'autorizzazione o il rappresentante segnato sulla medesima.

Nei locali di semplice trattenimento di capienza inferiore a 150 persone, possono esservi due sole uscite comunicanti con l'esterno: l'ingresso e l'uscita di sicurezza, di cui almeno una direttamente in area pubblica.

In tutti i locali di pubblico spettacolo devono essere installati estintori ed altri mezzi portatili di spegnimento delle fiamme del tipo approvato e alle quantità stabilite della C.P.V.

Attività soggette ad autorizzazione

- **Spettacoli (escluse rappresentazioni teatrali e cinematografiche)**
- **Accademie**
- **Corse di cavalli**
- **Trattenimenti pubblici (commedianti, burattinai, giostrai ecc.)**
- **Esposizioni di rarità**
- **Mostre di persone**
- **Mostre di animali**
- **Gabinetti ottici**
- **Oggetti di curiosità**
- **Audizioni all'aperto**

Inoltre senza tale autorizzazione non si possono aprire o esercitare circoli, sale da ballo e sale pubbliche di audizione

Attività non soggette ad autorizzazione

Gli spettacoli ed i trattenimenti che si tengono in **luoghi aperti al pubblico** non necessitano di autorizzazione purché gestiti in attività **NON** imprenditoriale (sent. C.Cost. 15/4/1970 n. 56).

Luoghi privati anche se esposti al pubblico: sono luoghi privati nei quali la rappresentazione è visibile da qualsiasi luogo, anche dalla strada o piazza.

Luoghi aperti al pubblico: sono luoghi ove il pubblico può accedere con l'acquisto di un biglietto d'ingresso, di una tessera o l'offerta di una somma, alla condizione che l'attività di spettacolo o intrattenimento non si inserisca in una attività di tipo imprenditoriale ovvero non abbia per fine il guadagno. Non deve essere effettuata nemmeno la somministrazione di bevande dietro pagamento di una somma a qualsiasi motivazione.

Sono considerati:

Luogo pubblico:	le piazze, le strade, giardini pubblici.
Luogo aperto al pubblico:	teatri, cinema, caffè e pubblici esercizi in genere
Luogo esposto al pubblico:	ogni qualvolta la rappresentazione è visibile da chiunque (le auto in sosta, fondi privati non chiusi, capanne prive di porte).

SANZIONI:

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 507/99, l'art. 666 del C.P. che sanzionava la violazione ai sensi degli art. 68 e 69 è stato depenalizzato, pertanto chi effettua spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni senza l'autorizzazione prevista dai suddetti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1549,00 ed è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta senza autorizzazione. Se invece tale violazione avviene in un esercizio munito di titolo abilitativo per altra attività (es. somministrazione di alimenti e bevande) se vi è reiterazione (recidiva) della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Nuove Attività

Per poter esercitare una di queste nuove attività, gli esercenti devono fare richiesta di autorizzazione all'ufficio preposto. Queste nella disciplina del **Silenzio - Assenso** (**gg.60**).

Devono inoltre essere in possesso della documentazione prevista in relazione all'agibilità dei locali **(art. 80 TULPS)**, del necessario nulla-osta sanitario, dell'eventuale certificato prevenzione incendio e quant'altro necessita.

ITER per il rilascio dell'autorizzazione

1) Richiesta al Sindaco (per rilascio aut. amministrativa ex art. 68 TULPS);
2) Richiesta alla Commissione Comunale di Vigilanza (per parere agibilità struttura ex art. 80 TULPS);
3) S.C.I.A. ai VV. FF. (per quanto attiene la prevenzione incendi per locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.);

Documentazione da allegare alla richiesta per il parere di agibilità:

a) Scheda informatica generale, contenente informazioni generali sull'attività, nonché indicazioni sul tipo di intervento in progetto;
b) Relazione tecnica generale, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, indicando in particolare, il tipo di spettacolo e/o intrattenimento, il numero degli addetti previsti, l'affollamento massimo previsto e il calcolo di quello consentito, i materiali di arredo e rivestimento utilizzati con l'indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle caratteristiche delle vie d'esodo, le caratteristiche dell'areazione (naturale o meccanica);
c) Relazione tecnica impianti tecnologici, indicante con chiarezza l'osservanza delle disposizioni vigenti di sicurezza, in merito agli impianti tecnologici a servizio dell'attività, corredata da elaborati grafici;
d) Relazione tecnica presidi antincendio, con particolare riferimento all'impianto idrico-anticendio e le sue principali caratteristiche, impianti automatici di rilevazione e segnalazione incendio e automatici di spegnimento
e) Relazione tecnica caratteristiche costruttive, del fabbricato e delle compartimentazioni, in relazione alla resistenza al fuoco, ovvero con il calcolo del carico d'incendio per strutture in acciaio, o per strutture in legno, la determinazione della classe dell'edificio e la verifica della resistenza al fuoco;
f) Planimetria generale, in scala opportuna, indicante l'area di pertinenza dell'attività con un raggio di almeno m.100 con tutte le indicazioni ritenute utili per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio;

g) Piante in scala opportuna, da 1:50 a 1:200 relative a ciascun piano, con l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio e le misure di sicurezza di cui alla relazione tecnica, cioè la destinazione d'uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l'indicazione delle uscite con il verso d'apertura delle porte, i corridoi, vani scala, ascensori, la disposizione degli arredi, i presidi antincendio, l'illuminazione di sicurezza

h) Sezioni ed eventuali progetti, in scala adeguata;

i) Tavole, relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio;

j) Progetto di massima impianti elettrici composto da : relazione tecnica relativa all'impianto distribuzione di energia elettrica (emergenza e sicurezza) con classificazione degli ambienti e tipo di impianto, le specifiche dei componenti, le protezioni contro contatti e indiretti e contro sovraccarichi e corto circuiti, l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva – schema elettrico generale unifilare, preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente – schemi e piani di installazione, tabelle, dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici;

k) Relazione tecnica impianti di messa a terra;

l) Relazione tecnica impianti protezione scariche atmosferiche;

m) Relazione tecnica strutture, contenete le caratteristiche strutturali dell'edificio;

n) Dichiarazione di idoneità statica, dalla quale possa evincersi la resistenza di elementi strutturali sottoposti a particolari stati di sollecitazione;

Ai sensi dell'art. 4 lettera e) del D.to Lgs. 311/2001, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

L'art. 4 del D.P.R. 22 maggio 2001n° 311 ha modificato gli artt. 141 e 142 ed introdotto l'art. 141 bis del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, prevedendo che per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.
Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
L'omissione della richiesta del parere alla C.C.V. comporta l'invalidità del provvedimento autorizzatorio eventualmente rilasciato. Le visite della C.C.V. devono essere richieste al Comune anche per le attività ed i locali aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà e si applica tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento, quanto a quelli in cui è ammesso ad invito in quanto si ritiene, a parere di chi scrive, che il legislatore abbia inteso tutelare la sicurezza a prescindere dell'interesse economico.

Ai sensi dell'art. 1-2° comma del Decreto del Ministero dell'Interno del 19.2.1996, non sono soggetti al parere preventivo della C.C.V. gli avvenimenti quali spettacoli e manifestazioni varie, che si tengano in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. E' comunque fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

La Prevenzione Incendi

Il giorno 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi", mediante il quale è stata semplificata la procedura relativa ai procedimenti per quanto attiene il tema della prevenzione incendi.

Il regolamento ha individuato le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame degli stessi, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito di applicazione del testo rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi che sono riportate nell'Allegato I del regolamento in parola che sono state distinte in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
In sostanza la differenziazione delle attività stesse consiste sulla loro pericolosità in riferimento a parametri che vengono indicati nell'allegato come di seguito esposti:
Le attività di categoria A (a basso rischio) sono quelle che non provocano rischi significativi, e per esse non è più necessario il parere di conformità; sarà sufficiente la presentazione della Scia corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici e questa costituisce di fatto titolo autorizzatorio; eventuali controlli potrebbero essere effettuati a campione successivamente all'inizio dell'attività stessa, entro 60 giorni.

Le attività di categoria B sono attività con rischio medio per le quali la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione tecnica (il comando VVFF può richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza); anche in questo caso sono previsti controlli a campione entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. che ovviamente non sarà corredata dalla documentazione tecnica in quanto già presentata per il rilascio del parere di conformità.

Le attività di categoria C sono quelle definite ad alto rischio, ed anche in quest'ultimo caso l'iter per la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio ricalca quanto specificato per le attività di tipo B; in questo caso però i controlli saranno effettuati per tutti (e non a campione come nel tipo B), sempre entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. che ovviamente non sarà corredata dalla documentazione tecnica in quanto già presentata per il rilascio del parere di conformità.

Nell'ipotesi in cui i controlli effettuati nelle 3 tipologie di attività accertino l'insussistenza delle condizioni di sicurezza, il Comando dei VVFF adotterà il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato possa, entro 45 giorni, adeguare l'attività ai criteri di sicurezza antincendio. In caso di esito positivo della visita, per le attività di tipo A e B, viene rilasciata esclusivamente, su richiesta dell'interessato, copia del ver-

bale di visita tecnica; nel caso delle attività di tipo C, entro 15 giorni dalla visita obbligatoria, che abbia avuto esito positivo, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del regolamento e' tenuto ad inviare al Comando Provinciale dei VV.F, può essere ' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione tecnica e della quale il Comando di cui sopra deve rilasciare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Di fatto il nuovo inquadramento nelle citate tabelle, delle attività riferite al capitolo in argomento, che di seguito sinteticamente vengono indicate, permettono ad alcuni esercizi, quali ad esempio i teatri fino a 25 persone, di non munirsi più del parere di conformità ma di avviare l'attività meramente a seguito della S.C.I.A.

Tabella categoria A:

- Teatri e studi per le riprese cinematografiche fino a 25 persone presenti.

Tabella categoria B:

- Teatri e studi per le riprese cinematografiche oltre 25 persone fino a 100 persone presenti;
- Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico).

Tabella categoria C:

- Teatri e studi per le riprese cinematografiche oltre 100 persone presenti;
- Oltre ai limiti di cui sopra per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere ecc. oltre 200 persone.

Spettacoli viaggianti

Sono comprese, tutte le attività di spettacolo strutturate in modo da poter essere spostate, Circhi, Parchi di divertimento e i piccoli trattenimenti che si svolgono all'aperto (burattinai, giostrai ecc.).

Circhi

Sono quei locali appositamente costruiti o attrezzati occasionalmente destinati a manifestazioni di abilità, forza e coraggio senza o con l'intervento di animali feroci o domestici.

Parchi di Divertimento:

Sono costituiti da un numero variabile di attrazioni o trattenimenti grandi e piccole. Dal numero complessivo di tali attrazioni sono classificati nelle seguenti categorie

PRIMA se costituiti da un minimo di trenta attrazioni o trattenimenti di cui almeno sei grandi attrazioni

SECONDA se costituiti da quindici a ventinove attrazioni o trattenimenti di cui almeno quattro grandi attrazioni

TERZA se costituiti da sei a quattordici attrazioni o trattenimenti di cui almeno due grandi attrazioni

Per l'esercizio di complessi attrazionistici costituiti da non più di cinque attrazioni, nonché di quelli allestiti in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali, non è richiesta l'autorizzazione come parco di divertimento.

Queste attività oltre ad essere autorizzate in relazione all'***art.69 T.U.L.P.S.*** ogni volta, devono avere la licenza di agibilità dei locali (circhi) e l'autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, tale autorizzazione è provata tramite apposizione di contrassegno apposto in modo permanente e visibile all'esterno dell'impianto.

Non sono rilasciate autorizzazioni ministeriali a coloro che risultino titolari di licenza per l'esercizio di altre attività sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.

Spettacoli e/o intrattenimenti all'aperto (circhi, attrazioni viaggianti, feste di piazza, sagre di paese ecc.)

Per tali attività la documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:

a) Relazione tecnica generale, descrittiva dello svolgimento della manifestazione (ora d'inizio, durata, tipo di spettacolo ecc.) e attestante la rispondenza ai requisiti di sicurezza dell'avvenimento, con l'indicazione sulla consistenza e sulle caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione, l'elenco nominativo dei componenti dell'eventuale squadra antincendio, ivi compreso, se previsto, il responsabile della gestione della sicurezza;

b) Relazione tecnica, inerente l'eventuale centrale termica (potenzialità, tipo di combustibile, ecc.);

c) Planimetria generale, inerente l'area interessata in scala non inferiore a 1:1000 indicante l'ubicazione delle strutture, la loro distanza dai fabbricati circostanti, la viabilità esistente, le distanze di sicurezza previste dalla vigente normativa e la rete idrica esistente con le relative caratteristiche;

d) Planimetria dell'impianto, in scala non inferiore a 1:200 indicante la disposizione ed il numero dei posti o l'allestimento in genere, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione della centrale termica e della centrale elettrica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e delle attrezzature antincendio, nonché di eventuali cucine con il relativo sistema di alimentazione;

e) Documentazione di conformità dei materiali impiegati;

f) Documentazione impianti elettrici;

g) Relazione tecnica sulle strutture, con grafici relativi allo schema di montaggio, nonché schema statico e verbali di prova di carico di eventuali gradinate, a firma di tecnico abilitato;

h) Dichiarazione a firma del titolare legale dell'attività, di conformità e rispondenza delle strutture da installare a quelle previste nel progetto;

i) Dichiarazione sul buono stato di conservazione e manutenzione delle parti strutturali installate che, pertanto garantiscano le stesse caratteristiche di resistenza originarie;

j) Dichiarazione a firma del titolare legale dell'attività o della ditta installatrice, attestante la buona esecuzione del montaggio e la conformità dello stesso al progetto originario, in caso di struttura complessa, tale documentazione sarà rilasciata da tecnico abilitato (tale documento è da presentarsi all'atto del sopralluogo).

Con D.M. 28 dicembre 2011 è stato ancora una volta prorogato il termine per la registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Le commissioni di vigilanza potranno continuare, fino al 31 dicembre 2012, ad effettuare le verifiche per la registrazione di coloro che hanno presentato domanda entro il 12 dicembre 2009 e dette attrazioni, in attesa della registrazione, potranno continuare ad esercitare l'attività.

Subingresso

Poiché l'art. 8 del T.U.L.P.S. recita che le licenze sono personali, nel caso di cessione in proprietà od in affittanza dell'azienda, il subentrante deve richiedere il rilascio dell'autorizzazione nonché degli altri titoli autorizzatori a suo nome.

Prescrizioni nelle discoteche

La P.A. deputata al rilascio dell'autorizzazione ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., può adottare, per motivi di pubblico interesse diversi dalle disposizioni di legge, alcune prescrizioni cui il conduttore dell'attività si deve attenere.

Generalmente queste prescrizioni sono delle tipologie di seguito indicate:

- vietare l'accesso ai minori di anni 16 che non siano accompagnati dai familiari, nonché alle persone in stato di manifesta ubriachezza;
- non si deve fare uso di strumenti a fiato né di altoparlanti il cui suono possa essere percepito all'esterno e di non arrecare disturbo o molestia al riposo delle persone;
- qualsiasi tipo di musica, compresa l'eventuale filodiffusione, dovrà essere tenuta a basso volume e comunque in modo da non arrecare disturbo o molestia al riposo e alle occupazioni delle persone;
- mantenere sempre efficiente il sistema di insonorizzazione;
- adoperarsi affinché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla pubblica quiete mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro.

Pubblico spettacolo in esercizi di somministrazione

E' ormai consuetudine diffusa predisporre all'interno di esercizi di somministrazione, soprattutto durante le ore serali e notturne, spettacoli d'attrazione o intrattenimenti musicali, sia dal vivo (*ovvero con la partecipazione di cantanti e musicisti)*, sia con strumenti meccanici (*videoregistratori, impianti HI-FI ecc.*).

L'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5 ha abrogato l'art. 124 comma 2^ del Regolamento di Attuazione del Testo Unico delle Leggi di P.S., R.D. 635/1940, il quale precedentemente prevedeva che gli spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., fossero subordinati all'autorizzazione di cui all'art. 69 dello stesso Testo Unico.

Ne consegue che nei pubblici esercizi (bar ristoranti ecc.) che mettono in atto piccoli concertini o numeri di arte varia, non sarà più necessaria l'autorizzazione per tali forme di intrattenimento, appare infatti che si sia creata una distinzione teorica tra trattenimento ed "ALLIETAMENTO".

Per questo tipo di manifestazioni (musica dal vivo - concertini - piccoli numeri di arte varia) nell'ambito dei pubblici esercizi muniti di autorizzazione Unica, organizzate allo scopo di attirare la clientela, secondo una nota del Ministero degli Interni del 24/10/1995 alla Prefettura di Avellino e con una medesima del 20/6/1996 alla Prefettura di Pesaro, il rilascio dell'autorizzazione a' sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., **non è più subordinata alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.**, a condizione che l'aspetto dello spettacolo non assuma un rilievo preponderante rispetto a quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Devono pertanto essere rispettate alcune condizioni, quali:

- Ingresso libero e gratuito, l'avventore deve poter accedere all'esercizio liberamente, che ci sia o no una qualsiasi attività di intrattenimento da parte di artisti;
- Nel locale l'attività principale è quella di somministrazione, quindi l'attività di intrattenimento non può funzionare da sola, ma solo contemporaneamente a quella principale;
- Nel locale non vi devono essere spazi appositamente allestiti per l'attività di intrattenimento (piste da ballo, sedie disposte a platea o in circolo, sale destinate esclusivamente allo spettacolo.

E' fin pleonastico ipotizzare che il venire meno dell'obbligo da parte dell'esercente di munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., possa comportare un' aumento della diffusione sonora, anche a seguito della contestuale rimozione dell'obbligo della chiusura delle attività di somministrazione alle ore 02.00, operato dal D.L. 201/2011.

E' però importante porre il evidenza che permane l'obbligo dell'esercente di realizzare la Valutazione di Impatto Acustico, sia per le nuove attività di somministrazione, i cui titolari dovranno autocertificarne la volontà di metterlo in atto prima dell'apertura, sia per quelle già in essere e non siano munite delle autorizzazioni ex art. 68 o 69 T.U.L.P.S. e quindi abbiano già presentato la valutazione di cui trattasi.

A seguito dell'accennata abrogazione diventa implicito che la Polizia Locale deve comunque intervenire onde limitare il fastidio ai cittadini derivante dalla musica o dai trattenimenti, ormai non più soggetti ad autorizzazione, logicamente intervenendo sulla fonte di rumore ma non creando problematiche a quegli esercenti che hanno realizzato delle opere onde attenuare od anche eliminare la diffusione delle onde sonore, mediante appositi accorgimenti che devono correttamente essere verificati da personale munito della idoneità tecnica.

In tal senso di seguito vengono riportate le procedure sufficientemente idonee allo scopo:

- Nel corso del controllo presso il pubblico esercizio, qualora non sia già munito di autorizzazione ex art. 68 e 69, verificare il possesso della Valutazione d'Impatto Acustico;
- Nel caso questa manchi, notiziare della carenza accertata il Settore Inquinamento Acustico mediante FAX;
- Il Settore Inquinamento Acustico procederà ad emettere un Avvio a Procedimento ex Legge 241/90, intimando al conduttore dell'esercizio di realizzare la Valutazione d'Impatto Acustico, eventualmente assegnando alcuni giorni per la presentazione della stessa;
- Ulteriori accertamenti dovranno essere inviati sempre via FAX al citato settore informando che si è già precedentemente intervenuti;
- Qualora il cittadino non si metta in regola entro i termini stabiliti, il Settore Inquinamento Acustico emetterà un'Ordinanza di Cessazione delle emissioni sonore alla cui eventuale inosservanza, il conduttore dell'attività od il responsabile presente od entrambi, verranno indagati per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e nel caso verranno apposti i sigilli agli impianti di diffusione acustica;
- Nell'ipotesi che non vengano rispettate le prescrizioni imposte dal Settore Inquinamento Acustico, si dovrà procedere senza indugio ad informare Via FAX il medesimo settore che emetterà una eventuale Ordinanza per il rispetto delle prescrizioni;
- Anche in questo caso alle eventuali inosservanze a dette ordinanze il conduttore dell'attività od il responsabile presente od entrambi, verranno indagati per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e nel caso verranno apposti i sigilli agli impianti di diffusione acustica soggetti alle limitazioni.

Quando viene accertato che la manifestazione è fonte di rumori molesti per la quiete pubblica, si procede ad indagare il trasgressore per il reato di cui **all'art. 659 C.P**.

Spettacoli e trattenimenti nei circoli privati

Quando vengono organizzati spettacoli (di cabaret, spogliarelli, ecc.) o intrattenimenti musicali nei circoli privati, occorre valutare se allo spettacolo o trattenimento partecipano esclusivamente soci del sodalizio; in tal caso si configura come privato e quindi è esente da ogni tipo di autorizzazione, se invece a tale spettacolo o trattenimento partecipano anche non soci, oppure è necessario pagare un biglietto specifico per lo spettacolo allora si applica quanto previsto dell'art. **118 del Regolamento del T.U.L.P.S**. in relazione **all'art. 68 del T.U.L.P.S**. (norma che impone la licenza per i pubblici spettacoli in genere).

- **art. 118 Regolamento del T.U.L.P.S.**: *"La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto d'invito, quando il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento".*

In tal caso occorre far rispettare anche altri articoli del citato Regolamento, quali:

- **art. 145 Regolamento del T.U.L.P.S.:** *"Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte , oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, in ambo i sensi".*
- **art. 153 Regolamento del T.U.L.P.S.:** *"La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni d'igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate".*

La citata licenza è un'Autorizzazione di Polizia, il titolare è tenuto al rispetto delle prescrizioni inserite.

art. 9 T.U.L.P.S.: *"Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'Autorizzazione di Polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di P.S. ritenga di imporgli nel pubblico interesse".*

Va altresì rammentato che l'attività di spettacolo ancorché svolta nell'ambito di un circolo privato, è sempre soggetta al rispetto delle normativa attinente la prevenzione degli incendi.

Art. 16 R.D. 18/06/1931 n. 773

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in **qualunque ora** nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Personale addetto alla sicurezza

Con il D.M. del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 (pubblicata sulla G.U. del 9.10.2009) modificato dal D.M. del 15.6.2012, i cui termini per l'iscrizione del personale già in attività, mediante il Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.2010 n° 49944, pubblicato sulla G.U. n° 304 del 30.12.2010, erano stati prorogati inizialmente sino al **30.06.2011 e successivamente al 31.12.2011**), sono stati determinati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico, nonchè le modalita' per la selezione e la formazione del personale cosi come previsto dall'art. 3, commi da 7° a 13° della Legge 15 luglio 2009 n° 94. Presso le prefetture è istituito l'elenco del personale addetto di cui sopra ed i gestori delle attivita' di cui sopra possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale ivi iscritto o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del T.U.L.P.S.Per l'iscrizione nell'elenco in parola è prevista la presentazione della domanda alla prefettura di competenza ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- eta' non inferiore a 18 anni;
- idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione.

Nel caso il soggetto iscritto nell'elenco perda uno dei citati requisiti oppure ponga in essere comportamenti in contrasto con i dettami della legge, il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco stesso.

Particolare importanza riveste il corso di formazione che prevede tre importanti aree tematiche:

- **l'area giuridica**, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attivita' di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio.
- **l'area tecnica**, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario.
- **l'area psicologico-sociale**, avuto riguardo in particolare alla capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacita' di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio

ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla omunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale addetto può procedere alle seguenti attivita':

a) controlli preliminari:

- osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti;
- adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attivita' di intrattenimento;

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

- presidio degli ingressi dei luoghi sopraindicati e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'eta' minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti;

c**) controlli all'interno del locale:**

- attivita' generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone.

Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Anche se appare fin pleonastico, il D.M. ribadisce il divieto assoluto al personale addetto di portare armi, anche se titolari di regolare porto, nonché oggetti atti ad offendere e qualunque strumento di coazione fisica.

Durante lo svolgimento dei compiti sopraindicati, il personale addetto ai servizi di controllo deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, in caratteri facilmente leggibili con le caratteristiche sotto riportate.

La data entro la quale il personale addetto alla sicurezza, entro la quale poteva iscriversi al registro era stata fissata al 31.12.2011 ed alla data della stesura del presente prontuario non è stata prorogata**.**

Ambiti applicativi

Per quanto concerne gli ambiti applicativi, oltre a quanto già aggiunto a seguito dell'art. 4 comma 1^, il D.M. 30 giugno 2011 aveva già inserito il 1 comma bis che recita:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' individuate dall'art. 5. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'.

L'art. 1 comma 1^ lettera b) del D.M. 15/6/2012 ha aggiunto anche il 1 comma ter al sopra citato art. 4 del D.M. 6 ottobre 2009, come di seguito citato:

Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attivita' individuate dall'art. 5.(controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico ed all'interno del locale). I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, (gestori delle attività) determinano, assumendone la relativa responsabilita' penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonche' le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attivita' individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovra' essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza,

come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

E’ stato altresì previsto che fino al 31 dicembre 2012 puo' svolgere le attivita' di addetto ai servizi di controllo, il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio.

Le disposizioni del decreto non si applicano al personale addetto agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attivita' d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, le disposizioni del si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attivita' di controlli preliminari, all’atto dell’accesso del pubblico ed all’interno del locale. Sono altresi' esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonche' quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumita'

Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attivita' di controlli preliminari, all’atto dell’accesso del pubblico ed all’interno del locale. I gestori delle attivita' determinano, assumendone la relativa responsabilita' penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonche' le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attivita' di cui sopra, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco prefettizio, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovra' essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70 mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione Sociale – Eventuale logo dell'esercizio**
- **Dicitura "ASSISTENZA"** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- **Dati Anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data iscrizione nell'elenco prefettizio**

recto

verso

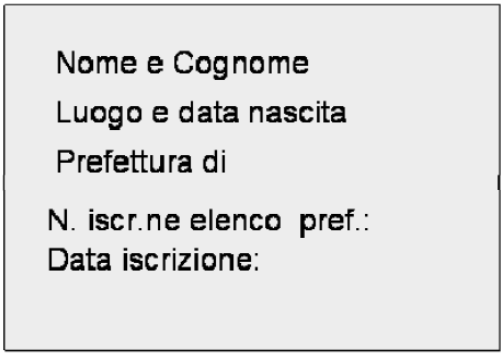

Spettacoli e Trattenimenti

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Non rispettare le prescrizione dell'Autorità indicate nella licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o con ammenda fino a € 206,00

Violazione: **Art. 16 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Impediva l'accesso ad ufficiali ed agenti in servizio per il controllo dell'attività

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

L'accesso deve essere consentito in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia

Violazione: **Art. 68 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Apertura di locali di pubblico spettacolo (escluso rappresentazioni teatrali e cinematografiche) senza autorizzazione del Sindaco

P.M.R.:
Minimo: € 258,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Si applica anche quando vengono utilizzati strumenti musicali all'interno dei pubblici esercizi. Redigere R.d.S. al Settore Autorizzazioni Commerciali-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli

Violazione: **Art. 68 R.D. 18.6.1931 n° 773**

Spettacoli musicali non autorizzati in esercizio di somministrazione con maggiorazione o pagamento di biglietto

P.M.R.:
Minimo: € 258,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Redigere R.d.S. al Settore Commercio-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli-Rientra tra le attività soggette ad autorizzazione, anche quella di karaoke (vedi spiegazione parte narrativa)

Violazione: **Art. 69 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Sprovvisto di licenza del Sindaco per trattenimenti o pubbliche audizioni anche all'aperto

P.M.R.:
Minimo: € 258,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 666 C.P. modificato dall'art. 49 D.L.vo n° 507/99 NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA. Redigere R.d.S. al Settore Commercio-Ufficio Licenze Pubblici Spettacoli

Violazione: **Art. 134 R.D. 18.6.1931 n° 773**

Attività di security senza licenza del Prefetto

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 2 anni e ammenda da € 206,00 a € 619,00

Violazione: **Art. 3/8° c. L. 15.07.2009 n° 94**

Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. L'apposito elenco è tenuto anche in forma telematica dal Prefetto competente per territorio

Violazione: **Art. 3/13° c. L. 15.07.2009 n° 94**

Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza essere in possesso dei requisiti richiesti

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

INDICARE SUL VDC "In relazione al comma 9^ della Legge 94/2009 con i requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009" . Questa violazione si contesta unicamente quando il soggetto non sia iscritto nell'elenco, sia per cancellazione od altro ed inoltre si sia compiutamente accertato che la parte non è in possesso dei requisiti. (G.U. 9.10.2009 che prevede le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il suo impiego). . E' comunque vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica

Violazione: **Art. 7 D.M. 06.10.2009**

Svolgere servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi senza tenere esposto il tesserino di riconoscimento

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. In considerazione che sul tesserino deve essere indicato il numero di iscrizione all'elenco prefettizio, questa violazione può essere contestata unicamente all'operatore iscritto regolamente nello stesso elenco.

Violazione: **Art. 3/11° c. L. 15 luglio 2009 n° 94**

Utilizzare per i servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi personale non iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. L'apposito elenco è tenuto dal Prefetto anche in forma telematica. Possono iscriversi in tale elenco solo i soggetti muniti dei requisiti richiesti in relazione al decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 (G.U. 9.10.2009).

Violazione: **Art. 3/11° c. L. 15 luglio 2009 n° 94**

Omessa preventiva comunicazione al Prefetto circa l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di trattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 1.500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 3/13° comma della Legge 94/2009. Il soggetto che impiega personale addetto ai servizi in menzione deve darne preventiva comunicazione al Prefetto individuandoli tra quelli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto

Violazione: **Art. 145 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo non libere da impedimenti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione prevista dall'art. 681 C.P. arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00

Violazione: **Art. 161 R.D. 6.05.1940 n° 635**

Omessa esposizione al pubblico delle norme che regolano l'esercizio di scommesse alle corse

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103,00 Sanzione prevista dall'art. 221 del T.U.L.P.S. modificato dall'art. 6 D. L.vo 480/94

Violazione: **Art. 659 Codice Penale**

Rumori e abuso di strumenti musicali in pubb. eserc., con disturbo della quiete pubblica

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a € 309,00 Vedi anche art. 83 del Regolamento di Polizia Urbana

Violazione: **Art. 681 Codice Penale**

Sprovvisto nulla-osta della Commissione Comunale Vigilanza per un locale di pubblico spettacolo

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00

Violazione: **Art. 681 Codice Penale**

Inosservanza delle prescrizioni della Commissione Comunale Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 103,00 (Capienza superiore a quella autorizzata; modifiche delle strutture; ecc.)

Violazione: **Art. 6/2° c.D.L. 03.08.2007 n° 117**

Somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche oltre le ore 03.00 in locali di spettacolo o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti

P.M.R.: **€ 6.666,67**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. Salvo la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio e quella tra il 15 ed il 16 agosto. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, pertanto redigere relazione all'Autorità Competente

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Conduttore di un locale di spettacolo che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non mette a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

P.M.R.: **€ 400,00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool

Violazione: **Art. 6/2°c.quater D.L. 03.08.2007 n° 117**

Conduttore di un locale di spettacolo che proseguendo l'attività oltre le ore 24.00, non espone le apposite tabelle con la descrizione della quantità e dei dei sintomi alcolici

P.M.R.: **€ 400,00**
Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Convertito in legge con la L. 160/2007 e modificato dall'art. 54 comma 1° lettera a) della Legge 120/2010. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti , che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Attività Ricettive- Guide e Ag. di Viaggio

Benché la Legge 29/03/2001 n. 135(attualmente abrogata dal D.to L.vo. 23 maggio 2011, n° 79*)* avesse introdotto alcune novità sostanziali per l'attività ricettiva regolamentata dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e dal regolamento di esecuzione (R.D. 635/40) i quali prevedevano il rilascio di un'autorizzazione di polizia per chi vuole aprire un albergo, una locanda, una pensione o uno stabilimento balneare (art. 86), la D.G.R. della Regione Lombardia n° 1062 del 22.12.2010, aveva precisato che per l'attivazione dell'attività alberghiera, delle attività ricettive all'aria aperta, le attività ricettive non alberghiere, sono soggette alla presentazione della Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). La stessa deliberazione regionale aveva precisato anche che prima di presentare la S.C.I.A., le attività alberghiere devono avere ottenuto la "classificazione" **Non è più prevista l'iscrizione al RIT** ma è sufficiente l'iscrizione al registro delle imprese mentre rimangono valide le prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, autorizzazione sanitaria, Certificato Prevenzione Incendi, trasmissione dati delle persone alloggiate all'autorità di polizia, ecc.).
La Legge Regionale 1 ottobre 2015 n° 27, "**Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo**", ha abrogato la Legge Regionale 19 luglio 2007 n° 15 "Testo Unico delle Leggi regionali in Materia di Turismo", la quale aveva già riunito le disposizioni di legge in materia di turismo inerenti l'organizzazione turistica regionale, l'attività ricettiva alberghiera, l'attività ricettiva non alberghiera, le attività ricettive all'aria aperta, le professioni turistiche e le agenzie di viaggio e turismo.
Sul B.U.R.L. n° 32 del 8 agosto 2016 è stato emanato il Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n° 7, mediante il quale sono state date le definizioni dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27

Classificazioni e definizioni

Secondo l'art. 18 della L.R. 27/2015, le strutture ricettive sono suddivise in due classificazioni:

- **attività ricettive alberghiera;**
- **attività ricettiva non alberghiera.**

Le attività ricettive alberghiere

Strutture ricettive alberghiere - Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Si dividono in:

- **Alberghi** - Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
- **Residenze turistico alberghiere** - Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
- **Alberghi diffusi** - Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.
- **Condhotel** - I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere di cui sopra e caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.

Regolamento di attuazione

Con un regolamento da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 27/2015, verranno individuati i criteri per il riconoscimento delle denominazioni aggiuntive ed in particolare:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
e) gli ambiti di cui all'articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l'uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
Il regolamento di attuazione potrà prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.

Le attività ricettive non alberghiere

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

- **Case per ferie**: Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. Alle strutture di cui sopra, gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
- **Ostelli per la gioventù**: Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione. L'uso del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco regionale degli ostelli.

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

- **Foresterie lombarde:** Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari). La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
- **Locande:** Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge

l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. I locali destinati all'esercizio di locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

- **Case e appartamenti per vacanze:** Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case e gli appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione possono essere gestiti:
  - a) in forma imprenditoriale;
  - b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità
  - fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
- **Bed & breakfast:** Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività di Bed & breakfast deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di bed & breakfast, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'articolo 66 della l.r. 6/2010.

Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- **Rifugi alpinistici:** I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante
- strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
- **Rifugi escursionistici:** I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano all'interno dei centri abitati, possono continuare a mantenere tale tipologia.
- **Bivacchi fissi:** I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina di cui al presente comma sono definite con deliberazione di Giunta.

Gestore dei rifugi: Il gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune deve accertare che il gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale i cui contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Non è assoggettato al corso di formazione il gestore del rifugio che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio;
b) diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica afferente la materia oggetto del presente articolo; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
c) diploma di qualifica di istruzione professionale afferente la materia oggetto del presente articolo unitamente allo
svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
d) abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.

Caratteristiche funzionali dei rifugi:
I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti e devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre devono disporre di:
a) servizio cucina;
b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
h) alloggio riservato per il gestore;
i) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.

Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n° 7 - Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici

In attuazione all'art. 37 della Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è stato emanato il Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n° 7, il quale disciplina i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:

- ostelli per la gioventù;
- case e appartamenti per vacanze;
- foresterie lombarde;
- locande;
- bed & breakfast;
- rifugi alpinistici ed escursionistici.

I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015, si devono adeguare a quanto previsto dal regolamento e sopra descritto, entro l'8 agosto 2017, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali, cosi come le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015.

Ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrire i servizi, nonché possedere i seguenti standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie:

STANDARD MINIMI O BBLIGATORI	
Numero massimo di posti letto per camera	sei
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	almeno una

Superficie minima delle camere	nove metri quadrati
Cubatura minima per ogni posto letto	otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
Percentuale minima di camere con bagni privati	sessanta per cento
Sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, dotate di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo	
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine	
Servizi igienici accessibili anche ai turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	
Riscaldamento in tutto l'esercizio	
Almeno un punto ristoro anche con distributori automatici	
Servizio di custodia dei valori in cassaforte	
Servizio Internet, almeno un fax e una fotocopiatrice	
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli	
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI	
CAMERE: Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.	
BAGNI I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga), vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.	
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.	
Periodo minimo di apertura	sei mesi all'anno
Cadenza servizio di pulizia	quotidiano
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento lingua	inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne	
Sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento	
Servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il servizio di ricevimento	
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti	
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple	
Cadenza delle attività di promozione di eventi sociali o culturali	mensile
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico	
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	

Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	

Case ed appartamenti per vacanze

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione ed offrire i servizi, nonché possedere gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui di seguito specificato

Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l'offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.

Le disposizioni del Regolamento 7/2016 si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)';

CAPACITA ' RICETTIVA	
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%.	
n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq □□ fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; □□ da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq; □□ oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; 48/8 = 6 posti letto più (84 – 48)/12 = 3, capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)	
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
NOTA: Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente	
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE CIBI	
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	
Frigorifero con scomparto freezer - litri 130	fino a tre posti letto
Frigorifero con scomparto freezer - litri 200	oltre tre posti letto
Lavello con scolapiatti	
Forno o forno a microonde	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva	
Sedie aggiuntive per eventuali ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona - almeno tre sedute	
Mobile da soggiorno	
Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per te e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina	
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina	
DOTAZIONE CAMERA	

Arredo completo composto da: Letto (singolo o doppio), Comodino o equivalente per ogni posto letto Armadio Specchio Cestino rifiuti Lampada da comodino o equivalente	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino, Doccia o vasca, Tazza, Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga) Chiamata di allarme Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Televisore (preferibilmente)	
Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	
Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie	
Cassetta di primo soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni della casa in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio, Assistenza di manutenzione delle unità abitative Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate NOTA *Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento*.	
STATO DI MANUTENZIONE	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

Foresterie Lombarde

locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrire i servizi, nonché possedere gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie come di seguito specificato.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

Ai fini della promozione e della commercializzazione dell'offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita l'attività di affittacamere alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l'obbligo di adeguamento e possono promuoversi anche con il termine di affittacamere, purché in affiancamento a quello di foresterie lombarde.'

CAPACITA ' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
LOCALE COMUNE	
Locale comune esclusivamente qualora siano offerti servizi di somministrazione per consumazione prima colazione, sala pranzo	14 mq
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da: Letto (singolo o doppio) Comodino o equivalente per ogni posto letto Armadio Specchio Cestino rifiuti Lampada da comodino o equivalente Televisore (preferibilmente) Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino Doccia o vasca Tazza Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga) Chiamata di allarme Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	

Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA *Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento*	
STATO DI MANUTENZIONE	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	
EVENTUALI SERVIZI COMPLEMENTARI	
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	
Esclusivamente per le persone alloggiate	

Locande

I locali destinati all'esercizio di locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e offrire i servizi, nonché possedere gli standard qualitativi e le dotazioni minime di cui di seguito..

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite ed i locali costruiti dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 7/2015 e di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste.

CAPACITA ' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
LOCALE COMUNE	
Locale comune per lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti 14 mq	
BAGNO	
Bagno almeno uno ogni due camere	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet . Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	

CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
settimana Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da: Letto (singolo o doppio) Comodino o equivalente per ogni posto letto Armadio Specchio Cestino rifiuti Lampada da comodino o equivalente Televisore (preferibilmente) Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino Doccia o vasca Tazza Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga) Chiamata di allarme Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALI	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Telefono ad uso comune	
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
ndicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	

NOTA: Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.	
STATO DI MANUTENZIONE	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
LOCANDE DI NUOVA COSTRUZIONE	
CAPACITA' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 6
Numero posti letto	massimo 14
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARIE	
SALE O AREE COMUNI	
Area comune di superficie complessiva non inferiore a 14 mq	
BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE	
Ogni camera deve essere dotata di bagno completo dotato di acqua calda e fredda con lavabo, wc, bidet, doccia o vasca.	
CAMERE	
Superficie camere: per la camera singola è prevista una superficie minima di 9 mq al netto dei bagni privati	
Superficie camere: per la camera doppia è prevista una superficie minima di 14 mq al netto dei bagni privati	
Per ogni ulteriore posto letto: superficie minima di 6 mq al netto dei bagni privati	
Per il bagno privato completo (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia): superficie minima di 3 mq	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
Vedi ALLEGATO D - LOCANDA	

Bed & Breakfast

locali destinati all'esercizio di bed & breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrire servizi, nonché possedere gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui di seguito.

Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati nell'ambito dell'attività di bed and breakfast è necessario che il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all'atto di presentazione della SCIA, compili la sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.

Se il titolare dell'attività di bed & breakfast ha ottemperato a quanto sopra previsto, i collaboratori che fanno parte dell'organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.

In difetto di quanto previsto la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo mediante messa a disposizione dell'ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con bevande calde e fredde servite in modalità self service.

Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.

CAPACITA ' RICETTIVA	
Numero camere	massimo 4
Numero posti letto	massimo 12
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI OBBLIGATORI	
CAMERE (dimensionamento al netto della stanza da bagno)	
Camera singola	9 mq
Camera doppia	14 mq
Camera da più posti letto (incremento rispetto alla camera doppia)	4 mq per ogni posto letto in più
SPAZIO COMUNE	

Locale comune per consumazione prima colazione, lettura, intrattenimento ed altri usi polivalenti situato all'interno della struttura ricettiva.	14 mq
BAGNO	
Bagno	In riferimento ai requisiti di abitabilità, superficie idonea a contenere, wc, lavabo, doccia (o vasca) e bidet. Se tecnicamente impossibile installare il bidet, è ammessa deroga
Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni	
Impianto di erogazione acqua calda e fredda	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
CONTRASSEGNO DISTINTIVO REGIONALE	
Da esporre all'esterno della residenza	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
BIANCHERIA	
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana	
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
Ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	
Riassetto giornaliero delle stanze e pulizia dei bagni	
DOTAZIONE CAMERA	
Arredo completo composto da: Letto (singolo o doppio) Comodino o equivalente per ogni posto letto Armadio Specchio Cestino rifiuti Lampada da comodino o equivalente Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane	
DOTAZIONI BAGNO	
Lavandino Doccia o vasca Tazza Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga) Chiamata di allarme Per ciascuna persona ospitabile: telo da bagno, asciugamano, salvietta Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
DOTAZIONI GENERALE	
Connessione internet gratuita (wi-fi)	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)	
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	

Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi in italiano e inglese	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
NOTA: *Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.*	
STATO DI MANUTENZIONE	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

Rifugi Alpinistici ed Escursionistici

I rifugi devono possedere le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:
a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende, ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
f) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.
Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche previste, i rifugi si devono dotare di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.
Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.
Laddove non fossero presenti captazioni d'acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari.
Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.
I rifugi devono assicurare una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne da' comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.
I Rifugi Alpinistici devono possedere i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui segue:

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
Un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere	
Aerazione naturale o meccanica	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali	

I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano	almeno una
SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile	una
N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri	
Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento	

I Rifugi Escursionistici devono possedere i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui segue:

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
Un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
Aerazione naturale o meccanica	permanente
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali	
N. camere accessibili ai disabili	almeno una
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	

N. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar	due
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento	uno
N. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
Un'altezza non inferiore a 2,40 metri	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile	una
N. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA OMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	
Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento	
Sono accessibili ai disabili	
REQUISITI DI ACCESSIBILITA	
I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	

Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie

Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici possono essere intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio.

Alla SCIA devono essere allegate:

- la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
- la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.

Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono essere intraprese previa comunicazione di inizio attività al comune competente per territorio.

Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata, a cura dei titolari delle attività, la riproduzione della planimetria che corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.

Con decreto della direzione generale competente è approvata la modulistica unificata che dovrà essere adottata da tutti i comuni.

Contrassegni indentificativi delle strutture ricettive non alberghiere

I contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi costitutivi:

- logo distintivo della singola tipologia di struttura;
- marchio di Regione Lombardia;
- logo di promozione turistica 'inLombardia';
- logo eventuale della zona o del percorso turistico.

I contrassegni identificativi di cui sopra devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.
I contrassegni identificativi devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.

Disposizioni transitorie

I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 si devono adeguare a quanto previsto dal regolamento e sopra descritto, entro l'8 agosto 2017, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.
Le attività di affittacamere esistenti all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro l'8 agosto 2017 con esclusione dei requisiti dimensionali.
I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti sopra evidenziati.
In difetto degli adempimenti previsti, il Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.
Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato di agibilità o sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali e dimensionali.

Le attività ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:

- **Villaggi turistici**: Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
- **Campeggi**: Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

- **Aree di sosta**: Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore

dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. 10. Le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

Disposizioni comuni delle attività ricettive

Classificazione delle strutture ricettive

La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti.
Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento regionale.

Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della Legge Regionale 27/2015, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preven-

tiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.
La SCIA deve essere presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa.
Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Per le strutture ricettive non alberghiere, quali le case per ferie, case per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast, non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

La rappresentanza nelle attività ricettive

In merito alla necessità della nomina di un rappresentante ex art. 8 del T.U.L.P.S. in assenza del titolare di un'attività ricettiva, stante l'entrata in vigore della Legge Regionale 1 ottobre 2015 n° 27, si è proposto un quesito alla Regione Lombardia.
In riscontro la regione ha comunicato che l'istituto della rappresentanza non è previsto per le attività ricettive alberghiere dalla l.r. n. 27/2015, segnalando altresì che neppure il D. Lgs. n. 79/2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio", poi dichiarato in gran parte incostituzionale, non prevedeva tale figura.
Le strutture ricettive alberghiere sono attività che richiedono di default la presenza, oltre il titolare dell'attività, di personale dipendente qualificato e quindi il legislatore non ha ritenuto di gravare ulteriormente le attività in esame anche con la richiesta del rappresentante in assenza del titolare

Obblighi e sanzioni

Obblighi e Sanzioni di competenza del comune

Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 della Legge Regionale 27/2015, ovvero strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e all'articolo 19, comma 5 della stessa fonte normativa, ossia l'eventuale denominazione aggiuntiva, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, sempre della L.R. 27/2015 e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
Si ritiene che la violazione per aver superato la capacità ricettiva debba ancora essere sanzionata dall'art. 9 del T.U.L.P.S. , in quanto inosservanza alla prescrizioni della licenza di esercizio, presumendo che la norma cardine per quanto attiene l'ambito delle attività ricettive sia ancora l'art. 86 del T.U.P.S..

Obblighi e Sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano

Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.

Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla valutazione integrativa di cui all'articolo 20, comma 2, o non conformi alla classificazione o ai servizi della propria struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 43, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi.

Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 38, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.

Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8.

Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia o della Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia o della Città metropolitana di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Le registrazioni obbligatorie

L'articolo 40, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214), ha modificato l'art. 109 del R.D. n° 773/31 il quale attualmente indica che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, le foresterie lombarde e le locande, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, gli esercenti sopra indicati devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

Agriturismo

L'attività di agriturismo è disciplinata Legge n. 96/2006 e dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n° 31 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", nonché dal Regolamento Regionale 4/2008.

Definizione dell'attività di Agriturismo

L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi sono riservati esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Modalità di svolgimento dell'attività di agriturismo

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermi restando il rispetto e l'applicazione delle disposizioni legislative relative a questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dal testo unico:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;
- somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.
Sono assimilate alle attività agrituristiche e ad esse sono applicabili le norme del testo unico quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti se costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.
Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si devono dotare di una certificazione, rilasciata dalla Provincia nel cui territorio si svolge l'attività agricola, comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
Nel caso di più province interessate il rilascio della connessione, compete alla provincia nella quale si svolge l'attività agricola principale.

Avvio di una nuova attività di agriturismo

L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione di avvio attività (DAA-S.C.I.A.) al comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica.
La DAA (S.C.I.A.)deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, dell'attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.
Alla DDA (S.C.I.A.) deve essere anche allegato il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola che deve rimanere prevalente, il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici e la notifica per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.
La DAA (S.C.I.A.) consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le tariffe praticate, nonché la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande.

Locali ove esercitare l'attività di agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori.

Produzione, preparazione e somministrazione di alimenti

La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.
Nella somministrazione di pasti e bevande l'azienda agrituristica garantisce l'apporto di prodotti propri secondo le seguenti proporzioni minime:

- almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell'azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;
- una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall'insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale.

L'imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati alla ristorazione l'indicazione della provenienza dei prodotti considerando come zone di produzione quelle definite dall'ambito provinciale e dalle province contigue.

Sanzioni

L'art. 163 del testo unico stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza ai disposti della normativa regionale.
In particolare incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la DAA, in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune deve dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal testo unico. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune devono essere comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi.

Regolamento dell'Imposta Comunale di Soggiorno nella Città di Milano

L'imposta di soggiorno è stata istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Milano, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo L.R. 27/2015.
Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui alla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n.27. Tale soggetto deve corrispondere l'imposta al gestore della struttura, il quale deve rilasciare quietanza delle somme riscosse.
Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Milano, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel Regolamento.
Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Milano

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence, case per ferie gestite da soggetti no profit, nonché case ed appartamenti per vacanze per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di soggiorno ed Agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- I minori fino al diciottesimo anno di età;
- I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;
- I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori;
- Coloro che soggiornano nei residence, case ed appartamenti per vacanze e, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, nelle case per ferie gestite da soggetti no profit ed il cui periodo di permanenza è superiore ai 14 giorni consecutivi;
- Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo;
- Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
- h) Le persone con disabilità più gli accompagnatori;
- i) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
- L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i periodi di scarsa affluenza turistica. Per l'anno 2013 la riduzione non si applica al mese di dicembre, mentre per l'anno 2014, la riduzione è applicata al solo mese di agosto. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici.
- L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza, l'agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 25%.

Modalità di pagamento e versamento

L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:

- a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.
- Il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate.
- L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno e solo con modalità telematica. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.

Obblighi di informazione

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milano sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, i l materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Milano riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

LA PREVENZIONE INCENDI

Per quanto attiene una più dettagliata spiegazione in merito alle procedure inerenti la semplificazione circa la normativa per la prevenzione degli incendi, si rimanda la lettura al capitolo Spettacoli e Trattenimenti.

Di seguito vengono elencate le tabelle riferite alle singole attività che devono ottemperare alle norme di cui sopra:

Tabella categoria A:

- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto fino a 50 posti letto;

Tabella categoria B:

- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
- Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (capeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

Tabella categoria C:

- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti letto.

Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico

L'attività di guida turistica è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

L'attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

L'abilitazione all'esercizio **della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico** si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione.

Questi devono essere muniti di un tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione che deve essere mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.

Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione regionale, che stabilisce anche le competenze specifiche per ciascuna professione.

A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.

Le sanzioni

L'art. 55 della Legge Regionale 27/2015 prevede le sanzioni per le inosservanze ed in particolare per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, che comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le sanzioni devono essere riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Le Agenzie di Viaggio

Agenzie di viaggio

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività, che possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.

Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente ed in aggiunta alle attività esercitate, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

Apertura delle Agenzie di viaggio

L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.
Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

La S.C.I.A. e le comunicazioni inerenti l'apertura e le variazioni delle Agenzie di viaggio

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.
Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.
La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.

Il trasferimento di azienda o di ramo d'azienza

La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni previste dal titolo specifico della Legge Regionale 27/2015.

La cauzione per l'apertura di un'Agenzia di viaggio

L'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 ha abrogato l'articolo 62 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.
Con l'abrogazione di questo istituto le agenzie di viaggio non dovranno più presentare ai comuni la cauzione.

Requisiti professionali del direttore tecnico

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico iscritto in un registro tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione ed è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
I direttori tecnici possono prestare prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia
Le province e la Città metropolitana di Milano ogni anno devono indire gli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico. La Giunta regionale con deliberazione conforme alla disciplina statale vigente in materia, deve definire:
a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;
b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

Uffici di biglietteria

Le disposizioni della Legge Regionale 27/2015 non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di biglietteria da parte delle imprese di cui sopra, l'impresa esercente ne deve dare comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.

Organizzazioni di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

L'art. 66 della Legge Regionale 27/2015, prevede l'istituzione presso la Giunta regionale dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.
Le associazioni di cui sopra, senza la presentazione della SCIA prevista per l'apertura delle agenzie di viaggio, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché dell'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della legge regionale per quanto concerne l'assicurazione e la cauzione..
Le associazioni sopra citate devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.
Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale, devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente
articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.
È fatto divieto ai soggetti sopra indicati di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative suesposte da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.
L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni di cui sopra, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.
Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, deve ingiungere la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

Vigilanza e sanzioni

Particolare novità introdotta dalla Legge Regionale 27/2015 consiste nel fatto che le sanzioni sono disposte dal comune come di seguito elencate.
Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, deve disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo o nel caso adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.
È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di agenzia di viaggio e turismo, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.

Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:

a) le associazioni previste ll'articolo 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

E' soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000

chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000

chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.

E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000

chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui sopra, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

Fermo il disposto di quanto previsto per l'irrogazione della sanzione, chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

Per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 69 della Legge Regionale 27/2015, si osservano le disposizioni di cui alla L.R. 1/2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Attività Ricettive- Guide ed Agenzie di Viaggio

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Omesso rispetto delle prescrizione dell' Autorità indicate nella licenza di un'attività ricettiva

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Si ritiene che, ancorchè l'attività ricettiva siua soggetta a SCIA, mantenga le connotazioni di licenza di P.S. Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. Da applicarsi quando si accerta la presenza di un numero di ospiti superiore a quello autorizzato

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di alberghi o hotel esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di residenze turistico-alberghiere esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di alberghi diffusi esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di condhotel esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di case per ferie esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di ostelli per la gioventù esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27**

Apertura di foresterie lombarde esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune

P.M.R.: € 4.000,00
Minimo: 2.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Apertura di locande esercitate senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Apertura di case ed appartamenti per vacanze esercitati senza la preventiva presentazione della comunicazione al comune	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Apertura di bed & breakfast esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Apertura di rifugi alpinistici o rifugi escursionistici esercitati senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. al comune	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Apertura di bivacchi fissi esercitati senza la preventiva presentazione della comunicazione al comune	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Utilizzare e pubblicizzare una denominazione per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere diversa da quella prevista	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 38 Legge Regionale 01.10.2015 n° 27** Utilizzare una denominazione aggiuntiva, rispetto a quella assegnata, in maniera ingannevole per il turista o coincidente con quella assegnata	**P.M.R.:** **€ 4.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 20.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 39 comma 1° della L.R. 27/2015. Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 39/2°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27** Esercitare un'attività ricettiva alberghiera o non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività	**P.M.R.:** **€ 3.333,33** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 10.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per la definizione dell'attività, vedi la parte narrativa

Violazione: **Art. 39/3°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27** Esercitare l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo e non possedendo i requisiti richiesti	**P.M.R.:** **€ 1.333,33** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 4.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il gestore dei rifugi è assogettato ad un corso di formazione o deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della L.R. 27/2015. Vedi parte narrativa

Violazione: **Art. 40/4°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classificazione

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano

Violazione: **Art. 40/4°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che denuncia elementi non conformi alla classificazione od ai servizi della propria struttura

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano

Violazione: **Art. 40/5°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Alla stessa sanzione soggiace il Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente

Violazione: **Art. 40/7°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Omessa indicazione dei prezzi massimi praticati i quali devono essere esposti in modo visibile all'interno di ciascuna camera e unità abitativa

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **PROVINCIA**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano

Violazione: **Art. 40/8°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Superamento della capacita ricettiva consentita

P.M.R.: **€ 66,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 200,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più

Violazione: **Art. 40/9°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché proprietario dell'alloggio che omette la comunicazione dei flussi turistici o li comunica in modo incompleto

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 2.500,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8.

Violazione: **Art. 55/2°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Esercizio di guida turistica senza essere in possesso della relativa abilitazione professionale

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

Violazione: **Art. 55/2°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Esercizio di accompagnatore turistico senza essere in possesso della relativa abilitazione professionale

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

Violazione: **Art. 55/2°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Esercizio di guida o di accompagnatore turistico svolto in violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **AMM. NE PROVINCIALE**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METR.NA MIL**

Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

Violazione: **Art. 50/2°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Esercizio di guida o accompagnatore turistico sprovvisto del tesserino personale di riconoscimento o non mantenuto visibile sulla persona

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **CITTA' METR.NA MILANO**
Proporre Ricorso a: **PROVINCIA**

Sanzione prevista dall'art. 55 comma 2^ della Legge Regionale 27/2015. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano.

Violazione: **Art. 58/1°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Esercizio dell'attività di viaggi e turismo svolto senza la preventiva presentazione della SCIA

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: € 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 69 comma 2° lettera a) della L.R. 27/2015.

Violazione: **Art. 63/1°c. L. Regionale 01.10.2015 n° 27**

Titolare dell'attività di viaggi e turismo che si avvale di un direttore tecnico non iscritto al registro nazionale

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: € 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 69 comma 2° lettera b) della L.R. 27/2015. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione

Violazione: **Art. 69/3°c.lett.a) L. Reg.le 01.10.2015 n° 27**

Associazione senza scopo di lucro che opera per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali che effettua attività viaggi in modo difforme da quella previsto

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione

Violazione: **Art. 69/2°c.lett.b) L. Reg.le 01.10.2015 n° 27**

Svolgere l'attività di direttore tecnico dell'attività di viaggi e turismo senza possedere il requisito dell'iscrizione nel registro regionale

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: € 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione

Violazione: **Art. 109 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Titolare attività ricettiva che omette di comunicare entro 24 ore le generalità delle persone alloggiate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, gli esercenti devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Poiché l'art. 109, non prevede una specifica sanzione si applica quella in via generale prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 Euro. Giova precisare che con la sentenza n° 32777 del 23.07.2014 ad avviso della Cassazione deve escludersi invece che il fatto costituisca reato, in quanto alla luce dell'impianto normativo vigente è solamente imposto che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate. Si precisa che è solo una sentenza di Cassazione non una modifica nomativa

Violazione: **Art. 109 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Alloggiamento di persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. Poiché l'art. 109, non prevede una specifica sanzione si applica quella in via generale prevista dall'art. 17 del T.U.L.P.S. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 Euro

Violazione: **Art. 12 Decreto Legge 21.03.1978 n° 59**

Cessione in proprietà o godimento fabbricati per più di 30 gg. senza dare comunicazione entro 48 ore all' aut. di P.S.

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Convertito con la Legge 191/78. La comunicazione di cui trattasi non deve più essere effettuata nel caso il contratto di locazione, vendita od altro, sia stato registrato all'Agenzia delle Entrate.

Violazione: **Art. 231 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Omessa presentazione della S.C.I.A. concernente l'aspetto sanitario per l' apertura di attività ricettive (alberghi, locande, pensioni e affittacamere)

P.M.R.: € 34,33
Minimo: € 20,00 Massimo: € 103,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Contestare la stessa violazione anche in caso di modifiche o ampliamento dei locali

Violazione: **Art. 154 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza avere presentato la Dichiarazione di Avvio Attività

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 163 della L.R. 31/2008. Oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la chiusura dell'attività

Violazione: **Art. 163/2°c.Legge Regionale 5.12.2008 n°31**

Uso della denominazione "Agriturismo" senza essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività

P.M.R.: € 3.333,33
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la chiusura dell'attività. L'uso della denominazione "Agriturismo" e dei relativi segni distintivi è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.

Violazione: **Art. 163/3°c.Legge Regionale 5.12.2008 n°31**

Imprenditore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dalla legge

P.M.R.: € 1.666,67
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di reiterazione della violazione il comune può disporre la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni

Violazione: **Art. 8 Regolamento Com. Imposta di**

Omesso riversamento al comune da parte del gestore di un'attività ricettiva dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese

P.M.R.: € 50,00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il riversamento potrà avvenire a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario od anche mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc

Disciplina dei giochi leciti

Il gioco d'azzardo

L'art. 718 e seguenti del Codice Penale vietano il gioco d'azzardo. che, secondo l'art. 721, è quello in cui si concretizzano due requisiti essenziali:

- il fine di lucro della persona che gioca allo scopo di trarne vantaggi economicamente valutabili in denaro o altra utilità;
- l'aleatorietà della vincita in quanto essa non dipende dall'abilità del giocatore, ma è frutto del caso.

Il gioco d'azzardo non è vietato quando è lo Stato che lo organizza attraverso le lotterie nazionali, le tombole o il gioco del "gratta e vinci" e, previa licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, sono consentiti i giochi dei totalizzatori, degli allibratori e di altri tenitori di scommesse nelle corse di animali, nelle regate, nei giochi di pallone e simili gare.

La legge punisce sia chi "tiene" o "agevola" il gioco d'azzardo (art. 718), sia chi vi "prende parte" (art. 720)..

Tale condotta, per essere reato, deve essere tenuta "in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie".

I minori

Nell'elenco delle circostanze aggravanti del gioco d'azzardo, di cui all'art. 719 del Codice Penale, la pena a carico dei tenutari è aumentata quando viene consentita la partecipazione al gioco ai minori degli anni 18.

I giochi leciti

L'art. 86 del T.U.L.P.S. recita: "Non possono esercitarsi senza la licenza del questore sale pubbliche o per biliardi o per altri giochi leciti ".

L'art. 88 del T.U.L.P.S. recita: "Non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse " (sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni). Secondo il parere del Ministero dell'Interno (n° 1804/95), le ricevitorie delle scommesse sulle corse dei cavalli denominate "**TRIS**" (e non quelle del TOTIP) devono essere in possesso della licenza prevista dal presente articolo. Questa licenza rientra nell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" come previsto dall'art. 19 legge 241/90 e successive modifiche.

L'art. 161 del Regolamento del T.U.L.P.S. prevede l'esposizione al pubblico delle "***norme che regolano l'esercizio delle scommesse***" (sanzione: arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103.00).

Nelle sale ad biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco. Deve essere esposta la Tabella dei Giochi leciti di cui al **comma 1° dell'art. 110 del T.U.L.P.S.** nella quale , oltre a quelli d'azzardo, sono indicati anche quelli che il questore intende vietare.

Sempre ai sensi **dell'art. 110 del T.U.L.P.S** .nelle sale da biliardo deve esser altresì essere esposto anche il costo della singola partita ovvero quello orario.

Giochi leciti ma vietati

Tutti i giochi che non risultano avere le caratteristiche per essere definiti d'azzardo, sono leciti. Tuttavia il Questore in talune circostanze e per pubblico interesse, può proibire alcuni particolari giochi leciti che devono essere indicati in una tabella di cui al **comma 1° dell'art. 110 del T.U.L.P.S.**

Questa tabella deve essere obbligatoriamente esposta in tutte le sale da gioco o da biliardo e negli altri esercizi autorizzate sia ai sensi **dell'art. 86 del T.U.L.P.S.** che dalla **Legge Regionale n° 6/2010.** "Nella tabella deve essere fatta espressamente menzione del divieto delle scommesse".

I minori

I minori di 18 anni non possono utilizzare i giochi leciti previsti dal comma 6° dell'art. 110 T.U.L.P.S. (art. 110 comma 8^).

Giova precisare che l'art. 24-comma 20^ del D.L. 98/2011 prevede che sia vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il successivo comma 21^ prevede che il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a

euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione sopra indicata e' punita anche con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.

Ai fini di quanto indicato , il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, alle norme sopra indicate e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. A tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione devono effettuare apposita comunicazione alle competenti autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

Le autorizzazioni

L'art. 74 della Legge Regionale n° 6 del 2.2.2010, cosi modificato, prevede al comma che 1 bis., che l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.

In merito a quanto sopra esplicato, giova precisare che la Regione ha indicato che la modifica apportata dalla L.R. n. 11 del 2015 all'art. 74 della l.r. n. 6 del 2010 ha inteso escludere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dalle procedure di SCIA unica prevista per i pubblici esercizi di cui all'art. 69 della legge regionale n. 6 del 2010, in considerazione del fatto che le preminenti ragioni di tutela della salute pubblica possono legittimamente portare ad escludere la materia del gioco d'azzardo lecito dalla normativa di semplificazione. Pertanto sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della l.r. n. 6 del 2010, le autorizzazioni/SCIA per le nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Ovviamente la nuova normativa non è retroattiva, quindi sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015

Le sale da gioco e le sale pubbliche da gioco

Le autorizzazioni

Il rilascio di **autorizzazione per sala giochi** rientra nella fattispecie del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge 241/90 e successive modifiche. Chi intende aprire una sala giochi o di biliardo deve far richiesta al Comune. Trascorsi 60 giorni senza l'emissione da parte dell'autorità di alcun provvedimento di diniego, la domanda è considerata accolta.

Per ottenere il nulla-osta è necessario presentare una documentazione in cui si attesta la conformità degli apparecchi alle norme vigenti, l'installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza idoneo a garantire l'immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della distribuzione dei premi. E' necessario inoltre ottenere preventivamente il nulla-osta sanitario per la destinazione dell'ambiente all'uso di sala giochi.

Chi intende aprire una sala pubblica da gioco di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. deve far richiesta al Questore.

La Prevenzione incendi

Per quanto attiene una più dettagliata spiegazione in merito alle procedure inerenti la semplificazione circa la normativa per la prevenzione degli incendi, si rimanda la lettura al capitolo Spettacoli e Trattenimenti, ma va evidenziato che nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011, non vengono incluse le sale giochi, che però si presume possano essere inserite invece nelle attività di trattenimento in genere pertanto, di seguito vengono elencate le tabelle riferite alle singole attività che devono ottemperare alle norme di cui sopra:

Tabella categoria B:

- Locali di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico)

Tabella categoria C:

- Oltre ai limiti di cui sopra per i locali di intrattenimento in genere ecc. oltre 200 persone

A Milano per le sale giochi e le sale da biliardo il limite massimo giornaliero è di 14 ore; dalle ore 10 alle ore 01. I titolari devono comunque esporre al pubblico il cartello orario .

Sale da gioco in Circoli privati

Lo svolgimento di giochi leciti o l'allestimento di sale da biliardo nei Circoli privati non prevede il rilascio di alcuna licenza. Se però nella sala giochi sono presenti anche video-giochi è necessario munirsi preventivamente del nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria. Resta il divieto di effettuare il gioco d'azzardo, mentre possono svolgersi tutti i giochi leciti, elencati nella tabella prevista dall'art. 110 T.U.L.P.S. Va precisato infine che ogni qualvolta uno di questi Circoli si rivela per un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti trasformando di fatto il circolo in un pubblico esercizio, a carico del titolare dovranno essere contestate tutte le violazioni previste per colui che apre una sala giochi aperta al pubblico non autorizzata.

Le disposizioni relative al numero di apparecchi installabili di cui al D.D. 27.7.2011, si applicano per i circoli privati unicamente alla superficie destinata alla attività ed al tipo di somministrazione.

I minori

Sulle licenze viene sempre posta la prescrizione che vieta l'ingresso nelle sale giochi ai minori di anni 18 o 16 o 14, a seconda del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e dei giochi ai quali si riferisce.

I costi delle partite

Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario, oltre alla tabella dei giochi proibiti. Quest'onere informativo è stato inserito nell'art. 110/1° comma del T.U.L.P.S., quindi sanzionato penalmente dall'art. 17 dello stesso testo unico.

I videogiochi

I videogiochi, i flipper e le slot-machine

La Legge finanziaria 2006, n. 266 del 23/12/2005 art. 1-525° comma e seguenti, ha sostituito ulteriormente parte dell'art. 110 del T.U.L.P.S., stabilendo che i suddetti apparecchi o congegni sono considerati d'azzardo quando hanno insita la scommessa o consentono vincite puramente affidate al caso di un qualsiasi premio in denaro o in natura superiore a € 100,00. Non sono considerate d'azzardo le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si evidenzia che già l'art. 1-495° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004, aveva abrogato la lettera b del 7° comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S , inerenti i videogiochi già comunque non più leciti.

Per ultimo l'art. 1 comma 282 della Legge Finanziaria 2008 ha introdotto ulteriori modifiche concernenti l'attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal A.A.M.S. e, insieme all'elemento aleatorio, anche elementi di abilità che consentono al giocatore di scegliere all'avvio o nel corso della partita la propria strategia selezionando delle opzioni di gara.

In particolare gli apparecchi di cui all'art. 110-6° comma così come rinnovellato e suddiviso nella lettera a) e b), prevede che gli aspetti peculiari delle citate apparecchiature e del relativo sistema di gioco siano rispettivamente i seguenti:

lettera a):

- collegati alla rete telematica;
- attivabili anche mediante apposito strumento di pagamento elettronico definiti con apposito provvedimento
- costo della singola partita non superiore a 1 euro;
- durata della partita non inferiore a 4 secondi;
- divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole fondamentali del gioco del poker;
- distribuzione delle vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche. La norma stabilisce inoltre che le vincite computate, in modo non predeterminabile, in un ciclo complessivo di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75 % delle somme giocate.

lettera b):

- facenti parte della rete telematica;
- che si attivano in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa

L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6° sono vietati ai minori di anni 18 e non possono riprodurre in toto od in parte il gioco e le regole fondamentali del poker.

Sono leciti i giochi elettromeccanici la cui vincita consista in prodotti di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità (gru magnetiche o elettriche) il cui costo della partita non deve essere superiore a € 1,00. ed il valore del premio non deve esserne superiore a venti volte. *(7° comma lettera a)*

Rientrano nella categoria degli apparecchi elettromeccanici, previsti dall'art. 110-7° comma lettera a) così come descritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8.11.2005 art. 2: quelli a funzionamento con modalità elettromeccaniche con la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici per l'esecuzione del gioco.

La sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l'apparecchio come elettromeccanico.

Conseguentemente tali apparecchi:

- sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;
- sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;
- si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;
- sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;
- distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura diversi dai comandi a disposizione del giocatore per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
- devono essere identificabili attraverso il codice apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- sono accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni;

Per tali apparecchi non sono ammessi:

- il gioco del poker o giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110 comma 5° del T.U.L.P.S. o giochi che riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

Gli apparecchi in questione, il cui costo per partita puo' essere superiore a 0,50 euro:

- dispongono di una scheda di gioco;
- prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sull'abilita' del giocatore;
- possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
- possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;
- sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
- non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
- non consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;

- prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. 8.11.2005, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. 8.11.2005, subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2 dello stesso Decreto Ministeriale, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
- non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;
- devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilita', posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- sono accompagnati dalla scheda esplicativa, dal registro delle manutenzioni;

Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in forma cartacea che elettronica (CD o DVD) la scheda esplicativa.

Per ciascun apparecchio deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in forma cartacea.

Per tali giochi [previsti dall'art. 110 comma 7° lettere a) e c)] esternamente a ciascun apparecchio devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- il costo della partita;
- le regole del gioco;
- l'età minima del giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.

Per gli apparecchi già in funzione si devono adeguare entro 6 mesi dall'adozione del Decreto (25.11.2005) e in pari data decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

Disposizioni Comuni

Ciascun apparecchio automatico da gioco di cui all'art. 110 comma 6° lettera a) e 7° e del T.U.L.P.S. installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere munito di copia del **nulla osta** rilasciato dall'Amministrazione delle Finanze (A.A.M.S.) che ne attesti la conformità alla legge e deve essere identificato con un numero progressivo e accompagnato da un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento, distribuzione dei premi e dei dispositivi di sicurezza. I titoli autorizzatori per i congegni e gli apparecchi devono essere apposti su ogni apparecchio.

Il nuovo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011, che ridisegna in numero dei giochi che possono essere installati nelle attività, definisce in maniera puntuale le attività stesse e le modalità.

In tale senso viene indicato la tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco ovvero quelli che sono da considerarsi come punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali di fatto viene esercitata esclusivamente attività di gioco:

- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi;
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 (per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità ' di interazione diretta tra i singoli giocatori);
- sale bingo;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

Viene anche indicato che sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati come sopra, presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempre ché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Sono anche da considerarsi punti di vendita quelli indicati di seguito, all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- Bar ed esercizio assimilabile;
- Ristorante ed esercizio assimilabile;
- Stabilimento balneare;
- Albergo o esercizio assimilabile;
- Edicole;
- Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui sopra, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dagli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.

Lo stesso decreto ridefinisce i parametri numero quantitativi per l'installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6^ del T.U.L.P.S., indicando che condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6^, lettera a) valida per tutte le tipologia di ubicazione, consiste in una superficie di ingombro di 2 mq.

Il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita, non considerando come superficie utile ai fini del contingentamento quella adibita a magazzini o luoghi di lavorazione, secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Tipologia punto di vendita	Numero di apparecchi 110 comma 6 lettera a) installabili	Numero di apparecchi 110 comma 6 lettera b) installabili
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita esclusiva assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt
Punti di vendita come le sale scommesse ma aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonché rivendi-	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi	

te di tabacchi e ricevitorie lotto		
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici come i bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, edicole ed ogni altro esercizio commerciale come indicato nell'apposito spazio	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici come gli stabilimenti balneari e gli alberghi o esercizi assimilabili	Fino ad un massimo di 10 apparecchi	

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita citati nella precedente tabella, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Rimanendo comunque vietata la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18, il titolare del punto vendita è tenuto ad assicurarne il divieto e rimangono comunque in vigore le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, se necessaria.

Assolutamente interessante è la parte relativa alle sanzioni, nota dolente del D.to interdirettoriale del 27 ottobre 2003, che prevede oltre all'obbligo della rimozione, anche la sanzione di euro 300 mensili, per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza, rispetto ai parametri di cui sopra, sino all'effettiva rimozione degli stessi, qualora detta rimozione sia effettuata entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto in argomento.

Trascorso tale termine qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui sopra comporta l'irrogazione, al concessionario, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.

Apparecchiature collocate negli esercizi pubblici connesse a reti telematiche

L'art. 7 comma 3 quater del Decreto Legge 13 settembre 2012 n° 158 prevede che fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'.

Detto quanto sopra esposto, va affermato che con l'art. 1 comma 923° del la Legge di Stabilità 2016, ovvero la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato previsto che ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (,per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operativita' dell'apparecchio), in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto

di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi', nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

E' quindi evidente che il legislatore ha inteso vietare in qualsiasi esercizio pubblico, la collocazione dei cosiddetti PC collegati alle piattaforme telematiche dei concessionari per i giochi on line, ritenendo in tal senso che la violazione commessa avesse un carattere tributario, afferendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni relative all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio. Sarà quindi necessario informare codesta autorità con una relazione di servizio in cui dovranno essere chiaramente indicate tutte lei informazioni previste dalla legge.

La Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"

La Legge Regionale 8/2013, modificata dalla Legge Regionale 11/2015 (in vigore dal 23.05.2015) reca delle disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Il dispositivo normativo in argomento prevede che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT), in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sopra descritti, sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

A seguito della modifica normativa introdotta dalla L.R. 11/2015, si deve intendere come nuova installazione il collegamento degli apparecchi, quali le New Slot e le VLT (art. 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S.), alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale del 28.'1.2014, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili avvenuta il 24.1.2014

Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.';

Da quanto sopra si evince chiaramente che poiché per "nuova installazione" si intende anche il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario o la stipula di uno nuovo, nonché nell'ipotesi questo sia stato risolto o rescisso, al termine della validità dell'accordo contrattuale, l'esercente dovrà disinstallare gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Non potrà nemmeno, in caso del trasferimento dell'azienda, installare gli apparecchi elettronici, benché siano gli stessi siano stati già precedentemente installati in altro luogo. Ovviamente ciò a meno che il nuovo esercizio si trovi ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili.

E' altresì vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. 158/2012 che si rammenta già prevede che siamo vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti prece-

denti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono anche vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, deve essere indicata la percentuale storica per giochi similari.

E’ stato anche introdotto l’obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.'

Si evince chiaramente, da tale disposizione, la volontà del legislatore regionale di facilitare i controlli delle FF.O. rendendo obbligatoria l’indicazione sugli apparecchi della data di installazione degli stessi e la validità del contratto stipulato tra l’esercente ed il concessionario.

Viene anche introdotta la sanzione prevista per tale inosservanza. La medesima disposizione sanzionatoria si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.

Per quanto concerne la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale, questa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

La sanzione pertanto dovrà essere erogata per ogni singolo apparecchio e come si evince, la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. E’ la prima volta, a conoscenza di chi scrive, che in un provvedimento legislativo viene prevista questa forma di impedimento alla prosecuzione dell’utilizzo di qualsivoglia apparecchio.

Per opportuna precisazione, è importante evidenziare che nella Deliberazione della Giunta Regionale N° X / 3012- Seduta del 16/01/2015, viene indicato che nella modifica della legge regionale viene disposta l’apposizione del sigillo dell’apparecchio, onde rendere inutilizzabile lo stesso. Questo chiarisce la finalità di questa operazione, che normalmente viene effettuata per l’esecuzione coattiva di un provvedimento amministrativo, ma che in questa fattispecie appare legittimata, anche se con evidenti difficoltà di applicazione, non trattandosi di provvedimento cautelare in ragione di una possibile confisca.

Per quanto riguarda l’eventuale effrazione dello stesso, è’ opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite Penali con la Sentenza del 10/02/2010 (Ud. 26/11/2009 n. 5385, ha stabilito il principio che il sigillo si configura come un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali. Sicché, le finalità indicate dall'art. 349 c.p. non sono di per sé escluse dalla eventuale compresenza di fini ed obiettivi ulteriori rispetto alla conservazione o alla identità della cosa. Va quindi affermato il principio di diritto che il reato di cui all'art. 349 c.p. è configurabile anche quando la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti per impedire l'uso illegittimo della cosa.

Corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco

Con la D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2573, recante le disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 è stato stabilito che tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito devono adeguarsi all’obbligo formativo entro 12 mesi dalla data della sua pubblicazione sul BURL avvenuta il 4.11.2014; altresì ha stabilito che per i nuovi gestori, l’obbligo formativo deve essere assolto entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature.

D.g.r. 24 gennaio 2014 - n. X/1274. Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

Si premette che con la L.R. 11/2015, è stata modificata la Legge Regionale 8/2013, pertanto anziché la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito la norma cosi rinovellata vieta unicamente la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

Per una più facile lettura verranno di seguito inserite le modifiche di cui sopra, anche se nel testo delle stessa D.g.r. compaiono ancora.

La Giunta Regionale ha approvato il provvedimento di cui sopra e l'Allegato A) denominato «Distanza dai luoghi sensibile per la nuova nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8», che ne costituisce parte integrante e quindi di disporre che il provvedimento si applichi a tutte le nuove installazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL avvenuto il 28 gennaio 2014.

Si ritiene opportuno riportare integralmente le disposizioni inserite nel provvedimento regionale:

"DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILE PER LA NUOVA INTRODUZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S., IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8";

1. PRINCIPI.

1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto

il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare

riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che

questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo

conto della prossimità dei locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione d'uso.

2. DEFINIZIONI:

1). Per "Apparecchi per il gioco di azzardo lecito" si intendono quelli di cui all'art . 110 commi 6 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 (New Slot e VLT) "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

2). "Luoghi sensibili" sono:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,

b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;

c) impianti sportivi,

d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,

e) strutture ricettive per categorie protette,

f) luoghi di aggregazione giovanile,

g) oratori;

3. Per "nuova installazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.

4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA.

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.

2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

5. ESCLUSIONE.

1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.

2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà.

Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 - n. 5

Sul B.U.R.L. n° 51 del 19 dicembre 2014, è stato pubblicato il regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, che disciplina i criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;

b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

Ai sensi del regolamento si deve intendere:

a)per «gestore»: il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;

b) per «aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo»: gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente;

c) per «locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito»: i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.

Negli esercizi diversi da quelli di cui sopra, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

In questa area le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono

essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.

I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile.

I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.

Sanzioni previste dalla Legge Regionale 8/2013

La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre

2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.

Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.

L'inosservanza delle disposizioni riferite all'attività attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del D.L. 158/2012., comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove

sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

Con l'art. 1 del R.R. 10/2015 sono state previste le sanzioni per alcune violazioni del R.R. 5/2014, introducendo l'art. 6 della norma regolamentare.

Ordinanza Sindacale n° 63 del 15.10.2014 (modificata dall'O.S. 65/2014) concernente la Disciplina comunale delle sale giochi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro

Con l'ordinanza Sindacale di cui sopra, sono stati disciplinati gli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS, così come sotto indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 TULPS

- L'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate dal Comune ex art. 86 del T.U.L.P.S., è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi, con l'esclusione delle sale biliardo e le sale bowling, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva.

- gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 63/2014 di cui al punto che segue.

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)

a. Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)

b. Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)

- L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi.
- gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio
- la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati

Poiché in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi, in caso di contestazione delle violazioni sotto descritte, redigere relazione di servizio al Settore Commercio.

Modalità operative

Da quello che si evince da quanto sopra, a seguito della modifica dell'art. 86-3° comma del T.U.L.P.S., i videogiochi potranno essere installati anche nelle attività commerciali o esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma o di cui all'art. 88 dello stesso Testo Unico di Pubblica Sicurezza e nelle altre aree private aperte al pubblico od in circoli privati, nonché per l'attività di produzione o di importazione e per la distribuzione e gestione anche indiretta.

Quello che appare quindi che non è più richiesta l'autorizzazione per l'installazione dei videogiochi nei bar, ristoranti, alberghi e nei circoli privati, peraltro il Comune di Milano già non riceveva più le D.I.A. per tale atto in ragione della propria interpretazione dell'art. 74 della Legge Regionale n° 6/2010.

Pertanto nell'ambito di un controllo presso un'attività di somministrazione o una sala giochi si dovrà avere cura di verificare soprattutto che :

- la tabella ove sono indicati oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il questore ritenga di vietare per motivi di pubblico interesse nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre e, per quanto concerne le sale biliardo ovvero ove siano collocati dei biliardi, il costo della partita o il costo orario (art. 110-1° comma T.U.L.P.S.);
- le modalità delle vincite e l'entità delle stesse non sia superiore al valore stabilite dall'art. 110-6° comma T.U.L.P.S.. Euro 100,00 in quanto non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni previste(art. 110-9° comma lettera c T.U.L.P.S.);
- i videogiochi di cui all'art. 110-comma 7 (calcio, tennis, automobili ecc.) prevedano effettivamente la prosecuzione della partita in ragione dell'abilità del giocatore e non la casualità inerente a quella riferita ai tipici giochi slot;
- l'apposizione sui videogiochi dei **nulla osta di distribuzione e del nulla osta di messa in opera**; questi atti devono essere esposti in originale al fine di impedire l'attivazione di altri giochi non specificatamente muniti dei citati nulla osta (art. 110-9° comma lettera f) del T.U.L.P.S.);
- i videogiochi devono essere collegati alla rete telematica (al fine di potere verificare l'effettiva entità delle giocate per il gettito erariale; l'allacciamento alla rete può avvenire mediante connessione via cavo oppure mediante GPRS, pertanto per verificare l'effettiva connessione è necessario contattare l'A.A.M.S. per le verifiche necessarie), in caso contrario sono da considerare come non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni previste (art. 110-9° comma lettera c T.U.L.P.S.);
- i videogiochi non riproducano il videopoker o le regole del poker (da un'interpretazione corrente si intende per videopoker il gioco in cui vengano utilizzate le carte o i numeri, non già segni riproducenti frutta o oggetti di colore diversi, (art. 110-9° comma lettera c T.U.L.P.S.);
- I videogiochi con vincite in denaro non siano utilizzati dai minori di anni 18 (art. 110-8° comma T.U.L.P.S.);
- Le attività diverse da quelle tipicamente riferite ai giochi di cui al presente capitolo, che intendano installare videogiochi, possono farlo unicamente a seguito della presentazione di una S.C.I.A. con gli appositi modelli comunali.

Giova precisare che l'A.A.M.S ha istituito un albo cui tutti gli esercenti delle attività in cui sono installate videogiochi sono tenuti ad iscriversi e devono avere presentato la S.C.I.A, in riferimento all'art. 86 comma 3^ del T.U.L.P.S.

Nel caso di sequestro per la successiva confisca, il sequestro dovrà essere operato a carica del proprietario dei videogiochi affidandone la custodia giudiziaria al titolare dell'esercizio.

Le sanzioni

- L'esercizio del gioco d'azzardo è punito dal Codice Penale.

L'art. 1-86° comma della Legge Finanziaria 2007 L. 27 dicembre 2006 n° 296 ha parzialmente modificato il comma 9° dell'art. 110 del T.U.L.P.S..

- Quando il gioco d'azzardo viene realizzato mediante l'uso (o la semplice installazione) degli apparecchi vietati dall'art. 110 del T.U.L.P.S., oltre alla denuncia penale, si deve provvedere al sequestro dei congegni (arnesi ed oggetti destinati al gioco) e del denaro esposto per il gioco (della posta) in quanto è sempre ordinata la confisca (art. 722 C.P.).

- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni non conformi alle caratteristiche previste, è da € 1000 a 6000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni sprovvisti dei titoli autorizzatori (nulla osta) , è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinovellato, nei casi in cui i titoli autorizzatori (nulla osta) non siano apposti su ogni apparecchio, è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinovellato, per chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non conformi alle caratteristiche previste, è sino a euro 4000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come rinovellato, per chi consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche previste, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi è sino a € 4000 per ciascun apparecchio;
- Se il responsabile degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza di cui all'art. 86 oppure di autorizzazione di pubblico esercizio le relative autorizzazioni sono sospese dal sindaco per un periodo da 1 a 30 giorni e sono da Lui revocate in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n° 689/81;
- Gli stessi provvedimenti sono disposti dal Questore in nei confronti dei titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- Oltre a quanto previsto dall'art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore di 15 gg.;
- La sanzione per chi attiva una sala giochi o da biliardo senza l'autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S., è quella disposta dall'art. 17/bis dello stesso Testo Unico, introdotto dal D. Lgs. 480/94;
- La mancata osservanza di una prescrizione indicata in licenza (minori, orario, esposizione licenza, ecc.) viene sanzionata dall'art. 9 del T.U.L.P.S.;
- La mancata esposizione della "Tabella dei giochi leciti" prevista dall'art. 110-1° comma del T.U.L.P.S. è sanzionata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. (arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a € 206,00- elezione di domicilio - notizia di reato - segnalazione al Comune se trattasi di titolare di licenza);
- L'omessa esposizione nelle sale da biliardo della tariffa oraria o del costo della singola partita è sanzionata dall'articolo 17 del T.U.L.P.S. (arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a € 206,00- elezione di domicilio - notizia di reato - segnalazione al Comune se trattasi di titolare di licenza);
- **Quando si riscontri la violazione ai disposti dell'art. 110-6° e 7° comma del T.U.L.P.S. deve essere sanzionato anche il gestore degli apparecchi da intrattenimento (vedi art. 1-499° comma della Legge n° 311/2004).**

Nel casi di reiterazione di una delle violazioni, è preclusa all'A.A.M.S. la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 per un periodo di 5 anni.

Art. 16 R.D. 18/06/1931 n. 773

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in **qualunque ora** nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Disciplina dei giochi leciti

Violazione: **Art. 718 Codice Penale**

Giochi d'azzardo utilizzando apparecchi e congegni automatici ed elettronici .

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Arresto sino a 1 anno e ammenda sino a € 206,00 Il divieto vale anche per i circoli privati. Trattasi di quelli che hanno insita la scommessa o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'art. 110/6° comma

Violazione: **Art. 720 Codice Penale**

Partecipare al gioco d'azzardo

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

E' applicabile alla persona che nel frangente stà utilizzando i videogiochi considerato gioco d'azzardo e si sia indagato il titolare dell'attività per il reato ex art. 718 del C.P.

Violazione: **Art. 723 Codice Penale**

Avere permesso lo svolgimento dei giochi vietati dall'Autorità di P.S. ma che non si configurano come gioco d'azzardo

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Ammenda sino a € 103,00

Violazione: **Art. 86/1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Apertura di sale da gioco senza Autorizzazione de Comune

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. Vige la disciplina del silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza

Violazione: **Art. 86/3° c.lettera a) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Attività di produzione e importazione di videogiochi senza autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Comma così modificato dall'art. 1-534 comma della Legge 23.12.2005 n° 266

Violazione: **Art. 86/3° c.lettera c) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Installazione di videogiochi in esercizi commerciali senza autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Comma così modificato dall'art. 1-534 comma della Legge 23.12.2005 n° 266 Si riferisce a quegli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86-1° e 2° comma ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Violazione: **Art. 86/3° c.lettera b) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Attività di distribuzione e gestione di videogiochi senza autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Comma così modificato dall'art. 1-534 comma della Legge 23.12.2005 n° 266

Violazione: **Art. 88 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Esercitare l'attività di scommesse alle corse senza la licenza del Questore (corsa Tris)

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Sanzione stabilita dall'art. 4-comma 1^ della Legge 13.12.1989 n° 401 Reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Violazione: **Art. 88 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Esercitare l'attività di sala pubblica da gioco senza la licenza del Questore

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Sanzione stabilita dall'art. 17 T.U.L.P.S. L'art. 2 quater del D.L. 40/2010 prevede che la licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b).

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inottemperanza al divieto di svolgere giochi proibiti, sia nei pubblici esercizi che nei circoli privati

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sussiste la violazione quando ad esempio si svolga il gioco Ramino senza però che si configuri il gioco d'azzardo

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi (ex art 86 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco (ex art. 88 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931

Violazione: **Art. 13/1° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **Art. 13/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale pubbliche da giocogiochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **Art. 13/1° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **Art. 13/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale pubbliche da giocogiochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **O.S. 63/2014 P.G. 625214/2014 Punto 1**

Inosservanza dell'orario di chiusura delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S.

P.M.R.: **€ 450,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario di funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi. P.M.R. stabilito dalla d.G.C. n° 2040 del 17 ottobre 2014. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio, con l'esclusione delle sale biliardo e le sale bowling, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva

Violazione: **O.S. 63/2014 P.G. 625214/2014 Punto 2**

Inosservanza dell'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

P.M.R.: **€ 450,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario di funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi, degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6° lettere a) (new slot) e b) (Video lottery terminal). P.M.R. stabilito dalla d.G.C. n° 2040 del 17 ottobre 2014

Violazione: **Art. 110/1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Omessa esposizione nelle sale da gioco, pubblici esercizi e circoli privati della tabella dei giochi proibiti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Deve essere fatta menzione circa il divieto delle scommesse. Sanzione stabilita dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

Violazione: **Art. 110/1° c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Omessa esposizione nelle sale da gioco, pubblici esercizi e circoli privati del costo della partita di biliardo ovvero del suo costo orario

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIAR**

Sanzione stabilita dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. a) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Produrre o importare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 per destinarli all'uso sul territorio nazionale con caratteristiche non conformi

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. b) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Produrre o importare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 per destinarli all'uso sul territorio nazionale sprovvisti dei titoli autorizzatori

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Detenere videogiochi riproducenti il gioco del POKER o parte delle sue regole fondamentali

P.M.R.: **€ 1.333,00**
Minimo: Massimo: € 4.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. Si applica quando non si configuri il gioco d'azzardo. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Distribuire o installare apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 in luoghi pubblici o aperti al pubblico con caratteristiche non conformi

P.M.R.: **€ 1.333,00**
Minimo: Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio e si applica anche nei confronti di chiunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. c) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Corrispondere a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi pur con apparecchi e congegni conformi alla legge

P.M.R.: **€ 1.333,00**
Minimo: Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Sanzione modificata dall'art. 15 bis del D.L. 78/2009, convertito in legge dalla Legge 3 agosto 2009 n° 102. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. d) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Distribuire, installare o consentire l'uso di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori (nulla osta)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Sequestro degli apparecchi per la successiva confisca. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 110/9° c. lett. f) R.D. 18.06.1931 n° 773**

Omessa apposizione su ogni apparecchio dei titoli autorizzatori in originale

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Per titoli autorizzatori si intendono i nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio. La sanzione và applicata per ciascun apparecchio. Il rapporto va presentato al Direttore dell'Ufficio regionale dell'A.A.M.S. competente per territorio. Se l'autore degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 o è titolare di P.E., fare relazione al Sindaco per l'adozione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 7/3°c.quater D. Legge 13.09.2012 n° 158**

Inosservanza del divieto di mettere a disposizione apparecchiature presso esercizi pubblici che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online

P.M.R.:
Minimo: Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. Sanzione prevista dall'art. 1 comma 923° della Legge 208/2015. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.

Violazione: **Art. 7/5° c. Decreto Legge 13.09.2012 n° 158**

Omessa esposizione all'ingresso ed all'interno delle sale da gioco, sale pubbliche da gioco e sale scommesse, del materiale informativo inerenti i rischi correlati dal gioco

P.M.R.:
Minimo: Massimo: € 50.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S.. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Violazione: **Art. 7/8° c. Decreto Legge 13.09.2012 n° 158**

Inosservanza del divieto d'ingresso dei minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro

P.M.R.:
Minimo: 5.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. E' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi

Violazione: **Art. 24/20°c.Decreto Legge 06.07.2011 n° 98**

Inosservanza del divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto

P.M.R.:
Minimo: 5.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Direttore. A.A.M.S.**

Competente per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato(ora incorporata nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), PERTANTO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALLA PRESENTE NORMA, REDIGERE RAPPORTO ALL'A.M.M.S. Sanzione prevista dall'art. 24 comma 21° del D.L. 98/2011 convertito con la Legge 111/2011

Violazione: **Art. 10/1°c.Legge Regionale 21.10.2013 n° 8**

Installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dalla D.G.R. X1274/14

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: Massimo: € 15.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione deve essere applicata per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. Non è ammessa la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (New Slot e VLT) in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili quali: istituti scolastici di ogni ordine e grado, b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; c) impianti sportivi, d) strutture residenziali o semiresidenziali, strutture territoriali, domiciliari, diurne, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, e) strutture ricettive per categorie protette, f) luoghi di aggregazione giovanile, g) oratori. Per "nuova installazione" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, si intende, non solo la prima installazione di apparecchi da gioco, ma anche l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono esclusi gli apparecchi prima della data di pubblicazione del provvedimento avvenuta il 28.1.2014, cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante e gli apparecchi di cui sopra, che successivamente, sempre alla data di pubblicazione già citata, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti.

Violazione: **Art. 10/3°c.Legge Regionale 21.10.2013 n° 8**

Mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito l'applicazione

P.M.R.: € 1.666,67
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° del D.L. 158/2012. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.

Violazione: **Art. 5/6°c.Legge Regionale 21.10.2013 n° 8**

Attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 1 e 2 del D.L. 158/2012

P.M.R.: € 1.666,67
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 comma 2° della L.R. 8/2013, in relazione al D.L. 158/2012. Vedi parte narrativa

Violazione: **Art. 5/6°c.bis Legge Reg.le 21.10.2013 n° 8**

Omessa indicazione sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dell'indicazione della data di collegamento alle reti telematiche o della data di scadenza del contratto

P.M.R.: € 166,67
Minimo: Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1° ter della L.R. 8/2013 modificata dalla L.R. 11/2015. E' stato introdotto l'obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Violazione: **Art. 5/6°c.bis Legge Reg.le 21.10.2013 n° 8**

Indicazione sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

P.M.R.: € 166,67
Minimo: Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10, 1° comma ter della L.R. 8/2013 modificata dalla L.R. 11/2015. E' stato introdotto l'obbligo di indicare su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 (New Slot e VLT) in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Violazione: **Art. 4/1°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Consentire l'accesso alle aree dedite al gioco d'azzardo lecito vietate ai minori di anni 18 senza richiedere il documento d'identità che comprovi la maggiore età

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 1 bis dell Legge Regionale 8/2013 L'accesso alle sale ove venga praticato il gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) deve avvenire mediante l'esibizione di un documento d'identità.

Violazione: **Art. 4/2°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Omessa individuazione dell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda ove sono posizionati oltre n° 3 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6° TULPS (New Slot o VLT)

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014 . Negli esercizi diversi dai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) e sono installati oltre tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, deve essere individuata un'unica area dedicata in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

Violazione: **Art. 4/3°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Oscuramento delle finestre dell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda ove sono posizionati oltre n° 3 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6° TULPS (New Slot o VLT)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. Negli esercizi diversi dai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) e sono installati oltre tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, le finestre non devono essere oscurate.

Violazione: **Art. 4/3°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Omessa collocazione in posizione frontale degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre nell'area riconoscibile con colonnine a nastro o corda

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. Negli esercizi diversi dai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito ove l'accesso è vietato ai minori di anni diciotto (sale scommesse, negozi da gioco, sale pubbliche da gioco ecc.) e sono installati oltre tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, questi devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro

Violazione: **Art. 4/4°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Inosservanza del divieto di installare all'esterno dei locali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6° del TULPS (New Slot o VLT)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 bis della Legge Regionale 8/2013, modificata dalla L.R. 11/2015.

Violazione: **Art. 5/°1 c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Omessa esposizione all'interno dei locali, del decalogo delle azioni sul gioco responsabile

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 6 del R.R. 5/2014. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Violazione: **Art. 5/4°c. Reg. Regionale 16.12.2014 n° 5**

Omessa esposizione all'ingresso e all'interno dei locali, del divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (New Slot e VLT)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNAL**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 10 comma 1 bis della Legge Regionale 8/2013, modificata dalla L.R. 11/2015. I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Agenzie - Mediatori - Attività diverse

Attività Funebre

La Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, al cui art. 133 ha abrogato la precedente L.R. 22/2003 circa le modalità per lo svolgimento dell'attività funebre, ha di fatto riunito numerose disposizioni normative in materia di sanità ed all'art. 74 ne ha riformulato le modalità di attivazione dell'esercizio di attività funebre ed i luoghi di conferimento dell'incarico, senza a dire il vero apportando significative modificazioni.
Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento ed è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica.
Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
Gli addetti allo svolgimento della attività funebre devono possedere i requisiti formativi previsti dal regolamento.

Agenzie Pubbliche d'Affari

L'art. 13-1^ comma lettera f) del Decreto Legge 5/2012 ha modificato l'art. 115 del T.U.L.P.S. prevedendo che per l'inizio dell'attività di Agenzia d'Affari di cui a seguito, sia necessaria unicamente una comunicazione al S.U.A.P.

Tale comunicazione per l'apertura di una Agenzia Pubblica d'Affari è richiesta per l'attività di:

- disbrigo in conto terzi delle pratiche amministrative, infortunistiche;
- intermediazione nella vendita o nella sola esposizione di beni nuovi ed usati;
- intermediazione nella acquisizione di spazi pubblicitari;
- agenzia di spedizioni;
- intermediazione nelle trattazione di affari altrui nel settore delle spedizioni e dei trasporti in conto terzi senza utilizzo dimezzi ed autoveicoli propri;
- intermediazione nella trattazione di affari altrui ai fini della prestazione del servizio di prevendita di biglietti per spettacoli e eventi;
- intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie.

Non è necessaria l'autorizzazione per l'attività di visurista e rappresentante degli artisti dello spettacolo.

Mediatori - legge n° 39 del 3/2/1989

È mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 cod. civ.).

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:

qualsiasi impiego pubblico o privato fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);

con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;

la rappresentanza legale di imprese la cui attività risulti incompatibile con l'attività di mediazione. L'incompatibilità non ricorre per coloro che nella società ricoprono la carica di consigliere semplice

L'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio. Ciò a seguito della modifica della normativa intervenuta a seguito dell'applicazione del D.to L.vo 59/2010.

L'esercizio dell'attività, a seguito anche della modifica dell'art. 19 della Legge 241/90 è assoggettato alla presentazione di una Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, evidenziando che nulla altro è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.

Gli agenti in affari sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

- **agenti immobiliari -** coloro che svolgono attività per la conclusione degli affari relativi ad immobili ed aziende;
- **agenti merceologici -** coloro che svolgono attività per la conclusione degli affari concernenti merci, derrate e bestiame;
- **agenti con mandato a titolo oneroso;**
- **agenti in servizi vari -** coloro che svolgono attività per la conclusione degli affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti quelli che non trovano collocazione nelle sezioni precedenti.

Sono esclusi dall'applicazione di quanto sopra in quanto soggetti ad altre normative, sono:

- **mediatori marittimi**
- **mediatori assicurativi (brokers)**
- **soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici**
- **mediatori creditizi**

Quando l'attività è svolta da una Società, i requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese devono essere posseduti dal Legale Rappresentante, ovvero da colui che è preposto dalla Società a tale ramo di attività.

La Società è tenuta a comunicare le eventuali variazioni del Legale Rappresentante, dell'institore e di tutti coloro che concludono affari per suo conto.

L'iscrizione è valida su tutto il territorio nazionale. Qualora il soggetto trasferisca la propria residenza in altra Provincia, entro 90 gg. (dalla fissazione della nuova sede professionale) deve chiedere l'iscrizione nel Ruolo della circoscrizione camerale relativa.

Non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'attività di mediatore

Il D.L.223/2006 convertito in Legge dalla L. 248/2006 ha abrogato la Commissione per la Tenuta nel Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione. La competenza a disporre l'iscrizione nell'albo passa così dalla Commissione alla dirigenza dell'Ente camerale

Moduli e formulari

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari, nei quali sono indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione Provinciale istituita per la tenuta del Ruolo.

Agenti o rappresentanti in Commercio Legge 3/5/1985 n° 204

L'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio. Ciò a seguito della modifica della normativa intervenuta a seguito dell'applicazione del D.to L.vo 59/2010.

L'esercizio dell'attività è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività differita (l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, evidenziando che nulla altro è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.

L'**agente o rappresentante di commercio** è la persona che, su incarico di una o più imprese, promuove o conclude contratti in una o più zone determinate.

Al **Ruolo agenti e rappresentanti di commercio** si iscrivono i cittadini italiani e comunitari o le società che intendono svolgere l'attività di agenzia e/o rappresentanza
L'iscrizione viene richiesta alla Camera di Commercio di Milano se la persona ha la residenza o il domicilio professionale nella provincia di Milano o se la società ha la sede legale in Milano e provincia.
I cittadini extracomunitari devono necessariamente risiedere nella provincia di Milano.
L'iscrizione è incompatibile con:

- l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, ad eccezione dei dipendenti pubblici che lavorano con un contratto a tempo parziale non superiore al 50%
- l'attività di mediazione per la quale è prescritta l'iscrizione nel relativo ruolo.

L'iscrizione al Registro Imprese **non è incompatibile** con le attività sopraindicate solo se l' interessato è contemporaneamente legale rappresentante e lavoratore dipendente della stessa società che chiede l'iscrizione al Ruolo Agenti.

Disciplina delle attività dei mestieri girovaghi e località in cui si possono esercitare

Con delibera n. PG. 483.014/2000 l'Amm. Comunale ha emesso il regolamento per l'esercizio dell'arte di strada, i cosiddetti mestieri girovaghi (attività non più sottoposte al certificato di iscrizione ad apposito registro previsto dall'art. 121 TULPS abrogato dall'art.6 dpr 311/01).

Le modalità per l'esercizio di queste attività sono le seguenti:

- Richiesta scritta su apposito modulo presso il Comando di P.M. della zona di competenza, modulo che contiene le dimensioni della superficie che si intende occupare, l'individuazione della località e l'ora di inizio e termine della rappresentazione, tale richiesta sottoscritta dal responsabile della P.M. è titolo autorizzativo ad esercitare e occupare spazio pubblico
- La richiesta in carta semplice, deve essere presentata tra i sette e i tre giorni prima della data della rappresentazione e può essere negata solo nei seguenti casi:

a) Per lo stesso giorno e la stessa ora è già stata autorizzata un'attività di strada nel raggio di m.50, per le zone pedonali la distanza è di m. 10
b) Non vi è la disponibilità dell'area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti, o manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile.
c) Costituisce pericolo od intralcio per la circolazione, o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe. Il rifiuto motivato è trascritto sullo stesso modulo e restituito al richiedente

L'artista può esibirsi nello stesso luogo per il quale è stato autorizzato per un periodo di tempo non superiore alla tre ore consecutive (salvo deroghe esplicite inserite in autorizzazione) e non più di quattro volte in un mese nella medesima località, il compenso per lo spettacolo o rappresentazione, non può essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, ne può essere preteso dallo stesso, tale compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore che ne autodetermina l'ammontare.

Lo spazio necessario per la rappresentazione, non può essere occupato permanentemente con strutture, elementi o costruzioni, è consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria di limitata potenza, l'artista risponde limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica da lui causati.

Esclusioni e limitazioni: In piazza Duomo, sul sagrato e sotto tutti i portici è assolutamente vietata ogni manifestazione di artisti di strada, sono consentite n.2 postazioni sulle carreggiate Portici settentrionali, meridionali, ex Camposanto, n.3 in P.zza Mercanti, n. 1 in P.zza S. Babila, P.zza S. Carlo, Piazzetta Reale, n. 5 in C.so Vitt. Emanuele.

Le violazioni a questo regolamento, sono sanzionate dalla norma generale prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 minimo € 25,00 massimo € 500,00 sanzione in misura ridotta € 50,00

Con O.S. del 10/07/02 n. P.G. 9.188.522/2002 nelle aree pedonali di P.za Duomo, C.so Vitt. Emanuele e Via Dante, gli artisti di strada non possono utilizzare alcun impianto di amplificazione, la violazione a tale norma è sanzionata ai sensi dell'art. 101 R.P.U. con una somma di euro 144,00 entro gg. 60 con il bollettino allegato al V.d.c..

Con il D.to L.vo 29 luglio 2015, n. 123 è stata data attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Il decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Inoltre individua, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

Le disposizioni del decreto non si applicano:

- agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
- agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli;
- agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
- alle munizioni;
- ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;
- agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova
- alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della norma si intende per:

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

«fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

«articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

«munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

«persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV;

«NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato. (Questa definizione ha sostituito il QEN quantità equivalente netta). Entrambi indicano la massa attiva pirotecnica (peso netto) presente negli fuochi d'artificio. Il peso lordo è dato da: NEC + peso materiali inerti + micce. Gli articoli prodotti fino al 2015 in luogo del NEC potranno riportare l'acronimo QEN presente nel sostituito D.lgs. 58/2010 che aveva recepito la «vecchia» direttiva 2007/23/CE

Classificazione degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosita'.

Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

Fuochi d'artificio:

categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;

categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;

Articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

Altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

L'art. 34 del D.to L.vo 123/2015 prevede che sia' consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015, pertanto sino al 4 luglio 2017 potranno trovare in vendita ancora prodotti con la seguente classificazione:

Fuochi d'artificio:

- categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione
- categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;
- categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» , comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana.

Articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Decreto Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 Comparazione classificazione articoli pirotecnici

L'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 ha modificato l'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, sostituendo i commi 1-bis e 1-ter prevedendo quanto segue:

Per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonche', fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1) **articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);**

2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;

3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:

3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:

- petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;

3.2) artifici del tipo:

- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;

4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;

4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;

4.3) bengala a bastoncino;

4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;

4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;

4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;

4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;

4.8) dispositivi lancia coriandoli;

4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

La detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purche' conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attivita' commerciali che non rientrano nel punto 69 ell'Alle-

gato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che puo' avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

Per le attivita' commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.".

Per una migliore interpretazione circa la comparazione e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti con le categorie europee di cui alla Direttiva CE 2007/23/CE degli articoli pirotecnici, si allega di seguito l'Allegato 1 del D.M. 9 agosto 2011:

- Allegato 1

Cat. 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat. 2	V D V C: 1) Razzi e loro batterie. Batterie e combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, di tubi monogetto. 2) Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superioe a 150 mg. 3) Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa. (1)
Cat. 3	IV
Cat. 4	IV

Limitazione alla vendita degli articoli pirotecnici

L'art. 5 del D.to L.vo 123/2015 prevede che gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

Fuochi d'artificio:

- **di categoria F1** a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
- **di categoria F2** a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
- **di categoria F3** a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi
- **articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1** a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.

I fabbricanti, gli importatori e i distributori possono mettere a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:

- **fuochi d'artificio di categoria F4**;
- **articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.**

Ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche' articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di per-

clorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana

L'etichetta degli articoli pirotecnici deve comprendere almeno:

- le informazioni sul fabbricante e, qualora questi non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore;
- il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie;
- i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5;
- la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso;
- l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza
- il contenuto esplosivo netto (NEC).

I fuochi d'artificio devono inoltre essere corredati delle seguenti informazioni minime:

- **categoria F1:** se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
- **categoria F2:** «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria F3:** «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria F4:** «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Gli articoli pirotecnici teatrali devono indicare le seguenti

informazioni minime:

- **categoria T1**: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
- **categoria T2:** «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi di cui sopra, le informazioni devono essere riportate sulla confezione minima di vendita.

Marcatura CE

Il D.to L.vo 123/2015 stabilisce che i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformita' UE e apporre la marcatura CE. Questi devono conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato

La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.

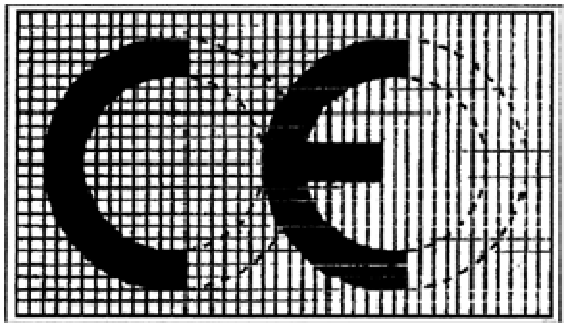

La marcatura CE deve essere apposta:

- in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento;
- deve essere apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato;
- la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante;
- la marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare

E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

Il T.U.L.P.S.

Prima del recepimento della Direttiva 2007/23/CE con il D.lgs. 4/4/2010, N.58 I fuochi d'artificio erano quasi interamente normati dal TULPS E DAL SUO Regolamento di Esecuzione, rispettivamente R.D. 773/1931 e R.D. 635/1940. Con l'attuazione della Direttiva di cui sopra, gli articoli pirotecnici erano stati classificati nelle varie categorie, fuochi d'artificio 1- 2 – 3 – 4, articoli pirotecnici teatrali T1- T2, altri articoli pirotecnici P1 - P2.

Con la Direttiva attualmente in vigore, 2013/29/UE , gli articoli pirotecnici sono stati riclassificati ma per quanto concerne i depositi, sono comunque applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del R.D. 635/40.

Norme transitorie

Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del D.to L.vo 123/2015, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini dello smaltimento.

Decorsi tali termini decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Sanzioni

L'art. 33 del D.to L.vo 123/2015 prevede la disciplina sanzionatoria come di seguito riportata sinteticamente:

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la vendita di fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la vendita o la consegna di fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la vendita o comunque la consegna di fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del divieto circa la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4, e' punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.

Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al D.to L.vo 123/2015, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli ar-

ticoli pirotecnici di cui all'articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Per le violazioni , nei confronti dei titolari delle licenze di polizia nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al D.to L.vo 123/2015, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione circa l'introduzione degli articoli pirotecnici marcati CE , al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento circa e previa comunicazione, al prefetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al D.to L.vo 123/2015, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione di polizia o, nei casiu più gravi, della revoca, si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).

Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

La vendita in forma ambulante degli articoli pirotecnici

In linea generale non vi sono divieti espliciti per quanto concerne la vendita degli articoli pirotecnici in forma ambulante.

Va però rammentato che i prodotti "classificati", a norma dell'art. 47 del T.U.L.P.S., possono essere venduti solo da chi è in possesso della licenza del Prefetto. Condizione essenziale per il rilascio dell'atto autorizzatorio sono i locali ove detenere le polveri piriche addirittura in camere o armadi blindati.

E' quindi ovvio che tale licenza non possa essere rilasciata agli operatori commerciali su area pubblica e quindi non sia ammessa la vendita su tali aree dei prodotti di cui sopra.

Diverso è per i cosiddetti libera vendita, i quali sono stati riconosciuti dal Ministero come declassificati, debbano intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità dell'atto autorizzativo riferito all'attività commerciale. Pertanto questi prodotti possono essere legittimamente rivenduti anche su area pubblica.

Regolamento d'uso dello stadio "Giuseppe Meazza"

Il Regolamento d'uso dello stadio Giuseppe Meazza, in vigore dal 8 novembre 2012, prevede che l'accesso e la permanenza nell'area dello stadio comportano l'accettazione, da parte dello spettatore, del regolamento

stesso e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme di comportamento

- Chiunque accede all'interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento;
- Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto; l'inosservanza dello stesso comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- L'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell'accesso;
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento;
- Allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;
- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento d'identità valido, da esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l'effettivo utilizzatore;
- Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all'uscita dallo stadio;
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento;
- Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards;
- L'accesso alle aree Hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all'interno delle sale stesse;
- La società può rifiutare l'ingresso allo stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino il presente regolamento d'uso;
- Le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività connesse.
- L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello stadio resta di esclusiva pertinenza della società sportiva organizzatrice dell'evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna:

E' VIETATO:

- Introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
- Introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
- Introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;

- accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Introdurre o vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
- Introdurre animali di qualsiasi genere;
- Introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- Introdurre bandiere dotate di doppia asta;
- Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- Allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione;
- Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendarti orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche religiose, o asserzioni o concetti che incitino alla violenza, all'odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di giuoco;
- Porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
- Esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
- Effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
- Stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- Introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od ausili; gli stewards,
- in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso.
- L'accesso di carrozzine per disabili, nonché di passeggini e carrozzine per infanti può avvenire solo attraverso l'ingresso appositamente dedicato;

Si evidenzia che i comportamenti sopraindicati costituiscono violazione amministrativa punita ai sensi dell'art. 1-septies comma 2^ del D.L. 24.02.2003 n° 28 ed in particolari circostanze anche fattispecie di reato.

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate

Il Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3 disciplina la circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate di cui all'allegato A del regolamento stesso, allo scopo di promuovere la navigazione, anche per tratte, nel rispetto:

a) della sicurezza di chi naviga e di chi fruisce delle idrovie, delle relative pertinenze e delle aree attigue;

b) della tutela del patrimonio monumentale-paesaggistico e del territorio attraversato;

c) della stabilità delle sponde e della funzionalità dei canali, dei manufatti idraulici e delle opere date in concessione;

d) della salvaguardia dell'ambiente e della qualità delle acque e dell'aria;

e) degli usi diversi dei canali, quali:

i. la funzione irrigua;

ii. l'uso industriale e idroelettrico;

iii. la finalità ecologica;

iv. la fruizione ludico-sportiva e ricreativa.

I Navigli lombardi e le idrovie collegate sono navigabili stagionalmente, per singole tratte e con limiti specifici in relazione alle tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione ammesse.

Nelle tratte non adeguatamente strutturate o attrezzate individuate dall'allegato B del regolamento, la navigazione è consentita, ferma restando l'applicazione delle regole di circolazione di cui al presente regolamento, esclusivamente:

- nell'ambito di manifestazioni nautiche, previa specifica autorizzazione. La domanda di autorizzazione è accompagnata da un atto, rilasciato dall'autorità competente, che consente l'utilizzo delle strutture esistenti o l'installazione provvisoria di strutture funzionali all'esecuzione della manifestazione;
- previa specifica autorizzazione dell'autorità competente alla realizzazione e all'utilizzo delle opere necessarie all'esercizio della navigazione. Tale autorizzazione, che può stabilire ulteriori prescrizioni alla navigazione, è rilasciata su richiesta dell'interessato, valutata la compatibilità delle attività e della tipologia di navigazione che si intende svolgere con le finalità e gli usi di cui all'articolo 1.

Sono esclusi dalle predette limitazioni le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso, vigilanza e ordine pubblico e le unità di servizio dell'autorità idraulica

Tipologie e caratteristiche delle Unità di Navigazione

Nelle more dei provvedimenti eventualmente emessi, sulle tratte navigabili la navigazione è consentita con i seguenti limiti massimi, pur sempre derogabili dall'autorità competente:

- unità di navigazione a motore fino a 7,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,50 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri a pieno carico e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri;
- unità di navigazione a motore adibite al trasporto pubblico di passeggeri fino a 12,50 metri di lunghezza fuori tutto e 4,00 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri. Il limite di lunghezza è esteso fino a 14,50 metri fuori tutto per le unità di navigazione bidirezionali ovvero, eccetto che per il Naviglio Pavese, in grado di effettuare inversione di rotta girando sul proprio asse verticale;
- unità di navigazione per la pratica del canottaggio fino a 16,50 metri di lunghezza fuori tutto;
- canoe, kayak e in generale tutte le unità di navigazione a remi diverse da quelle utilizzate per la pratica del canottaggio, fino a 6 metri di lunghezza fuori tutto, estesi fino a 13 metri di lunghezza fuori tutto sul Naviglio Grande;
- tavole per la pratica dello Stand Up Paddle fino a 3 metri di lunghezza e monoposto.

Le unità a motore devono essere dotate di idonei sistemi di ritenuta dei liquidi oleosi e raccolta rifiuti da destinare a idonee strutture di raccolta.

Al fine di non arrecare danno alle sponde, ai manufatti e alle altre unità, le unità di navigazione a motore devono essere dotate di puntali e parabordi ovvero bottazzi.

È vietato l'uso di:

- sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino;
- moto d'acqua, acquascooter, hovercraft e jetlev flyer;
- unità di navigazione a pedali;
- unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- surf e kitesurf;
- idrovolanti e ogni altro tipo di aeromobili;
- unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi previsti.

La circolazione delle unità di navigazione a motore deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti di velocità massimi, calcolati con riferimento alla riva:

contro corrente:

- 5 km/h nei centri abitati, 10 km/h nelle restanti tratte;

in favore di corrente:

- 20 km/h sul Naviglio Grande nella tratta tra Turbigo e Robecchetto con Induno e nella tratta tra Magenta e Abbiategrasso; 10 km/h nelle restanti tratte.

In ogni caso la velocità di circolazione deve essere moderata affinché il transito dell'unità di navigazione non generi un'onda superiore al franco tra il battente idrico e l'altezza della sponda e non determini la fuoriuscita di acqua dall'alveo del canale.

Precedenze

Nell'effettuazione di manovre, hanno sempre la precedenza sulle altre unità di navigazione, nel seguente ordine:

- le unità di soccorso e vigilanza in servizio;
- le unità che effettuano trasporto pubblico di passeggeri;
- le unità di servizio dell'autorità competente.

In fase di incrocio le unità di navigazione in favore di corrente hanno la precedenza sulle unità contro corrente.

Navigazione notturna

La navigazione dopo il tramonto e prima del sorgere del sole è consentita esclusivamente sul Naviglio Grande alle unità di navigazione a motore per trasporto passeggeri e alle unità a remi utilizzate per allenamento sportivo effettuato da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, purché dotate dei dispositivi luminosi prescritti dalla normativa e sussistano le necessarie condizioni di navigabilità, sicurezza e visibilità.

Il transito dalle conche di navigazione è vietato dopo il tramonto e prima del sorgere del sole, salvo nell'ambito di manifestazioni nautiche autorizzate o qualora diversamente disposto dall'autorità competente con specifici provvedimenti.

Attività ricreative e sportive

L'attività di pesca deve essere esercitata senza creare intralcio alle unità in navigazione. È vietato esercitare la pesca dalle strutture per la navigazione. Per garantire la sicurezza della navigazione e per tutelare la fauna ittica nei periodi di asciutta, l'autorità competente può limitare e vietare le attività di pesca in determinati tratti delle idrovie e periodi dell'anno.

In ragione dei rischi connessi alla fruizione collettiva e alla pericolosità delle idrovie, **la balneazione e le attività subacquee sono vietate su tutti i canali.**

Fermo restando il divieto di destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti, il pernottamento a bordo delle unità di navigazione è consentito nelle aree allo scopo attrezzate.

Vigilanza e sanzioni amministrative

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento è effettuata dall'autorità competente, secondo quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 6/2012, e dagli enti locali tramite la polizia locale.

L'art. 57 della Legge Regionale 6/2012 prevede che la vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dal personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione.

Gli agenti addetti alla vigilanza, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa.

Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale, ivi compreso il divieto di balneazione, incorrono, ove non diversamente previsto, nella sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00.

Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione è sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981è trasmesso all'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione interna del luogo dove la violazione è stata consumata.

Agenzie Mediatori Attività Diverse

Violazione: **Art. 74/3°c L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Attività funebre sprovvista di autorizzazione comunale

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo: 3.000,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 77/1° comma lettera e) della L.R. 33/2009. L'autorizzazione abilita al disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, la vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale e il trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

Violazione: **Art. 74/4°c L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Conferimento di incarico per il disbrigo delle pratiche per l'attività funebre svolta in luoghi diversi da quelli autorizzati

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo: 3.000,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 77/1° comma lettera f) della L.R. 33/2009. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si può svolgere unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

Violazione: **Art. 1-quinquies 7°c. D.L. 24.02.2003 n° 28**

Accesso indebito all'interno di un impianto sportivo privo del titolo di accesso

P.M.R.: € 172,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005).

Violazione: **Art. 1-sexies D.L. 24.02.2003 n° 28**

Vendita di n° ___biglietti inerenti la manifestazione sportiva_____senza appartenere alla società incaricata

P.M.R.:
Minimo: 2.500,00 Massimo: 10.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Alla stessa sanzione soggiace colui che rivende i titoli di accesso alla sosta ed al transito di coloro che partecipano alla manifestazione sportiva, senza appartenere alla società incaricata. E' possibile la confisca facoltativa dei biglietti, pertanto in tal caso procedere al sequestro degli stessi annotando il n° di matrice sui relativi verbali. NON INDICARE SUL VERBALE LA SANZIONE COME P.M.R. e provvedere alla trasmissione dell'originale del V.D.C. alla Prefettura unitamente al Rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81

Violazione: **Art. 1-septies 2°c. D.L. 24.02.2003 n° 28**

Entrare negli impianti in violazione del regolamento d'uso dell'impianto, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Questa norma si contesta in modo particolare quando l'accesso all'impianto sportivo avviene con un titolo intestato a persona diversa da quella che assiste all'evento

Violazione: **Art. 1-septies 2°c. D.L. 24.02.2003 n° 28**

Inosservanza del regolamento d'uso dell'impianto (indicare quale norma regolamentare viene violata)

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Introdotto dall'art. 2 del D.L. n° 162 del 17.8.2005 (convertito in legge dalla Legge 210/2005). Questa norma si contesta quando viene violata una delle norme regolamentari d'uso dell'impianto (ad esempio introdurre bevande alcoliche) Indicare chiaramente quale norma regolamentare viene violata.

Violazione: **Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773** Illecita intermediazione girovaga consistente nella vendita di n° ___biglietti della manifestazione non sportiva_____	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. E' possibile la confisca facoltativa dei biglietti, pertanto in tal caso procedere al sequestro degli stessi annotando il n° di matrice sui relativi verbali (Si ritiene opportuno segnalare quanto indicato dalla Sentenza della Cassazione n. 12826 del 31.5.2007, secondo cui l'attività di bagarinaggio non rientra nel concetto di "agenzia di affari", per il cui esercizio è necessaria la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S., in quanto non sarebbe, secondo quanto citato nella sentenza, strumentale all'intermediazione nella conclusione di affari altrui, nè consta di una organizzazione finalizzata allo svolgimento continuativo e professionale di tale attività di intermediazione e non è, quindi, per essa irrogabile alcuna sanzione amministrativa)

Violazione: **Art. 115 R.D. 18.06.1931 n° 773** Attività di mediazione d'affari svolta senza comunicazione	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Modificato dall'art. 13 comma 1^ lettera f) del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5. Sanzione prevista dall'art. 17/bis T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94. Sono escluse quelle di recupero crediti,pubblici incanti,matrimoniali e pubbliche relazioni.

Violazione: **Art. 120 R.D. 18.06.1931 n° 773** Agenzia di affari che non espone la tabella delle tariffe o non tiene aggiornato il registro delle operazioni	**P.M.R.:** **€ 308,00** Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 8/1 c. Legge 3.02.89 n° 39** Esercizio della professione di mediatore senza essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.	**P.M.R.:** **€ 5.000,00** Minimo: 7.500,00 Massimo: 15.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sanzione modificata dall'art. 1/47° comma della Legge n° 296 del 27.12.2006.

Violazione: **Art. 8/2°c. L. 39/89 in relaz. Art. 348 C.P** Mediatore incorso per tre volte nella sanzione di cui allo art. 8/1° comma stessa legge	**P.M.R.:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Violazione: **Art. 21/1° c. D.M. 21.12.90 n° 452** Mediatore che utilizza moduli e/o formulari non depositati preventivamente presso il Registro delle Imprese	**P.M.R.:** **€ 516,33** Minimo: Massimo: € 1.549,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Alla sanzione fissata dalla norma in 3 milioni di lire convertita in euro 1549,00, deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 16 comma 1^ della Legge 689/81

Violazione: **Art. 21/2° c. D.M. 21.12.90 n° 452** Mediatore che utilizza moduli e/o formulari diversi da quelli depositati presso il Registro delle Imprese	**P.M.R.:** **€ 172,00** Minimo: Massimo: € 516,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Alla sanzione fissata dalla norma in un milioni di lire convertita in euro 516,00, deve essere applicata la disposizione di cui all'art. 16 comma 1^ della Legge 689/81

Violazione: **Art. 9 Legge 3.05.1985 n° 204** Esercitare professione di agente o rappresentante di commercio senza iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.	**P.M.R.:** **€ 688,33** Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.065,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 9 Legge 3.05.1985 n° 204**

Agenzia di commercio che si avvale di persone non iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

P.M.R.: **€ 688,33**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.065,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 10/2° c. Legge 05.02.1992 n° 122**

Esercizio di attività di autoripazione da parte di impresa non iscritta nel Registro delle Imprese

P.M.R.: **€ 5.164,33**
Minimo: 5.164,00 Massimo: € 15.493,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Il richiamo contenuto nella norma di cui sopra(sezioni e registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione) nonché al registro di cui all'art. 2 (ora abrogato dall'art. 13 del D.P.R. n° 558/1999), devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "Registro delle Imprese" e nel caso di impresa artigiana all'"Albo delle Imprese Artigiane". E' prevista altresì la confisca delle attrezzature di vendita, pertanto provvedere al sequestro delle medesime

Violazione: **Art. 6 Legge 05.02.1992 n° 122**

Affidare veicoli per la manutenzione e la riparazione ad imprese non iscritte al Registro delle Imprese

P.M.R.: **€ 86,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 258,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento carburante, di sostituzione dei vari filtri, dell'olio lubrificante e di altri lubrificanti o di raffreddamento che devono essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti

Violazione: **Art. 3 Legge 08.08.1991 n° 264**

Attività esclusiva di agenzia per mezzi di trasporto e natanti sprovvisto di autorizzazione

P.M.R.: **€ 3.443,00**
Minimo: 2.582,00 Massimo: € 10.329,00
Pagamento: **CITTA' METROPOLITANA**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METROPOLIT**

Violazione: **Art. 5 Legge 08.08.1991 n° 264**

Attività esclusiva di agenzia per mezzi di trasporto e natanti sprovvisto di idoneità professionale

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione prevista dall'art. 348 C.P

Violazione: **Art. 47 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Attivare un deposito o vendere polveri piriche, fuochi artificiali e prodotti affini senza la licenza del Prefetto

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzioni previste dall'art. 678 del C.P. - Arresto sino a 18 mesi e ammenda sino a € 247,00

Violazione: **Art. 53/1°c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Fabbricazione, detenzione in casa o altrove, trasporto, immissione sul mercato, vendita di prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

(Modificato dall'art. 17 del D.to L.vo 2/4/2010 n° 58). Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 10.000,00 sino a 100.000,00. Compreso anche l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento, oltre a quanto sopra anche negli stabilimenti o laboratori, depositi o spacci autorizzati

Violazione: **Art. 53/1°c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Fabbricazione, detenzione in casa o altrove, trasporto, immissione sul mercato, vendita di prodotti esplodenti privi della marcatrura CE

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

(Modificato dall'art. 17 del D.to L.vo 2/4/2010 n° 58). Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 10.000,00 sino a 100.000,00. Compreso anche l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento, oltre a quanto sopra anche negli stabilimenti o laboratori, depositi o spacci autorizzati. Salvo quelli che sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da questi direttamente.

Violazione: **Art. 57 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Accendere fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi e simili in luogo abitato o in pubblica via

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzioni previste dall'art. 703 del C.P. - ammenda sino a € 103,00 - N.B.In presenza di piu' persone, arresto sino a 1 mese.

Violazione: **Art. 33/1° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Vendita di fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici ai minori di anni 14

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 2.000,00 sino a 20.000,00.

Violazione: **Art. 33/2° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Vendita di fuochi artificiali della categoria 2 o altri articoli pirotecnici della categoria T1 e P1 ai minori di anni 18

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 20.000,00 sino a 200.000,00.

Violazione: **Art. 33/2° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Vendita di fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione nonché in violazione delle prescritte autorizzazioni di legge

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da euro 20.000,00 sino a 200.000,00.

Violazione: **Art. 33/3° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Vendita o consegnare fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non abilitate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 30.000,00 sino a 300.000,00. La norma prevede che la vendita o comunque la consegna dei fuochi d'artificio della categoria F4 e degli articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2, non sia consentita a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia

Violazione: **Art. 33/4° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Inossservanza del divieto circa la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato: arresto da 1 anno a 3 anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 sino a 150.000,00. Altresì di quelli indicati I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Violazione: **Art. 33/8° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti

P.M.R.: **€ 233,33**
Minimo: € 200,00 Massimo: € 700,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

Violazione: **Art. 33/10° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Detenzione per l'immissione nel mercato, di un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla normativa vigente

P.M.R.: € 20,00
Minimo: € 20,00 Massimo: € 60,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro, si applica per ciascun pezzo parzialmente etichettato. Vedi parte narrativa circa la corretta etichettura degli articoli pirotecnici

Violazione: **Art. 33/11° D.to L.vo 29.07.2015 n° 123**

Inoeervanza del divieto di apporre marchi od iscrizioni tali da ridurre la visibilità e la riconoscibilità o la leggibilità della marcatura CE

P.M.R.: € 233,33
Minimo: € 200,00 Massimo: € 700,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita' e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato

Violazione: **Art. 121/3° c. R.D. 18.06.1931 n° 773**

Esercitare il mestiere di ciarlatano (vedasi art. 231 del R.D. 6/5/1940 n° 635)

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 17/bis 3° T.U.L.P.S. inserito dall'art. 3 del D.L.vo 480/94.

Violazione: **Art. 2630 Codice Civile**

Omessa comunicazione nei termini prescritti inerenti le denunce o comunicazioni presso il Registro delle Imprese (per le SOCIETA')

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 132,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sanzione modificata dall'art. 9 della Legge 189/2011. Alla sanzione soggiace chi essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Violazione: **Art.5/2°c. Regolamento Reg. 29.04.2015 n° 3**

Utilizzo di unità di navigazione superiori ai limiti massimi, se non derogate dall'autorità competente

P.M.R.: € 120,00
Minimo: € 60,00 Massimo: € 600,00
Pagamento: **CITTA' METROPOLITANA**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METROPOLIT**

Sanzione prevista dall'art. 57 comma 3° della Legge Regionale 6/2012. Vedi nella parte narrativa i limiti massimi circa le tipologie e le caratteristiche delle unità di navigazione consentite nei tratti navigabili

Violazione: **Art.5/6°c. Regolamento Reg. 29.04.2015 n° 3**

Inosservanza del divieto di utilizzo di unità di navigazione vietate

P.M.R.: € 120,00
Minimo: € 60,00 Massimo: € 600,00
Pagamento: **CITTA' METROPOLITANA**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METROPOLIT**

Sanzione prevista dall'art. 57 comma 3° della Legge Regionale 6/2012. È vietato l'uso di: a) sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino; b) moto d'acqua, acquascooter, hovercraft e jetlev flyer; c) unità di navigazione a pedali; d) unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente; e) surf e kitesurf; f) idrovolanti e ogni altro tipo di aeromobili; g) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni previste

Violazione: **Art.15/2°c. Regolamento Reg. 29.04.2015 n°**

Inosservanza del divieto di balneazione e delle attività subacquee su tutti i canali (indicare il canale, naviglio o darsena)

P.M.R.: € 120,00
Minimo: € 60,00 Massimo: € 600,00
Pagamento: **CITTA' METROPOLITANA**
Proporre Ricorso a: **CITTA' METROPOLIT**

Sanzione prevista dall'art. 57 comma 3° della Legge Regionale 6/2012

Attività artigianali

Attività Artigianali

L'impresa artigiana

Il criterio generale per classificare un piccolo imprenditore è costituito in prevalenza dall'attività lavorativa personale o familiare in un'impresa di produzione o scambio di beni o servizi.

L'imprenditore artigiano è essenzialmente un piccolo imprenditore che esercita professionalmente, in qualità di titolare, un'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo**. (Art. 2/1° comma legge 8/8/85 n. 443 e art. 2 L.R. 73/1989)**

Lo scopo dell'impresa artigiana deve essere:

- la produzione di beni, anche semilavorati
- la produzione di servizi

di conseguenza **non possono** essere catalogate come imprese artigiane:

- le attività agricole
- le attività di prestazione dei servizi commerciali
- le attività di intermediazione nella circolazione di beni
- le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (salvo quando siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa)

I limiti dell'impresa

L'artigiano può anche avvalersi della prestazione d'opera di lavoratori dipendenti, a condizione che siano diretti dallo stesso imprenditore e non superino, compresi i familiari, i seguenti limiti indicati dalla legge in relazione al tipo e al settore dell'attività produttiva:

- **impresa che non lavora in serie:** 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9
- **impresa che lavora in serie:** 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5
- **impresa che opera nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura:** 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16
- **impresa di trasporti:** 8 dipendenti
- **impresa di costruzioni edili:**10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5

Per la vendita nei **locali di produzione o ad essi contigui** dei beni di propria produzione, le disposizioni relative alle norme sul Commercio **non si applicano** alle imprese artigiane **regolarmente iscritte all'Albo**, **(Art. 5 legge 443/85) E' SEMPRE VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE degli alimenti e delle bevande (L.R. 6/2010)** ma è consentito il consumo immediato delle quali modalità verranno descritte a seguito.

Forme di Società

L'impresa artigiana può essere costituita anche da una Società, se la forma giuridica è quella di Società Semplice (S.s.), Società in Nome Collettivo (S.n.c.), Società in Accomandita Semplice (S.a.s.), Società a Responsabilità Limitata, o Società Cooperativa.

Tuttavia la maggioranza dei Soci (o almeno uno quando i Soci sono soltanto due) deve svolgere il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa e in caso di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) la maggioranza dei soci (o almeno uno quando i Soci sono soltanto due) deve detenere anche la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società

Non possono essere artigiane le Società per azioni (S.p.a.) e le Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

L'Annotazione al Registro delle Imprese

L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del

registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge /3/1989 modificata dalla Legge Regionale 18 aprile 2012 n° 7

Con la qualifica di "impresa artigiana" sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato può presentare all'ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica Presso le Camere di Commercio.

L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di "impresa artigiana".

Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

Le Camere di commercio devono procedere all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni

La vendita per il Consumo Immediato nelle attività artigianali

La Vendita per il Consumo immediato

La Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8 "*DISCIPLINA DELLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA"* si inserisce, a seguito del decreto "Bersani", in un ambito che aveva lasciato "scoperto" la possibilità di effettuare il consumo immediato da parte delle attività artigiane di produzione e vendita dei generi alimentari, lasciando tale possibilità unicamente agli esercizi di vicinato ed alle attività di panificazione.

E' importante precisare che con la Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3, è stato inserita una norma la quale prevede che nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010, i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita per il consumo immediato solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

Le modalità di esercizio del Consumo immediato

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l'attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda, fra i quali anche tavoli e sedie, e di stoviglie e posate a perdere, quali piatti e posate in plastica monouso, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Giova precisare che l'art. 14 della L.R. 189/2014 ha modificato il comma 2° dell'art. 2 della L.R. 8/2009, consentendo il consumo immediato negli spazi esterni dei locali di produzione, prima vietato.

La vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di un esercizio di vicinato che eventualmente costituirà attività secondaria a quella artigianale.

Gli orari di esercizio del Consumo immediato

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni.

Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato devono pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo

di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. Resta inteso che le attività artigiane che non effettuano il consumo immediato, non sono tenute alla chiusura all'orario di cui al punto precedente ma unicamente a quella, se prevista, dalla singola amministrazione comunale.

La comunicazione per l'esercizio del Consumo Immediato

L'attività del consumo immediato nelle attività artigianali è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della legge, già effettuavano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato erano tenute a trasmettere la comunicazione di cui trattasi entro il 31 dicembre 2009.

L'art. 2 comma 2^ della Legge Regionale 3/2012 ha previsto che nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, ovvero:

- un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui sopra, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.

Le informazioni commerciali

Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Attività Artigianali

Violazione: **Art. 5/8° c. Legge 8.08.1985 n° 443**

Uso da parte di imprenditori della denominazione artigiana quando non ricorrono i presupposti

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo: Massimo: € 2.582,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione fino a 2582,00 euro. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Violazione: **Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73**

Esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 2.500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012.

Violazione: **Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73**

Presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione dell'impresa artigiana, di dichiarazioni non veritiere

P.M.R.: **€ 833,33**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il reato di false attestazione a pubblico ufficiale. Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012

Violazione: **Art. 11 Legge Regionale 16.12.1989 n° 73**

Uso non consentito di qualsiasi riferimento all'artigianato da parte di imprese, società, consorzi, società consortili o associazioni temporanee

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 2.500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione modificata dall'art. 55/8° comma della L.R. 7/2012. La violazione si riferisce all'uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione. La sanzione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio.

Violazione: **Art. 65/1° D.to L.vo 26.03.2010 n° 59**

Artigiano che vende i prodotti di sua produzione fuori dai locali in cui li produce senza avere presentata la S.C.I.A. per l'apertura di un esercizio di vicinato

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: 2.582,00 Massimo: 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento all'art. 7 del D.to L.vo 114/98. Sanzione prevista dall'art. 22 del D.to L.vo 114/98. Poiché si evince l'attività di commercio su area privata è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di un esercizio di vicinato

Violazione: **Art. 69/3°c. Legge Regionale 2.02.2010 n° 6**

Somministrazione nei locali di vendita di un'impresa artigiana senza autorizzazione del Sindaco

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 1° comma del R.D. n° 773/31. La Legge Regionale n° 6/2010 si applica nel caso in cui si configuri una vera e propria attività di somministrazione mediante l'utilizzo di piatti in ceramica, posateria metallica e con il servizio di assistenza e somministrazione

Violazione: **Art. 2/1° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato in maniera difforme a quanto previsto

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R. 30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita purchè tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione ed alla trasformazione

Violazione: **Art. 2/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato utilizzando arredi diversi da quelli consentiti

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita unicamente tramite gli arredi dell'azienda escludendo quindi i tipici arredi delle attività di somministrazione

Violazione: **Art. 2/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato utilizzando stoviglie e posate non a perdere

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita tramite l'utilizzo di stoviglie e posate a perdere

Violazione: **Art. 2/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato con il servizio e assistenza di somministrazione

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo che si configuri l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata. Sanzione prevista dall'art. 4/1° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione, di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è consentita senza il servizio di assistenza e somministrazione.

Violazione: **Art. 2/4° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita di alimenti per il consumo immediato senza avere provveduto alla comunicazione al comune

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/2° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. L'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato è soggetta a previa comunicazione in cui si svolge e deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare. Le attività già in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 8/2009 dovevano presentare la comunicazione entro il 31.12.2009

Violazione: **Art. 3/1° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non osserva l'orario di apertura o di chiusura

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

Violazione: **Art. 3/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti l'orario di apertura o di chiusura

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

Violazione: **Art. 3/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone cartelli indicanti le materie prime utilizzate e la specifica dei prodotti eventualmente congelati

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo che si riscontri il reato ex art. 56 e 515 C.P. e violazione amministrativa specifica ex art. 16 del D.to L.vo 109/92. Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). La legge regionale stabilisce l'obbligo dell'esposizione delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati

Violazione: **Art. 3/2°c.bis Legge Regionale 30.4.2009 n°8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti le informazioni commerciali in lingua italiana

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Violazione: **Art. 3/2°c.bis Legge Regionale 30.4.2009 n°8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che espone cartelli con indicazioni in più lingue senza avere i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Vendita di quotidiani e periodici

La legge n. 416/81 è stata aggiornata dalla legge n. 108/99 e dal D.Lvo. n 170 /2001che ha consentito la vendita di quotidiani e riviste (previo un periodo di sperimentazione di 18 mesi) nei cosiddetti punti di vendita non esclusivi, come le rivendite dei generi di monopolio, di carburanti e oli minerali con una superficie di mq. 1500, le medie strutture di vendite con superficie di vendita superiore a 700 mq, le grandi strutture di vendita, gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri o prodotti equiparati con un limite di superficie de mq. 120. Tali esercizi devono comunque, richiedere esplicitamente l'autorizzazione per vendere quotidiani e riviste. Gli esercizi di cui sopra, i cui titolari non hanno partecipato alla sperimentazione possono essere autorizzati alla vendita di giornali presentando al Comune una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni della legge n. 108/99, attendendo comunque l'autorizzazione esplicita.

E'abolito l'obbligo per i titolari persone giuridiche (Società) di abbinare alla vendita di giornali altra attività commerciale con la relativa comunicazione o autorizzazione.

Modalità di vendita)

Il Decreto Legge 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, ha integrato le modalità di vendita previste dal D.to L.vo 170/2001 ed in particolare, come si potrà verificare di seguito, ha previsto la vendita di prodotti diversi da quelli editoriali nelle edicole, la cui effettiva portata è ancora da verificare, la possibilità di praticare sconti ed un diverso rapporto con i distributori.

- il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
- gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

La D.C.R. della Regione Lombardia n° X/730 del 23 giugno 2015 ha stabilito che i punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purchè l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

Risulta chiaro che per attività prevalente possa intendersi quella riferita all'area dell'attività di vendita, anche se in genere si può identificare tale prevalenza in ordine al giro d'affari.

Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

La stessa ka specificato che si ritengono punti non esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica :

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
L'attività di cui al comma 1 lettera c) non è soggetta ad autorizzazione.
Vengono anche definite le modalità di vendita che in parte ricalcano quelle già espresse dalla norma nazionale, ovvero:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
Giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall'esterno né dall'interno dei locali di vendita.

Attività iniziali di rivendita di giornali(normativa in relazione al D. L.vo n. 170/01)

L'operatore deve presentare domanda all'autorità competente. Per cominciare l'attività deve ottenere l'autorizzazione a condizione che nel frattempo abbia acquisito tutta la documentazione necessaria.
Non è richiesta la comunicazione all'autorità comunale per la vendita di quotidiani e periodici nelle seguenti situazioni *(art. 3 D.L.vo 24/04/2001 n. 170)*:

- nelle sedi dei Partiti, Enti, Chiese, Comunità Religiose, Sindacati e per le pubblicazioni specializzate
- per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, quando viene fatta da volontari a scopo di propaganda
- per la vendita nelle sedi di società editrici dei giornali da esse editi
- per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole
- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti anche con personale alle loro dipendenze o con rapporti di collaborazione.
- per la vendita in alberghi e pensioni, quando costituisce servizio esclusivo ai clienti –
- Installazione all'interno di stabile o area privata
-

Installazione su suolo pubblico

In tal caso l'operatore deve ottenere preventivamente l'assenso della Amministrazione Comunale per occupare suolo pubblico e attendere quindi l'autorizzazione esplicita.

Ampliamento di superficie

Per le attività inserite in locali privati, l'ampliamento della superficie è disciplinato dalla medesima normativa prevista per gli esercizi di vendita
Quando sono ubicate su area pubblica, i titolari devono effettuare la richiesta e attendere la relativa autorizzazione esplicita dell'ente competente.

Trasferimento in altro luogo - Subingresso

Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica si provvede mediante voltura della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.
Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto la vendita della stampa dei quotidiani e periodici nei punti non esclusivi, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al comune, se questo non notifichi al richiedente il ricorrere di cause ostative. A seguito dell'avvenuto trasferimento il comune procede alla variazione dell'autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio.

Vendita di libri

In data 5.8.2011 è' stata pubblicata sulla G.U. n° 181 la Legge 27 luglio 2011 n° 128 in merito alla disciplina circa il prezzo di vendita dei libri e che entrerà in vigore il 1° settembre 2011.

Viene indicato che il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale, è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15% sul prezzo fissato con le modalità di cui sopra.Agli editori, ad esclusione del mese di dicembre, è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato (come sopra) che eccedano il limite indicato del 15%, purchè non superiori a un quarto del citato prezzo fissato (25%).

È previsto comunque che i venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, hanno facoltà di non aderire alle sopra indicate promozioni.

La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

Le limitazioni di sconto non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

Le violazioni per la vendita dei libri effettuata in difformità dalle disposizioni previste dalla normativa di cui trattasi sono soggette alle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rispettivamente se trattasi di commercio sulle aree private o su quelle pubbliche.

Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sempre dal 1° settembre è stato abrogato l'art. 11 della Legge 62/2001 che prevedeva sinteticamente la stessa limitazione per lo sconto del 15% sul prezzo di vendita fissato dall'editore ma la restrizione è rimasta pienamente in vigore solo sino al 31.12.2004; dopo tale data il divieto di sconti superiori al 15% era venuto meno.

Una considerazione, non di poco conto, consiste nell'applicabilità della norma nella regione Lombardia in quanto, "*Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*" ovvero:

- *e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario*
- *f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti*
- *comma 3) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.*
- *comma 4) Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.*

Da una lettura assolutamente asettica di quanto sopra descritto potrebbe apparire che il legislatore abbia previsto che :

- Potrebbero essere fissati dei limiti alle vendite promozionali;
- Potrebbe essere chiesta l'autorizzazione preventiva allo svolgimento della vendita scontata;
- Non sono abrogate le precedenti disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina della distribuzione commerciale;
- Le regioni e gli enti locali non devono adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari.

In considerazione che quanto sopra descritto non appare di facile interpretazione, si ritiene plausibile che il legislatore abbia comunque inteso che la norma si applichi sul territorio nazionale, ma che se le regioni avessero fissato o dovessero fissare dei parametri diversi da quelli qui citati, potrebbero prevederli. Inoltre che le vendite con gli sconti previsti all'art. 2 della norma (15%-20%-25%), non costituiscono vendite straordinarie e quindi non sono soggette a particolari condizioni previste dalle singole regioni in materia.

Rivendite di Giornali e Libri

Violazione: **Art.2/2° D.L.vo 24.04.2001 n° 170**

Attività iniziale di rivendita di giornali senza autorizzazione del Sindaco

P.M.R.: € 5.164.00
Minimo: 2.582,00 Massimo: 15.493,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è quella prevista dal D.L.vo N° 114/98 art. 22/1°

Violazione: **Art. 26/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa presentazione della S.C.I.A. modello B al Comune per la cessazione dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'art. 9 del D.to L.vo 170/2001 prevede che per quanto non previsto dal decreto stesso si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Violazione: **Art. 26/5° c. D. L.vo 31.03.1998 n° 114**

Omessa presentazione della S.C.I.A. modello B al Comune per il subingresso nell'attività di rivendita di quotidiani e riviste

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'art. 9 del D.to L.vo 170/2001 prevede che per quanto non previsto dal decreto stesso si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Violazione: **Art.4 D.L.vo 24.04.2001 n° 170**

Riservare diverso trattamento alle testate giornalistiche

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Con l'abrogazione della Legge Regionale 64/1982, in attesa della definizione delle sanzioni relative da parte della regione, non appare che vi sia la norma sanzionatoria in riferimento alla violazione al presente precetto

Violazione: **Art.5/1°c. lett.a) D.L.vo 24.04.2001 n° 170**

Variazione del prezzo stabilito dal produttore, in relazione ai punti di vendita esclusivi e non esclusivi che effettuano la rivendita

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Con l'abrogazione della Legge Regionale 64/1982, in attesa della definizione delle sanzioni relative da parte della regione, non appare che vi sia la norma sanzionatoria in riferimento alla violazione al presente precetto

Violazione: **Art.5/1°c. lett.d) D.L.vo 24.04.2001 n° 170**

Esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico

P.M.R.: € 1.000.00
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo che l'esposizione del materiale pornografico possa configurarsi come reato ai sensi dell'art. 528 o 600 ter C.P.
Sanzione prevista dall'art. 119 della Legge Regionale n° 6 del 02.02.2010

Violazione: **Art. 2/2° Legge 27.07.2011 n° 128**

Vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata sulle aree private praticando uno sconto superiore al 15%

P.M.R.: € 1.032.00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è prevista dal D.L.vo N° 114/98 (l'art. 22/3°) (Vedi nella parte narrativa le tipologie di libri escluse dall'applicazione della norma)

Violazione: **Art. 2/2° Legge 27.07.2011 n° 128**

Vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata sulle aree pubbliche praticando uno sconto superiore al 15%

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è prevista dal D.L.vo N° 114/98 (l'art. 29/2°). In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. (Vedi nella parte narrativa le tipologie di libri escluse dall'applicazione della norma)

Violazione: **Art. 2/2° Legge 27.07.2011 n° 128**

Vendita di libri ai consumatori finali per corrispondenza anche mediante commercio elettronico, praticando uno sconto superiore al 15%

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è quella prevista dal D.L.vo N° 114/98 (l'art. 22/3°) rientrano in questa norma anche le vendite effettuate in occasione di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, e vendite in favore di biblioteche, archivi, musei pubblici, organizzazioni di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolostiche di ogni ordine e grado, educative ed università. (Vedi nella parte narrativa le tipologie di libri escluse dall'applicazione della norma)

Violazione: **Art. 2/2° Legge 27.07.2011 n° 128**

Vendita di libri nell'ambito di manifestazioni (vedi note) effettuata sulle aree private praticando uno sconto superiore al 20%

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è prevista dal D.L.vo N° 114/98 (l'art. 22/3°). La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'. (Vedi nella parte narrativa le tipologie di libri escluse dall'applicazione della norma)

Violazione: **Art. 2/2° Legge 27.07.2011 n° 128**

Vendita di libri nell'ambito di manifestazioni (vedi note) effettuata sulle aree pubbliche praticando uno sconto superiore al 20%

P.M.R.: **€ 1.032.00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è prevista dal D.L.vo N° 114/98 (l'art. 29/2°). La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'. (Vedi nella parte narrativa le tipologie di libri escluse dall'applicazione della norma)

Violazione: **Art. 20 lettera C Regolamento C.O.S.A.P.**

Occupazione suolo pubblico senza concessione o difforme a quanto concesso da parte dei rivenditori di giornali

P.M.R.: **€ 226.67**
Minimo: € 169,00 Massimo: € 680,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 20 del C.d.S., P.M.R. previsto dall'art. 16 della Legge n° 689/81. Informare il cittadino che in seguito verranno emesse le ulteriori sanzioni per il mancato pagamento del tributo ed in merito fare rapporto al Settore Finanze

Violazione: **Art. 15 Regolamento C.O.S.A.P.**

Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione suolo pubblico da parte dei rivenditori di giornali

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 26 del regolamento COSAP. La concessione suolo pubblico è personale, tuttavia è ammessa, previa comunicazione al Settore competente, la successione nell'atto concessorio

Acconciatori - Estetisti

L'acconciatore

Ai sensi della Legge n° 174 del 17.8.2005, l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
L'art. 4 comma 2^della Legge Regionale 27 febbraio 2012 n° 3 prevede che l'attività di acconciatore è soggetta a S.C.I.A. In tal senso è opportuno precisare che anche in precedenza ormai la nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore erano già soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, redatta con i modelli regionali pubblicati sul B.U.R.L. del 22.3.2011, unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

Modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella S.C.I.A. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale.
I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria , ai sensi delle norme vigenti sia che si tratti di società di persone e società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non artigiane.
Per esercitare le attività di acconciatore è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia (art.3 Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.) e della certificazione relativa rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano.
Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali e l'eventuale variazione di tale figura professionale deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA "modifica soggetti titolari dei requisiti" ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore .

Modalità di svolgimento dell'attività di acconciatore

L'esercizio dell'attività di acconciatore disciplinata dal Regolamento Comunale è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività . I locali adibiti a tale attività devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Comunale di Igiene.
È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità , anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, ampliamento di superficie, cumulo di tipologia anche con l'estetica). Nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purchè funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.
L' attività di acconciatore può essere esercitata anche presso altre strutture, quali palestre e centri sportivi, alberghi e stabilimenti termali, luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; per tali esercizi è fatto salvo comunque il rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai regolamenti regionali nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Questa può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità.

A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora lo stesso abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
E' altresì consentito svolgere l'attività di acconciatore unitamente a quella di estetista mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/3/1998, n. 114

Subingresso e cessazione dell'attività di acconciatore

Subingresso per atto tra vivi

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda (mediante contratto redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata)e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Subingresso per mortis causa

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso,
- in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, (già MODELLO B subingresso-cessazione) e nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività per sub ingresso, (già MODELLO B)

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Orari e Tariffe- modalità di esposizione al pubblico

Le attività di acconciatore nel comune di Milano possono rimanere aperte dalle ore 07.00 alle 22.00 con chiusura alla domenica e nei giorni festivi (si rimanda la lettura al capitolo Orari e Turni di Chiusura). Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.
La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

Affido di poltrona

Con la Deliberazione n° 1269 del 28.06.2013, la Giunta Comunale ha approvato a titolo sperimentale per un anno, le linee di indirizzo per l'Affido di Poltrona, nelle more dell'approvazione di nuovi Regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista, nei quali la disciplina troverà un'idonea collocazione.

I soggetti coinvolti nel rapporto di affido di poltrona sono: il titolare del salone/centro, detto affidante e il professionista abilitato, detto affidatario, che dovranno stipulare un contratto.

Il contratto dovrà essere realizzato nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.

Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, la facoltà di recesso anticipato e le clausole di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con la relativa planimetria;
- la puntuale identificazioni delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e.

Per evitare un uso improprio del rapporto in menzione, sono stati indicati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona come di seguito elencati:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 o 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiori a 10.

In ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti professionali dovrà esercitare direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona è possibile unicamente per la tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA: acconciatore, estetista o entrambi.

E' vietato affidare la poltrona:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso di Partita I.V.A.;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
- per i ti titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Per quanto concerne l'aspetto autorizzativi, la responsabilità rimane in capo al titolare dell'attività, quindi non occorre presentare una nuova SCIA ma bensì una comunicazione congiunta (affidante ed affidatario), comprensiva del contratto sottoscritto tra le parti.

La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario e deve contenere la definizione dei criteri per l'utilizzo della strumentazione, ovvero se propria o dell'affidante, nonché le indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

La comunicazione non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, in carenza della quale è da considerarsi abusiva.

Ogni variazione deve essere segnalata sempre con comunicazione congiunta.

Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti risponde per la sua attività ma ad esclusione della "zona poltrona io cabina" l'affidante si assume la responsabilità in toto delle parti comuni.

E' fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

L'affidante in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

L'estetista

La legge n° 1 del 4 gennaio 1990 ha sostanzialmente definito e riconosciuto professionalmente l'attività di estetista. Rientrano nell'attività di estetista tutte quelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (da intendersi come epidermide), aventi quale scopo esclusivo quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli aspetti estetici negativi presenti (la norma li definisce inestetismi), escludendo tutte le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.
L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'ausilio di apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n° 713.
Come per l'esercizio di acconciatore, l'apertura di un'attività di estetista è soggetta alla presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La Regione Lombardia, con il Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n° 5, ha ulteriormente disciplinato l'attività di estetista definendo quegli aspetti non meglio trattati dalle nome di cui sopra.

Attività sanitaria e attività di estetista

Il principio sancito dalla legge del legittimo uso delle apparecchiature elettroestetiche, elencate in un apposito allegato, risulta utile al fine di individuare il confine tra questa attività e quello avente carattere sanitario. Il criterio per differenziare le due attività consiste nel fare riferimento all'esistenza o meno di uno stato morboso di colui che si avvale di queste apparecchiature, ossia una accertata alterazione dell'organismo (attraverso un certificato medico), per la cui eliminazione è necessario ricorrere all'adozione di specifici rimedi medici. Per contro, l'intervento dell'estetista è rivolto a soggetti sani e le sue prestazioni, riferite solamente alla superficie del corpo umano e finalizzate al mantenimento di una buona forma fisica generale dell'organismo, possono risultare idonee a tutelare indirettamente la salute della persona, anche se, per raggiungere questo scopo, vengono utilizzate le stesse apparecchiature usate nell'attività sanitaria e parasanitaria. Ciò non vuol dire che le due attività non possano coesistere. Se in uno studio medico, sono installate attrezzature elettromeccaniche utilizzate per scopi terapeutici, le stesse possono essere impiegate anche per finalità estetiche, a condizione che la seconda attività sia regolarmente autorizzata ai sensi della legge n° 1/90.

Modalità e requisiti per l'attività di estetista

Per esercitare le attività di estetista comprese le attività dei massaggi/centri benessere dove si svolgono attività riconducibili al massaggio di qualunque natura, al massaggio terapeutico e centri di onicotecnica è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia.
Per esercitare l'attività di Dermopigmentatore oltre al requisito professionale di estetista di cui sopra è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.
Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non inscritti all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale".
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990 e s. m. i
Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali.
La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini .
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n.114.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso-massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.

Regolamento Regionale disciplina Attività di Estetista

Il Regolamento Regionale 22 marzo 2016 n° 5, in attuazione alle normative nazionali e regionali e delle disposizioni vigenti in materia, disciplina:

- i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di estetista;
- l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di estetista;
- la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori estetisti in attività alla data di entrata in vigore del presente .

I comuni della Regione Lombardia, entro il 25 marzo 2017, dovranno adottare apposito regolamento o adeguare quello esistente prevedendo:

- l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
- i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
- i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
- l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
- gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
- le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative.

Definizione dell'attività di estetista

Il regolamento regionale, riprende sommariamente le definizioni dell'attività di estetista previste dalla Legge 1/90, indicando che questa comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, escludendo le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, le quali devono essere conformi alle normative tecniche di settore, elencate nell'allegato alla l. 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti

Qualificazione e formazione professionale

La qualificazione professionale di estetista, che consente l'esercizio dell'attività di estetista, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
La verifica dei requisiti professionali spetta al comune

Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l. 1/90.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Responsabile tecnico

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, il quale deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di estetista deve svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti.
E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti .
L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale.

Nuove Attività di Estetista

La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali delle attrezzature delle attività oggetto del presente regolamento, sono soggette alla presentazione di S.C.I.A. allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

L'impresa individuale artigiana deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel caso apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte S.C.I.A. e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
I legali rappresentanti e titolari d'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei termini di cui al successivo art. 3. I locali destinati all'esercizio dell'attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.

Subingresso e cessazione dell'attività di estetista

Subingresso per atto tra vivi

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal Regolamento Comunale per le attività di estetica, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la S.C.I.A., a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Subingresso per mortis causa

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono, entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l'attività nei seguenti modi:

- in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando la S.C.I.A. (modello B) per subingresso;
- in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando la S.C.I.A., (modello B), per sub ingresso, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando S.C.I.A. (modello B) per sub ingresso.

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto (SUAP) contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Ampliamento di superficie e modifica locali

Per ampliare la superficie o modificare i locali i titolari devono presentare la relativa S.C.I.A. per la parte ampliata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).

Trasferimenti

Il trasferimento di sede è soggetto alla presentazione della citata S.C.I.A.; i locali devono essere conformi alla normativa igienico sanitaria.

Svolgimento dell'attività – modalità e prescrizioni igienico sanitarie

È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività previste nel regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali. Le attrezzature da usarsi devono essere conformi a quanto previsto nel regolamento comunale di igiene.

Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno per le nuove attività (apertura d'esercizio, trasloco, cumulo di tipologia anche con l'estetica) nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.

Le attività previste nel Regolamento delle attività di estetica possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

Circoli privati

In questi luoghi, se vi è un'attività di estetista o di massaggi, chi esercita tale attività deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve presentare la S.C.I.A. ed i locali devono essere conformi sanitariamente.

Disegno Epidermico o Trucco Semipermanente

L'attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Richiede comunque un elevato grado di qualificazione professionale a tutela della clientela.
Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale (epidermide) e debbono essere nettamente distinti e separati rispetto ai trattamenti di tatuaggio i quali interessano il derma (lo strato della cute posto inferiormente all'epidermide).
Inoltre il trucco semipermanente è duraturo ma contrariamente al tatuaggio, non è definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere agli interventi esterni.
Quindi l'attività di disegno epidermico o trucco semipermamente, svolte in forma imprenditoriale, rientrano nella sfera di applicazione della Legge 1/90 sull'attività di estetista.

Attività di Onicotecnica

L'attività di onicotecnica, consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle e rientra nell'ambito delle attività di estetista.

Per esercitare le attività dei Centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 1/90 e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio,Industria e Artigianato .
Il Commissario straordinario della Commissione Provinciale dell'artigianato di Milano in data 10.7.2003 ha stabilito che l'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali è soggetta alla sola iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.

Tatuaggi, Piercing e Bagno Turco

L'art. 1D del Regolamento Comunale delle attività di estetica indica che è attività di **tatuatore**, quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

Mentre l'attività di **applicatore di piercing** è quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai genitori od al tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai genitori od al tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

E' anche obbligatorio a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente o ai genitori od al tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati e di acquisire il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenne dai genitori o dal tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Solo nel caso di piercing al lobo dell'orecchio l'esercente dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve acquisire il consenso informato dell'interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni dai genitori o dal tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Orari e Tariffe- modalità di esposizione al pubblico

Le attività di estetista possono espletare la loro attività dalle ore dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
Devono osservare tali orari anche le attività di Centri Massaggi" con tecniche orientali che erano in funzione prima dell'entrata in vigore del regolamento delle attività di estetica e che devono adeguarsi alla disciplina regolamentare entro il giorno 26 novembre 2011 e devono altresì esporre il cartello degli orari. Tale prescrizione sugli orari da osservare e per l'esposizione del relativo cartello vale anche per le attività di tatuatore e applicatore di piercing.
E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
Deve anche essere esposto un cartello, riconoscibile al pubblico, con indicato il nome del direttore tecnico, unitamente ai nomi degli altri operatori dipendenti con la specifica della loro qualifica professionale.
La Segnalazione certificata di Inizio Attività, unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

Affido di poltrona di estetista

Con la Deliberazione n° 1269 del 28.06.2013, la Giunta Comunale ha approvato a titolo sperimentale per un anno, le linee di indirizzo per l'Affido di Poltrona, nelle more dell'approvazione di nuovi Regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista, nei quali la disciplina troverà un'idonea collocazione.

Per quanto attiene le modalità onde espletare detta attività, vedasi la parte inserita nel paragrafo degli acconciatori in quanto le linee guida disciplinano ugualmente sia l'attività di acconciatore che quella di estetista.

Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere

L'art. 6 comma 1° della Legge Regionale 26 maggio 2016 , n. 14 ha inserito l'art. 4 bis alla Legge Regionale Legge Regionale 27 febbraio 2012, n. 3. prevedendo la disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere, esplicando in tal modo che questi sono dei centro massaggi aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, la segnalazione deve essere presentata tramite il portale "Impresainungiorno.it", presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione deve continere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
- un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei suddetti documenti, il soggetto che esercita effettivamente l'attivitàè tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica (31 maggio 2016), specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività. Nel regolamento, non ancora pubblicato alla data di stesura del presente manuale, verrà definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge regionale.
I comuni dovranno definire gli orari di apertura e di esercizio dell'attività.
A decorrere dal 31 maggio 2016, data di entrata in vigore della legge coloro che' esercitano già l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.'.

Sanzioni

In caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l'amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.

Sentenza Corte Costituzionale in merito ai Centri Massaggi

La Sentenza della Corte Costituzionale n° 98 del 20 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Legge Regionale n° 3 del 27 febbraio 2012 ed in particolare del 4° comma dell'art. 3 che trattando le attività di estetista recitava : «Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli

operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi».

Opportuno rilevare in maniera particolare che nella dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra, questa fa riferimento alla individuazione non legittima di nuove figure professionali ma anche alla ridefinizione delle attività di estetista, pertanto tutti i provvedimenti comunali, ancorché regolamentari, che prevedano l'inquadramento nell'attività di estetista di quelle pratiche non rientranti nell'art. 1 comma 1 della Legge 1/90 che appunto prevede "L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti", quali a titolo esemplificativo i centri massaggi operati con tecniche orientali, che infatti non rientrano esplicitamente nella definizione di cui sopra, sono di dubbia applicazione e cagionevoli di annullamento.

Giova precisare che il Consiglio Comunale di Milano, con atto recante P.G. n° 715860, in data 8 novembre con l'entrata in vigore il giorno 26 novembre, aveva approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di estetista, affini e specializzazioni, il quale era sicuramente innovativo in quanto già faceva rientrare nell'ambito delle attività di estetista anche i centri massaggi, tipicamente condotti da cittadini cinesi, ove vengono messe in atto delle tecniche orientali. Lo stesso Consiglio Comunale ha deciso susseguentemente che gli esercizi di cui sopra, già attivi alla data del 26 novembre 2010, dovevano regolarizzare l'attività, in conformità ai dettami del regolamento citato entro il 25 novembre 2012, ma questa disposizione era da tempo da ritenersi superata dalla predetta normativa regionale ed attualmente la sua applicabilità in tal senso è pressoché nulla..

Acconciatori ed Estetisti

Violazione: **Art. 2/2° c. Legge 17.08.2005 n° 174**

Attività di acconciatore, manicure, pedicure, svolta senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune (S.U.A.P.)

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n° 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n° 40. Vedi anche l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Violazione: **Art. 2/4° c. Legge 17.08.2005 n° 174**

Attività' di acconciatore svolta in forma ambulante o con posteggio

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il servizio a domicilio è soggetto alla S.C.I.A. ed è fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nelle caserme, luoghi di cura o di detenzione ecc. Vedi anche l'art. 5 del regolamento Comunale per le attività di acconciatore.

Violazione: **Art. 3 Legge 17.08.2005 n° 174**

Persona che svolge l'attività di acconciatore senza qualifica professionale

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' consentito il periodo di Apprendistato che però deve essere svolto alla presenza del titolare munito della qualifica professionale od in sua assenza di altra persona avente medesima qualificazione

Violazione: **Art. 3/5° C. Legge 17.08.2005 n° 174**

Omessa designazione di almeno un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa in possesso dell'abilitazione professionale

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Non costituiscono qualifica professionale gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole non autorizzate dagli organi competenti. I soggetti qualificati professionalmente per l'attività di parrucchiere per uomo o donna, alla data di entrata invigore della presente legge, assumono di diritto la qualifica di "acconciatore"

Violazione: **Art. 3/5° c. bis Legge 17.08.2005 n° 174**

Mancata presenza del direttore tecnico munito della qualifica professionale durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore

P.M.R.: **€ 500,00**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Norma introdotta dall'art. 77 comma 2° del Decreto Legislativo 59/2010

Violazione: **Art. 2/2° Reg. Attività di Acconciatore**

Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali sprovvisti dei requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 3/5°c.Reg. Attività di Acconciatore**

Mancata comunicazione al comune della variazione del direttore tecnico in possesso della qualifica professionale all'attività di acconciatore

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore deve essere preventivamente comunicata al SUAP compilando apposito modello SCIA ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato

Violazione: **Art. 4/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso

Violazione: **Art. 4/3° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore situato all'interno di stabile condominiale

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile

Violazione: **Art. 4/4° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione delle tariffe praticate

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio

Violazione: **Art. 4/6° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4/7° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione della S.C.I.A. e della ricevuta di deposito

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti

Violazione: **Art. 5/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Svolgimento dell'attività di acconciatore in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'esercizio dell'attività di acconciatore è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività . I locali adibiti a tale attività devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene

Violazione: **Art. 5/4° Reg. Attività di Acconciatore**

Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.

Violazione: **Art. 5/4° Reg. Attività di Acconciatore**

Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore anche se svolta presso il domicilio dell'esercente

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate dette attività siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.

Violazione: **Art. 5/5° Reg. Attività di Acconciatore**

Svolgimento di prestazioni di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in maniera non occasionale

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio

Violazione: **Art. 6/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa presentazione della S.C.I.A. per il trasferimento di sede dell'esercizio di acconciatore

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa presentazione della S.C.I.A. per le modifiche dei locali o delle attrezzature

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6/3° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa presentazione della preventiva comunicazione al SUAP circa la sospensione dell'attività oltre 30 giorni o della riapertura anticipata

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sospensione temporanea dell'attività di acconciatore, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno solare (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

Violazione: **Art. 7/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Subentro nell'attività di acconciatore (per atto tra vivi) senza avere presentato la S.C.I.A.

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 413,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La presentazione della S.C.I.A. per il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Violazione: **Art. 8/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Subentro nell'attività di acconciatore (per mortis causa) senza avere presentato la S.C.I.A.

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 413,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per le modalità inerente il subingresso per mortis causa, vedi il capitolo specifico

Violazione: **Art. 9/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di acconciatore

P.M.R.: € 166,67
Minimo: € 413,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Violazione: **Art. 3 Legge 4.01.1990 n° 1**

Attivita' di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici, senza qualifica professionale

P.M.R.: € 860,67
Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.582,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Tutti coloro che esercitano l'attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale.

Violazione: **Art. 3 Legge 4.01.1990 n° 1**	**P.M.R.:** **€ 860,67**
Attivita' di estetista (massaggiatore o tecnico di onicotecnica, trucco cosmetico, dermopigmentazione), svolta senza la qualifica professionale	Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.582,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica

Violazione: **Art. 3 Legge 4.01.1990 n° 1**	**P.M.R.:** **€ 860,67**
Assenza del responsabile tecnico munito della qualifica professionale durante le prestazioni di estetista (con o meno l'uso di apparecchiature elettromeccaniche)	Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.582,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica

Violazione: **Art. 12 Legge 4.01.1990 n° 1**	**P.M.R.:** **€ 344,00**
Attività di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici, senza avere presentato la la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune	Minimo: € 516,00 Massimo: € 1.032,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Modifica normativa introdotta dall'art. 10 del D.L. 31.1.2007 n° 7, convertito in legge dalla L. 2.4.2007 n° 40. Vedi l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Violazione: **Art. 12 Legge 4.01.1990 n° 1**	**P.M.R.:** **€ 344,00**
Attività di estetista, mediante massaggi di carattere estetico senza avere preventivamente presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività	Minimo: € 516,00 Massimo: € 1.032,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Indicare "In relazione all'art. 2". Vedi l'art. 19 della Legge 241/90 modificato dall' articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Violazione: **Art. 3 Regolam. Attività di Estetica**	**P.M.R.:** **€ 166,67**
Esercizio dell'attività di tatuatore senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati (giova precisare che la sanzione è riportata nella parte sanzionatoria del regolamento mentre non è scecificatamente riportato nella parte precettiva nell'art. 3)

Violazione: **Art. 3 Regolam. Attività di Estetica**	**P.M.R.:** **€ 166,67**
Esercizio dell'attività di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati (giova precisare che la sanzione è riportata nella parte sanzionatoria del regolamento mentre non è scecificatamente riportato nella parte precettiva nell'art. 3)

Violazione: **Art. 3/10° Regolam. Attività di Estetica**	**P.M.R.:** **€ 166,67**
Mancata comunicazione al Comune della variazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetica	Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La variazione del direttore tecnico nell'attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA, (modello B modifica soggetti titolari dei requisiti)", ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato

Violazione: **Art. 3/11° Regolam. Attività di Estetica**

Attività svolta in modo ambulante o di posteggio

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 413,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vedi anche l'art. 4 della Legge 1/90

Violazione: **Art. 4/1° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4/3° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati da un esercizio posto all'interno di uno stabile condominiale

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile

Violazione: **Art. 4/4° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello indicante le tariffe praticate

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio

Violazione: **Art. 4/6° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione dell'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4/6 bis Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello in cui sia riconoscibile il nome del Direttore Tecnico e dei nomi degli operatori dipendenti nonché la loro qualifica

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.to L.vo 267/2000. Tali dati devono anche essere depositati in un apposito elenco degli operatori e dei lavoratori del settore e consegnato in copia presso il Comando della Polizia Locale

Violazione: **Art. 4/7° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività unitamente alla ricevuta di deposito

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La Segnalazione certificata di Inizio Attività, unitamente alla ricevuta di deposito devono essere esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti

Violazione: **Art. 5/1° Regolam. Attività di Estetica**

Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 413,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'esercizio dell'attività di estetica è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP). I locali adibiti ad attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene

Violazione: **Art. 5/4° Regolam. Attività di Estetica**

Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti

Violazione: **Art. 5/5° Regolam. Attività di Estetica**

Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio

Violazione: **Art. 5/7° Regolam. Attività di Estetica**

Mancata informazione ai clienti sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di fornire al cliente, o ai/al genitore/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati

Violazione: **Art. 5/8° Regolam. Attività di Estetica**

Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenne dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Violazione: **Art. 6/1° Regolam. Attività di Estetica**

Esercizio dell'attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento anche all'art. 2 comma 1^ del Regolamento. E' attività di tatuatore, quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle

Violazione: **Art. 6/1° Regolam. Attività di Estetica**

Esercizio dell'attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In riferimento anche all'art. 2 comma 1^ del Regolamento. E' attività di applicatore di piercing, quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo

Violazione: **Art. 6/1° Regolam. Attività di Estetica**

Trasferimento di sede dell'attività di estetica senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Indicare la tipologia specifica dell'attività

Violazione: **Art. 6/1° Regolam. Attività di Estetica**

Trasferimento di sede dell'attività di tatuatore senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6/1° Regolam. Attività di Estetica** Trasferimento di sede dell'attività di applicatore di piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6/2° Regolam. Attività di Estetica** Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7 Regolam. Attività di Estetica** Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, nell'attività di estetica (anche nelle altre attività disciplinate dal regolamento), consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la S.C.I.A., a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali

Violazione: **Art. 7 Regolam. Attività di Estetica** Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di tatuatore senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7 Regolam. Attività di Estetica** Subingresso (per atto tra vivi) nell'attività di applicatore di piercing senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 8 Regolam. Attività di Estetica** Subingresso (per mortis causa) nell'attività di estetista senza la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per quanto concerne le possibilità per proseguire l'attività da parte dell'erede, vedi la parte narrativa del capitolo 10^

Violazione: **Art. 9° Regolam. Attività di Estetica** Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di estetica	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Violazione: **Art. 9° Regolam. Attività di Estetica** Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di tatuatore	**P.M.R.:** **€ 166,67** Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Violazione: **Art. 9° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa presentazione della comunicazione della cessazione dell'attività di applicatore di piercing

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La cessazione delle attività di estetica deve essere comunicata al SUAP contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Violazione: **Art. 3.12.0 Regolamento Locale d'Igiene**

Subentrante nell'attività di parrucchiere od estetista che non presenta la la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modello B) al S.U.A.P.

P.M.R.: **€ 100,00**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La presentazione della S.C.I.A.. (modello B) relativa alla parte sanitaria, va effettuata nel caso di cambio ragione sociale e/o acqusisizione/affitto d'azienda

Violazione: **Art. 3.12.7 Regolamento Locale d'Igiene**

Attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, estetista senza avere presentato la S.C.I.A. inerente i locali dell'esercizio

P.M.R.: **€ 100,00**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La presentazione della S.C.I.A. (modello A) relativa alla parte sanitaria, va presentata nel caso dell'inizio della nuova attività, ampliamento, trasferimento di sede o per modifica del ciclo tecnologico. E' necessaria anche per le attività di tatuaggi, piercing, trucco permanente e bagno turco

Violazione: **Art. 4 bis/2° c. L. Regionale 27.02.2012 n° 3**

Omessa presentazione della S.C.I.A. per l'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione prevista dall'art. 4 bis comma 7 della Legge Regionale 3/2012. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere, ovvero un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. La stessa deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti: a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework; b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l'attivitàè tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana, presso la C C.I.A.A. o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano

Violazione: **Art. 4 bis/6° c. L. Regionale 27.02.2012 n° 3**

Accertata carenza dei requisiti inerenti le norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro di un centro massaggi ad esclusivo benessere

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva. In riferimento all'art. 4 bis- comma 2° - terzo periodo, della Legge Regionale 3/2012

Violazione: **Art. 4 bis/6° c. L. Regionale 27.02.2012 n° 3**

Accertata carenza del conseguimento di un documento attestante la conoscenza della lingua italiana, ovvero un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 15.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva. In riferimento all'art. 4 bis- comma 3° e 4° della Legge Regionale 3/2012. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui sopra, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Coloro che alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 14/2016 (31 maggio 2016), esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti circa la conoscenza della lingua italiana

Violazione: **Art. 4 bis/6° c. L. Regionale 27.02.2012 n° 3**	**P.M.R.:** **€ 5.000,00**
Accertata carenza dei requisiti sanitari e di sicurezza di un centro massaggi ad esclusivo benessere, previsti dal regolamento regionale	Minimo: 5.000,00 Massimo: 15.000,00
	Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
	Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Norma introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. In riferimento all'art. 4 bis- comma 5° della Legge Regionale 3/2012. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2016' (31 maggio 2016), specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione della presente sanzione.

Orari e turni di chiusura

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio" aveva riunito nel Titolo III "Regolazione della Condotta" Capo I, la disciplina concernente gli orari delle varie attività commerciali, ma il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge 214/2011, ha modificato la lettera d) bis del 1^ comma dell'art. 3 del D.to L.vo 223/2006, che era stata introdotta dal D.L. 98/2011 (convertito dalla Legge 111/2011).

Sostanzialmente tale modifica ha fatto si che la lettura della norma di cui sopra, debba essere intesa che le attività commerciali, come individuate dal D.to L.vo 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande devono potere essere svolte senza limitazioni e prescrizioni riferite al rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quella della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

Va evidenziato che con la Sentenza della Corte Costituzionale n° 299 del 19 novembre 2012, la Suprema Corte ha dichiarato non fondate le eccezioni di costituzionalità eccepite anche dalla Regione Lombardia in merito alla competenza dello Stato per quanto concerne la c.d. liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo in sintesi che nella concorrenza del mercato possa anche rientrare l'aspetto degli orari.

Va anche detto però che la Corte ha altresì precisato che la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.

Onde adeguarsi alle novità normative è stata emanata l'O.S. recante P.G. 78193 del 29.1.2013 inerente la Disciplina degli Orari delle attività di commercio sulle aree private e su quelle pubbliche, l'attività di vendita da parte degli artigiani, di trattenimento e svago, di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di acconciatore, di estetista e affini nonché degli esercizi di rimessa.

Attività commerciali su area privata

A seguito della modifica normativa sopra accennata appare che l'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali non sia più soggetta a limiti o vincoli pertanto l'esercente, qualunque tipologia di esercizio conduca, può liberamente scegliere l'orario di funzionamento della propria attività, con l'unico onere di esporre il cartello orario.

Nel consegue che debbano essere considerate superate le previsioni normative regionali in materia di commercio in quanto, per il principio di cedevolezza già in altre occasioni assunte, la concorrenza del mercato costituisce ambito di competenza statale.

Per quanto attiene la **vendita del pane** (pane fresco) la cui panificazione sia avvenuta nelle giornate domenicali e festive, vietata a' sensi dell'art. 103-4^ comma della Legge Regionale 6/2010, la Regione con atto Protocollo n° 01.2012.3056 del 3 aprile 2012 ha comunicato che con il combinato disposto dell'art. 40 del D.L. 5/2012, l'art. 31 del D.L. 201/2011 sia prevalente sull'art. 103/4° comma della L.R. 6/2010 e quindi non vi sia alcuna limitazione alla vendita del pane alla domenica né dai produttori che dalle rivendite.

L'O.S. 78193 del 29.1.2013 ha chiaramente previsto che i titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.

Tabella Riepilogativa

Omessa esposizione cartello degli orari	**La norma entrata in vigore non ha abrogato l'obbligo di comunicare all'utenza, mediante cartello orario, gli orari di funzionamento del singolo esercizio**
Mancato rispetto dell'orario di chiusura	**L'art. 1 comma 2° dell'O.S. 78193/2013 prevede che gli esercenti si debbano attenere all'orario di apertura e chiusura indicato sull'apposito cartello**

Attività Artigianali

La disciplina del Capo 2 dell'O.S. 78193/2013 si applica agli artigiani che effettuano attività di vendita al pubblico di beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.
In caso di attività artigianale di vendita al pubblico mista ad attività commerciale o di somministrazione si applicano le disposizioni previste per l'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella riferita alla maggiore superficie utilizzata.
Sono escluse dalla disciplina del presente capo le attività artigianali di servizi.

Gli artigiani di cui sopra possono articolare l'orario giornaliero di apertura entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 6.00
- chiusura non oltre le ore 1.00 del giorno seguente,

salvo deroghe motivate, sentite le associazioni di categoria.

Gli artigiani di cui trattasi, sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario.

Gli orari di esercizio del Consumo immediato

Anche gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, sempre nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06.00 alle 01.00 del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni.

Anche le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato devono pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli

Commercio su aree pubbliche

La disciplina del Capo 3^ dell'O.S. 78193/2013 si applica ai mercati e alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento.
L'orario di vendita nelle fiere, fiere-mercato e sagre a cadenza annuale, riservate agli operatori del commercio su aree pubbliche, è stabilito nel provvedimento di autorizzazione di ciascuna manifestazione.
In merito è opportuno precisare che a seguito di due sentenze del T.A.R. della Lombardia, più precisamente la n° 2286 del 19.12.2013 e 141 del 14.1.2014, che hanno annullato alcune disposizioni dell'ordinanza di cui sopra, di fatto hanno liberalizzato gli orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi extramercato ed in forma itinerante, mantenendo fermi altri aspetti rilevanti che verranno esplicati nei successivi capoversi.
Inoltre l'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016 ha modificato l'art. 111 della Legge Regionale 6/2010 prevedendo che la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010.

Orario dei Mercati settimanali su aree pubbliche

I mercati settimanali scoperti cittadini che si tengono **dal lunedì al venerdì**, devono osservare per l'intero anno il seguente orario:dalle ore 07.30 alle ore 14.00.
Il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 6.30 e lo sgombero delle stesse entro le ore 15.00.

Nella giornata di sabato i mercati settimanali scoperti, osservano orari diversi sia nel periodo dell'ora legale che durante il periodo dell'ora solare, comunque, il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 06.30.
Il sabato, i mercati osservano l'orario 7,30 – 14.00 con sgombero entro le 15.00, tranne il mercato Tabacchi che invece osserva l'orario 7,30 -15.00 con sgombero entro le 16.00 con l'ora solare e con orario 7,30 -16.00 con sgombero entro le 17.00 con l'ora legale, il mercato Osoppo che osserva l'orario 7,30 -17.00 con sgombero entro le 18.00 per tutto l'anno ed il mercato Benedetto Marcello che osserva l'orario 7,30 – 16.00 con sgombero entro le ore 17.00 per tutto l'anno.

I mercati Ciccotti, Darsena, Fauchè, Garigliano e Valvassori Peroni osservano l'orario 7,30 -18.00 con sgombero entro le 19.00 con l'ora solare e con orario 7,30 -19.00 con sgombero entro le 20.00 con l'ora legale.

Il mercato Papiniano sempre del sabato osserva il seguente orario: viale Papiniano, settore non alimentare, 7,30-18.00 con sgombero entro le 19.00 e Piazza Sant'Agostino, settore alimentare, 7,30- 16.00 con sgombero entro le 17.00- - ora solare, mentre nell'ora legale: viale Papiniano, settore non alimentare, 7,30- 19.00 con sgombero entro le 20.00 e Piazza Sant'Agostino, settore alimentare, sempre 7,30- 16.00 con sgombero entro le 17.00

ATTENZIONE: Gli orari MSS del sabato sono frequentemente in corso di modifica pertanto gli stessi non sono da considerare definitivi.

Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi non si effettuano mercati, salvo diverso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, previa consultazione della Commissione Consultiva di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

Orario delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio extramercato

Con la Sentenza n° 2886 del 19 dicembre 2013, il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato la nullità dell'art. 7 commi 1° e 2° di fatto liberalizzando gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche svolte sui posteggi extramercato nonché delle attività di somministrazione su aree pubbliche già autorizzate ai sensi della Legge 287/91 (chioschi di somministrazione), mentre rimangono vigenti, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n° 78193 del 29 gennaio 2013.
L'inosservanza dell'orario dell'attività e/o del turno di chiusura comporta la sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 02/02/2010 n. 6.
L'attività di commercio extramercato con posteggio, deve svolgersi conformemente alle giornate lavorative riportate sulla concessione stessa.
Le rivendite di fiori operanti nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi de cimiteri devono garantire almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.
L'attività di commercio extramercato svolta all'interno dei parchi deve seguire gli orari di apertura e chiusura del parco.
Nel rispetto della fascia oraria l'operatore commerciale può determinare liberamente l'orario, garantendo comunque un'apertura minima giornaliera di 6 ore.

Commercio itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si può svolgere con mezzi mobili, cosi come definiti nel regolamento del commercio su aree pubbliche.

E' vietato il commercio itinerante nelle aree interne alla Zona di decentramento 1 e nelle seguenti Vie e Piazze:

V.le Abruzzi - P.le Argentina - Via Cenisio – P.le Cimitero Monumentale - Via Coriolano - V.le G. da Cermenate - Piazzale Lima – Piazzale Loreto – Via Melchiorre Gioia- Via Pecchio – Via Plinio – Viale F. Restelli – Via Sassetti – Viale Don Luigi Sturzo – Piazza XXV Aprile – Piazza Belfanti – Via Valtellina – Piazza Lega Lombarda – Via Castelbarco – Corso Buenos Aires – Corso XXII Marzo – Piazza Trento – Via Palladio – Via Crema – Largo Marinai d'Italia - Viale Umbria angolo XXII Marzo angolo Cena – Piazzale Bologna – Corso Vercelli – Via Paolo Sarpi – Via Bramante – Via Canonica – Via Marghera – Piazza Luigi di Savoia – Viale Vittor Pisani – Via Sammartini – Via Ferrante Aporti – Via Vitruvio – Via Fabio Filzi – Via Andrea Doria – Via Napo Torrioni – Via Pirelli – Via Belfiore – Piazza Duca d'Aosta – Piazza IV Novembre – Piazzale Accursio – Via Arbe – Via Impastato – Via dell'Innovazione – Piazzale Maciachini – Via Natta area MM Lampugnano – Via Padova – Piazza Repubblica – Via di Toqueville.

Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 metri.

E' vietato altresì il commercio itinerante:

- nelle aree sottoposte al "regolamento del verde",
- nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
- nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza)

Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di ordine pubblico, di compatibilità col contesto urbano o per altri motivi i pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.

Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Chioschi con autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande

Come già sopra citato, a seguito della Sentenza del T.A.R. della Lombardia n° 2886/2013, gli orari dei chioschi di somministrazione sono stati di fatto liberalizzati.

Vendite stagionali di commercio su aree pubbliche di cocomeri e poponi

I punti stagionali di commercio su aree pubbliche per la vendita e la somministrazione di cocomeri e poponi, per la loro caratteristica stagionale e merceologica, possono operare nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre osservando i seguenti orari: apertura non prima delle ore 08.00 e chiusura non oltre le ore 01.00 del giorno seguente.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Pubblici Esercizi

I titolari dei pubblici esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
Fatte salve limitazioni di orario definite dai Distretti Urbani del Commercio nell'ambito di aree da sottoporre a tutela, come individuate dal regolamento comunale dei Pubblici Esercizi, i titolari dei pubblici esercizi possono scegliere liberamente gli orari di apertura e di chiusura e gli eventuali turni di chiusura settimanale.
L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando come fac simile il modello presente sul sito http://fareimpresa.comune.milano.it.
L'attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve osservare l'orario di apertura e di chiusura dettata dall'attività prevalente con riferimento alla superficie riservata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, devono osservare l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto. Possono, comunque, non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed in turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Giochi ed attività di trattenimenti danzanti nei pubblici esercizi

I giochi leciti ed elettronici (carte, biliardi, bocce, flipper, videogiochi, ecc.),giochi di società (monopoli, risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.) in pubblici esercizi: devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.
L'attività di trattenimenti danzanti, svolta all'interno dei pubblici esercizi in forma accessoria, deve terminare entro le ore 03.00.

Attività di intrattenimento

Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
Rientrano in tale categoria le fattispecie previste all'art. 6 lettera l) della Delibera di Giunta Regionale 17.5.2004 n. 7/17516: " **l)** *Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima*". **Per tali attività l'orario di apertura non può avvenire prima delle ore 07.00 e quello di chiusura non può essere protratto oltre le ore 05.00**
Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
I titolari delle predette attività:

- non dovranno consentire nuovi ingressi dopo le ore 4.00;
- dovranno adoperarsi perché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro;
- dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti che escono fuori a fumare anche in funzione dell'entrata in vigore della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici;

L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Orari delle attività di pubblico spettacolo svolte in via temporanea

Le attività temporanee di pubblico spettacolo sia all'aperto che al chiuso deve terminare l'attività alle ore 01.00.

Le discoteche e sale da ballo temporanee, sia all'aperto che al chiuso, con durata superiore ai 15 giorni, devono terminare l'attività alle ore 03.00, previo parere favorevole del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Milano.

L'attività dello spettacolo viaggiante può essere svolta dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

E' fatta salva la possibilità per l'Autorità Comunale di derogare ai su indicati orari.

Cartello orario

I locali di pubblico spettacolo e di trattenimento non sono tenuti ad esporre il cartello orario e non è obbligatoria l'osservanza dei giorni di chiusura settimanali.

L'esercente, con congruo anticipo, deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli orari prescelti e l'eventuale variazione degli stessi.

Deroghe attività di spettacolo

E' consentito protrarre l'orario di chiusura dell'attività di spettacolo nei seguenti giorni:

- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione del veglione di Carnevale (sabato grasso);
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione della Festa di Hallowen (31 ottobre)
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione della Festa di Fine Anno (31 dicembre).

Sale Giochi e Sale Pubbliche da Gioco

Le Sale giochi, di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. devono osservare l'orario massimo d'apertura dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.

L'orario di apertura delle Sale pubbliche da gioco, a seguito della Sentenza del T.A.R. della Lombardia n° 2479/2013, è stato di fatto al momento liberalizzato.

Attività di Acconciatore e di Estetista

La disciplina del Capo 6 dell'O.S. 78193/2013 si applica:

- agli esercizi di acconciatore, estetista e affini (massaggi, centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatori e applicatori di piercing) come individuati nei relativi regolamenti comunali,
- ai centri di discipline bio-naturali iscritti nello specifico registro di cui alla L.R. 2/2005.

Orario giornaliero

L'orario giornaliero può essere articolato entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 07.00
- chiusura non oltre le ore 22.00.

Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura.

Cartello indicatore

I titolari delle attività di cui sopra sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.

L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'amministrazione comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito http://fareimpresa.comune.milano.it.

Devono essere considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali sopra indicati.

Distributori di carburante- calendario dei turni di apertura festiva e domenicale- ferie anno 2014

Con la D.d.u.o. – D.G. Sviluppo Economico n. 10080 del 23 novembre 2015, sono stati definiti i turni di servizio dei giorni festivi e dei turni di ferie degli impianti di distribuzione dei carburanti da osservare nel 2016

Orari e Turni di chiusura

Violazione: **Art. 103/16°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di un esercizio di vicinato

P.M.R.: **€ 66,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 200,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^ Legge Regionale 6/2010

Violazione: **Art. 103/16°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di una media struttura di vendita

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^ Legge Regionale 6/2010

Violazione: **Art. 103/16°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e di effettiva chiusura di una grande struttura di vendita

P.M.R.: **€ 3.333,33**
Minimo: 3.000,00 Massimo: 10.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 104 comma 3^ Legge Regionale 6/2010

Violazione: **Art. 1/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in un esercizio di vicinato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

Violazione: **Art. 1/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in una media struttura di vendita

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

Violazione: **Art. 1/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di apertura e chiusura indicato sul cartello orario esposto in una grande struttura di vendita

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato e si devono attenere a tale orario.

Violazione: **Art. 3 O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura da parte degli artigiani che non mettono in atto il consumo immediato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario giornaliero di fascia 06.00 - 01.00. Gli artigiani non sono tenuti all'obbligo della chiusura domenicale e festiva. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del Dto Lgs. 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.to Lgs. 267/2000

Violazione: **Art. 4 O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato di un'attività artigiana che non mette in atto il consumo immediato

P.M.R.: € 50,00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario giornaliero di fascia 06.00 - 01.00. Gli artigiani non sono tenuti all'obbligo della chiusura domenicale e festiva ma sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello od altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivaenmte praticato, attenendosi a tale orario. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del Dto Lgs. 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.to Lgs. 267/2000

Violazione: **Art. 3/1° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non osserva l'orario di apertura o di chiusura

P.M.R.: € 300,00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari di apertura e di chiusura sono rimessi alla libera determinazione delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

Violazione: **Art. 3/2° c.Legge Regionale 30.04.2009 n° 8**

Artigiano che effettua la vendita per il consumo immediato che non espone appositi cartelli indicanti l'orario di apertura o di chiusura

P.M.R.: € 300,00
Minimo: € 150,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 4/3° comma della L.R.30.04.2009 n° 8, è prevista altresì la facoltà del comune, in caso di reiterazione della violazione di sospendere l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato per un periodo non superiore a tre mesi (fare segnalazione al settore competente). Gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori nella fascia oraria 06.00-01.00 .

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito

P.M.R.: € 160,00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Ore 06.30 su tutti i mercati, sia durante l'ora solare che quella legale

Violazione: **Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche**

Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati

P.M.R.: € 160,00
Minimo: € 160,00 Massimo: € 480,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 36 del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Vedi specifico provvedimento nella sezione "Orari e turni di chiusura"

Violazione: **Art. 6 O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura delle vendite nei mercati settimali scoperti

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010

Violazione: **Art. 7/4° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Attività di commercio in posteggio isolato che non si attiene alle giornate lavorative riportate sulla concessione

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010.

Violazione: **Art. 7/5° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Attività di rivendita di fiori operante nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri che non garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 6/2010.

Violazione: **Art. 8 O.S. P.G. 78193/2013**

Effettuare commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel centro storico e nelle vie e piazze vietate

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della L.R. 6/2010 in riferimento all'art. 22/2° comma, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci. Tale divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località inibite al commercio per una estensione non inferiore ai 300 mt. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

Violazione: **Art. 21/2°c Legge Regionale 2/2/2010 n° 6**

Titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante che esercita oltre al tempo strettamente necessario alla vendita

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nel Comune di Milano, comunque il tempo strettamente necessario per la vendita non può essere per non più di 2 ore. Art. 8 punto 7 O.S. P.G. 78193/2013, modificata dall'O.S. P.G. 662913/2015. Sanzione prevista dall'art. 27/6° comma bis della Legge Regionale 6/2010, modificato dall'art. 1/1° comma della Legge Regionale 10/2016. Sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi ed i trespoli ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Violazione: **Art. 14 O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione al Comune dell'orario prescelto dall'esercente di un pubblico esercizio e delle eventuali modifiche dell'orario di apertura o chiusura

P.M.R.: € 50,00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7 bis 1^ comma del D.to L.vo 267/2000.

Violazione: **Art. 108/2°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercente di un pubblico esercizio di somministrazione che non rispetta gli orari da lui stesso prescelti

P.M.R.: € 308,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il titolare dell'esercizio può scegliere liberamente l'orario dell'attività, ma è tenuto a rispettarlo. Nel caso indicare sul verbale l'orario prescelto dall'esercente.

Violazione: **Art. 108/2°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione del cartello orario dell'attività di pubblico esercizioall'interno ed all'esterno dell'esercizio

P.M.R.: € 308,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il cartello deve essere visibile sia dall'interno che dall'esterno dell'esercizio. Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma R.D. 773/1931

Violazione: **Art. 13/3 c. O.S. P.G. 78193/2013**

Consentire lo svolgimento di giochi leciti ed elettronici (carte , biliardi, bocce, flipper) o di società, nei pubblici esercizi, oltre mezzora prima della chiusura dell'esercizio

P.M.R.: € 50,00
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo. I giochi leciti ed elettronici (carte, biliardi, bocce, flipper) o giochi di società (monopoli, risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.) in pubblici esercizi, devono terminare almeno mezzora prima dell'orario di chiusura dell'esercizio

Violazione: **Art. 9/2° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di chiusura di discoteche, sale da ballo, night-club

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art.17 bis-comma 3 del R.D. 773/1931 in riferimento all'art. 108 comma 3^ della L.R. 6/2010. Trattasi dei locali di cui al punto 6 lettera J della Delibera regionale n° VIII/6495 del 23.1.2008. Orario massimo previsto 7.00-05.00.

Violazione: **Art. 9/4° c. lett. a) O.S. P.G. 78193/2013**

Consentire nuovi ingressi nelle discoteche, sale da ballo, night-club oltre le ore 04.00

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art.17 bis-comma 3 del R.D. 773/1931 in riferimento all'art. 108 comma 3^ della L.R. 6/2010. Trattasi dei locali di cui al punto 6 lettera J della Delibera regionale n° VIII/6495 del 23.1.2008. Orario massimo previsto 7.00-05.00.

Violazione: **Art. 9/4° c. lett. b) O.S. P.G. 78193/2013**

Titolare dell'attività di spettacolo che non si adopera, al termine dei trattenimenti, affinchè gli avventori non arrechino disturbo alla quiete pubblica con schiamazzi od altro

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000.

Violazione: **Art. 9/4° c. lett. c) O.S. P.G. 78193/2013**

In qualità di titolare di attività di pubblico spettacolo, non mantenere pulite le aree prospicenti/pertinenti al locale

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000. L'obbligo circa il mantenimento della pulizia è riferito a quelle aree normalmente utilizzate dai clienti che escono a fumare dai locali in ragione del divieto di fumare all'interno dei medesimi

Violazione: **Art. 10. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di chiusura di attività di pubblico spettacolo temporanee all'aperto ed al chiuso

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Trattasi delle attività di pubblico spettacolo svolte in via temporanea sia all'aperto che al chiuso che devono terminare entro le ore 01.00. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del Dto Lgs. 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.to Lgs. 267/2000.

Violazione: **Art. 10. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza dell'orario di chiusura di discoteche e sale da ballo temporanee con durata superiore ai 15 gg.

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Trattasi delle discoteche e sale da ballo temporaee con durata superiore ai 15 gg. che devono terminare entro le ore 03.00, purchè vi sia parere favorevole del Settore Ambiente e Energia del Comune di Milano. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del Dto Lgs. 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.to Lgs. 267/2000.

Violazione: **Art. 16. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura da parte degli acconciatori

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7 - 22

Violazione: **Art. 4/1° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Gli orari praticati devono essere esposti in modo visibile con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso

Violazione: **Art. 4/3° Reg. Attività di Acconciatore**

Omessa esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura di un esercizio di acconciatore situato all'interno di stabile condominiale

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 250,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile

Violazione: **Art. 17. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione dell'orario praticato da parte degli acconciatori

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo

Violazione: **Art. 16. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura in esercizio di estetista

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7-22

Violazione: **Art. 16. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura in esercizio di tatuatore o applicatore di piercing

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario giornaliero massimo di 13 ore nella fascia 7-22

Violazione: **Art. 4/1° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati in esercizio di estetista

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4/3° Regolam. Attività di Estetica**

Omessa esposizione del cartello degli orari praticati da un esercizio posto all'interno di uno stabile condominiale

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 309,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile

Violazione: **Art. 17. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione dell'orario praticato da parte degli estetisti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo

Violazione: **Art. 13/1° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **Art. 13/1° c. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione al comune degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Orario dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Trattasi delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. rilasciate dal Settore Commercio

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala giochi (ex art 86 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari. La sanzione è prevista dall'art. 17 bis del R.D. 773/1931

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Inosservanza degli orari di apertura e chiusura di una sala pubblica da gioco (ex art. 88 T.U.L.P.S.) disposti mediante la prescrizione sull'autorizzazione

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione prevista dall'art. 17 T.U.L.P.S. La presente violazione si applica quando la limitazione dell'orario di chiusura è inserita come prescrizione sulla singola autorizzazione. Diversamente deve essere contestata la violazione all'ordinanza comunale concernente la disciplina degli orari.

Violazione: **Art. 101/3°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Inosservanza dell'orario diurno di esercizio da parte di un distributore di carburante, come da cartello esposto

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 5 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004

Violazione: **Art. 101/3°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Inosservanza dell'obbligo di apertura festiva o chiusura compensativa di un distributore di carburante

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 6 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004

Violazione: **Art. 101/3°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Mancata attivazione dell'impianto di distribuzione carburante in ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00)

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 7 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004

Violazione: **Art. 101/3°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Distributore di carburante che prolunga le ferie estive o le effettua in periodo diverso da quello stabilito.

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

in relazione all'rt. 10 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004

Violazione: **Art. 101/4°c. Legge Reg. 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in un distributore di carburante del cartello indicante l'orario di servizio e il turno riposo

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 93/1° c. Legge Reg. 30.12. 2009 n. 33**

Inosservanza degli orari stabiliti per una farmacia in servizio ordinario a battenti aperti

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **A.S.L.**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 97/1° c. della l.r. 33/2009. Orario compreso tra le ore 8 alle 20 con almeno un ora d'intervallo

Violazione: **Art. 94/1° c. Legge Reg. 30.12. 2009 n. 33**

Inosservanza dei turni di servizio stabiliti per una farmacia

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **A.S.L.**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 97/1° c. della l.r. 33/2009. Le farmacie di turno svolgono servizio dalle ore 08.00 alle 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana. A domanda annuale della farmacia è consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale

Violazione: **Art. 96/1° c. Legge Reg. 30.12. 2009 n. 33**

Cartello orario e segnaletica obbligatoria non esposti o non ben leggibili

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **A.S.L.**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 97/1° c. della l.r. 33/2009. Il cartello deve contenere l'elenco delle farmacie di turno in ordine di vicinanza, l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione

Violazione: **Art. 20. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa comunicazione per iscritto al Comune degli orari di un'autorimessa

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo

Violazione: **Art. 20. O.S. P.G. 78193/2013**

Omessa esposizione del cartello indicante l'orario di un'autorimessa ed il turno di chiusura settimanale (Facoltativo)

P.M.R.: **€ 50.00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 7bis-1°comma bis del D.to Lgs. 267/2000 in riferimento all'art. 50-7° comma dello stesso decreto legislativo

Pubblicità dei prezzi

La normativa in vigore

Art. 14 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2°
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

   PERTANTO HANNO L'OBBLIGO DEL PREZZO CHIARAMENTE VISIBILE TUTTI I PRODOTTI CHE VENGONO VENDUTI ATTRAVERSO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NON PIU' SOLO GLI ALIMENTARI E L'ABBIGLIAMENTO.

   RITORNA L'OBBLIGO DEL PREZZO VISIBILE ANCHE PER I PREZIOSI

   La Circolare Ministeriale n. 3467/c del 28/5/99 al punto 6 specifica che per i prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria l'obbligo della pubblicità dei prezzi possa ritenersi assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

   Tale disposizione ci sembra in contrasto con quanto previsto dalla norma di legge, che tutela la possibilità del cliente di accertarsi prima del prezzo del prodotto esposto e poi se di suo gradimento entrare nell'esercizio per l'acquisto, nel caso invece obbliga il potenziale acquirente ad entrare nell'esercizio per vedere il prezzo del prodotto e quindi disattende le finalità della norma.

D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo)

Questo decreto impone ai commercianti l'obbligo di esporre, oltre al prezzo di vendita, anche quello per unità di misura, vale a dire il prezzo al chilogrammo o al litro, o al metro, secondo i casi.

Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

Sono esenti da tale obbligo i seguenti prodotti: **quelli commercializzati sfusi che ai sensi della legge 441/81 possono essere venduti a pezzo o a collo, di diversa natura posti in una stessa confezione, commercializzati nei distributori automatici, destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio, alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito, prodotti di fantasia, gelati monodose, prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo**

Il decreto non si applica: ai prodotti forniti in occasione di prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti offerti nelle vendite all'asta, agli oggetti d'arte e antiquariato, e ai prodotti usati negli allestimenti e nelle esposizioni

Attenzione: il decreto definisce come **professionista o produttore** qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale. **Ciò vuol dire che qualsiasi soggetto che vende un prodotto professionalmente rientra in questa normativa (sono quindi compresi gli artigiani e gli industriali che vendono i loro prodotti)**

VETRINA IN ALLESTIMENTO: Trattasi di operazione di carattere tecnico che giustifica la mancata esposizione del prezzo solo durante l'effettivo allestimento della vetrina stessa, non essendo sufficiente la mera esposizione del cartello con tale indicazione. Ne deriva che viola le disposizioni dell'art. 14 D.Lgs n. 114/98 chi dopo aver apposto il citato cartello introduce nella vetrina merce priva dell'indicazione del prezzo senza procedere all'istante all'operazione di allestimento, oppure la interrompa per servire un cliente nel frattempo entrato nel negozio. (Corte Cass. Civile sez. I n. 7146/93)

Pubblicità dei Prezzi

Violazione: **Art. 14 D. L.vo 31.03.98 n° 114**

Mancata indicazione dei prezzi di vendita al minuto delle merci esposte

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 14 D. L.vo 31.03.98 n° 114**

Non indicava in modo chiaro e leggibile il prezzo delle merci esposte in vendita

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 14 D. L.vo 31.03.98 n° 114**

Mancata indicazione dei prezzi delle merci sui banchi di vendita nel commercio ambulante

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 17 D.L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita al pubblico

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sono esclusi i preconfezionati esenti dall'indicazione della quantita' netta, quelli venduti dai distrib. autom., i precucinati o preparati, i prodotti di fantasia, i gelati monodose, i preconfez. in gamme di quantita' nominali previste dalle norme vigenti e prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo.

Violazione: **Art. 17 D.L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti sui cataloghi e nella pubblicità scritta

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. N. 114/98

Violazione: **Art. 4 R.D.L. 11.01.1923 n° 138**

Aumento del prezzo di vendita indicato direttamente dal produttore sulla confezione

P.M.R.: € 10,00
Minimo: € 5,00 Massimo: € 20,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Da applicarsi anche sui libri

Violazione: **Art. 77/1°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in modo chiaro e ben visibile dei prezzi dei prodotti venduti per asporto esposti nelle vetrine od in altro luogo

P.M.R.: € 308,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione dalle disposizioni previste dall'art. 77 comma 1^. Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Con atto del 21 gennaio 2005, la Regione Lombardia ha dichiarato ammissibili per la vendita d'asporto anche le caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum ed altri pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati

Violazione: **Art. 77/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati

P.M.R.: € 308,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Per quanto concerne le bevande i prezzi devono essere esposti su apposita tabella. Il menù dei prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, oltre alle modalità di cui sopra, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno

Violazione: **Art. 77/3°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione all'esterno o comunque visibile dall'esterno, del menù riportante i prezzi degli alimenti somministrati

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. I prezzi degli alimenti serviti nelle attività di ristorazione, deve essere esposto anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno

Violazione: **Art. 77/4°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Listino dei prezzi non messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione in caso di servizio al tavolo

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Il menù dei prezzi al tavolo deve riportare i prezzi effettivi inerenti alle consumazioni al tavolo in modo che l'effettivo costo dei prodotti somministrati sia chiaro e comprensibile

Violazione: **Art. 77/5°c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente non tali da rendere chiaro e comprensibile il prezzo dei prezzi dei prodotti somministrati e dei servizi praticati

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 1.032,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 17 bis 3° comma del R.D. n° 773/31. Le modalità circa la pubblicità dei prezzi devono rendere facilmente comprensibile sia il prezzo dei prodotti che le somme aggiunte attribuibili al servizio quali ad esempio il "pane e coperto"

Violazione: **Art. 97/1°c. L. Reg.le 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in un distributore di carburante del cartello indicante l'orario e il turno si apertura

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art, 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. Tale cartello deve essere visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi

Violazione: **Art. 97/2°c. L. Reg.le 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in un distributore di carburante del cartello indicante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art, 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. I gestori devono esporre altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

Violazione: **Art. 51/1° c. Legge 23 luglio 2009 n. 99**

Omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 22 comma 3^ del D.to L.vo 114/98. Per le modalità, vedere la parte narrativa

Pesi e misure - peso netto

L'art. 515 del Codice Penale prevede il reato di "Frode in commercio" quando viene consegnata all'acquirente una cosa che, per **origine**, per **provenienza**, per **qualità**, per **quantità** è diversa da quella dichiarata o pattuita.
L'art. 692 del C.P. che disciplina la detenzione dei pesi e delle misure nelle attività commerciali è stato depenalizzato (art. 55 D. Lgs. 507/99), pertanto chi detiene pesi e misure non conformi è punito con la sanzione amm. da euro 51,00 a euro 309,00 (V.d.c. euro 102,00)
Soggiace alla stessa sanzione colui che non mette "in bolla" la bilancia alterando di fatto il peso. Se il fatto è commesso con dolo si configura il reato di frode in commercio.

La legge 5/8/1981 n° 441

Uniformandosi alle direttive CEE è stata emanata la legge 5/8/1981 n° 441 e il relativo regolamento il D.M. del 21/12/1984 con i quali vengono imposti ai commercianti i seguenti obblighi:
vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara;
munirsi di strumenti metrici (bilance) che abbiano la possibilità dell'azzeramento della tara e che consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce;
collocare la bilancia in modo tale da consentire all'acquirente "la visione libera e immediata" non solo dell'indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura.
usare, nel commercio all'ingrosso, solo imballaggi di misure determinate e sui quali siano riportati sia il peso degli imballaggi stessi, sia lo scostamento massimo da tale peso dovuto al grado di umidità. Lo scostamento non può superare mai il 15% del peso dell'imballaggio.
Il Regolamento, attraverso un allegato, stabilisce le classi di precisione delle bilance che devono essere utilizzate per i diversi prodotti
Per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di prodotti il cui prezzo sia fissato per ogni unità, mentre per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.
Vi sono alcuni tipi di prodotti ortofrutticoli che possono essere venduti a pezzo o a collo. Essi sono:
quelli per cui le modalità di vendita sono previste nella "Raccolta Provinciale degli Usi" della camera di Commercio (ratificati ed approvati dalla Giunta Camerale con deliberazione n° 1118 del 27/11/1970)
carciofi contrattati a numero
ravanelli contrattati a mazzetto
quelli calibrati conformemente alle norme di qualità fissate dalla legge 13/5/1967 n° 268 e dal D.Lgs.1/2/2000 n. 57.

La vendita a pezzo o a collo è indicata dall'art. 10 del regolamento come una facoltà ***possono essere venduti*** pertanto il commerciante è libero di fissarne la contrattazione e la vendita secondo il sistema più congeniale alla propria clientela.
In tal caso si possono verificare due ipotesi:

- la contrattazione viene effettuata sulla base del prezzo fissato per unità di peso. In questo caso la vendita avverrà a peso netto e gli imballaggi dovranno riportare l'indicazione del proprio peso e dello scostamento;
- la contrattazione viene determinata a pezzo o a collo. In tal caso non è necessario che l'imballaggio porti l'indicazione del proprio peso.

Strumenti di misura-Bilance

La legge stabilisce che le pesature dei prodotti e le verifiche in genere devono essere effettuate mediante strumenti metrici legali.

L'illecito in tema di pesi e misure non legali sussiste quando viene accertata non solo la detenzione di pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge ma anche quando si usa una misura e un peso per una destinazione diversa da quella destinata dalla legge stessa, come nel caso in cui si utilizzi il peso i luogo della capacità e viceversa.

In particolare le bilance devono:

- essere di tipo approvato;
- i sigilli devono essere intatti;
- essere sottoposte alla verifica prima di essere utilizzate(questa viene fatta solitamente dal costruttore)

- essere sottoposte alla successiva verifica triennale, comprovata dall'apposizione di un contrassegno auto-adesivo distruttibile con la rimozione con indicato la scadenza, di forma quadrata, della dimensione del lato di 40 mm, di colore verde con carattere di stampa nero;
- essere dotate di un dispositivo di livellamento (bolla) che per le bilance di tipo analogico dovrà essere sempre impostato sul centro, mentre quelle digitali sono dotate di un congegno autolivellante;
- essere collocate nel locale in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera e immediata del dispositivo indicatore del peso e dell'intera parte frontale della bilancia stessa.

Marcatura di conformità

La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni di legge e' attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare che devono essere apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo.
Detti strumenti di misura possono essere commercializzati unicamente se muniti delle marcature di cui sopra.
La marcatura CE prevista dall'art. 13 del D.to L.vo 22/2007 e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e non può essere di altezza inferiore a 5 mm.
La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. La marcatura metrologica supplementare deve seguire immediatamente la marcatura CE.
La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare devono essere indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato, che deve essere approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e' applicato anch'esso in modo indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature devono essere chiaramente visibili o facilmente accessibili.
L'eventuale contestazione della violazione ai disposti di cui sopra deve essere effettuata nei confronti del fabbricante.

Decreto Legislativo 26/9/2005 n° 206 Codice del Consumo

Il D.to L.vo 206/2005 ha abrogato il D.to L.vo 84/2000 che già disciplinava la vendita dei prodotti per unità di misura, precisando che i prodotti offerti al pubblico devono recare oltre al prezzo di vendita anche quello per unità di misura. Giova precisare che il testo normativo di cui sopra non ha abrogato né modificato la Legge 441/81 ed il suo regolamento che in parte già prevedeva la vendita a pezzo ed a collo.

Per i prodotti immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

E' ammesso l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità

L'art. 13 del Codice del consumo indica che per:

- prezzo di vendita: si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per determinate quantità di prodotto;
- prezzo per unità di misura: il prezzo finale valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente ed abitualmente per la commercializzazione dei prodotti specifici;
- prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:

- prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo;
- prodotti di una diversa natura posti in una stessa confezione;

- prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta;
- alimenti precucinati e preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- prodotti di fantasia;
- gelati monodose;
- prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo.

I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

Questi devono essere visibili dalla carreggiata stradale

Pesi e Misure - Peso netto

Violazione: **Art. 515 C.P. in rel. Art. 1 L. n° 441/1981**

Pesatura di merci non al netto della tara

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

La violazione sussiste quando l'esercente non azioni il dispositivo di sottrazione con l'intento fraudolento di consegnare una quantità diversa di quella pattuita qualificandosi in tal modo una "frode quantitativa in commercio"

Violazione: **Art. 2 Legge 5.08.1981 n° 441**

Bilancia collocata in modo tale da non consentire l'immediata visualizzazione del peso netto

P.M.R.: € 172,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Deve essere visibile sia l'intera parte frontale che le parti laterali dello strumento di pesatura.

Violazione: **Art. 3 Legge 5.08.1981 n° 441**

Vendita all' ingrosso di merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, NON al netto della tara

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 3 Legge 5.08.1981 n° 441**

Vendita all' ingrosso, a pezzo o a collo, di prodotti ortofrutticoli non calibrati

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 3 Legge 5.08.1981 n° 441**

Vendita all' ingrosso, a pezzo o a collo di merci escluse da tali modalità di vendita

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sono tutti quei prodotti non rusultanti dalla "Tabella provinciale degli usi".

Violazione: **Art. 3 Legge 5.08.1981 n° 441**

Vendita all' ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso, senza sottrarre la tara

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Nei casi piu' gravi ricorre la violazione all'art. 515 del Codice Penale

---

Violazione: **Art. 3 Legge 5.08.1981 n° 441**

Omessa indicazione su imballaggi, in vendita all' ingrosso del peso dell'imballaggio relativo allo scostamento max

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Art. 9 D.M. 21/12/84. L'obbligo compete sia al commerciante che al fabbricante degli imballaggi. Lo scostamento e' del 15% per il legno e dell'8% per il cartone.

Violazione: **Art. 4 Legge 5.08.1981 n° 441**

Omessa indicazione su documenti (bollette, ecc.) del peso netto delle merci o del numero dei colli

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Art. 13 D.M. 21/12/84.

Violazione: **Art. 17 D.L.vo. 6.09.2005 n° 206**

Omessa indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita al pubblico

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sono esclusi i preconfezionati esenti dall'indicazione della quantita' netta, quelli venduti dai distrib. autom., i precucinati o preparati, i prodotti di fantasia, i gelati monodose, i preconfez. in gamme di quantita' nominali previste dalle norme vigenti e prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo.

Violazione: **Art. 472 Codice Penale**

Uso e detenzione di misure o pesi contraffatti o alterati o con sigilli rimossi abusivamente

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 6 mesi o multa sino a € 516,00 Detenere bilance con scala avanzata oppure con congegni fraudolenti in modo da far apparire un peso maggiorato.

Violazione: **Art. 515 Codice Penale**

Consegnare all'acquirente una cosa mobile per quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 2 anni o multa sino a € 2.065,00

Violazione: **Art. 692 Codice Penale**

Detenzione e uso di pesi o misure diversi da quelli legali, ovvero senza osservare le prescrizioni di legge

P.M.R.: € 206.00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **ESATRI**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Depenalizzato ai sensi del D.Lgs. N. 507/99 Utilizzare strumenti privi di bollo di prima verificazione; non vidimati; non aggiustati come ordine in seguito a verifica.

Violazione: **Art. 692 Codice Penale**

Uso di strumenti di misura non conformi, difettosi o inaffidabili

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **ESATRI**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Depenalizzato dall'art. 55 del D.to Lgs. 507/99. Fare segnalazione alla C.C.I.A.A. Area Regolazione e Tutela del Mercato-Ufficio Metrico via Camperio n° 1 Milano

Violazione: **Art. 692 Codice Penale in rif. D.M. 182/2000**

Uso di uno strumento di misura non sottoposto alla verifica periodica triennale

P.M.R.: € 206.00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **ESATRI**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La verifica deve essere fatta ogni tre anni anche a cura di laboratori accreditati dalle C.C.I.A.A.- Gli utenti metrici soggetti alla verificazione periodica devono: A) garantire il funzionamento dei loro strumenti conservando ogni documento ad esso connesso; B) mantenere l'integrità dell'etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio o sigillo salvo nel caso di riparazione dei propri strumenti che richiedano la rimozione dell'etichetta o sigillo; C) non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI PUNTI A-B-C, E' EQUIPARATO AD INADEMPIENZA ALL'OBBLIGO DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA.Fare segnalazione alla C.C.I.A.A.

Violazione: **Art. 692 Codice Penale in rif. D.M. 182/2000**

Uso di uno strumento di misura non sottoposto alla verifica entro 60 giorni dalla sua prima utilizzazione

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **ESATRI**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

L'avvenuta verificazione periodoca si attesta mediiante l'apposizione di un etichetta di colore verde con carattere di stampa nero con annotato l'anno ed il mese di scadenza, di forma quadrata, delle dimensioni per lato di mm. 40. Successivamente la verificazione deve essere effettuata ogni tre anni. La prima verificazione periodica può essere eseguita, se autorizzato, da fabbricante stesso nel luogo di produzione o sul luogo di utilizzazione

Violazione: **Art. 692 Codice Penale in rif. D.Lgs. 517/92**

Non livellare la bilancia mettendo la "BOLLA" in centro

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

LE BILANCE DI ULTIMA GENERAZIONE SONO DOTATE DI AUTOLIVELLAMENTO AUTOMATICO PERANTO NON DEVONO AVERE LA BOLLA. Salvo che non si configuri il reato di cui all'art. 515 del C.P. Depenalizzato ai sensi del D.Lgs. N. 507/99. La bilancia deve avere la bolla al centro. La stessa è posizionata usualmente alla base della colonna dello strumento di misura (vedi All. I punto 11 del D.to Lgs. 517/1992)

Violazione: **Art. 692 Codice Penale in rif. D.Lgs. 517/92**

Uso di strumenti di misura non dotati di dispositivo sottrattivo della tara

P.M.R.: € 206,00
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Depenalizzato ai sensi del D.Lgs. N. 507/99. Sequestro amministrativo della bilancia. Trattasi delle vecchie "stadere". Già previsto anche dal D.M. 21.12.1984

Violazione: **Art. 8 D.M. 21.12.1984**

Uso di strumenti metrici di pesature, acquistati dopo il 31.12.1982, non conformi alla classe di precisione

P.M.R.: € 172,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Classi di precisione: gr. 5 per ortofrutticoli, pane e cereali; gr. 2 per salumi, carni, formaggi, ecc.; gr. 1 per spezie, tartufi, erbe aromatiche.

Violazione: **Art. 9/3° D.M. 21.12.1984**

Vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli utilizzare imballaggi superiori allo scostamento massimo previsto

P.M.R.: € 344,00
Minimo: € 309,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Lo scostamento e' del 15% per il legno e dell'8% per il cartone

Violazione: **Art. 10 D.M. 21.12.1984**

Vendita al minuto di merci alla stato sfuso, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, senza effettuare la pesatura

P.M.R.: € 172,00
Minimo: € 154,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 20 D.to L.vo 2.02.2007 n° 22**

Commercializzazione di strumenti di misura privi della marcatura CE

P.M.R.: € 500,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 1.500,00

Pagamento: **ESATRI**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Tale contestazione deve essere effettuata nei confrronti del fabbricante. L'applicazione della sanzione amministrativa va effettuata per ciscuno strumento di misura commercializzato e messo in servizio privo della marcatura CE

Vendite straordinarie

La Regione Lombardia con legge n. 6 del 2/2/2010, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio" riunendo le disposizioni regionali in materia di commercio ha abrogato la Legge regionale 22/2000 la quale era gia stata oggetto di modifica dalle L.R. 29/2004 e 30/2007.

Il Titolo III Capo II del testo unico disciplina le vendite straordinarie prevedendo autonomamente all'art. 118 le sanzioni.

Come già in precedenza esplicato, la legge di cui sopra intende per vendite straordinarie, quelle di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti

Le disposizioni della legge si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti .

INFORMAZIONI E TUTELA DEL CONSUMATORE (art. 117 Legge Regionale n. 6/2010)

Nelle vendite straordinarie devono essere esposti:

- il prezzo normale di vendita
- lo sconto ed il ribasso effettuato espresso in percentuale
- facoltativamente il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto, indicato in cifra fissa

I messaggi pubblicitari relativi alle vendite devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative a tali vendite, devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla presente legge e la durata esatta della vendita stessa. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita e dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, è necessario indicare con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo chiaro e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie, tali merci devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci fino all'esaurimento delle scorte. A tale fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni previste. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile. Nel corso di vendite straordinarie, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato. Nelle vendite straordinarie è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Liquidazioni

Le motivazioni per poter effettuare una vendita di liquidazione, sono per :

- **Cessazione dell'attività commerciale**
- **Trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda**
- **Trasferimento dell'azienda in altri locali**
- **Trasformazione o rinnovo locali**

Per ognuna di queste situazioni la normativa prevede alcuni adempimenti

Cessazione dell'attività

- Comunicazione al Comune almeno gg.15 prima dell'inizio della vendita straordinaria. (art. 114/8 c.. L.R.6/2010) con l'ubicazione dei locali e la data di inizio e quella di cessazione della vendita (art. 114/9 c. . L.R. 6/2010)
- Inviare copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione o comunicazione di cessazione attività. (Art. 114/10 c. L. R. 6/2010)
- La vendita ha una durata massima di TREDICI settimane e non può proseguire oltre. (Art. 114/3c. L.R. 6/2010)
- Dopo la conclusione della vendita, l'autorizzazione è revocata d'ufficio e quindi non ha più valore. (Art. 114/16 L.R. 6/2010)

- Il titolare deve inviare un elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (Art.114/9 L.R. 6/2010)
- Il titolare dell'attività per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali (art. 114/10c. L.R. 6/2010)

Trasferimento in Gestione o Cessione dell'Azienda

- Comunicazione al Comune gg.15 prima dell'inizio della vendita straordinaria. . (art. 114/ 8c. L.R. 6/2010) con l'ubicazione dei locali e la data di inizio e quella di cessazione della vendita (art. 114/9c. L.R. 6/2010)
- Inviare copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di compravendita dell'azienda. (Art. 114/11c. L.R. 6/2010). E' facoltà dell'esercente produrre tale atto entro il termine del periodo della vendita straordinaria
- La vendita ha una durata massima di TREDICI settimane e non può proseguire oltre. (Art. 114/3 c° .L.R. 6/2010)
- Dopo la conclusione della vendita, l'autorizzazione è revocata d'ufficio e quindi non ha più valore. (Art. 114/16 L.R. 6/2010)
- Il titolare deve inviare un elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (Art.114/9 L.R. 6/2010)
- Non è consentita l'effettuazione della vendita di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'art. 2359 del Codice Civile. (art. 114/7c. L.R. 6/2010)

Trasferimento dell'Azienda

- Comunicazione al Comune almeno gg.15 prima dell'inizio della vendita straordinaria. (art. 114/ 8c. L.R. 6/2010)
- Inviare copia della comunicazione di trasferimento o autorizzazione al trasferimento.(art. 114/12c. L.R. 6/2010)
- La vendita ha una durata massima di 13 settimane e non può proseguire oltre. (Art. 114/3c. L.R. 6/2010)
- Il titolare deve inviare un elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (Art.114/9 L.R. 6/2010)

Trasformazione o rinnovo dei locali

- Comunicazione al Comune almeno gg.15 prima dell'inizio della vendita straordinaria. (art. 114/ 8c. L.R. 6/2010)
- Inviare al Comune copia della eventuale concessione o licenza edilizia, oppure preventivo dei lavori che si intendono eseguire. (art. 114/13c. L.R. 6/2010)
- La vendita ha una durata massima di SEI settimane e non può proseguire oltre. (Art. 114/4c. L.R. 6/2010)
- Il titolare deve inviare un elenco delle merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della quantità delle stesse. (Art.114/9 L.R. 6/2010)
- Le vendite per rinnovo locali non possono essere effettuate per più di un a sola volta nell'anno solare.

Quest'ultima forma di vendita non può essere praticata nei trenta giorni precedenti il periodo delle vendite di fine stagione, nonché in ogni caso dal 25/11 al 31/12. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e comunque per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria . (Art. 114/5c. L.R. 6/2010)

La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria o ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti (Art. 114/6c. L .R. 6/2010)

Per le operazioni **di rinnovo di minore entità** quali ad esempio: la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. (art. 114/14c. L.R. 6/2010)

Le comunicazioni di cui sopra devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura dell'attività dopo aver effettuato la vendita di liquidazione (art. 114/15c. L. R. 6/2010)

Nel caso di vendite di liquidazione per cessione o in gestione dell'attività, per la cessazione od il trasferimento di sede, le autorizzazioni o comunicazioni per la vendita al dettaglio, mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre le 13 settimane(art. 114/16c. L. R. 6/2010)
Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita, merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito (art. 114/18c. L.R. 6/2010)

VENDITE PROMOZIONALI

Sono quelle vendite che vengono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda e in genere prodotti che se non sono venduti entro un certo tempo siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, non possono essere messe in atto durante i saldi e nei trenta giorni antecedenti gli stessi e comunque dal 25 novembre al 31 dicembre.
Per le vendite promozionali **non è prevista alcuna comunicazione.**).
Pertanto le vendite promozionali, eccetto i periodi ed i prodotti sopraccitati, possono effettuarsi per tutto il corso dell'anno senza la limitazione temporale dei 30 gg.

VENDITE DI FINE STAGIONE (saldi) art. 115 L. R. 6/2010

Si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro breve tempo.
Pertanto nella verifica della possibilità di rivendere "in saldo" alcuni prodotti, deve essere tenuta in considerazione l'effettiva necessità. A titolo esemplificativo, degli orologi rivenduti durante i saldi invernali appartenenti ad una linea dell'anno precedente, chiaramente se non esitati entro un breve periodo di tempo perderanno di valore in quanto sono già in vendita quelli appartenenti alla la linea dell'anno in corso, pertanto è possibile rivendere questi prodotti in saldo.
Le vendite di fine stagione, possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, con decorrenza, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo, dal primo sabato del mese di luglio di ciascun anno solare. (della durata massima di sessanta giorni.
Giova precisare che in assenza di una specifica normativa che afferisca particolari possibilità agli esercizio denominati come Outlet, queste attività sono sottoposte alla medesima disciplina delle altri esercizi commerciali.

VENDITE SOTTOCOSTO (DPR. 218 del 6/4/2001)

Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dall' IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 7 del D.L.gs n. 114/98. Con Circ. n. 3548/C del 25/7/02 si è stabilito che è possibile presentare dall'esercente, per il controllo dell'effettivo prezzo sottocosto dei prodotti, invece delle fatture, uno specifico modello ove sia il produttore che il distributore affermano che il prodotto è venduto sottocosto (facsimile del modello si trova al termine del prospetto riepilogativo)
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio, non può avere una durata superiore a 10 giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50, tra una vendita ed un'altra devono trascorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
In una vendita sottocosto per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
In deroga all'obbligo della comunicazione è consentita la vendita sottocosto per:

prodotti alimentari freschi e deperibili
Prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione
Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza e quelli usati per fiere, mostre, dimostrazioni o prove
Prodotti alimentari quando manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di 15 dalla data del termine minimo di conservazione
Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione.
In caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale con cadenza almeno quinquennale, di apertura o di ristrutturazione dell'esercizio

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Vendite di liquidazione

Possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, escluse quelle per trasformazione o rinnovo locali. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita,		
circostanza	**numero settimane**	**documenti obbligatori da allegare alla comunicazione**
cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda	**13**	copia dell'atto di rinuncia dell'autorizzazione amministrativa o della comunicazione di cessazione per la vendita al dettaglio
trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda	**13**	copia dell'atto registrato cui consegue la cessione o dichiarazione notarile sostitutiva (l'atto registrato può essere presentato nel corso dell'esitazione). In questo caso come nel precedente il titolare dell'attività per almeno sei mesi non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico negli stessi locali
trasferimento d'azienda in altri locali	**13**	copia della relativa comunicazione trasmessa al Comune in via preventiva o autorizzazione al trasferimento
Trasformazione o rinnovo locali (non possono effettuarsi nei 30 gg. Antecedenti i SALDI e dal 25/11 al 31/12, nonché per una sola volta all'anno, al termine della vendita vi è l'obbligo di chiudere l'esercizio per un terzo del periodo della vendita e per almeno gg. 7)	**6**	copia della concessione edilizia o documentazione equivalente prevista dal Regolamento Edilizio per altre operazioni la descrizione della natura effettiva dell'intervento, la comunicazione deve indicare esattamente il periodo di chiusura dopo il termine della vendita di liquidazione
La comunicazione deve indicare l'ubicazione dei locali, la data di inizio e fine della vendita, deve essere allegata una distinta per voci merceologiche delle merci poste in vendita con l'indicazione della quantità delle stesse		

Vendite promozionali

Articoli	comunicazione	osservazioni – periodo
Prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona	esentati	Possono essere rivenduti durante tutto l'anno senza limitazione
Prodotti non alimentari che non rientrano tra quelli che potranno essere rivenduti durante il periodo dei "saldi"	esentati	Possono essere rivenduti durante tutto l'anno senza limitazione (trapani, lavatrici, autoveicoli ecc.)
Prodotti non alimentari di carattere stagionale (abbigliamento) o di moda, o prodotti che se non venduti in un certo periodo sono soggetti a notevole deprezzamento	esentati	sono vietati nei periodi dei saldi e nei trenta giorni antecedenti a questi, e nel periodo dal 25/11 al 31/12
Prodotti per la casa	esentati	senza limitazione

Vendite di fine stagione (saldi)

Periodi annuali:	**2 volte all'anno con decorrenza, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato del mese di luglio di ciascun anno solare e rispettivamente per 60 giorni**
La legge non prevede esplicitamente alcuna comunicazione	

Vendite sottocosto

Articoli	comunica-zione	osservazioni – periodo
Prodotti alimentari freschi e deperibili, Prodotti alimentari, quando mancano meno di 3 gg alla data di scadenza o meno di gg 15 alla data del termine minimo di conservazione, prodotti tipici delle festività tradizionali qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della celebrazione Prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza e quelli usati per fiere, mostre, dimostrazioni o prove Prodotti il cui valore commerciale è diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione. In caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale con cadenza almeno quinquennale, di apertura o di ristrutturazione dell'esercizio	esentati	Non sono soggetti ad alcune delle limitazioni elencate dall'art. 1 comma 4^ nonché al decorso del termine di cui al comma 5^ (durata della vendita, numero delle referenze e distanza dalla vendita sottocosto precedente)
Altri prodotti	Almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita	si possono effettuare solo per tre volte nel corso dell'anno solare, ogni vendita non può avere una durata superiore ai 10 giorni e il numero delle referenze per ciascuna vendita non può essere superiore a 50

La comunicazione deve indicare i prodotti , il quantitativo disponibile per ciascuna referenza, il periodo temporale della vendita**. I prodotti in vendita sottocosto devono essere inequivocabilmente identificati come tali, all'interno dell'esercizio**

Facsimile del modello semplificato che può sostituire la presa visione delle fatture (Circ. n. 3548/C)

MODELLO

In relazione all'applicazione del Regolamento delle vendite sottocosto (DPR. N. 218/01) si concorda tra ……..e l'azienda ……. Che gli sconti e contribuzioni fuori fattura riconducibili ai prodotti dell'azienda fornitrice sopra indicata sono pari a X punti percentuali.

Firma……. **Firma…….**

Data……

Vendite Straordinarie

Violazione: **Art. 114/1°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di liquidazione senza che esistano le circostanze.

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/3°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Proseguire la vendita di liquidazione per cessazione, cessione, trasferimento dell'attività oltre il periodo consentito

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Massimo 13 SETTIMANE

Violazione: **Art. 114/4°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Prolungare il periodo di vendita di liquidazione per rinnovo o trasformazione dei locali oltre a quello consentito

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Massimo 6 SETTIMANE

Violazione: **Art. 114/5°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di liquidazione per rinnovo locali in periodi non consentiti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Non possono effettuarsi nei trenta giorni antecedenti i saldi, e dal 25/11 al 31/12 con l'obbligo di chiudere l'esercizio per almeno 7 giorni dopo la vendita straordinaria di liquidazione "e per una sola volta in ciascun anno solare"

Violazione: **Art. 114/6°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di liquidazione per rinnovo locali senza l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le comunicazioni per tali vendite, devono menzionare o allegare in copia le documentazioni inerenti ai lavori da eseguire

---

Violazione: **Art. 114/8°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa comunicazione al Comune della vendita di liquidazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/8°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di liquidazione prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/9°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazione senza le indicazioni previste dalla legge per le vendite di liquidazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Ubicazione dei locali in cui si effettua la vendita, data di inizio e di fine della vendita, elenco merci poste in vendita distinte per voci merceologiche e con indicazione della quantità delle stesse

Violazione: **Art. 114/10°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Titolare di att.cessata o ceduta che dopo la vendita di liquidazione non rispetta il termine di legge per nuova attività

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Chi cessa o cede l'attività dopo la vendita di liquidazione per un periodo di 6 mesi non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali

Violazione: **Art. 114/10°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa indicazione della comunicazione della cessazione di attività

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/11°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa indicazione o mancato invio dell'atto registrato della cessione dell'azienda nella comunicazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione

Violazione: **Art. 114/12°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa indicazione o mancato invio nella comunicazione del trasferimento in altri locali dell'azienda

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per medie e grandi strutture di vendita allegare l'autorizzazione al trasferimento

Violazione: **Art. 114/13°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazione per rinnovo locali senza menzionare o allegare in copia le autorizzazioni o concessioni edilizie

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/14°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazione per rinnovo locali con lavori di minore entità senza descrizione dell'intervento

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Tinteggiatura pareti, sostituzione arredi, riparazione o sostituzione impianti

Violazione: **Art. 114/15°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazione per vendita per rinnovo locali senza indicare esattamente il periodo di chiusura

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/17°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 114/18°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Introduzione nei locali di nuove merci del genere di quelle offerte nel corso di una vendita di liquidazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Siano esse acquistate o acquisite a qualunque titolo, anche in conto deposito

Violazione: **Art. 115/1°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di fine stagione di prodotti non di carattere stagionale o di moda o non suscettibili di notevole deprezzamento

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nell'analisi della possibilità di rivendere i prodotti, deve essere tenuto conto dell'effettiva necessità di esitare tali beni in quanto siano suscettibili di notevole deprezzamento

Violazione: **Art. 115/2°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita di fine stagione (saldi) in periodo non consentito

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si possono effettuare in soli due periodi dell'anno e per la durata massima di gg. 60

Violazione: **Art. 116/2°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Vendita promozionale di prodotti stagionali, moda o suscettibili di notevole deprezzamento in periodo non consentito

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le vendite promozionali di questi prodotti sono vietate durante il periodo dei saldi, nei gg. 30 antecedenti tale periodo e dal 25/11 al 31/12

Violazione: **Art. 117/1°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Mancata indicazione del prezzo iniziale di vendita e lo sconto o ribasso espresso in percentuale

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Tali indicazioni devono figurare su un unico cartellino dei prezzi posto sul prodotto in vendita .

Violazione: **Art. 117/3°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Indicazione di prezzi ulteriori da quelli previsti dalla legge ovvero il prezzo iniziale di vendita, lo sconto o ribasso espresso in percentuale ed il prezzo finale di vendita

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/4°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie presentati in maniera ingannevole per il consumatore

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche con messaggi grafici.

Violazione: **Art. 117/5°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazione pubblicitaria senza indicare gli estremi della comunicazione al comune della vendita di liquidazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/6°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Comunicazioni pubblicitarie senza indicare la durata esatta della vendita stessa

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nella pubblicità per la vendita straordinaria, deve essere sempre presente la durata esatta della vendita stessa. .

Violazione: **Art. 117/7°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Fornire notizie non veritiere relative agli sconti pubblicizzati e prezzi praticati

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nelle comunicazioni pubblicitarie devono essere indicati gli sconti ed i prezzi praticati .

Violazione: **Art. 117/7°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

"Saldi non veritieri" In data _____si accertava che il/i prodotti_____venivano rivenduti al medesimo prezzo praticato nel corso dei saldi al netto dello sconto

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Indicare che nel sopralluogo operato in data antecedente i saldi si è accertato che veniva praticato il prezzo del prodotto e che sono stati eventualmente esperiti dei rilievi fotografici. Il prezzo originale, quello barrato, lo sconto praticato e quello finale. Si contesta la violazione anche se il prezzo originale è stato modificato in quanto lo sconto risulterebbe maggiore quindi non veritiero

Violazione: **Art. 117/8°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Fornire notizie non veritiere nella comunicazione ed agli organi di controllo

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/9°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Mancata separazione netta delle merci in vendita straordinaria da quelle in vendita ordinaria

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Se ciò non è possibile occorre indicare in modo inequivocabile le merci in vendita ordinaria, in caso contrario non possono essere poste in vednita merci a condizioni ordinarie

Violazione: **Art. 117/10°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Limitazione delle quantità di merci in vendita promozionale o abbinamento a prodotti in vendita ordinaria

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/10°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa indicazione del quantitativo delle merci disponibili nella comunicazione al comune

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/11°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Esaurimento delle scorte senza avviso al pubblico ben visibile

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/12°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Omessa sostituzione dei prodotti difettosi o mancata restituzione del denaro per il prezzo pagato per essi

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 117/13°c. Legge. Reg. del 2/2/2010 n° 6**

Uso nelle vendite straordinarie della dizione "vendite fallimentari" o riferimenti simili anche come termine di paragone

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 15/7°c. D. Lvo. del 31.3.1998 n°114**

Pubblicizzare una vendita sottocosto senza che vi siano le circostanze

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La parte deve esibire le fatture d'acquisto delle merci dalle quali si possa verificare che il prezzo di vendita sia inferiore al prezzo pagato dal rivenditore. Normativa prevista anche dall'art. 1 del D.P.R. 218/01 ma poiché la violazione a quest'ultima norma non prevede la sanzione, si contesta la violazione alla norma prevista dal testo di legge. Fare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (Antitrust) di cui al D.to Lgs. n° 206 del 6.9.2005

Violazione: **Art. 1/2° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale in regime di monopolio

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Trattasi di esercizio che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto senza la comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto con una durata superiore a 10 giorni (sono esclusi dal computo i festivi anche infrasettimanali)

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto effettuate in un anno solare superiore a quelle previste (al massimo tre)

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto con un numero superiore di prodotti di quelli previsti (massimo cinquanta ogni volta)

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n. 218**

Comunicazione di vendita di prodotti sottocosto incompleta o senza il numero dei prodotti stessi

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La comunicazione deve contenere: la data d'inizio, la durata, il numero delle referenze oggetto della vendita, le volte che è stata effettuata questa vendita nel corso dell'anno di riferimento.

Violazione: **Art. 1/4° c. D.P.R. del 6/4/2001 n. 218**

Vendita sottocosto senza attendere il decorso dei 10 giorni dalla comunicazione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1/5° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218**

Vendita sottocosto senza far decorrere almeno 20 giorni da quella precedente

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo che si tratti della prima vendita sottocosto dell'anno

Violazione: **Art. 1/6° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218** Pubblicizzare come vendita sottocosto, operazioni non consentite dal decreto 218/2001	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le vendite sottocosto sono esclusivamente quelle previste dal D.P.R. n. 218/01. Fare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (Antitrust) di cui al D.to Lgs. n° 206 del 6.9.2005

Violazione: **Art. 3/1° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218** Vendita sottocosto senza le specifiche comunicazioni all'interno o all'esterno del locale	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sono l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascun prodotto (per le attività organizzate su più punti venditan nel singolo esercizio deve essere indicato il quantitativo minimo disponibile), della durata della vendita. Per le attività condotte da gruppi commerciali titolari di più esercizi, l'obbligo dell'indicazione del quantitativo disponibile può essere espletato mediante l'esposizione del quantitativo minimo per lo specifico esercizio

Violazione: **Art. 3/1° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218** Vendita di prodotti sottocosto all'interno dell'esercizio senza differenziarli in modo inequivocabile dagli altri in vendita ordinaria	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Devono essere divisi in modo fisico da quelli in vendita normale

Violazione: **Art. 3/2° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218** Omessa comunicazione circa la fine anticipata della vendita sottocosto	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I mezzi per comunicare tale cessazione devono essere uguali a quelli che pubblicizzavano la vendita stessa

Violazione: **Art. 3/2° c. D.P.R. del 6/4/2001 n° 218** Omessa comunicazione della fine anticipata dell'offerta circa la vendita sottocosto di una o più referenze	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I mezzi per comunicare tale cessazione devono essere uguali a quelli che pubblicizzavano la vendita stessa

Etichettatura e imballaggi

Il Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 "Codice del Consumo"

Il D.to L.vo n° 206 del 6.9.2005, "Codice del Consumo", che ha abrogato la Legge n° 126 del 10/4/1991, obbliga chi commercializza prodotti nel territorio nazionale ad apporre sulle confezioni poste in commercio o sulle etichette **nel momento in cui sono poste in vendita al consumatore** (non durante le fasi precedenti quali trasporto, immagazzinamento) delle informazioni chiaramente visibili ed **in lingua italiana**. Queste possono essere anche riportate su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Il contenuto minimo delle informazioni debbono almeno essere relative:

- A) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- B) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella U.E;
- C) al paese di origine se situato fuori dalla U.E.
- D) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- E) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- F) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

Qualora le indicazioni siano rese in più lingue, i caratteri di visibilità e leggibilità in lingua italiana non devono essere inferiori a quelli delle altre lingue; sono tuttavia consentite espressioni non in lingua italiana di uso comune.

E' vietato il commercio sul territorio nazionale che non riporti le informazioni di cui sopra.

Sono esclusi dall'applicazione del Decreto i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali in recepimento.

Per i prodotti oggetto di disposizioni in materia di informazione al consumatore, le norme di cui sopra si applicano per gli aspetti che non sono disciplinati dalle singole normative.

Le sanzioni

L'art. 11 del D.to L.vo 206/2005 prevede il **divieto di commercializzazione** sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti il contenuto minimo delle informazioni, chiaramente visibili e leggibili di cui agli artt. 6, 7 e 9 del Decreto stesso.
L'art. 12 stabilisce una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 25.823,00, (**P.M.R. euro 1032,00**) determinando l'entità della sanzione, facendo riferimento in ogni singolo caso, al prezzo di listino di ciascun prodotto e dal numero delle unità poste in vendita. Pertanto sarà necessario indicare in modo chiaro sull'eventuale verbale di contestazione questi due elementi per consentire all'Ufficio della Camera di Commercio della Provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, di determinare l'entità della successiva ordinanza ingiunzione.

Etichettatura dei prodotti Alimentari – Regolamento CE 1169/2011

In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (UE) n. 1169/2011, per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

Con il Regolamento viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull'etichettatura, sull'indicazione degli allergeni e sull'etichettatura nutrizionale. Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento, nonché vengono modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura perdono efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in quanto ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza.

Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.

L'art. 9 del Regolamento 1169/2011 prevede che conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel capo inerente i requisiti generali relativi all'informazione sugli alimenti e le responsabilità degli operatori del settore alimentare (OSA), sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'alimento;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell'alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;

j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

Le indicazioni di cui sopra devono espresse mediante parole e numeri. Fatto salve le forme e le espressioni delle informazioni supplementari, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati(preconfezionati) devono apparire direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Per quanto attiene la denominazione dell'alimento, questa è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, deve essere fornita una denominazione descrittiva. La denominazione dell'alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

L'elenco degli ingredienti deve recare un'intestazione o deve essere preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco deve comprendere tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.

Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:

i) sia identica alla denominazione dell'ingrediente; oppure

ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

E' opportuno evidenziare che le informazioni previste all'art. 9 paragrafo 1 lettera c) ovvero, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, devono figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della

sostanza o del prodotto figurante nell'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; nonché la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica o è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate e per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni relative a qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione

La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Vi sono delle indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento quando questo ha subito uno specifico trattamento, ovvero questa deve comprendere od essere accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento deve essere accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica agli ingredienti presenti nel prodotto finale, agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione ed agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento CE 1169/2011, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Termine minimo di conservazione(TMC) Data di scadenza Data di congelamento

Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il termine minimo di conservazione è indicato come segue: la data è preceduta dalle espressioni:

— «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l'indicazione del giorno,

— «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi.

Le suddette espressioni devono essere accompagnate: dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni devono essere completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;

La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno.

Tuttavia, per gli alimenti

— conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

— conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

— conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;

Fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

— degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

— dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,

— delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,

— dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione.

— degli aceti,

— del sale da cucina,

— degli zuccheri allo stato solido,

— dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

— delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

La data di scadenza deve essere preceduta dai termini «da consumare entro …» seguita:

— dalla data stessa, oppure

— dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

La data di congelamento o la data di primo congelamento della carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati deve essere indicata preceduta dall'espressione «Congelato il …»;

Le espressioni di cui sopra devono essere accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. Questa deve comprendere, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.

Decreto Legislativo 109/92

Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992, nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 31077 del 6.3.2015 ha chiarito il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base di una tabella tabella di concordanza.

Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell'ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono *ex novo*.

Le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.

Le sanzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati.

La Tracciabilità degli alimenti

II regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

Nello specifico, l'articolo 18 del citato regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «rintracciabilità» di tutti gli alimenti e mangimi

Difatti l'art. 18 del Regolamento CE 178/2002 stabilisce che è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Narrato quanto è previsto dalla norma in argomento è importante evincere quali siano gli obblighi a carico degli OSA, in particolare il secondo comma dell'art. 18 stabilisce un primo obbligo, a carico di tutti i soggetti obbligati: quello cioè di essere in grado di individuare i propri fornitori di materie prime, vale a dire chi abbia fornito cosa.

Nota essenziale è che all'operatore non viene richiesto di risalire all'origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere - a esempio – un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un'industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un importatore.

Difatti il regolamento non prescrive agli operatori l'adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, etc.)in quanto gli strumenti di raccolta e custodia delle predette informazioni sono rimessi alle responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L'obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure adottate, devono essere in grado di fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore; natura del bene ricevuto.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (comma 3). Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Inoltre, il terzo comma dell'articolo 18 definisce un secondo obbligo, a carico dei soggetti obbligati: essere in grado di individuare gli operatori economici a cui hanno consegnato i propri prodotti, vale a dire: chi ha ricevuto quali prodotti.

Più precisamente, all'operatore viene richiesto di individuare il proprio cliente diretto, **con esclusione del consumatore finale**: non viene invece prescritto di conoscere le successive fasi di trasformazione/commercializzazione del proprio prodotto sino alla vendita e/o somministrazione finale.

Anche questo obbligo è espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati devono essere in grado di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le informazioni essenziali circa le loro vendite di prodotti: nominativo e recapito dell'acquirente **(escluso il consumatore)** e natura dei prodotti venduti.

In conclusione, gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Prodotti ittici

Il giorno 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento CE 1379/2013 il quale prevede al Capitolo IV le informazioni che devono essere date ai consumatori, differenziandole tra quelle obbligatorie e quelle facoltative.

Pertanto i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…",

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;

d) se il prodotto è stato scongelato;

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Una importante modifica, rispetto alla previgente normativa consiste essenzialmente nell'obbligo di indicare specificatamente il luogo di cattura o di allevamento ed anche la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura.

Per quanto interessa il luogo di cattura non è più sufficiente indicare la zona FAO (ad esempio la FAO 37 per il Mare Mediterraneo) ma in maniera più specifica il mare in cui il prodotto è stato pescato o dove è stato allevato, al fine di dare una maggiore conoscenza al consumatore delle informazioni previste.

Pertanto l'indicazione della zona di cattura o di produzione dovrà recare:

- nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;
- nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
- nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

Per esemplificazione si dovrà indicare non più la zona FAO, come riportata nella tabella che segue, ma il mare corrispondente:

Mare Artico	Zona FAO n. 18
Atlantico nord-occidentale	Zona FAO n. 21
Atlantico nord-orientale	Zona FAO n. 27
Mar Baltico	Zona FAO n. 27.III.d
Atlantico centro-occidentale	Zona FAO n. 31
Atlantico centro-orientale	Zona FAO n. 34
Atlantico sud-occidentale	Zona FAO n. 41
Atlantico sud-orientale	Zona FAO n. 47
Mar Mediterraneo	Zone FAO n. 37.1, 37,2 e 37,3
Mar Nero	Zona FAO n. 37,4
Oceano Indiano	Zone FAO n. 51 e 57
Oceano Pacifico	Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Atlantico	Zone FAO n. 48, 58 e 88.

La Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°m 0025798 del 12.12.2014, indica anche i mari e le relative eventuali sottozone.

Per il Mar Mediterraneo deve essere indicato altresì la sotto zona (Mediterraneo Centrale o Mediterraneo Occidentale) e può essere indicata anche una ulteriore definizione dell'area in questione in termini comprensibili per il consumatore come ad esempio:
- Prodotto pescato al largo di Chioggia
- Mediterraneo Centrale
- Mare Adriatico.

Per quanto riguarda invece la categoria di attrezzi della pesca, la stessa si riferisce non al prodotto allevato o preallevato in acquacoltura, ma al pescato; questi si suddividono in:

- sciabiche;
- reti da traino;
- reti da imbrocco e reti analoghe;
- reti da circuizione e reti da raccolta;
- ami e palangari;
- draghe;
- nasse e trappole.

Non deve essere indicato se il prodotto è stato scongelato per quanto attiene:
a) gli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.

In aggiunta alle informazioni obbligatorie sopra indicate, possono essere fornite su base volontaria, delle informazioni a condizione che siano chiare e inequivocabili riferite a:

a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;

c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;

d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;

e) informazioni di tipo ambientale;

f) informazioni di tipo etico e/o sociale;

g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;

h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.

L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura e non devono essere fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi alle disposizioni di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

Carne bovina e prodotti a base di carne bovina

La carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi a norma dei Reg. CE 1760/2000 e 1825/2000 nonché del D.M. 30.8.2000, con l'esclusione dei preparati a base di carni bovine con l'aggiunta di ingredienti diversi dal sale, devono riportare sull'etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell'animale)
- Nato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è nato)
- Allevato/ingrassato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato allevato/ingrassato)
- Macellato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato macellato)
- Sezionato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato sezionato)

Se la carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi sono venduti **macinati** devono riportare sull'etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell'animale)
- Macellato in (stato CE o paese terzo dove l'animale è stato macellato)
- Preparato in (stato CE o paese terzo dove il prodotto è stato preparato)
- Origine di nascita/Allevamento (stato CE o paese terzo dove l'animale è nato e allevato)

Etichetta tipo carni bovine vendute al taglio

N° identificativo Paese di Nascita
animale o cod. **GERMANIA**
di riferimento Paese di Ingrasso
76553625 **OLANDA**
Paese/0p di Macell.
ITALIA-0034 M
Paese/op Sezion.
ITALIA-5467 S

Etichetta tipo carni bovine macinate

N° identificati Paese di Macellazione
animale/animali **GERMANIA**
o codice di rif. Paese di Preparazione
53427678 **ITALIA**
Origine
GERMANIA

Etichetta tipo carni bovine preconfezionate

Marchio o nome del produttore

Tipo di carne
Vitellone
N° identificativo Paese di Nascita
animale o cod. **GERMANIA**
di riferimento Paese di Ingrasso
76553625 **OLANDA**
Paese/0p di Macell.
Da consumarsi **ITALIA-0034 M**
Entro **26.12.05** Paese/op Sezion.
(D.L.vo 109/92) **ITALIA-5467 S**

Etichetta tipo carni bovine preincartate

Marchio o nome del produttore

Tipo di carne
VITELLONE
N° identificativo Paese di Nascita
animale o cod. **GERMANIA**
di riferimento Paese di Ingrasso
76553625 **OLANDA**
Paese/0p di Macell.
ITALIA-0034 M
Paese/op Sezion.
ITALIA-5467 S

Carni di pollame, carni di selvaggina allevata ed oggetto di attività venatoria

Il Ministero della salute, allo scopo di intervenire per la corretta informazione del consumatore in riferimento alla possibile diffusione dell'influenza aviaria, ha emesso in data 26 agosto 2005 un'Ordinanza, coordinata da una successiva datata 14 ottobre 2005, recante Misure di sicurezza in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili.

In base a ciò le carni ed i prodotti a base di carni di cui al presente titolo devono riportare sulle confezioni un'etichetta o per i prodotti venduti freschi un cartello, con inserire alcune informazioni circa la loro provenienza, macellazione ed il loro sezionamento.

Tipologia di etichetta che deve essere collocata sulle carni di volatili **allevati in Italia,** :

L'operatore che effettua la macellazione delle carni di volatile **allevati in Italia** deve apporre su un'etichetta le seguenti informazioni:

IT-XXX-YYY-NNN

IT-XXX (oppure Italia per esteso): seguita dal numero identificativo di registrazione presso l'A.S.L. dell'allevamento di provenienza dell'animale;
YYY: la data o il numero di lotto di macellazione;
NNN: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
L'operatore che effettua il sezionamento delle carni di volatili allevati in Italia deve apporre invece le seguenti informazioni:

IT MI-RRR-VVV

IT (oppure Italia per esteso) **MI:** seguita dalla provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
RRR: la data di sezionamento o il lotto di sezionamento;
VVV: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
Nei punti in cui vengono vendute carni fresche di volatili non confezionate o preincartate (sfuse), queste informazioni devono essere esposte o collocate su specifici cartelli alla vista del pubblico.

Tipologia di etichetta che deve essere collocata sui volatili provenienti vivi da paesi comunitari o terzi e venduti freschi nelle attività di vendita:

L'operatore che effettua la macellazione delle carni di volatile provenienti da paesi comunitari e terzi deve apporre su un etichetta le seguenti informazioni:

GERMANIA-TTT-QQQ

GERMANIA: l'origine con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla;
TTT: la data o il numero di lotto di macellazione
QQQ: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione
L'operatore che effettua il sezionamento delle carni di volatili provenienti da **paesi comunitari o terzi** deve apporre invece le seguenti informazioni:

BRASILE-GGG-UUU

BRASILE: l'origine delle carni con specifica con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla
GGG: la data o il numero di lotto di sezionamento
UUU: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento

L'operatore che introduca da un **paese comunitario o terzo** carni di volatili intere o sezionate per essere commercializzate tal quali , deve apporre su un'etichetta di ogni singola confezione le seguenti informazioni:

BRASILE-KKK

BRASILE: l'origine con specifica del paese di provenienza non in sigla
KKK: la data di introduzione nel territorio italiano (vedi nota precedente per cartello presso vendita)
Nei punti ove vengono vendute carni fresche di volatili da non confezionate o preincartate, queste informazioni devono essere esposte o collocate su apposite etichette da apporre sul prodotto per incartato

Preparazioni o prodotti a base di carne di volatili
L'operatore che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili preparati in Italia, deve apporre sull'etichetta di ogni singola confezione o su apposito cartello (fino al 31.1.2006, e dopo tale data solo sull'etichetta) le seguenti informazioni:

IT-MMM-CCC

IT MMM: l'origine della materia prima avicola (Italia) seguita dal numero di riconoscimento preceduta dalla lettera **P** (se si tratta di preparazioni di carne avicola) e dalla lettera **L** (se si tratta di prodotti a base di carni avicole)
CCC: la data di preparazione od il numero del lotto

Per i prodotti avicunicoli cotti preparati nelle gastronomie e venduti preincartati o sfusi direttamente nel luogo di preparazione deve essere solo indicato SU UN CARTELLO la provenienza delle carni

GERMANIA

L'operatore che INTRODUCE DA UN Paese comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili preparati in Italia, deve apporre sull'etichetta di ogni singola confezione oppure su un apposito cartello (fino al 31.1.2006, e dopo tale data solo sull'etichetta) le seguenti informazioni:

BRASILE-PPP-Bollo CE o Bollo Paese Terzo

BRASILE: l'origine con specifica in chiaro del paese di provenienza (non in sigla)
PPP: data di introduzione nel territorio italiano(l'applicazione della data di introduzione può essere anche riportata presso il punto vendita su apposito cartello a cura del venditore sulla base di un documento commerciale sulla quale sia riportata tale data)
Elenco dei paesi Orientali e non dai quali è vietata l'importazione di carni avicole e animali vivi: **Cambogia, Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Russia Kazakistan.**

Suini Ovini Caprini e Volatili

Dal 1° aprile è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 1337/2013 riguardante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il Regolamento prevede l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. La scritta "origine Italia" darà garanzia che tutte le fasi, dalla nascita all'allevamento fino alla macellazione si sono svolte sul territorio nazionale.
Con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 1337/2013 dal primo aprile 2015 sull'etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili in vendita dovrà essere riportata una delle due seguenti indicazioni:

- •**“Allevato in**…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi “**Macellato in…”** (seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, oppure si può indicare
- •**“Origine**…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo

GLI ASPETTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO

Tracciabilità

L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:

- il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
- la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni.
Il sistema di tracciabilità registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

Etichettatura

L’art. 5 dispone che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri seguenti:
suini:

- nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi,
- nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg,
- nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.

ovini e caprini:

- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento;

volatili:

- il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso;
- b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»
- c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».
Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi

terzi in cui l'animale è stato allevato)» se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.
Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall'indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l'etichetta dovrà indicare:
a) per ciascuna specie, l'elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Deroga per carni provenienti da paesi terzi
L'etichetta delle carni importate sul mercato UE e per le quali le informazioni riguardanti il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento, non sono disponibili, dovrà contenere l'indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l'animale è stato macellato)».
Deroghe per carni macinate e rifilature
Per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:
a) «Origine: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;
b) «Allevato e macellato in: UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
c) «Allevato e macellato in: non UE», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell'Unione;
d) «Allevato in: non UE» e «Macellato in: UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell'Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;
e) «Allevato e macellato in: UE e non UE» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell'Unione o con carni ottenute da animali importati nell'Unione e macellati in uno o più Stati membri.
Informazioni facoltative
Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Si riporta una schema indicativo e riepilogativo

PER TUTTE LE SPECIE

L'indicazione "**ORIGINE ITALIA**" può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia.

SUINI

L'indicazione "**ALLEVATO IN ITALIA**" può essere utilizzata solo se:
1) L'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
2) L'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg;
3) L'animale viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

OVI-CAPRINI

L'indicazione "**ALLEVATO IN ITALIA**" può essere utilizzata solo se:
1) L'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
2) L'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

POLLAME

L'indicazione "**ALLEVATO IN ITALIA"** può essere utilizzata solo se:
1) L'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia;
2) L'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.

Uova

Per uova, senza altra qualificazione a seguire, deve intendersi l'uovo di gallina.

Sugli imballi delle uova di categoria "A" deve essere riportata la dicitura relativa ad uno dei tre sistemi di allevamento (uova da allevamento aperto, uova da allevamento a terra, uova da allevamento in gabbie, per le uova biologiche è prevista, invece, l'indicazione specifica), mentre le uova in essi contenute devono recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore ed il sistema di allevamento delle galline ovaiole. La timbratura delle uova può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione.

Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

L'etichetta delle uova è una delle più complete fra tutti i prodotti alimentari, poiché oltre alle altre indicazioni riporta:

- la categoria di freschezza "extra" (o extra fresche) fino al settimo giorno dall'imballaggio o il nono dalla deposizione, categoria "A" (o "fresche") fino al 21° giorno;
- le dimensioni (XL uova grandissime - L uova grandi - M uova medie- S uova piccole);
- la data di deposizione della gallina (facoltativa);
- la data dell'imballaggio (facoltativa);
- la data di scadenza (obbligatoria, non può essere posteriore al 28° giorno successivo alla data di deposizione per il consumatore, non può essere posteriore al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione per il venditore);
- il sistema di allevamento delle galline.

Inoltre sul guscio dell'uovo deve essere presente un codice alfanumerico che fornisce, nell'ordine, le informazioni seguenti:

- Un numero indicante il tipo di allevamento: 0=biologico, 1=all'aperto, 2=a terra, 3=gabbie;
- La lettera sigla della nazione, per l'Italia (IT);
- Il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell'allevamento;
- La sigla della provincia dell'allevamento;
- Il codice dell'allevamento.

Le diverse tipologie di allevamento che devono essere indicate sul guscio dell'uovo sinteticamente significano:

- Biologico: Uova da agricoltura biologica**,** è soggetta alle principali caratteristiche e normative degli allevamenti biologici, mangimi biologici e allevamento per lo più in un terreno naturale e all' aperto;
- All'aperto: Allevamento all'aperto, le galline per alcune ore al giorno possono razzolare in un ambiente esterno (solitamente protetto e controllato per ragioni sanitarie, mirate a prevenire contagi con animali esterni all'allevamento) e le uova vengono deposte sul terreno o nei nidi.;
- A terra: Allevamento a terra, le galline vengono allevate in un capannone dove sono libere di muoversi all'interno di esso, le uova vengono deposte nei nidi o sul terreno;
- Gabbie: Allevamento in gabbia (batteria), galline allevate in un ambiente confinato, depongono le uova direttamente in una macchina preposta alla raccolta.

Prodotti ortofrutticoli

Il D. Lgs. 10/12/2002 n. 306 ha disposto in attuazione del Regolamenti CE n. 1234/2007, le sanzioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi

- Tali prodotti devono essere commercializzati con esposte in modo chiaro e ben leggibile le indicazioni relative: Alla varietà (esatta tipologia del prodotto – es. mele stark)
- All'origine del prodotto (il paese di origine o zona di produzione)
- Alla categoria (classificazione del prodotto – es. Extra, Categoria I°)Queste indicazioni devono essere fornite sia per prodotti offerti nell'imballaggio che per quelli venduti sfusi

Prodotti Preincartati

Si intende per "prodotto preincartato" l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto direttamente negli esercizi di vendita per i quali si applica la normativa per i prodotti venduti allo stato sfuso.

Gli imballaggi

I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto coi prodotti alimentari sono disciplinati dal D.P.R. 23/8/1982 n° 777, modificato dal Decreto Legislativo 25/1/1992 n° 108, emanato in attuazione della direttiva CEE n° 109/89.

I materiali vietati (art. 2) sono quelli che:

a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;

b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti.

E' inoltre vietato (art. 2/bis) detenere materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti che siano:

a) di piombo, di zinco o leghe con più del 10% di piombo;

b) stagnati interamente con stagno contenente piombo oltre 1%;

c) rivestiti con strati vetrificati, verniciati o smaltati che possano cedere piombo alla temperatura ordinaria;

d) costituiti da materiali con più di 3 centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

Le indicazioni

I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con gli alimenti devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni (art. 4) in modo ben visibile e indelebile:

la dicitura "per alimenti" ovvero "può venire a contatto con gli alimenti" oppure la menzione specifica quale "macchina per caffè", "bottiglia per vino", "cucchiaio per minestra" oppure un simbolo;

le condizioni particolari da osservare per il loro impiego (se necessarie);

il nome o la ragione sociale o il marchio e l'indirizzo del fabbricante o del trasformatore;

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere in lingua italiana e, al momento della vendita al consumatore finale, devono essere apposte: sui materiali, sugli oggetti, sugli imballaggi o sulle etichette oppure sui cartellini posti nelle immediate vicinanze. Nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita, le indicazioni devono essere apposte sui documenti di accompagnamento o sulle etichette o sugli imballaggi.

Eccezioni

Le norme non si applicano agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua; agli oggetti di antiquariato ed altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare; ai materiali a contatti con quegli alimenti consumati personalmente dall'utilizzatore.

Sicurezza dei giocattoli

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n° 54, Attuazione della Direttiva 2009/48/CE (che ha abrogato il D.to L.vo n° 313/91) prevede le disposizioni normative concernenti la sicurezza del giocattolo e si applica ai prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni e non si applica: alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico, alla macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, ai veicoli-giocattolo con motore a combustione, alle macchine a vapore giocattolo ed alle fionde e catapulte.

E’ importante evidenziare che la fonte normativa di cui sopra identifica con precisione le varie figure che contribuiscono all’immissione sul mercato dei giocattoli ed in particolare individua:

- **il fabbricante**: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- **l’importatore**: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
- **il distributore**: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo

I fabbricanti devono preparare la documentazione tecnica concernente l’analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare includendo la descrizione dello stesso nonché l’indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l’indirizzo ed eseguono o fanno eseguire, prima dell’immissione sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dalla normativa, la procedura di valutazione della conformita'.

Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti devono redigere, una dichiarazione CE di conformita', e appongono la marcatura CE

La marcatura <CE> e le indicazioni

La marcatura CE deve essere e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio.

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' vi sia un'indicazione chiara che precisi che il giocattolo non e' conforme al decreto e che prodotti dello stesso tipo non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.

Gli importatori devono immettere sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.

Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi devono assicurarsi che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni.

Gli importatori devono indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Gli importatori devono anche assicurarsi che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.

Gli importatori devono conservare per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformita', che deve essere tenuta a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato.

Prima di immettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori devono verificare che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di legge sopra indicate.

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del Decreto Legislativo 54/2011 ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Le avvertenze nonche' le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, devono essere tali da richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

La Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del giocattolo ai requisiti previsti dalla legge. Questa deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita' Europea ed a seguito a una richiesta motivata da arte dell'autorita' di vigilanza del mercato, il fabbricante deve fornire una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.
Essa deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:
a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonche' le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate;
c) una descrizione della procedura di valutazione della conformita' seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di conformita';
e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione;
h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonche' copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformita'.

Le Avvertenze per la sicurezza dell'uso del giocattolo

Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze devono indicare, conformemente alle prescrizioni previste dalla legge, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, che devono comprendere perlomeno l'eta' minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilita' ed il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessita' che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.
Per quanto riguarda le categorie di giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di eta' inferiore a 36 mesi, devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di eta' inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di eta' inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma di un disegno convenzionale.
I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze specifiche , qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
Il fabbricante deve apporre le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.
Vengono evidenziate di seguito alcune delle avvertenze:
I giochi di attivita' devono recare la seguente avvertenza:

"Solo per uso domestico".
I giochi di attivita' fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attivita', se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessita' di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli puo' comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.
Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

Giocattoli funzionali
I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:
"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".
Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere stabilita dal fabbricante.

Giocattoli chimici
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo.
E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui sopra, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:
"Non adatto a bambini di eta' inferiore a ([*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".
Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:
"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".
Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto e' richiesta particolare abilita' per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

Giocattoli nautici
I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:
"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari
I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:
"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

Imitazioni di maschere e caschi di protezione
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:
"Questo giocattolo non fornisce protezione".
Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:
"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

Prodotti tessili Legge 26/11/1973 n° 883 modificata dal D. Lgs. 22/05/1999 n. 194

L'etichetta

La legge n° 883 del 26 novembre 1973, modificata dal D.Lgs. n. 194 del 22/5/99, impone l'obbligo di corredare con un etichetta tutti i prodotti, a qualsiasi titolo immessi sul mercato nazionale, composti esclusivamente, o per non meno dell'80% del loro peso, da fibre tessili, sia allo stato grezzo, che semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Se appare la dicitura "**100 per cento**", "**puro**" o "**tutto**", il prodotto deve essere interamente composto dalla fibra indicata. La dicitura "**lana vergine**" o "**lana di tosa**" è ammessa per i prodotti composti da tale fibra quando questa non è mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura, ne trattamenti o utilizzazioni tali che la sua natura risulti deteriorata rispetto alle caratteristiche naturali.
Quando il prodotto è un composto da diverse fibre, se la principale rappresenta almeno l'85% del suo peso, deve essere designato con la denominazione della fibra dominante seguita dalla sua percentuale in peso, altrimenti è obbligatorio indicarle tutte con le relative percentuali, secondo l'ordine decrescente. Solo se la percentuale non supera il 10%, è possibile far apparire la dicitura "altre fibre".
Non sono ammesse abbreviazioni che non permettono di comprendere la composizione del capo tessile; es. CN-CR-ME ecc.:

Il Regolamento - Legge 30/4/1976 n° 515 modificata dal D.Lgs. 22/05/1999 n. 194

L'etichetta deve essere applicata al prodotto mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio oppure mediante l'inserimento nell'involucro che contiene il prodotto. **L'etichetta deve essere redatta anche in italiano**
Per i tessuti venduti a metraggio, l'etichetta deve comunque apparire sulla pezza di provenienza e, a richiesta dell'acquirente, il venditore è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta riportante le indicazioni contenute nell'etichetta.
La regola vale anche per le vendite su catalogo, su campione o altri analoghi sistemi, nonchè, per l'artigiano confezionista, con esclusione dei messaggi pubblicitari.
Tutte le altre indicazioni diverse da quelle prescritte, possono essere riportate sull'etichetta solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie che devono comunque essere chiaramente leggibili e indelebili. Fanno eccezione le informazioni supplementari relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere, anche se espresse mediante simboli, le quali possono essere riportate con qualsiasi carattere.
Se il prodotto è composto da due o più parti, comunque inseparabili, aventi la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. Quando invece i tessuti sono diversi, ognuno di loro deve avere la propria a condizione che rappresentino almeno il 30% del peso totale del prodotto e con esclusione delle fodere principali, cioè quelle che costituiscono il rivestimento interno e non avente funzione di rinforzo o sostegno.

Le eccezioni

Alcune eccezioni (indicate in una tabella allegata alla legge): i cinturini per orologio in materia tessile, i fiori artificiali, i puntaspilli, le tele dipinte, i feltri, le ghette, i cappelli di feltro, gli articoli di materia tessile per pelletteria e selleria, gli articoli da viaggio, le chiusure lampo e i bottoni, i giocattoli, gli astucci per il trucco e le borse in tessuto per il tabacco, per gli occhiali e per le sigarette, ecc..
Per poter dichiarare che un prodotto tessile è in realtà diverso da quello indicato sull'etichetta occorre effettuare delle analisi di laboratorio le cui modalità (prelievo di campioni e esami di laboratorio) sono descritti nella legge.
I prodotti usati, dichiarati come tali, non hanno l'obbligo dell'etichetta.

ATTENZIONE : Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto **non** si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/81, pertanto sul Verbale di Contestazione .non dovrà esser indicata la cifra per il Pagamento in Misura Ridotta. Inoltrare il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 unitamente all'originale del verbale alla Camera di Commercio, quale ente competente.

Calzature

Definizione di calzature

Sono definite come calzature

- Tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente;
- Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- Sandali di vario tipo, espadrilles;
- Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;

- Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- Scarpe da ballo;
- Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
- Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco
- Calzature ortopediche

Conformità dell'etichettatura delle calzature

Deve essere presente un'etichetta su almeno una delle calzature.
L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%.
Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato
L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta
L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore
Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Disciplina sulla sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione L. 18.10.77 n. 791

Per materiale elettrico a bassa tensione si intende quello destinato ad essere utilizzato ad una tensione compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua(es. cavi, tubi metallici, canali portatavi, prese a spina industriali, interruttori, trasformatori, quadri elettrici, apparecchi utilizzatori elettrici come frigoriferi, lavabiancheria ecc.).

Essi si possono così riassumere:

- Apparecchi di illuminazione;
- Sorgenti luminose;
- Alimentatori;
- Trasformatori;
- Portalampade.

Prima di essere immesso sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE. Tale marchio deve essere apposto sul materiale elettrico in maniera leggibile ed indelebile o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sulla garanzia.

Sul materiale elettrico, sul suo imballaggio o sulla garanzia può esse apposto ogni altro marchio che non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Per quanto concerne le pile e le batterie per auto si applica il Decreto Legislativo 206/2005, in quanto la tensione elettrica è inferiore a 50 volt.

Le disposizioni della Legge non si applicano ai:

- Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- Materiali elettrici per radiologia ad uso clinico;
- Parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- Contatori elettrici;
- Prese e spine per uso domestico;
- Dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- Materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- Materiali eclettici speciali destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie;

- Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dalla CE

Prodotti disciplinati da Direttive Comunitarie e Leggi Nazionali

Alcune tipologie di prodotti che non rientrano nell'ambito dal Decreto Legislativo 206/2005, perché disciplinati da direttive comunitarie e relative norme nazionali di recepimento.

Direttiva Comunità	Norme nazionali	Indicazioni per il consumatore
alimentari		
Reg.CE 1169/2011	D.Lgs. 109/92 per quegli aspetti non regolamentati dal Reg. CE 1169/2011	Denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, quantità, data di scadenza o termine minimo di conservazione, nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o di un confezionatore o di un venditore stabilito nella Ue, sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, titolo alcolImetrico effettivo (per bevande di contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume), lotto di produzione, modalità di conservazione o utilizzazione (se necessario), luogo di origine o di provenienza (se l'omissione può trarre in inganno il consumatore).
Reg.CE 1169/2011		Caratteristiche nutrizionali dell'alimento (l'etichetta è facoltativa)
materiali e oggetti a contatto con alimenti		
76/893/CE 89/109/CE	DPR 777/82 modificato dal D.Lgs 108/92 D.M. 21.3.1973 Decreto Minis. Lavoro 24.9.08	Disciplina l'etichettatura di tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Calzature		
94/11/CE	D.M. 11/4/1996 modificato dal D.M. 30.1.2001	Materiali utilizzati nelle tre principali componenti delle calzature: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna

Cosmetici		
76/68/CE 88/677/CE	Legge 713/86 D.Lgs. 300/91 D.Lgs. 126/97 D.Lgs 50/2005	Nome o ragione sociale e sede o del fabbricante o del responsabile dell'immissione nella Comunità, contenuto nominale, durata minima, precauzioni particolari nell'uso, lotto di produzione, Paese di origine (se extrUe)
Detersivi		
Reg. CE 648 del 31.3.2004	Legge 136/83 D.Lgs 266/06	Denominazione del prodotto, nome o ragione sociale e sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio, grado di biodegradabilità e, per i detersivi da bucato, il tenore dei composti di fosforo, indicazione e istruzione sull'impiego.

Giocattoli		
Direttiva 2009/48/CE	Decreto L.co aprile 2011 n° 54, Attuazione della Direttiva CE a lato indicata	Oltre all'apposizione della marcatura <CE> che attesta la conformità del giocattolo alle norme comunitarie, nome o ragione sociale e sede o del fabbricante o del responsabile dell'immissione nella Comunità, particolari avvertenze e precauzioni nell'utilizzo.
Presidi medico - chirurgici		
	DPR 128/86 e Dm 25/6/1990	Disciplina l'etichettatura dei presidi medico - chirurgici (presidi chimici, dispositivi medici, diagnostici, in vitro). Sempre richiesto un visto preventivo del Ministero della Sanità per l'etichettatura e le istruzioni prima dell'immissione in commercio.
Prodotti elettrici per uso domestico		
79/530/CE	legge 308/82 DPR 107/98 DM 2/4/98 DM 7/10/98	per gli apparecchi domestici (come scaldabagni, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, televisori, lavastoviglie) indicazione del consumo di energia tramite l'applicazione di apposita etichetta.
Prodotti pericolosi		
88/379/CE 89/178/CE 89/451/CE 90/35/CE 90/492/CE 91/155/CE 91/442/CE	Legge 256/74 e successive modifiche. Direttive recepite con Dm. 28/1/1998 Legge 52/96	disciplina imballaggio ed etichettatura dei prodotti considerati pericolosi perché tossici, nocivi, irritanti, infiammabili, corrosivi, prescrivendo oltre all'indicazione della sostanza pericolosa anche l'apposizione di determinati simboli indicanti il tipo di pericolosità.
Tabacco		
86/622/Ce 92/41/Ce	Legge 428/990 art. 46	disciplina l'etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare prescrivendo l'apposizione di diciture relative alla sua pericolosità per la salute e al contenuto di catrame e nicotina.
Tessili		
96/74/CE	D.Lgs. 22/05/1999 n°194	in particolare prescrive l'obbligo di indicare, con apposita etichetta, la composizione anche in percentuale dei prodotti tessili che compongono il prodotto.
Occhiali da Sole (DPI)		
89/686/CE	D.Lgs. 04/12/1992 n°475	in particolare prescrive l'obbligo di apporre in modo visibile, leggibile ed **indelebile** la marcatura CE, se ciò non fosse possibile perché la montatura è troppo sottile, tale marchio può essere apposto sull'imballaggio.

Marcatura CE

La marcatura CE è la procedura di valutazione della conformità che comprende la marcatura CE stampato sui prodotti immessi sul mercato, e significa che tali prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di una direttiva "Nuovo approccio". La marcatura CE deve essere quindi considerata il passaporto che consente la libera circolazione del prodotto nell'ambito del territorio dell'Unione europea.

La marcatura CE: gli elementi caratterizzanti

La marcatura Ce:

- attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità;
- attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante
- non può essere apposta se non a controlli ultimati;
- conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario;
- deve essere apposta dal fabbricante o dall'importatore nel territorio comunitario;
- è composta dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal numero d' identificazione dell'organismo o degli organismi (si veda figura in basso);
- deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d' accompagnamento);
- non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio;

La marcatura CE è obbligatoria:

- per tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell'ambito d'applicazione delle direttive del nuovo approccio;
- per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
- per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali da configurarli prodotti nuovi.

La marcatura CE di conformità è disciplinata dalla Decisione 93/465/CEE (del 22 luglio 1993).

Il dispositivo comunitario:
 istituisce una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali agli obiettivi o "requisiti essenziali" fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica, in particolare in materia di sicurezza, di salute e tutela dei consumatori;
 stabilisce il regime di apposizione della marcatura "CE" di conformità da utilizzare nelle direttive del "nuovo approccio" relative alla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio o all'utilizzazione dei prodotti industriali.

E' importante ricordare un concetto:
È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio - quali ad esempio i marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell' organismo di certificazione abilitato - purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nell'immagine sotto indicata.

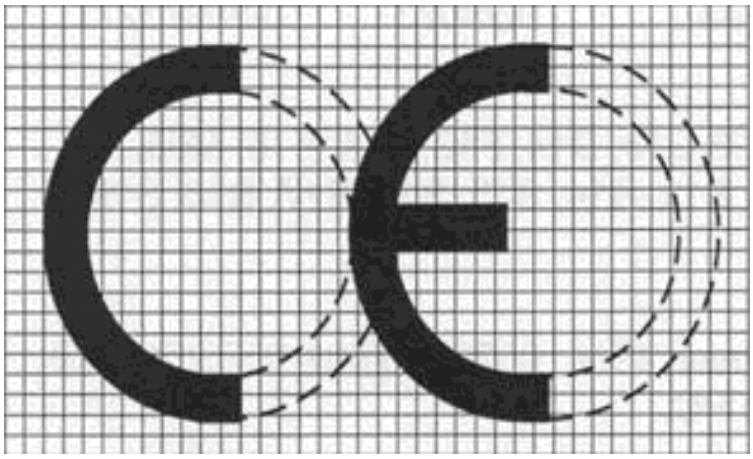

Etichettatura ed imballaggi

Violazione: **Art. 11 D.to L.vo 6.09.2005 n° 206**

Commercializzazione di prodotti senza indicare in modo chiaramente visibile il contenuto minimo delle informazioni prescritte

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo € 516,00 Massimo: € 25.823,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

In relazione all'art. 6 del D.to L.vo 206/2005. Indicare sul V.D.C. il numero delle unità poste in vendita ed il prezzo di listino. Le indicazioni minime sono: a)denominazione legale o merceologica del prodotto; b) nome o ragione sociale del produttore o di un importatore se situato fuori dall'Unione Europea; c) al paese di origine se situato fuori dall'Unione Europea; d) all'eventuale presenza di materiali impiegati o sostanze che possano arrecare danno all'uomo; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione, ove siano determinanti per la qualità o le caratteristiche del prodotto; f) alle istruzioni per l'uso ed alle precauzioni.Si applica per prodotti non contemplati da altre leggi o per gli aspetti non disciplinati da queste.

Violazione: **Art. 11 D.to L.vo 6.09.2005 n° 206**

Commercializzazione di prodotti omettendo di indicare il contenuto minimo delle informazioni prescritte IN LINGUA ITALIANA

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo € 516,00 Massimo: € 25.823,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

In relazione all'art. 9 del D.to L.vo 206/2005, indicare sul V.D.C. il numero delle unità poste in vendita ed il prezzo di listino

Violazione: **Art. 2 D. L.vo 27.01.1992 n° 109**

Indurre in errore il consumatore, sulle caratteristiche, sulla qualità, quantità, composizione, ecc. degli alimenti

P.M.R.: € 6.000,00
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 7 comma 1 lettera a) del Regolamento CE 1169/2011" E' vietato altresì indurre in errore l'acquirente circa la per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione

Violazione: **Art. 2 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Attribuzione al prodotto alimentare di effetti o proprietà che non possiede

P.M.R.: € 6.000,00
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 7 comma 1 lettera b) del Regolamento CE 1169/2011" E' vietato indurre in errore l'acquirente attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede

Violazione: **Art. 2 D D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Evidenziare in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze mentre gli altri prodotti hanno le stesse caratteristiche

P.M.R.: € 6.000,00
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 7 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1169/2011" E' vietato indurre in errore l'acquirente suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive

Violazione: **Art. 2. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari quando tutti i prodotti analoghi ne possiedono le stesse

P.M.R.: € 6.000,00
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 7 comma 1 lettera d) del Regolamento CE 1169/2011" E' vietato indurre in errore l'acquirente suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Ad. Es. "Burro naturale" quando tutti i burri devono essere composti con ingredienti naturali (Cass. Pen. 29.12.1994)

Violazione: **Art. 2 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Presentazione e pubblicizzazione delle situazioni descritte al comma 1°

P.M.R.: € 6.000,00
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 8 comma 4 del Regolamento CE 1169/2011". Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso

Violazione: **Art. 2/1°c. lett.a) D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 26 comma 2 lettera a) del Regolamento CE 1169/2011". L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza

Violazione: **Art. 3/1°c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione dell'elenco delle indicazioni al consumatore sull' etichetta di un prodotto alimentare preconfezionato

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 9 comma 1 del Regolamento CE 1169/2011". La denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto, le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo, una dichiarazione nutrizionale.

Violazione: **Art. 3/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Confezionamento o vendita di un prodotto alimentare con etichetta riportante le indicazioni NON in lingua Italiana

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 15 del Regolamento CE 1169/2011". E' consentito riportare le informazioni anche in altre lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie

Violazione: **Art. 4 D.Lvo 27.01.1992 n° 109.**

Omessa esposizione delle denominazioni dei prodotti ittici sull'etichetta o cartello

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 17 del Regolamento CE 1169/2011".Il giorno 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento CE 1379/2013 il quale prevede al Capitolo IV le informazioni che devono essere date ai consumatori, differenziandole tra quelle obbligatorie e quelle facoltative.Le denominazioni obbligatorie sono: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "…pescato…" o "…pescato in acque dolci…" o "…allevato…", c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato (si dovrà indicare non più la zona FAO, come riportata nella tabella nella parte narrativa), ma il mare corrispondente e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del egolamento; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Violazione: **Art. 4/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sulla etichetta della denominazione di vendita del prodotto

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 17 del Regolamento CE 1169/2011". La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. L'allegato VI del Regolamento CE 1169/2011 stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.

Violazione: **Art. 4/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Sostituzione della denominazione di vendita con marchi di fabbrica o di commercio o da denominazione di fantasia

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 17 del Regolamento CE 1169/2011". È ammesso l'uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.

Violazione: **Art. 4/2° c. D.Lvo 27.01.1992 n° 109.**

Omessa indicazione delle disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle informazioni che lo accompagnano

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 17 comma 5 ed all'Allegato VI del Regolamento CE 1169/2011". La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Violazione: **Art. 5/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Indicazione degli ingredienti senza la corretta denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica di cui all'All. VII parte B del Reg. CE 1169/2011

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 18 comma 4 ed all'All. VII parte A del Regolamento CE 1169/2011". Fatto salvo l'articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti elencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica

Violazione: **Art. 5/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Inosservanza delle disposzioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti in ordine crescente e di peso di cui all'All. VII parte Adel Reg. CE 1169/2011

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 18 comma 4 ed all'All. VII parte A del Regolamento CE 1169/2011".

Violazione: **Art. 5/3° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Indicazione non corretta dell'elenco degli ingredienti

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 18 comma 1 del Regolamento CE 1169/2011". L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.

Violazione: **Art. 6/3° D.Lvo 27.01.1992 n° 109**

Omessa designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 18 comma 4 ed All. VII parte D, punto 3 del Regolamento CE 1169/2011". Gli aromi sono designati con i termini: «aroma(i)» oppure con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008; «aroma(i) di affumicatura» o «aroma(i) di affumicatura ricavato(i) da un prodotto/da prodotti, da una categoria o da una base/da basi alimentare(i)» (ad esempio un aroma di affumicatura prodotto a partire dal faggio), se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Violazione: **Art. 6/3° c. bis D.Lvo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione nell'elenco degli ingredienti di chinico e caffeina nei prodotti che li contengono come "aromi"

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 18 comma 4 ed All. VII parte D, punto 3 del Regolamento CE 1169/2011". Nell'indicazione degli ingredienti alla parola "aroma" deve seguire l'indicazione del tipo Es. "aroma di caffeina". Nel caso di più aromi può essere apposta l'indicazione " "aromi incluso caffeina". SINO Aò 30 GIUGNO 2004 E' CONSENTITA LA VENDITA DEI PRODOTTI CON ETICHETTE NON CONFORMI

Violazione: **Art. 6/3°c. quater D.Lvo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione in una bevanda della dicitura "Tenore elevato di caffeina" seguito dall'indicazione del tenore

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 10 ed All. III 3 del Regolamento CE 1169/2011". Tale tenore deve essere espresso in mg/100ml. L' indicazione obbligatoria deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita ed è necessaria quando superi la quantità di 150 mg/litro e non si applica alle bevande a base di caffè o thè la cui denominazione di vendita contenga il termine caffè o thè.

Violazione: **Art. 8 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Ingrediente caraterizzante non evidenziato in etichetta

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 22 ed All. VIII del Regolamento CE 1169/2011". L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Violazione: **Art. 9/7° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omettere di indicare sulla etichetta il peso netto del prodotto sgocciolato quando è immerso in un liquido

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 23 ed All. IX del Regolamento CE 1169/2011". La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo, in unità di volume per i prodotti liquidi o in unità di massa per gli altri prodotti. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa

Violazione: **Art. 10 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sull'etichetta del termine minimo di conservazione

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 24 ed All. X punto 1 del Regolamento CE 1169/2011". Fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi degli degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose, dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva, delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume, dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione, degli aceti, del sale da cucina, degli zuccheri allo stato solido, dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati, delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

Violazione: **Art. 10 bis/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione della dicitura "da consumarsi entro il ..... (data di scadenza) sui prodotti preconfezionati e rapidamente dereribili

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 24 ed All. X punto 2 del Regolamento CE 1169/2011". La data di scadenza deve essere preceduta dai termini «da consumare entro …» e seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare, la data deve comprendere, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata. Prodotti lattieri freschi, formaggi freschi, pasta fresca, carni fresche e prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi

Violazione: **Art. 10 bis/5° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Vendita di prodotti alimentari oltre la data di scadenza indicata sulla confezione

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 24 ed All. X punto 2 del Regolamento CE 1169/2011". Fare segnalazione all'A.S.L. di competenza

Violazione: **Art. 13/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sull'etichetta del lotto di appartenenza

P.M.R.: € 1.166,67
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Il lotto è determinato dal produttore o confezionatore. Deve essere chiaramente visibile ed è preceduto dalla lettera "L". Non è richiesto quando la data di scadenza o il termine minimo di conservazione riportano il giorno e il mese.

Violazione: **Art. 14/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Indicazioni nell'etichetta della denominazione e della quantità netta dell'alimento, riportate in diversi campi visivi

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 13 comma 5 del Regolamento CE 1169/2011". Le indicazioni riferite alla la denominazione dell'alimento, la quantità netta ed eventualmente per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo

Violazione: **Art. 14/4° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Indicazioni obbligatorie non facilmente visibili, leggibile e delebili

P.M.R.: € 3.166,67
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 13 comma 1 del Regolamento CE 1169/2011". Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

Violazione: **Art. 14/4 c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Alimenti preconfezionati sprovvisti delle informazioni obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 12 comma 2 del Regolamento CE 1169/2011". Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Violazione: **Art. 15/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sui distributori automatici delle informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionati

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 14 comma 1 lettera b) e comma 2 del Regolamento CE 1169/2011"

Violazione: **Art. 15/2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sui distributori automatici delle informazioni relative ai prodotti NON preconfezionati o bevande

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 14 comma 1 lettera b) e comma 2 del Regolamento CE 1169/2011". Vale anche per quelle bevande a preparazione estemporanea. Informazioni: denominazione di vendita, elenco ingredienti, impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Violazione: **Art. 15/3° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Distributori automatici con indicazioni non in lingua italiana e non chiaramente visibili e leggibili

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 15 comma 1 del Regolamento CE 1169/2011"

Violazione: **Art. 16/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa collocazione del cartello indicante le informazioni al consumatore per i prodotti alimentari venduti sfusi

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Devono essere indicate la denominazione di vendita e gli ingredienti e se trattasi di prodotto rapidamente deperibile, devono essere indicate le modalità di conservazione.

Violazione: **Art. 16/3° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa collocazione del cartello unico degli ingredienti per prodotti venduti sfusi

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi

---

Violazione: **Art. 16/4° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione della gradazione alcoolica sull'impianto di spillatura (birra o vino).

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si riferisce a tutti i prodotti alcoolici venduti sfusi (birra o vino compresi).

Violazione: **Art. 16/5° c. D.Lvo 27.01.1992 n° 109**

Somministrazione di acque idonee al consumo umano "trattate" sfuse senza indicare tale denominazione

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sono quelle acque potabili trattate con impianti di depurificazione anche addizzionate con anidride carbonica la cui denominazione "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" deve essere indicata sul menù o sul listino prezzi quando queste vengono somministrate nei pubblici esercizi

Violazione: **Art. 17 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Prodotti alimentari NON destinati al consumatore privi delle indicazioni previste

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: "In relazione all'art. 8 comma 7 del Regolamento CE 1169/2011"Si riferisce ai prodotti destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi, agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché ai semilavorati. Le informazioni sono: la denominazione, la quantità netta, il nome o la ragione sociale o il marchio del confezionatore o venditore, il lotto di appartenenza del prodotto. Le informazioni possono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente, sulla confezione o su un'etichetta o sui documenti commerciali.

Violazione: **Art. 18 Reg. CE 28.01.20022 n° 178**

Mancanza delle indicazioni idonee alla tracciabilità degli alimenti

P.M.R.: **€ 1.500,00**
Minimo € 750,00 Massimo: € 4.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 2 della Legge 5 aprile 2006, n. 190. In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Violazione: **Art. 8/4° c. D.L. 13.09.2012 n° 158**

Operatore del settore alimentare che offre in vendita pesce e cefalopodi freschi senza esporre un cartello riportante le informazioni per il trattamento sanitario (indicare quale)

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 8 comma 5^ del D.L. 158/2012. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. Si riferisce in maniera particolare al trattamento sanitario avverso la contaminazione dell'Anisakis Simplex

Violazione: **Art. 4/1° c. D. L.vo 10.12.2002 n° 306**

Vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicare la varietà, l'origine del prodotto e la categoria

P.M.R.: **€ 1.100,00**
Minimo € 550,00 Massimo: € 15.500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per varietà si intende l'esatta tipologia del prodotto (es. mele golden), per origine si intende lo stato o o la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale (es. valtellina), per categoria può essere, extra, 1° o 2°

Violazione: **Art. 13 Legge 30.04.1962 n° 283**

Pubblicità ingannevole relativa agli alimenti e bevande

P.M.R.:
Minimo € 309,00 Massimo: € 7.746,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D. L.vo N. 507/99 non ammesso il pagamento in misura ridotta

Violazione: **Art. 517 Codice Penale**

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 1 anno o multa sino a € 1.032,00

Violazione: **Art. 35/2° c. Legge 20.2.2006 n° 82**

Porre in vendita in recipienti per vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati

P.M.R.: **€ 300,00**
Minimo € 150,00 Massimo: € 1.500,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

La sanzione si applica quando i recipienti che seguono sono utilizzati per vini diversi da quelli previsti. a) per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato "pulcianella" è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati; b) per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi; c) per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

Violazione: **Art. 3/1° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Immissione sul mercato da parte del fabbricante di giocattoli che non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 9

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 del Decreto stesso. Arresto sino ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00

Violazione: **Art. 5/1° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Immissione sul mercato di giocattoli da parte di un importatore, il quale non si assicura che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata valutazione della conformità

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 del Decreto stesso. Arresto sino ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00

Violazione: **Art. 14/1° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Fabbricante o importatore che immettono sul mercato un giocattolo privo della marcatura <CE>

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo € 2.500,00 Massimo: € 30.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 comma 4^ del D.to L.vo 54/2011

Violazione: **Art. 14/1° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo del marcatura <CE>

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 comma 7^ del D.to L.vo 54/2011

Violazione: **Art. 31/2° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità di vigilanza, di divieto di immissione sul mercato, di circolazione sul territorio nazionale od all'ordine di ritiro e di richiamo

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10000,00 a € 50.000,00

Violazione: **Art. 31/3° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Fabbricante o importatore che immette sul mercato un giocattolo privo di documentazione tecnica di cui all'Allegato IV

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo € 2.500,00 Massimo: € 40.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Vedi riferimento nella parte narrativa

Violazione: **Art. 10/5° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Fabbricante o importatore che immette sul mercato giocattoli privo delle avvertenze o le riporta NON in lingua italiana

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo € 2.500,00 Massimo: € 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Indicare anche che la sanzione è stabilita dall'art. 31 comma 5^ del Decreto stesso.

Violazione: **Art. 10/5° c. D.L.vo 11.04.2011 n° 54**

Distributore che immette sul mercato un giocattolo con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza redatte almeno in lingua italiana

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 10.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sanzione prevista dall'art. 31/7° comma del D.to L.vo 54/2011. Vedi riferimento nella parte narrativa

Violazione: **Art. 8/1° c. D. Lgs. 22.05.1999 n° 194**

Prodotti tessili posti in commercio, privi di etichettatura

P.M.R.:
Minimo € 103,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

V.d.c. senza cifra in quanto non previsto pagamento in misura ridotta (art. 15 comma 3 D.L.vo 194/99). L'etichetta deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei

Violazione: **Art. 8/3° c. D. Lgs. 22.05.1999 n° 194**

Denominazioni, qualificativi, e composizione in fibre tessili con caratteri non leggibili o chiaramente visibili

P.M.R.:
Minimo € 103,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

V.d.c. senza cifra in quanto non previsto pagamento in misura ridotta (art. 15 comma 3 D.L.vo 194/99). Non sono ammesse abbreviazioni che non facciano comprendere la composizione del prodotto. Es. CA-CN.ME.

Violazione: **Art. 8/5° c. D. Lgs. 22.05.1999 n° 194**

Porre in vendita al dettaglio prodotti tessili privi di etichettatura in lingua italiana

P.M.R.:
Minimo € 103,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

V.d.c. senza cifra in quanto non previsto pagamento in misura ridotta (art. 15 comma 3 D.L.vo 194/99). Vige l'obbligo di riportare in lingua italiana le indicazioni che devono essere chiaramente visibili e leggibili sui prodotti o le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale

Violazione: **Art. 8/8° c. D. Lgs. 22.05.1999 n° 194**

Mancata conservazione per almeno due anni dei documenti previsti

P.M.R.:
Minimo € 258,00 Massimo: € 4.131,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

V.d.c. senza cifra in quanto non previsto pagamento in misura ridotta (art. 15 comma 3 D.L.vo 194/99)

Violazione: **Art. 2/bis D.P.R. 23.08.1982 n° 777**

Utilizzare in commercio materiali contenenti piombo, stagno o altri elementi vietati destinati a venire a contatto con alimenti

P.M.R.: **€ 30.986,00**
Minimo € 15.493,00 Massimo: € 92.962,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D. L.vo N. 507/99. Articolo modificato dall'art. 2 del D.L.vo 25/1/92 n° 108

Violazione: **Art. 2/1° c. lett.b) D.P.R. 23.08.1982 n° 777**

Utilizzare in commercio materiali che modificano le proprietà organolettiche degli alimenti.

P.M.R.: **€ 15.492,00**
Minimo € 7.746,00 Massimo: € 46.481,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D. L.vo N. 507/99. Articolo modificato dall'art. 1 del D.L.vo 25/1/92 n° 108

Violazione: **Art. 2/1° c. lett.a)D.P.R. 23.08.1982 n° 777**

Utilizzare in commercio materiali che, destinati a venire a contatto con alimenti, sono pericolosi alla salute pubblica

P.M.R.: **€ 30.986,00**
Minimo € 15.493,00 Massimo: € 92.962,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D. L.vo N. 507/99. Articolo modificato dall'art. 1 del D.L.vo 25/1/92 n° 108

Violazione: **Art. 4 D.P.R. 23.08.1982 n° 777** Omessa indicazione sugli imballaggi delle informazioni prescritte, oppure poco visibili, oppure non in lingua italiana	**P.M.R.:** **€ 2.582,00** Minimo € 1.549,00 Massimo: € 7.746,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Articolo modificato dall'art. 4 del D.L.vo 25/1/92 n° 108

Violazione: **Art. 6 D.M. 21.03.1973** Omessa dichiarazione del produttore attestante che gli imballaggi che vengono a contatto sono conformi alle norme vigenti	**P.M.R.:** **€ 860,67** Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 9/6° c. Legge 18.10.1977 n° 791** Vendere o istallare materiale elettrico senza marcatura CE o con marcatura apposta irregolarmente o che tragga in inganno	**P.M.R.:** **€ 1.548,00** Minimo € 20,00 Massimo: € 123,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Tale sanzione và applicata per ogni pezzo ed in ogni caso per una somma non inferiore nel minimo a Euro 774 e non superiore nel massimo a Euro 4648, pertanto andrà applicato il P.M.R. di Euro 1548,00 fino a 38 pezzi e di Euro 1549,33 da 39 pezzi ed oltre. In caso di vendita di prodotti senza il marchio CE (solo per questo motivo), procedere altresì al sequestro della merce

Violazione: **Art. 13 D.to L.vo 28.06.2012 n° 104** Elettrodomestici posti in vendita senza etichetta per il consumo di energia	**P.M.R.:** **€ 2.000,00** Minimo € 1.000,00 Massimo: € 10.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 12 D. L.vo 04.12.1992.n° 475** Vendita di occhiali da sole privi della marcatura CE	**P.M.R.:** **€ 5.164,00** Minimo € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Fiere - Mostre

La Regione Lombardia ha emanato la **Legge Regionale 2 febbraio 2010** "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Commercio" abrogando nel contempo la **legge Regionale 10/12/2002 n. 30.**
Il Titolo IV della legge prevede che l'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge:

- le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 1.000 metri quadrati di superficie netta;
- le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Classificazione

Ai fini della normativa in argomento si intendono per:

Manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
Fiere generali: fiere senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
Fiere specializzate: fiere limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
Mostre mercato: mostre limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
Espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
Visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
Quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
Organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
Superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartiere fieristici;
Enti fieristici: i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

La qualificazione

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.
Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.

E' prevista anche una sorta di promozione alle qualifiche superiori per quelle manifestazioni che nel corso degli anni incrementano la loro sfera di applicazione, nonché delle retrocessioni quando siano venuti meno i necessari requisiti.

Comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni

L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla legge. I soggetti pubblici e privati dei paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale.
I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.
I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 13, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.

Calendari fieristici

Entro il 30 Novembre di ogni anno è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e ai comuni per la qualifica locale, qualora tale comunicazione non pervenga entro tale data la manifestazione decade dal diritto all'inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente. Comunque decorsi gg.60 dal ricevimento della comunicazione la manifestazione si potrà effettuare.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.
Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale. Le C.C.I.A.A. provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai comuni, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso alle C.C.I.A.A. competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

Le sanzioni

L'art.130 della legge regionale prevede **per il soggetto organizzatore**, di una manifestazione fieristica che non corrisponda alla normativa in questione o con modalità diverse da quelle previste, la sanzione da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadro di superficie netta occupata nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo da due a cinque anni. Nel caso di mancata o tardiva comunicazione una sanzione pecuniaria da € 8000,00 fino a € 20.000,00 nel caso di recidiva la sanzione è aumentata fino a € 100.000,00 e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo da due a cinque anni. Nel caso di abuso della qualifica una sanzione pecuniaria di una somma compresa tra il 10 e il 30% del fatturato della manifestazione e l'esclusione dal calendario regionale per un periodo di due anni Nel caso di violazione sulla correttezza e veridicità dell'informazione e pubblicità verso gli utenti, di una sanzione pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10% del fatturato della manifestazione. L'accertamento delle violazioni è dele-

gato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 5/12/1983 n. 90 di attuazione della legge n. 689/81.

Autorizzazioni per la vendita e somministrazione degli alimenti nelle fiere

Tipologia attività	Autorizzazioni Sanitarie	Autorizzazioni Amministrative
Vendita di prodotti confezionati all'origine o sfusi	Non è previsto alcun tipo di autorizzazione o nulla osta igienico sanitario.	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.to Lgs 114/98)
Vendita di prodotti confezionati e non con degustazione offerta al pubblico (per esempio: olio, formaggi, salumi , ecc.). L'attività può comprendere anche il taglio e l'affettatura di prodotti, eventualmente accompagnata con crackers, fette di pane, ecc. ai fini della degustazione, offerta a titolo gratuito o anche a pagamento.	Non è previsto alcun tipo di autorizzazione o presentazione di D.I.A.P. E' comunque esclusa la possibilità di servire gli avventori a tavoli con sedie al fine di escludere, in modo perentorio, che si configuri una situazione di **somministrazione al pubblico**	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 4 D.to Lgs 114/98)
Attività di produzione effettiva di alimenti effettuata in loco(presso lo stand) con lavorazione di diverso genere dei prodotti destinati alla vendita o alla degustazione in fiera (produzione gelati, tortelli, pasta fresca, ecc.)	Poiché in questo caso si configura una vera e propria produzione di alimenti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e del Reg. CE 852/04, è necessaria la presentazione da parte del richiedente della Dichiarazione di Attività Produttiva (e non all'ente fieristico). In tal caso è inderogabilmente prevista la disponibilità di servizi igienici ad uso del personale in attività.	Non è prevista alcuna autorizzazione (art. 5 Legge 443/85 e art. 4 D.to Lgs. 114/98)
Attività di ristorazione con somministrazione presso lo stand della ditta ad esempio: bar, trattoria, ristorante, tavola calda, ecc.	Trattasi di attività di somministrazione a tutti gli effetti, con possibilità di servizio pubblico al tavolo e quindi soggetta a Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva temporanea	Autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 72/1° della Legge Regionale n° 6/2010

Manifestazioni a Premio

Definizione

Per Manifestazioni a Premio si intendono eventi commerciali cui viene ricollegata la promessa di un premio a fronte dell'acquisto o non del prodotto o del servizio.

La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio con in conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto.

Il **D.P.R. n° 430/2001** ha previsto il passaggio dal regime autorizzatorio ad un sistema che, per i concorsi, prevede l'obbligo della comunicazione cui va allegato il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione e per le operazioni a premio, la redazione e la conservazione del regolamento autocertificato presso la sede della ditta promotrice nonchè il passaggio dell'attività di controllo dall'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Attività produttive.

Concorsi a premio

Sono ricomprese nei concorsi a premio anche le manifestazioni che prevedono la consegna di premi a terzi oltrechè ai partecipanti diretti e che prevedano l'assegnazione di un numero prederminato di premi ai partecipanti che per primi e nell'ambito di detto numero soddisfano i requisiti previsti dal regolamento a patto che essi siano messi in grado di conoscere l'eventuale esaurimento delle possibilità di vincita.

I vincitori dovranno essere individuati alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore.

I concorsi a premi hanno una durata massima di un anno e per il loro svolgimento è necessaria una comunicazione al Ministero delle Attività Produttive prima dell'inizio della manifestazione alla quale si dovrà allegare il regolamento e la documentazione relativa alla cauzione che è stabilita nel 100% del valore dei prodotti promessi e che potrà prestarsi mediante deposito in denaro oppure in una fideiussione bancaria corrispondente al valore dei premi promessi.

Operazioni a premio

L'operazione a premio è la manifestazione pubblicitaria nel corso della quale viene conferito

- un premio a tutti coloro che acquistano un prodotto al solo verificarsi dell'acquisto medesimo. Trattasi della classica operazione mediante la quale si consegue il diritto al premio al solo compiersi dell'acquisto o della vendita del prodotto promozionato;

- un premio a tutti coloro che acquistano un determinato o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e se ne offre la documentazione raccogliendo un certo numero di prove d'acquisto (bollini, contromarche, etichette, figurine, punti). Rientrano in questa casistica quelle iniziative tese alla fidelizzazione della clientela e subordinano alla dimostrazione di avere acquistato un certo numero di prodotti.

- un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato a tutti coloro che, dietro la presentazione un determinato numero di prove d'acquisto o mediante un contributo di spesa, acquistano uno o più prodotti oggetto della promozione; in questo caso si evidenzia il diritto a partecipare al altra vendita con offerte di regalo o quote di regalo, infatti in questo caso il destinatario del servizio non gode di uno sconto ma bensì è obbligato ad effettuare un secondo acquisto avendo come vantaggio, anche in termini di sconto del prodotto scontato che in effetti costituisce il regalo del primo.

Nel prevedere la possibilità di effettuazione delle c.d. operazioni a contributo, che consistono nell'opportunità date agli acquirenti di un determinato bene di ottenere un bene diverso a prezzo scontato, è stabilito che il contributo dovuto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto sostenuto dall'azienda promotrice. Si intende con questo che quando si possa ottenere un prodotto a prezzo inferiore a quello di norma rivenduto a seguito di un certo numero di punti o contromarche, il costo di questi non deve essere superiore al 75% di quello che lo ha pagato l'azienda.

Le operazioni a premio hanno una durata massima di cinque anni e per il loro svolgimento è necessaria la redazione dell'apposito Regolamento della Manifestazione che dovrà essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'obbligo di prestare una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi. Lo stesso dovrà essere redatto prima dell'inizio della manifestazione e conservato presso la sede dell'impresa promotrice durante la stessa e nei dodici mesi successivi. Le eventuali modifiche dovranno essere certificate e conservate con le stesse modalità di cui sopra ed eventualmente ricalcolata la cauzione dovuta in ragione dell'ampliamento dei premi.

Esclusioni

Non si considerano concorsi ed operazioni a premio:

- i concorsi indetti nell'ambito delle iniziative letterarie, artistiche e scientifiche nonché la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale nelle quali il conferimento del premio all'autore ha il carattere di corrispettivo o rappresenta il riconoscimento del merito personale;

- le iniziative pubblicitarie riconducibile alle loro strutturazioni di gioco-spettacolo poste in essere dalle emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse sempre che non vengano svolte per promozionale prodotti o servizi di altre imprese;

- le operazioni a premio con l'offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo qualora essi siano conferiti per l'acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati o di genere diverso, ma a condizione che essi siano offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato, ovvero quando il premio sia costituito da quantità aggiuntive del prodotto oggetto della promozione; in altri termini la condizione è che a ricevere un beneficio intermini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non a quello scontato. Pertanto, qualora il prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno sarà soddisfatta la condizione e l'iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma, considerando dello stesso genere quei beni aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro;

- in virtù di quanto sopra esposto non sono da assoggettare alla norma in parola anche le classiche vendite "tre per due" in riferimento allo stesso genere del prodotto;

- le manifestazioni nelle quali i premi siano di modesto valore quando la corresponsione di essi non dipende in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte siano collegate. In questo caso è motivo di esclusione il fatto che il premio di minimo valore non sia conferito a seguito dell'acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o che non dipenda dal valore di acquisto prescindendo ovviamente dalla natura del bene.

Manifestazioni vietate

Vi sono altresì delle manifestazioni che per la loro natura sono da considerarsi vietate e quindi è vietato il loro svolgimento quando:

- il congegno dei concorsi non garantisce la pubblica fede, l'uguale trattamento dei concorrenti in quanto consenta al soggetto promotore di influenzare l'individuazione dei partecipanti;
- quando vi è l'elusione del monopolio statale dei giochi per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
- quando vi è lo scopo di favorire la vendita o la conoscenza di beni per i quali sono previsti divieti alla pubblicità od altre forme di comunicazione commerciale;
- vi sono delle violazioni alle disposizioni del D.P.R. in parola.

Sanzioni

Nel caso di svolgimento di manifestazioni vietate si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'Imposta del Valore Aggiunto e comunque non inferiore a 2.582,28 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso i concorsi e le manifestazioni a premio quando ne è stato vietato lo svolgimento. Sarà conseguentemente effettuata la pubblicazione, a spese del soggetto promotore, attraverso i mezzi d'informazione individuati dal Ministero delle Attività Produttive, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

In caso di effettuazione dei concorsi a premio senza l'invio della comunicazione o con la stessa priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione: da 2.065,83 a 10.329,14 euro. Quando la comunicazione viene inviata successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della contestazione di eventuali violazioni sarà applicata una sanzione corrispondente al 50% della sanzione prevista.

Quando invece vi sarà l'effettuazione del concorso con delle modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento allegato la sanzione è da 1032,91 a 5.164,57 euro.

Nel caso si accerti una manifestazione del tipo di cui ai punti precedenti, è necessario informare il Ministero delle Attività Produttive (nella persona del Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di

Commercio) onde procedere all'iter previsto per l'irrogazione della sanzione su indicata che avverrà a seguito di specifica richiesta di controdeduzioni del promotore

Manifestazioni di sorte locali

Il **D.P.R. n° 430/2001** indica che è vietata ogni forma di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ad eccezione di quelle di seguito elencate:

- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali e culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale se dette manifestazioni sono necessarie per fare fronte alle esigenze finanziarie degli enti precitati,
- le lotterie le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti purchè siano svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai medesimi. Al di fuori delle dette manifestazioni si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui al punto precedente;
- le tombole effettuate in ambito familiare organizzate per fini ludici.

Definizioni

Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 13-1°comma del D.P.R. 430/2001 si intende:

- per lotterie: la manifestazione di sorte locale effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice che consentono la vincita ad estrazione di uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. Le stesse sono consentite se la vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia, se l'importo degli stessi comunque sia frazionato non superi 51.645,68 euro e che siano contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- per tombole si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una quantità di numeri dall'1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, vi verifichino per primi delle condizioni stabilite. Sono consentite se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi e che le stesse siano contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Il numero delle cartelle per ogni tombola non è limitata ma i premi non devono superare 12.911,42 euro;
- per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Queste manifestazioni sono consentite se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato non eccede la somma di 51.645,68.

E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del 2° comma dell'art. 13 del D.P.R. 430/2001 possono consistere solo in premi mobili o servizi con l'esclusione del denaro, titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Adempimenti dei promotori

Ad eccezione delle lotterie svolte nell'ambito familiare e delle altre manifestazioni di sorte locale organizzate da partiti o movimenti politici e svolte nell'ambito degli eventi stessi, chi intende effettuare una lotteria, tombola, riffa nonché una pesca o banco di beneficenza, deve darne comunicazione al Prefetto competente ed al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Per le pesche o banchi di beneficenza si dovrà indicare nella stessa il numero dei biglietti ed il relativo prezzo mentre per le altre manifestazioni di sorte si dovrà allegare:

- per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed i giorni fissati per l'estrazione e la consegna dei premi;
- per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con il prezzo di ogni singola cartella, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi. Tale cauzione dovrà essere prestata a favore del comune nel cui la tombola si estrae con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione, mediante il deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti da quest'ultimo o con fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con l'autentica della firma del fidejussore.

La serie e la numerazione dei biglietti dovrà essere indicata nella fattura di acquisto dei medesimi.

Modalità inerenti l'estrazione dei numeri ed adempimenti del Prefetto e del comune

Un' importante innovazione apportata dal **D.P.R. 430/01** è la competenza demandata al Prefetto ed ai comuni. Difatti il Prefetto della provincia in cui avviene la manifestazione di sorte locale vieta lo svolgimento della stessa quando manchino delle condizioni previste dal predetto Decreto nonché in carenza della necessità di ricorrere allo svolgimento dell'evento per fare fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici mentre un importante funzione viene attribuita ai comuni ai quali viene demandata la competenza circa il controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto ed a cui pervengono le sanzioni. Un'altra importante figura è rappresentata dall'incaricato dal Sindaco che verifica la regolarità della documentazione prodotta, disponendo l'immediato svincolo della cauzione o l'eventuale incameramento della stessa nel caso della mancata consegna dei premi e presiede alle operazioni di estrazione.

L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere pubblica e le cui modalità debbono essere portate a conoscenza del pubblico, indicando gli estremi della comunicazione, il programma dell'evento, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

Prima dell'estrazione per le manifestazioni su citate un rappresentante dell'ente promotore deve ritirare i biglietti e le cartelle invendute e tutti i registri e verifica che gli stessi corrispondono a quelli indicati sulle fatture d'acquisto. In merito giova precisare che i biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco e ne viene dato atto al pubblico prima dell'estrazione. La stessa è effettuata alla presenza dell'incaricato del Sindaco al quale viene consegnato un verbale delle operazioni mentre un'altra copia deve essere inviata la Prefetto.

Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante la regolare consegna dei premi e, come già citato, dispone l'immediato svincolo della cauzione.

Sanzioni

Un'importante novità introdotta dall'art. 14-5° comma del D.P.R. n° 430/01 consiste nel fatto che il legislatore ha individuato i comuni come autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

Nel caso di svolgimento di lotterie, riffe, tombole o banchi di beneficenza o di qualsiasi manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti la sanzione è da 1032 a 10329 euro art. 113 bis del R.D.L. n° 1933 del 19.10.1938 (così come introdotto dall'art. 19 comma 5° lettera a) della Legge n° 449 del 27.12.1997). La sanzione è ridotta alla metà se nel caso l'operazione sia circoscritta a poche persone ed i premi siano di scarso valore.

Alla stessa sanzione soggiace chi promuove una manifestazione di sorte locale del tipo consentito, senza darne comunicazione al Sindaco ed al Prefetto o presentandolo carente della documentazione necessaria.

Colui che reclamizza le manifestazioni su indicate è punito con la sanzione amministrativa da 309 a 3098 euro. La sanzione è raddoppiata se la pubblicità viene effettuata tramite stampa o radio o televisione.

Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle numeri o altro relativi alle operazioni di cui sopra è soggetto alla sanzione da 154 a 929 euro.

Fiere Mostre e Manifestazioni a Premio

Violazione: **Art. 130/1° c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Organizzare fiere e mostre in modo difforme a quanto previsto dalla legge

P.M.R.: **€ 10,00**
Minimo: € 5,00 Massimo: € 50,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è applicata per ogni mq. della superficie utilizzata per l'esposizione dei prodotti (sono quindi esclusi i passaggi riservati ed i magazzini). Redigere altresì R.d.S. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 130/2° c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Organizzare fiere e mostre con mancata o tardiva comunicazione alla Regione od al Comune

P.M.R.: **€ 6.666,67**
Minimo: 8.000,00 Massimo: 20.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva, la sanzione è aumentata fino a € 100.000,00. Redigere R.d.S. alla Regione per l'applicazione della sanzione accessoria

Violazione: **Art. 130/3° c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Utlizzare qualifica diversa da quella attribuita (es. fiera "internazionale, nazionale o regionale")

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra il 10% e il 30% del fatturato della manifestazione. Redigere apposito R.d.S. alla Regione per l'applicazione

Violazione: **Art. 130/4° c. Legge Regionale 2.2.2010 n° 6**

Violazione dell'obbligo di veridicità dell'informazione della pubblicità verso gli utenti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione corrisponde ad una somma compresa tra l'1% e il 10% del fatturato della manifestazione. Redigere apposito R.d.S. alla Regione per l'apllicazione

Violazione: **Art. 8/2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Organizzare manifestazioni a premio vietate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Redigere Rapporto da inviare al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio

Violazione: **Art. 10/1° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Effettuare concorso a premio senza la relativa comunicazione con allegata la necessaria documentazione

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Allegare Regolamento del Concorso e documentazione circa il versamento della cauzione (Se la comunicazione viene inviata dopo l'inizio della manifestazione ma prima del controllo, la sanzione è ridotta del 50%) Redigere rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio

Violazione: **Art. 10/2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Modificare il Regolamento senza notificare le variazioni al Ministero delle Attività Produttive

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Redigere Rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio

Violazione: **Art. 10/2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Pubblicizzare o svolgere concorsi a premio con modalità difformi dal regolamento o dalle modifiche

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Redigere Rapporto al Responsabile della Fede Pubblica presso la Camera di Commercio

Violazione: **Art. 10/3° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Effettuare operazioni a premio senza redigere apposito regolamento autocertificato

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Uff. Sanzio**

Autocertificazione resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal rappresentante legale della ditta promotrice

Violazione: **Art. 13 D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Organizzare manifestazioni di sorte locali non consentite

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 10.329,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sono quelle comunemente effettuate presso le attività commerciali utilizzando anche l'estrazione al lotto

Violazione: **Art. 14/1° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Organizzare lotterie, tombole, pesche di beneficenza nei casi consentiti, senza comunicazione al Prefetto e al Sindaco

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 10.329,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vige l'obbligo della comunicazione per le manifestazioni di sorte locale organizzate dagli enti morali, associazioni senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, sportivi e ricreativi necessari per fare fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; dai partiti e movimenti politici non svolte nell'ambito delle manifestazioni stesse

Violazione: **Art. 14/2° c. D.P.R. del 26.10.2001 n° 430**

Nei casi consentiti, non allegare alla comunicazione la documentazione prevista

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 10.329,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 113 bis/1° c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933**

Svolgere le manifestazioni di sorte locali non consentite

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 10.329,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è ridotta della metà nel caso l'operazione sia circoscritta a poche persone ed i premi siano di modesto valore. Si applica in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti.

Violazione: **Art. 113 bis/3° c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933**

Pubblicizzare le manifestazioni di sorte locali non consentite

P.M.R.: **€ 618,00**
Minimo: € 309,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La sanzione è raddoppiata se la pubblicità viene effettuata tramite stampa o radio o televisione

Violazione: **Art. 113 bis/4° c. R.D.L. 19.10.1938 n° 1933**

Comprare, giocare o sottoscrivere biglietti, cartelle o numeri relativi a manifestazioni di sorte locali non consentite

P.M.R.: **€ 308,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 929,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La Contraffazione e la Tutela del Diritto d'Autore

Una delle problematiche che affligge il mondo della produzione dell'abbigliamento e della produzione musicale sono rispettivamente la contraffazione e la pirateria musicale.

Difatti nel variegato fenomeno dell'abusivismo commerciale, inteso come commercializzazione di beni in mancanza della autorizzazione prescritta o di beni non previsti in quella concessa, assumono particolare rilevanza la contraffazione e la pirateria.

La contraffazione e la pirateria sono oggi un fenomeno di portata internazionale, avente gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno e anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.

Il crimine organizzato si finanzia in gran parte con i profitti derivanti da contraffazioni e copie piratate.

Contraffazioni e copie piratate sono prodotte senza garanzia di qualità e gli standard di produzione sono ignorati; pertanto tali prodotti sono spesso di scarsa qualità e pericolosi.

I contraffattori e chi commercia copie piratate non fanno che approfittare del lavoro di altri. Scoraggiano lo sviluppo di nuovi prodotti e indeboliscono l'economia legale.

La Contraffazione

Anche se l'uso di questi due termini non è sempre univoco si intende per contraffazione", la riproduzione di un bene in maniera talmente fedele da ingannare, salvo attenta perizia, anche un esperto o un commerciante.

Merci Contraffatte e Merci usurpative

Il Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 fornisce le seguenti definizioni:

per merci contraffatte si intendono:

- le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato separatamente;
- gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente;

per merci usurpative si intendono:

- le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, ovvero di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

Il commercio di beni contraffatti non comporta unicamente danni di natura economica, il rischio insito è, infatti, che i consumatori siano ingannati e che, segnatamente nel caso di medicinali o pezzi di ricambio, la loro vita o la loro salute siano messe in serio pericolo.

Il Marchio

I marchi hanno la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Quindi ci si trova di fronte a segni capaci di permettere al pubblico di operare una scelta tra quanto disponibile sul mercato.

I segni, per espressa disposizione di legge, devono poter essere rappresentati graficamente.

Diritti derivanti dalla Registrazione

I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti con la registrazione dello stesso e consistono, come recita la Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio registrato di "far uso esclusivo" dello stesso. Tali diritti consistono, sostanzialmente:

- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se esiste la possibilità di rischio di confusione presso il pubblico;
- nell'imporre il divieto all'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso in cui il marchio registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data del deposito della relativa domanda di registrazione e può essere rinnovata all'infinito per ulteriori periodi di dieci anni.

Al fine di rivendicare i prodotti/servizi interessanti la registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui i prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.

Cosa non può essere registrato

Uno dei requisiti di una valida registrazione di marchio consiste nella novità dello stesso; quindi, prima di tutto non possono essere registrati marchi non nuovi. Oltre a questi, non possono godere di valida registrazione:

- i segni che risultino essere contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
- i segni che siano costituiti solo da denominazioni generiche di prodotti o servizi che si riferiscano al marchio stesso;
- i segni che siano costituiti solo da indicazioni descrittive che si riferiscano al marchio stesso (ad es. la provenienza geografica di un dato prodotto);
- i segni che siano imposti dalla natura e dalla forma del prodotto;
- i segni costituiti da simboli, emblemi, stemmi considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestano un interesse pubblico;
- i segni contenenti la idoneità ad ingannare il pubblico;
- i segni capaci di ledere diritti esclusivi di terzi (ad es. il diritto d'autore, quello di proprietà industriale).

Oltre ai casi appena menzionati, non possono essere registrati:

- i ritratti di persone senza l'autorizzazione delle stesse o, in caso di loro morte, dei loro eredi fino al quarto grado incluso;
- i nomi di persona diversi dal richiedente la registrazione solo nel caso in cui l'utilizzo degli stessi non arrechi discredito di colui il quale abbia diritto di portare tali nomi;
- i nomi e i segni notori senza il consenso degli aventi diritto (nomi di persone, sigle ed emblemi di Enti e manifestazioni, i segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo)

Non devono esistere, in data anteriore alla domanda di registrazione di un marchio, segni identici o simili al marchio stesso o confondibili con esso, registrati (e anche non, nel caso di marchi che godano di notorietà non locale) appartenenti alla stessa Classe della citata Convenzione di Nizza.

Al fine di evitare che marchi scaduti o non utilizzati impediscano la registrazione di nuovi validi marchi, è disposto che marchi anteriori scaduti da almeno due anni o non utilizzati effettivamente entro cinque anni dalla loro registrazione o il cui utilizzo è stato sospeso per un ininterrotto periodo sempre di cinque anni non possano invalidare nuovi marchi.

Non sono da considerarsi nuovi anche i segni che interferiscono con marchi rivendicanti prodotti e/o servizi di Classi diverse qualora tali marchi godano di rinomanza. Neppure sono da considerarsi nuovi i segni entrati nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

Il Falso Grossolano

Il reato di cui all'art. 474 c.p. è volto a tutelare non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione.

Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione ad esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede, apprestata dalla norma, non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio (Cass. Sez. 5^, 20.9.2004, Chianella, rv. 231913- Cass. Sez. 5^ penale Sentenza 29 maggio 2008, n. 21787- Cass. Sez. 5^ penale (up) sentenza 6 aprile-30 agosto 2006, n. 29377

Invero una parte della giurisprudenza (Cass. Sez. V sent. n. 3336 del 16.3.2000, ud. 26.1.2000) ha rilevato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile **ictu oculi**, senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno

Giova precisare però che rispetto a quanto sopra citato con la sentenza 29 maggio 2008 n. 21787 la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste". In particolare, riguardo il delitto di "Introduzione nello

stato e commercio di prodotti con segni falsi", il giudice partenopeo, aveva ritenuto difettare l'elemento della tipicità, stante la **grossolanità del falso**, riconoscibile da un compratore di media diligenza. La Suprema Corte ha ribadito che l'art. 474 c.p. è norma posta a tutela della bene della fede pubblica, come **affidamento collettivo** nei marchi e nei segni distintivi, non prevedendo, tra i propri elementi costitutivi, la realizzazione di un inganno nei confronti di un singolo acquirente.

Il Reato di Contraffazione

L'art. **473** del C.P. punisce la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. **474** C.P. invece punisce il soggetto che fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, che introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. **474 bis** C.P. prevede che nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti

L'art. **474 ter** C.P. prevede che i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, se sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

L'art. **474 quater** prevede la circostanza attenuante consistente nelle pene previste dagli articoli 473 e 474 le quali sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

L'art. **514** C.P. punisce chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione prodotti con marchi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Questa norma non è molto applicata per la difficoltà che si riscontra nella sua applicazione.

L'art. **517** C.P. invece sanziona penalmente il comportamento di chi ponga in vendita o metta in circolazione prodotti con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, sulla provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. E' il caso di prodotti con lo stesso segno, marchio, nome del produttore ed addirittura con il simbolo oggetto del copyright ed eventualmente anche la confezione identica a quella originale. Questa norma è maggiormente applicata in quanto il comportamento antigiuridico è facilmente rilevabile.

L'art. **517 bis** C.P indica che le pene stabilite dagli articoli 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

L'art. **517 ter** C.P prevede che, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

L'art. **648** C.P. integra il reato di ricettazione che può configurarsi nell'ambito della contraffazione. Di fatto tale reato si concretizza nell'ipotesi in cui il rivenditore sia a conoscenza del fatto che i prodotti siano stati realizzati in contrasto con le disposizioni di legge (ad esempio quando l'esercente non voglia assolutamente e in maniera chiara, fornire notizie circa la provenienza della merce).

Particolari Reati di contraffazione

Sempre più frequentemente avviene che ci si imbatta in casi particolari di contraffazione, ove ciò che viene riprodotto è la raffigurazione di un soggetto che integra l'illecita riproduzione di un oggetto protetto dalla legge sulla tutela del diritto d'autore. E' il caso di riproduzioni di personaggi tipici di opere cinematografiche, televisive, sit com oppure serie a fumetti o addirittura nomi di gruppi musicali o squadre di calcio nazionali od estere. In tale ipotesi è necessario accertare se sia stato registrato il marchio figurativo. In quest'ultimo caso si raffigura il comportamento antigiuridico avverso ai precetti degli art. 474 C.P. e 171 1° comma lettera a) della Legge 633/1942.

Se invece tale marchio non risulta registrato si integrerà unicamente il reato connesso alla violazione dei diritti d'autore.

Modalità Operative

Nel caso che l'operatore di Polizia Locale effettui un controllo ad un rivenditore di prodotti che ritenga presumibilmente contraffatti, deve rammentare che l'onere della prova è a carico dell'Agente di Polizia Giudiziaria, che deve indicare quali siano stati i presupposti che gli hanno fatto supporre che i prodotti oggetto dell'accertamento fossero realmente contraffatti. Non è sufficiente quindi che alcuni prodotti "griffati" vengano rivenduti sulle aree pubbliche in quanto, salvo rari caso come gli articoli con marchio Louis Vuitton, che vengono rivenduti in negozi di proprietà del marchio stesso, numerosi prodotti giungono sulle bancarelle per motivi vari. E' pertanto importante evidenziare sino dall'inizio quali particolari hanno portato al convincimento che un determinato prodotto fosse contraffatto ed i quali elementi siano tali che l'operante possa essere in grado di sostenere la tesi investigativa anche nei diversi gradi di giudizio. Difatti il mero sospetto che un prodotto sia contraffatto solo perché sia vagamente somigliante con prodotti raffiguranti segni o figure oggetto di registrazione, non permette di validamente supportare gli elementi probanti.

Giova ulteriormente precisare che gli elementi documentali sono di tale rilevanza che a causa di vizi, gli eventuali procedimenti penali possono essere oggetto di archiviazione direttamente nell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di sequestri a carico di persone note è da ritenere indispensabile la campionatura dei prodotti, tramite rilievi fotografici, soprattutto nel caso di sequestri di notevoli entità ed è altresì importante provvedere ad immettere in un collo dei campioni dei prodotti oggetto di sequestro.

Tale attività è propedeutica ai fini del completamento della procedura di certificazione del reato di contraffazione ad opera di periti od aziende appositamente delegati dai singoli proprietari dei marchi. Peraltro i rilievi fotografici digitali vengono trasmessi ai citati tecnici tramite posta elettronica e questo consente una celere definizione del fascicolo nonché l'informazione diretta alle aziende che così possono decidere o meno di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell'indagato.

Giova infine aggiungere che l'avvenuta registrazione di un marchio, sia essa nazionale o internazionale, è anche possibile verificando quanto sopra tramite alcuni siti internet tra i quali www.uibm.gov.it oppure "//oami.europa.eu/CTMOnline".

La contraffazione dei Farmaci

Il fenomeno della produzione e vendita di farmaci contraffatti, sviluppatosi nell'ultimo decennio con andamento esponenziale, ha ormai raggiunto proporzioni tali da rappresentare un grave problema di salute pubblica oltre che un ingente danno economico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce come contraffatto quel farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto o l'origine del prodotto. La contraffazione può riguardare sia prodotti originatori che prodotti generici e include diverse tipologie:

Prodotti che contengono la corretta quantità del principio attivo specificato ma la cui origine è diversa da quella dichiarata;

Prodotti contenenti il principio attivo specificato ma in dosaggio diverso da quella dichiarato o contenenti princi-pi attivi di scarsa qualità;

Prodotti non contenenti alcun ingrediente attivo;

Prodotti contenenti principi attivi differenti da quelli dichiarati.

Una particolare categoria di farmaci contraffatti è rappresentata da medicinali prodotti legalmente e successivamente riconfezionati in confezioni contraffatte attestanti un dosaggio più elevato o riconfezionati dopo la data di scadenza in confezioni che riportano una data di scadenza falsa.

È evidente come le diverse tipologie di contraffazione abbiano un impatto differente sulla salute pubblica.

Talvolta le conseguenze sanitarie sono trascurabili e vi è solamente un danno economico per la Ditta produttrice, ma nella maggior parte dei casi l'utilizzo di un farmaco contraffatto costituisce un grave rischio per la salute.

Nei casi di sotto-dosaggio, infatti, si può avere inefficacia terapeutica e, se il farmaco è un antibiotico, un antimalarico o un antiretrovirale, anche l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

La Pirateria Musicale

Rispetto a quanto sopra citato, la "pirateria" consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o sul diritto d'autore.

In merito il Regolamento CE n.1383 del 2003 definisce con il termine "pirateria" qualsiasi pregiudizio ad un diritto d'autore o a un diritto affine: diritti dell'artista interprete, del produttore di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di diffusione. Il fenomeno della cosiddetta "industria del falso" raggruppa al suo interno entrambi i fenomeni

La pirateria nel campo dei supporti musicali e cinematrografici, vale a dire l'illecita produzione di copie dell'originale senza l'autorizzazione dell'autore o del produttore e senza la vidimazione della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori), a norma dell'art. 17 del Decreto Legislativo n° 685 del 16 novembre 1994, relativo all'attuazione della direttiva 92/100/CEE del 19/12/92 concernente: "il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale", ha introdotto l'art. 171-ter nella legge 22 aprile 1941 n° 633 emanata per proteggere le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, ecc. modificato dall'art. 14 della legge 18/8/2000 n. 248 e dal D.to Lgs. N° 68 del 9/04/03)

Tale norma di legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 che punisce chiunque che a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico vende o noleggia con qualsiasi procedimento in tutto o in parte, opere dell'ingegno destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri, audiovisivi, supporti analogici o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette, diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive
d) Detiene per vendere o distribuire, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette via radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche ecc.privi del contrassegno S.I.A.E., o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
e) In assenza di accordo con il legittimo distributore ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (è il caso nel quale si diffonde in un Pubblico Esercizio delle partite di calcio od altro accedendo al servizio Pay-Tv con contratto privato anziché quello pubblico oppure in abitazione diversa da quella concordata)
f) Introduce nel territorio dello stato, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciali che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto

f bis) Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza o detiene per noleggio per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi finalizzati ad eludere efficaci misure tecnologiche

H) Rimuove od altera le informazioni elettroniche di cui dispongono i supporti informatici ovvero distribuisce, importa, diffonde per radio o televisione o mette a disposizione del pubblico opere od altri materiali protetti dai quali siano state rimosse od alterate le informazioni elettroniche stesse (file di protezione ecc.).

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582,00 euro a 25822,00 euro, chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di essi atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art. 171-octies).

L'art. 171-ter comma 2^ prevede anche che sia punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque

a) Duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente **oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore**
b) Imprenditore delle attività indicate, si rende colpevole di quanto sopra
c) Promuove o organizza l'attività illecita di cui sopra.

La condanna comporta L'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32bis del C.P. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed in uno o più periodici specializzati

Trattandosi di reato, la merce in questione deve essere sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei modi previsti dalla legge.

Chiunque, abusivamente utilizza, duplica, riproduce anche in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore, acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici, multimediali, non conformi alle prescrizioni sul diritto d'autore, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione pecuniaria di euro 154,00 e con la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale, in caso di recidiva la sanzione è aumentata sino a euro 1.032,00 con la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale

E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000,00 ad euro a 30000,00 euro (art. 171 quater, norma depenalizzata ex art. 3 del D.to L.vo 8/2016) chiunque abusivamente ed ai fini di lucro :

a) concede in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (sono quelle effettuate da artisti quali, cantanti, attori, ballerini ecc.)

Va evidenziato che il D.L. n° 35/2005 punisce con la sanzione da € 500,00 a 10.000,00 il privato che acquista o accetta cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà intellettuale.

Alla stessa sanzione soggiace colui che si adopera per fare acquistare o accettare a qualsiasi titolo al privato le cose suddette, mentre l'operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza, soggiace alla sanzione amministrativa da € 20.000,00 a 1.000.000,00.

E' importante evidenziare che l'art. 174 bis della legge 633/1941, recita altresì che "*Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione (* Sezione, II dall'art. 171 al 174 quinquies) *è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell' opera o del supporto oggetto della violazione, .in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto"*.

E' intuibile che quasi sempre non è dato conoscere il prezzo di mercato del supporto "piratato" pertanto è applicabile la sanzione amministrativa del doppio del minimo (ex art. 16 della Legge 689/81) per ogni prodotto riprodotto abusivamente. In considerazione che sovente i sequestri consistono in diverse migliaia di prodotti, la sanzione applicabile sarà anche vicina o superiore al milione di euro, pertanto è auspicabile redigere un verbale di ispezione con tutte le spiegazioni e le modalità di pagamento, al fine di consentire una corretta difesa della parte.

Le pellicole cinematografiche

I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che fanno commercio di pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole trattate ***(art. 131 del Regolamento T.U.L.P.S.).***

La Sentenza n° 55 del 22 gennaio 1993 della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Penale ha stabilito che sia l'art. 667/2° comma del Codice Penale *(Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo),* sia l'art. 75 del T.U.L.P.S., **si riferiscono alle pellicole cinematografiche** e non alle videocassette, peraltro non ancora conosciute al momento della formulazione di quelle disposizioni di legge sanzionate con la pena dell'ammenda.

Ne consegue che, in virtù del principio di legalità in materia penale, *(nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge),* le citate disposizioni, dettate per le "pellicole cinematografiche", **non possono essere applicate alle videocassette.**

La vendita e il noleggio delle videocassette e dei supporti audiovisivi

Gli audiovisivi, intesi come cassette vergini, possono essere esitati solo dagli operatori del Settore non alimentare. Per la vendita ed il noleggio di videocassette è necessario il preventivo avviso al Questore (presa d'atto) che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro (art. 75 bis del TULPS introdotto dall'art. 8 della legge 18/8/2000 n. 248)

Le prescrizioni

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n° 599/C.18195.13500(9)3 del 13 dicembre 1986, ha emanato alle Questure alcune disposizioni.
Tra quelle ancora in vigore, vi è la disposizione secondo la quale il locale adibito alla vendita o al noleggio non deve essere dotato di ulteriori sale destinati alla proiezione e le videocassette devono riportare, in modo visibile, il timbro della S.I.A.E. e il numero del nulla osta di proiezione in pubblico nonché l'eventuale prescrizione relativa al divieto di visione per i minori di anni 14 o 18, e di conseguenza, il divieto assoluto di vendita a tali soggetti.

Le videocassette pornografiche

La vendita e il noleggio delle videocassette a contenuto pornografico è lecita a condizione che tale attività venga svolta con criteri di riservatezza, ricorrendo cioè all'esposizione di detto materiale in locali appartati o aderendo alla commercializzazione solo a specifica richiesta degli interessati, purché maggiori di anni 16.
In caso contrario si incorre nella violazione di cui all'art. 528 del Codice Penale - pubblicazioni e spettacoli osceni o all'art. 725 del Codice Penale- commercio di scritti, disegni ed altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Per osceno "si considerano gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il comune sentimento. L'offesa al pudore consiste generalmente nel senso di disgusto e repulsione che l'atto o l'oggetto fa sorgere nell'animo di coloro che ne vengono a conoscenza e può consistere anche nel fatto di suscitare nei terzi desideri erotici idonei a indebolire o a far venir meno il senso della continenza sessuale e quindi a favorire il diffondersi del malcostume"

Legge n. 269 del 03/08/1998 (modifiche e aggiunte di articoli del C.P.)

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
Articoli inseriti nel C.P.
Art. 600 Ter: II comma, chiunque fa commercio di materiale pornografico realizzato con minori di anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25822,00 a 258228,00.
IV comma, Chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

PENE ACCESSORIE:

Nel caso di condanna per i delitti di cui sopra è sempre ordinata la confisca del materiale ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai detti articoli.

Legge n° 355 del 17/7/1975

L'articolo unico esclude dalla punibilità per i reati di cui agli artt. 528 e 725 del Codice Penale i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
Tale esclusione non si applica quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene di pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni 16. In tal caso la pena è della reclusione sino a un anno.
Quando è un editore di libri o di stampa periodica a commettere il reato previsto dall'art. 528 del Codice Penale, si applica la reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a euro 206,00.

Duplicazione di scritti e documenti

Pur restando fermo il divieto riproduzione di spartiti e partiture musicali, **è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale** di opere dell'ingegno effettuate mediante fotocopie, xerocopia o sistema analogo.
In tal caso è necessaria la compilazione, da parte del titolare dell'esercizio di riproduzione, del registro in cui devono essere annotati il titolo e l'autore del testo nonché la casa editrice e la quantità delle pagine riprodotte.
I responsabili dei centri di riproduzione, che mettano a disposizione dei propri clienti il servizio di duplicazione, anche a titolo gratuito, devono corrispondere un compenso agli autori ed editori (diritti S.I.A.E.).
E' comunque vietato la vendita al pubblico delle copie riprodotte ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti d'autore.
L'eventuale copiatura di libri **per uso personale dei lettori**, fatta a mano o con l'uso di macchine da scrivere o simili, in ogni caso non fotocopiate o "scannerizzate" , è libera.

Il Pagamento dei Diritti

I Diritti S.I.A.E.

La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:

- il diritto alla paternità dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera);
- il diritto all'integrità dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore);
- il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

- diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l' opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
- diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l'opera;
- diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..

Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
I "diritti connessi" al diritto d' autore sono quei diritti che la legge riconosce non all' autore di un 'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il Titolo II della legge speciale 633/1941). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d' autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell' ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d' autore ecc.

I Diritti S.C.F..

La SCF (Società Consortile Fonografici) gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale). L'associazione in argomento pretende la corresponsione di questi diritti in quanto l'art. 73 della Legge 633/1941 prevede:
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotto nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione,

noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Per una migliore comprensione si evidenzia che la S.I.A.E. tutela i diritti degli artisti mentre SCF tutela i produttori discografici. Peraltro già varie associazioni tra cui la rappresentativa FIPE (federazione italiana pubblici esercizi) hanno definito una convenzione per i propri associati.
Recentemente il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che appare “di tendenza”, n° 02289/2010 (Rep.1858/10), riconoscendo la validità della pretesa della SCF in quanto diritti diversi da quelli richiesti dalla S.I.A.E.

La Contraffazione e la Tutela del Diritto d'Autore

Violazione: **Art. 443 Codice Penale**

Commercio di medicinali guasti o imperfetti o scaduti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa sino a € 103,00

Violazione: **Art. 473 Codice Penale**

Potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffarre o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da euro 2500 a 25000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Violazione: **Art. 473 Codice Penale**

Fare uso di dei marchi o segni contraffatti o alterati, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da sei mesi a 3 anni e con la multa da euro 2500 a 25000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Violazione: **Art. 473 Codice Penale**

Contraffarre o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero farne uso senza essere concorso nella contraffazione o alterazione

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 3500 a 35000. Il delitto qui previsto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Violazione: **Art. 474 Codice Penale**

Porre in vendita, mettere in circolazione o introdurre nello stato italiano opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000

Violazione: **Art. 514 Codice Penale**

Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti con marchi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a euro 516

Violazione: **Art. 517 Codice Penale**

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione fino a 2 anno e con la multa fino a ventimila euro

Violazione: **Art. 648 Codice Penale**

Ricettazione nell'ambito della contraffazione.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 e reclusione sino a 6 anni e multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Violazione: **Art. 171bis Legge 22.4.1941 n° 633**

Duplicare,importare,distribuire,vendere,noleggiare programmi per elaboratori senza timbro SIAE

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Articolo così sostituito dall'art. 13 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00

Violazione: **Art. 171/ter lettera "A" Legge 22.4.41 n° 633**

Abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, opere, dischi, nastri

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Art. inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00

Violazione: **Art. 171/ter lettera "B" Legge 22.4.41 n° 633**

Riprodurre abusivamente in esemplari plurimi opere dell'ingegno letterario o parte di esse mediante fotocopia, xerocopia

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Art. inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 La fattispecie si riferisce alle opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, ovvero multimediali che devono essere riprodotte in PIU'(almeno due) esemplari affinchè possa configurarsi la condotta dolosa dell'indagato. SEQUESTRO PENALE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00

Violazione: **Art. 171/ter lettera "B" Legge 22.4.41 n° 633**

Noleggio, uso, detenzione, introduzione, proiezione in pubblico, trasmiss. tv, di duplicaz. o riproduz. abusive

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Art. inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 La fattispecie si riferisce ai nastri, dischi, musicassette, videocassette, abusivamente duplicate o riprodotte. SEQUESTRO PENALE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00

Violazione: **Art. 171/ter lettera "C" Legge 22.4.41 n° 633**

Vendere, noleggiare o trasmettere musi-videocassette, foto- videogrammi oggetto di duplicazioni o riproduzioni abusive

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Art. inserito dall'art. 17 del D.L.vo 16/11/94 n. 685 modificato dall'art. 14 L. 248/2000 SEQUESTRO PENALE DELLA MERCE. Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000. Se le copie o esemplari sono più di 50 la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00

Violazione: **Art. 171/ter lettera "D" Legge 22.4.41 n° 633**

Vendere, noleggiare, distribuire o trasmettere supporti contenenti foto o videogrammi privi di contrassegno S.I.A.E.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Modificato dal D.to Lgs. 68 del 9.04.2003. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 15493,00.

Violazione: **Art. 171/ter lettera "E" Legge 22.4.41 n° 633**

Trasmettere il servizio criptato (Pay-Tv) senza l'accordo del legittimo distributore

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Modificato dal D.to Lgs. 68 del 9.04.2003. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 15493,00 E' il caso nel quale si diffonde il servizio Pay-Tv con contratto privato in un locale pubblico oppure in luogo diverso da quello concordato

Violazione: **Art. 171/ter lettera "F" Legge 22.4.41 n° 633**

Installazione, distribuzione, vendita, noleggio di dispositivi per un servizio criptato senza pagamento del canone

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Modificato dal D.to Lgs. 68 del 9.04.2003. Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da Euro 2582,00 a Euro 15493,00.

Violazione: **Art. 171/ter lett. F-bis Legge 22.4.41 n° 633**

Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, prodotti o componenti per l'elusione di protezioni

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Introdotto dal D.to Lgs. 68 del 9.4.2003. Dette protezioni consistono in misure tecnologiche. E' proibita anche la detenzione a scopo commerciale di attrezzature o programmi per lo scopo

Violazione: **Art. 171/ter lettera H Legge 22.4.41 n° 633**

Rimuovere od alterare le informazioni elettroniche di protezione ovvero diffondere le opere alterate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Introdotto dal D.to Lgs. 68 del 9.4.2003. E' proibita anche la diffusione per radio o televisione di opere alle quali siano state rimosse le informazioni elettroniche

Violazione: **Art. 171/ter-2°c. Legge 22.4.41 n° 633**

Duplicare, riprodurre, trasmetter o diffondere in pubblico, vendere o porre in commercio e cedere a qualsiasi titolo oltre 50 copie di opere tutelate dal diritto d'autore

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Introdotto dal D.to Lgs. 68 del 9.4.2003. Reclusione da uno a quattro anni e multa da 2582,00 a 15493,00 euro

Violazione: **Art. 171/quater lett. A Legge 22.4.41 n° 633**

Concedere in noleggio supporti nonostante il contrassegno SIAE riporti la dicitura "NOLEGGIO VIETATO"

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Introdotto dall'art. 18 del D.to Lgs. 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata ex art. 3 del D.to L.vo 8/2016. In caso di reiterazione specifica non è ammesso il pagamento in misura ridotta e l'autorità competente applica la sanzione accessoria della concessione o della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi

Violazione: **Art. 171/quater lett. A Legge 22.4.41 n° 633**

Porre in vendita singolarmente dei supporti con contrassegno SIAE recanti la dicitura "ABBINAMENTO EDITORIALE"

P.M.R.: **€ 10.000.00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

E' il caso dei supporti posti in vendita separatamente dalla pubblicazione editoriale e sul cui contrassegno sia indicata la dicitura di cui sopra.. Introdotto dall'art. 18 del D.to Lgs. 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata dall'art. 3 del D.to L.vo 8/2016. In caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta e l'autorita' amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi

Violazione: **Art. 171/quater lett. A Legge 22.4.41 n° 633**

Oltre ai casi di cui sopra, porre in commercio supporti al di fuori delle condizioni indicate sul contrassegno "SIAE"

P.M.R.: **€ 10.000.00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 30.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Si applica in tutti i casi in cui il contrassegno SIAE indichi una condizione ed il supporto venga commercializzato in un'altra (es. porre su un CD il contrassegno riferito ad un DVD ecc.). Introdotto dall'art. 18 del D.to Lgs. 685 del 16.11.1994. Norma depenalizzata ex art. 3 del D.to L.vo 8/2016

Violazione: **Art. 174 bis. Legge 22.4.1941 n° 633**

Utilizzare,riprodurre,duplicare, vendere o noleggiare un'opera tutelata dal diritto d'autore, abusivamente duplicata o riprodotta (per le sanzioni vedi note)

P.M.R.:
Minimo: € 103,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Oltre alle sanzioni penali previste, la violazione alle norme inserite nella Sezione 2 II del Capo III della Legge 22.4.1941 n° 633 (dall'art. 171 all art. 174 quinquies) è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione in misura non inferiore a Euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, (INDICARE CHE PER LA FATTISPECIE IN ARGOMENTO NON E' STATO POSSIBILE DETERMINARE IL PREZZO DI VENDITA) la sanzione amministrativa è da Euro 103,00 a 1032,00. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA SI APPLICA PER OGNI ESEMPLARE ABUSIVAMENTE DUPLICATO O RIPRODOTTO. Es. n° 50 esemplari: 50 X € 103,00= € 5150,00 - 50 X € 1032,00= € 51600,00 - P.M.R. € 5150,00 X 2 = € 10300,00

Violazione: **Art. 174 ter. Legge 22.4.1941 n° 633**

Utilizzare,riprodurre,duplicare, acquistare o noleggiare un'opera tutelata dal diritto d'autore,senza commettere reato

P.M.R.: **€ 51,33**
Minimo: Massimo: € 154,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Anche opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche od altro. Sanzione accessoria della confisca del materiale e pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Se vi è recidiva Art, 16/2° c. la sanzione è sino a € 1.032,00 V.di C. senza cifra

Violazione: **Art. 75bis R. D. 18.06.1931 n° 773**

Mancanza del preventivo avviso al questore con ricevuta di eseguita iscrizione nel registro

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Articolo introdotto dall'art. 8 L. 248/2000 per produrre, riprodurre, duplicare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo dischi, nastri, videocassette o altro supporto contenenti fonogrammi o videogrammi. L'iscrizione non deve essere rinnovata annualmente ed ha carattere permanente (vedi nota Dipartimento della Sicurezza n°557/B.22262.13500(9)3. Sanzione prevista dall'art. 17bis del R.D. n. 773/31 come modificato dal D.L.vo 480/94

Violazione: **Art. 68/3° c. Legge 22.04.1941 n° 633**

Riprodurre, mediante stampa o fotocopia, in misura superiore al 15% di ogni opera

P.M.R.: **€ 1.721,33**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 171-4° comma della Legge n° 633/1941. Fare segnalazione alla Prefettura per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività

Violazione: **Art. 68/4° c. Legge 22.04.1941 n° 633**

Omesso pagamento del diritto d'autore nel caso di riproduzione di scritti entro il limite del 15% dell'opera

P.M.R.: **€ 1.721,33**
Minimo: 1.032,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 171-4° comma della Legge n° 633/1941. Fare segnalazione alla Prefettura per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività

Violazione: **Art. 1/7° c. D.to Legge 14.03.2005 n° 35**

Acquistare o accettare cose senza prima accertare che non siano contraffatte o di illegittima provenienza

P.M.R.: **€ 200,00**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 7.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro delle merci per la successiva CONFISCA AMMINISTRATIVA. Sanzione modificata dall'art. 5 comma bis della Legge n° 49/2006 e dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'accettare a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale

Violazione: **Art. 1/7° c. D.to Legge 14.03.2005 n° 35** Operatore commerciale, imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza	**P.M.R.:** **€ 40.000,00** Minimo: 20.000,00 Massimo: 300.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione, deposito e vendita. Modificata dall'art. 17 della Legge 99/2009. Consiste nell'acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale

Phone Center e Internet Point

Phone Center

Nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto "Milleproroghe") non è stata prevista alcuna proroga di un ulteriore anno dell'obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet. Pertanto, a decorrere **dal 1° gennaio 2012**, si può aprire un Internet Point senza licenza dal Questore.

Cosa sono

I "Phone Center" sono centri di telefonia soprattutto internazionale che utilizzano la commutazione telefonica avvalendosi di internet con un conseguente minor costo delle telefonate anche intercontinentali.

Tali esercizi, presenti attualmente nel numero di circa 2000 sul territorio lombardo e concentrati a volte soprattutto in alcune zone delle rispettive città, vengono frequentati in maggior parte da cittadini di origine extracomunitaria che intendono mettersi in contatto con le famiglie nei paesi di origine.

Tale frequentazione pone di fatto problemi di ordine pubblico nonché di carattere ambientale derivanti dai rumori notturni nonché igienico sanitari a causa del comportamenti dei cittadini di cui sopra.

Frequentemente unitamente all'attività di telefonia vengono svolte anche attività commerciali in genere, quali la vendita di alimenti o altri oggetti nonché il cambio di denaro e l'invio del medesimo nei paesi di origine.

Normative di riferimento

D.to L.vo n° 259 del 1.08.2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche

La Sentenza della Corte Costituzionale n° 350 del 22 ottobre 2008 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Legge Regionale n° 6 del 3.03.2006

Attività iniziali

E bene innanzi tutto chiarire che fondamentalmente i "Phone center" sono centri ove viene fornito un servizio di telecomunicazioni pertanto il conduttore di tale attività, se persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, deve presentare al Ministero delle Comunicazioni una **dichiarazione** contenente l'intenzione di iniziare il servizio di comunicazione elettronica.

Tale dichiarazione, che vale come S.C.I.A., và presentata sul modello di cui all'allegato 9 del **Codice delle Comunicazioni Elettroniche.**
Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice
Le imprese operanti sono tenute all'iscrizione nel Registro degli Operatori Elettronici (R.O.C.).

Secondo la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n° 102/2003, non vengono considerati fornitori di un servizio pubblico di telecomunicazioni e quindi non soggette alla dichiarazione in parola, le attività commerciali, quali tabaccai, bar, pizzerie, alberghi o cartolerie ecc., che non avendo come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali

Mentre già non era già più necessario inviare la comunicazione al Garante della Privacy in quanto su specifica richiesta della Polizia Postale questi non lo ha ritenuto necessario.

Internet Point

Cosa sono

Gli Internet Point sono esercizi in cui sono collocati uno o più apparecchi per la connessione telematica a disposizione del pubblico previo pagamento di un corrispettivo.
Non è considerato "internet point" l'esercizio, nel quale pure in presenza di un apparecchio per la connessione telematica, questi è utilizzato unicamente dal conduttore per i propri fini professionali o privati.

Normative di riferimento

D.to L.vo n° 259 del 1.08.2003 Codice delle Comunicazioni elettroniche

Attività iniziali

Parimenti per i Phone center per iniziare l'attività è necessario che il titolare dell'esercizio, se persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica, presenti al Ministero delle Comunicazioni una **dichiarazione** contenente l'intenzione di iniziare il servizio di comunicazione elettronica.
Tale dichiarazione, che vale come D.I.A., và presentata sul modello di cui all'allegato 9 del Codice come già sopra descritto.
Giova ripetere che secondo la Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n° 102/2003, non vengono considerati fornitori di un servizio pubblico di telecomunicazioni e quindi non soggette alla dichiarazione in parola, le attività commerciali, quali tabaccai, bar, pizzerie, alberghi o cartolerie ecc., che non avendo come oggetto principale l'attività di telecomunicazioni, mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete.
Come già accennato in riferimento ai Phone Center chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, deve attenersi alle medesime disposizioni riferite ai Phone Center.

Attività vietate

In considerazione che negli internet point è possibile collegarsi alla rete, sono vietati i videogiochi, se il conduttore dell'esercizio non è munito di autorizzazione per sala giochi.

E' altresì vietata la connessione telematica a siti particolari quali quelli per i pedofili o rivolti ad una qualsiasi attività illecita

Phone Center e Internet Point

Violazione: **Art. 25/4° c. D.to L.vo 1.08.2003 n° 259** Omessa presentazione di dichiarazione di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni per l'attivazione di servizio di telefonia	**Sanzione:** Minimo 15.000,00 Massimo 2.500.000,00 Pagamento: Proporre Ricorso a:

Non redigere verbale di contestazione ma riferire all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Sanzione modificata dall'art. 34 del D.to L.vo 262/2006.

Autorimesse e Distributori di Carburante

Autorimesse

L'esercizio dell'attività

Il D.P.R. n° 480 del 19.12.2001 ha profondamente modificato la normativa inerente le autorimesse, sopprimendo all'art. 86-1° comma del T.U.L.P.S. le parole "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture ed abrogando l'art. 196 del Regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 635/40).
L''art. 1 del citato D.P.R. difatti prevede che l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già D.I.A.) da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/90, al comune nel quale si svolge l'attività. Tale ente locale, entro cinque giorni , trasmette copia della S.C..I.A. al Prefetto il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio nei casi previsti dall'art. 11-2° comma del T.U.L.P.S. o anche per motivate esigenze di sicurezza pubblica. Tale provvedimento può essere assunto anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta o con modalità informatiche, le date d'ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo con l'esclusione di quelli ricoverati occasionalmente nel limite dei due giorni oppure con contratto di custodia
Costituisce esercizio di autorimessa il ricovero e la custodia temporanea, ad ore, diurna di *autoveicoli*, dei *natanti*, delle *roulottes* e di *caravans*. Occorre presentare la S.C.I.A. anche per l'attività di rimessa di *motocicli* e *biciclette*, nonché per lo stallaggio delle vetture e dei cavalli (attività molto frequente in passato).
Tale Segnalazione Certificata di Inizio Attività va presentata non solo da chi, professionalmente ed in via principale, gestisce un'autorimessa pubblica, ma anche per coloro che, titolari di un'autorizzazione di somministrazione, trattenimento, attività ricettiva, ecc., gestiscono la rimessa di pertinenza come attività accessoria, anche quando l'attività sia limitata alla custodia temporanea dei veicoli dei clienti.

Le autorimesse possono essere dotate di servizi quali: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie; stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita carburante; uffici; guardiola; alloggio custode.

Esclusioni

Non sussiste l'obbligo della presentazione della S.C.I.A. per coloro che, in forma principale, gestiscono le autofficine, le carrozzerie, per i gommisti o gli elettrauto, nelle cui strutture vengono ricoverati i veicoli, temporaneamente e per il tempo necessario alla riparazione ed il ricovero non è soggetto a autonoma retribuzione.
Non è neppure necessaria la Denuncia di Inizio Attività per chi affitta un box a terzi per il ricovero della propria vettura in quanto, nella fattispecie, ricorre un contratto di locazione e non di deposito.

Definizioni

Il Decreto Ministeriale del 1/2/1986, nel dettare le "*norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*", definisce e classifica queste attività.

Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Con la precedente normativa, l'autorimessa assume la denominazione di ***"parcheggio"*** quando la manovra di accesso, parcamento e uscita viene effettuata direttamente dal conducente, mentre si definisce ***"rimessa"*** quando queste manovre vengono effettuate da personale addetto, a mano o a mezzo di dispositivi meccanici (*ora "autosilo")*.

Autosilo: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra di autoveicoli eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 mq.

Autosalone: (o salone di esposizione autoveicoli) - area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

Classificazioni

Le autorimesse e simili possono essere di tipo: isolate o miste; interrati o fuori terra; aperte o chiuse; sorvegliate o non sorvegliate; a box o a spazio aperto.

LA PREVENZIONE INCENDI

Per quanto attiene una più dettagliata spiegazione in merito alle procedure inerenti la semplificazione circa la normativa per la prevenzione degli incendi, si rimanda la lettura al capitolo Spettacoli e Trattenimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 52 del 3 marzo 2017, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2017 recante l'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
Nelle norme tecniche vengono differenziate le autorimesse e vengono indicati gli accorgimenti tecnici.
Di seguito vengono elencate le tabelle riferite alle singole attività che devono ottemperare alle norme di cui sopra:

Tabella categoria A:

- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. fino a 1000 mq

Tabella categoria B:

- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta fino a 1000 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta oltre a 1000 mq. fino a 3000 mq-- ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 mq. fino a 1000 mq.

Tabella categoria C:

- Officine per la riparazione di veicoli, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta oltre a 1000 mq.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano, e meccanizzati di superficie complessiva coperta oltre a 3000 mq. -- ricovero di natanti e aeromobili oltre a 1000 mq.

Le numerose disposizioni relative ai "criteri di sicurezza intese a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli", riguardano le strutture dei locali, le comunicazioni, i sezionamenti, gli accessi, le rampe, i pavimenti, la ventilazione, le misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza, le scale, gli ascensori, gli impianti tecnologici e quelli elettrici, i mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi.

In merito a quest'ultimo argomento, per le autorimesse costruite dopo l'entrata in vigore dopo il 1988, è previsto l'uso di mezzi di estinzione incendi portatili nella seguente quantità: uno ogni cinque veicoli per i primi 20 autoveicoli; per i rimanenti, fino a 200, uno ogni 10; oltre i duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

Operazioni vietate

Nelle autorimesse è vietato: usare fiamme libere; depositare sostanze infiammabili o combustibili; eseguire riparazioni o prove motori; parcheggiare veicoli con perdite anormali di carburante o lubrificanti.E' vietato fumare e tale divieto deve essere riportato su cartelli con a caratteri ben visibili.

Negli "autosilo" non è consentito l'accesso a persone non addette. Il veicolo deve essere consegnato al personale incaricato che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

Il parcamento dei veicoli alimentati a gas è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati. al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rilevazione e spegnimento degli incendi, dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni 6 mesi da parte di personale qualificato (da rilevarsi sui cartellini applicati agli estintori portatili).

Obblighi degli esercenti

Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività la parte deve dichiarare:

- la disponibilità dei locali;
- il possesso del nulla-osta sanitario rilasciato dall'ARPA;
- la concessione edilizia con data di rilascio e n° di repertorio;
- che la collocazione dell'esercizio sia conforme alle normative urbanistiche vigenti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso;

- l'eventuale delimitazione dei posti auto e moto e di avere posizionato il cartello con la dicitura "parcheggio diurno";
- avere adempiuto alla normativa di prevenzione incendi;
- il fatto di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni e di non essere sottoposto a procedimenti penali e la mancanza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65;
- l'eventuale possesso di altre autorizzazioni e la nomina dell'eventuale rappresentante.

Distributori di Carburante

Con l'emanazione della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di commercio (modificata dalla Legge Regionale 19/2011), è stata abrogata la Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2004, che era stata già modificata dalla Legge Regionale n° 25 del 7 agosto 2008, la quale di fatto aveva trasferito ai comuni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti oppure per le modifiche a quelli esistenti.

Carburanti

Per carburanti si intendono i seguenti prodotti:

- Benzine
- Miscele di benzine e olio lubrificante
- Gasolio per autotrazione
- GPL per autotrazione
- Gas metano
- Idrogeno
- Miscele gas-idrogeno
- Bio-carburanti
- Ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici

Tipi di impianti

Tipi di impianti:

- **Impianto**: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
- **Impianto self-service pre-pagamento**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- **Impianto self-service post-pagamento**: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- **Impianto non assistito (ghost)**: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;

Impianto di distribuzione ad utilizzo pubblico:

- impianto che può cedere il carburante per autotrazione a chiunque ne faccia richiesta.

Impianto di distribuzione ad uso privato:

- impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
-

Impianto di distribuzione autostradale:

- impianto ubicato lungo le autostrade e i raccordi autostradali

Impianto GPL o di metano per autotrazione:

- impianto per l'erogazione di GPL o metano per autotrazione ad uso pubblico o privato; possono erogare solo detti prodotti oppure in aggiunta a altri prodotti in impianti già esistenti.

Autorizzazioni

L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a:
a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) prescrizioni fiscali;
c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
e) provvedimenti di cui all'articolo 83;
f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;
h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.
L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);
b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.
In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.
Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Modifiche agli impianti

Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;

b) ristrutturazione totale dell'impianto;

c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lett. f). L'autorizzazione può essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, esclusivamente nei Comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro chilometri dall'impianto che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

A queste modifiche sui applica la disciplina del silenzio-assenso di 120 giorni.

Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui sopra è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale atte-

sta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Comunicazioni agli utenti

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre in modo visibile al pubblico **idoneo cartello**, fornito dai titolari delle autorizzazioni e posizionato in prossimità degli accessi recante:

- i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;
- l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

Revoca Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).
Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:
a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.
La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;
5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva.

Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative spetta ai comuni.

Comunicazione dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico

Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

In attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti sono stati emessi il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella GU del 26 novembre 2010, n. 277) ed il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella GU n. 63 del 15 marzo 2013), i quali prevedono le modalità circa la conoscibilità dei prezzi.

Al fine di realizzare una corretta trasmissione e ricezione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'art. 51 della L. 99/2009 e relativi decreti attuativi, i soggetti interessati dall'obbligo di pubblicizzazione, sono tenuti ad osservare le seguenti procedure.

1) Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione e responsabilità relativa alla fissazione dei prezzi

La norma individua nel ***gestore dell'impianto***, il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta **unico responsabile** della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (ovvero mediante accesso diretto al sito del Ministero, delega a terzi o trasmissione mediante piattaforma di terzi).

2) Decorrenza dell'obbligo di comunicazione

Da febbraio 2011 l'obbligo di comunicazione aveva interessato i soli impianti autostradali, con il DM 17 gennaio 2013, dopo un'estensione graduale dell'obbligo nel corso del 2013,

- dal **16 settembre 2013 l'obbligo è in vigore per tutti gli impianti di distribuzione stradali di carburante sul territorio nazionale** (a prescindere dalla tipologie di strade, dalla tipologie di carburante o di modalità di erogazione

3) Oggetto della comunicazione

E' fatto obbligo di comunicare i seguenti dati:

- i prezzi praticati per ***tutte le tipologie di carburanti erogati***.
- con esclusivo riferimento ad ***una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato*** e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi ***self service*** e senza avvalersi dell'operatore.

Su base volontaria possono essere comunicati anche i prezzi relativi ad altra forma di vendita. le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

I prezzi devono essere comunicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.

Si ricorda che **i prezzi comunicati devono essere veritieri**,

4) Cadenza della comunicazione

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

a) alla ***comunicazione iniziale***;

b) a comunicazioni successive con cadenza almeno ***settimanale***, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata**;

c) alla comunicazione, almeno ***contestuale*** all'applicazione, di ***tutte le variazioni in aumento*** praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

5) Modalità di trasmissione dei prezzi

Attualmente l'invio dei prezzi deve avvenire **esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo** messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico raggiungibile all'indirizzo https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch.

Non è ammessa la trasmissione dei prezzi mediante e-mail né mediante PEC. Il Ministero ha installato un sistema per la continuità operativa e, qualora si verificassero problemi perduranti, i gestori verranno informati circa la sospensione temporanea degli obblighi di comunicazione.

A seguito della comunicazione dei prezzi il sistema genera automaticamente un'attestazione dell'invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema e conservata on-line per almeno 120 giorni) e che comprova l'avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo. Il Ministero procederà periodicamente alla "storicizzazione dei prezzi" risalenti a date anteriori ai 120 giorni al fine di consentire maggiore efficienza al sistema. Per qualsiasi legittima richiesta, in caso di necessità da parte del gestore, lo stesso potrà richiedere al Ministero l'estrazione del database storico delle comunicazioni effettuate.

Come stabilito dall'art. 51 L. 99/2009 in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si applica la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/1998 con le modalità lì indicate.

Peraltro, al fine di monitorare *in loco* l'effettivo adempimento il Ministero può sulla base dei riscontri ottenuti dal sistema segnalare al Comune territorialmente competente il mancato aggiornamento dei prezzi.

Autorimesse e Distributori di Carburante

Violazione: **Art. 1 D.P.R. 19.12.2001 n° 480**

Attività di rimessaggio veicoli senza la presentazione della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Non fare contesto ma redigere R.D.S. al Settore Commercio Ufficio ex Licenze di P.S.

Violazione: **Art. 2 D.P.R. 19.12.2001 n° 480**

Esercente di autorimessa che omette di annotare su apposita ricevuta le registrazioni di legge

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Vige l'esenzione della registrazione per tutti i veicoli ricoverati nel limite di due giorni e con contratto di custodia

---

Violazione: **Art. 9 R.D. 18.06.1931 n° 773**

Non rispettare le prescrizione dell'Autorità indicate nella licenza di autorimessa

P.M.R.: € 1.032,00
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Si applica quando supera il numero dei veicoli (o motocicli) indicati in licenza e tutte le altre prescrizioni (orario attività).

Violazione: **Art. 1 D.P.R. 19.12.2001 n° 481**

Noleggio di veicoli senza conducente senza la presentazione della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Non fare contesto ma redigere R.d.S. al Settore Commercio Ufficio ex Licenze P.S.

Violazione: **Art. 87 Legge. Regionale 2.2.2010 n° 6**

Installare impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale

P.M.R.: € 26.666,67
Minimo: 20.000,00 Massimo: 80.000,00

Pagamento: **UFF.CONTRAVV.COMUN**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate

---

Violazione: **Art. 87 Legge. Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercitare l'attività di distribuzione carburanti senza autorizzazione comunale

P.M.R.: € 26.666,67
Minimo: 20.000,00 Massimo: 80.000,00

Pagamento: **UFF.CONTRAVV.COMUN**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate

---

Violazione: **Art. 88/3°c. Legge. Regionale 2.2.2010 n° 6**

Realizzare modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione

P.M.R.: € 2.666,67
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **UFF.CONTRAVV.COMUN**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate. Le modifiche soggette a preventiva autorizzazione sono : a) aggiunta di nuovo prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli autorizzati; b) ristrutturazione totale dell'impianto; c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self service pre-pagamento

---

Violazione: **Art. 91 Legge. Regionale 2.2.2010 n° 6**

Esercitare l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato senza autorizzazione comunale

P.M.R.: € 1.666,67
Minimo: Massimo: € 5.000,00

Pagamento: **UFF.CONTRAVV.COMUN**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. P.M.R. prevista dall'art. 16 della Legge 689/81- Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate

Violazione: **Art. 91 Legge. Regionale 2.2.2010 n° 6**

Inosservanza del divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroro che gratuito, in un impianto di distribuzione ad uso privato

P.M.R.: **€ 1.666,67**
Minimo: Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **UFF.CONTRAVV.COMUN**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche impianti GPL e Metano per autotrazione. P.M.R. prevista dall'art. 16 della Legge 689/81- Sanzione accessoria della confisca delle attrezzature non autorizzate

Violazione: **Art. 5 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004**

Inosservanza dell'orario diurno di esercizio da parte di un distributore di carburante, come da cartello esposto

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 101-3° comma della Legge regionale n° 6 del 2.2.2010

Violazione: **Art. 6 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004**

Inosservanza dell'obbligo di apertura festiva o chiusura compensativa di un distributore di carburante

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 101-3° comma della Legge regionale n° 6 del 2.2.2010

Violazione: **Art. 7 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004**

Mancata attivazione dell'impianto di distribuzione carburante in ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00)

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 101-3° comma della Legge regionale n° 6 del 2.2.2010

Violazione: **Art. 10 O.S. n° 1229746 del 9.12.2004**

Distributore di carburante che prolunga le ferie estive o le effettua in periodo diverso da quello stabilito.

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 101-3° comma della Legge regionale n° 6 del 2.2.2010

Violazione: **Art. 97/1°c. L. Reg.le 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione in un distributore di carburante del cartello indicante l'orario e il turno si apertura

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art, 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. Tale cartello deve essere visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi

Violazione: **Art. 97/2°c. L. Reg.le 2.2.2010 n° 6**

Omessa esposizione, nei pressi degli accessi del distributore di carburante, del cartello indicante i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto

P.M.R.: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art, 101-4° comma delle L.R. 6/10- P.M.R. secondo le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81. I gestori devono esporre in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

Violazione: **Art. 51/1° c. Legge 23 luglio 2009 n. 99**

Omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 22 comma 3^ del D.to L.vo 114/98. Per le modalità, vedere la parte narrativa

Violazione: **Art. 51/1° c. Legge 23 luglio 2009 n. 99** Prezzo praticato per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato superiore a quello comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico	**P.M.R.:** **€ 1.032,00** Minimo: € 516,00 Massimo: € 3.098,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 22 comma 3^ del D.to L.vo 114/98. La comunicazione dei prezzi praticati deve avvenire mediante il portale del Ministero. Vedi parte narrativa

Cosmetici

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 2015 n° 204 ha previsto la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, abrogando nel contempo la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni ma, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.

Definizione

L'art. 2 del Regolamento CE 1223/2009 definisce come,

Prodotto cosmetico:

- qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Rientrano quindi nella disciplina le creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.), le maschere di bellezza, i fondotinta, la cipria, il talco per il dopobagno, i saponi da toeletta e deodoranti, i profumi e le acque di Colonia, i prodotti per i bagni e le docce, per la depilazione e la rasatura, i deodoranti e gli antisudoriferi, i prodotti per il trattamento dei capelli, per il trucco, per le labbra, per l'igiene dei denti e della bocca, delle unghie e per l'igiene intima, i prodotti solari e gli abbronzanti senza sole, le creme per schiarire la pelle e quelle antirughe

Sostanza:

- un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione

Miscela:

- una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze

Fabbricante:

- una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

Distributore:

- una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

Utilizzatore finale:

- un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

Messa a disposizione sul mercato:

- la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Importatore:

- una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

Persona responsabile

L'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009 definisce la persona responsabile.

Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici peri quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.

Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.

Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.
La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili dal regolamento.

Obblighi dei distributori

Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, devono agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

- l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19,paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3e 4;siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19,paragrafo 5 del Regolamento CE 1223/2009;
- non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.3.

Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:
un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;
un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.
Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori devono informare immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.
I distributori devono garantire che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del regolamento comunitario.
I distributori devono cooperare con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti previsti in una lingua che può essere facilmente compresa da taleautorità.

Sperimentazione animale

Fatti salvi gli obblighi generali è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE.
E' altresì vietata la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Etichettatura

Fatte salve le altre disposizioni previste dal Regolamento CE 1223/2009, i prodotti cosmetici devono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
- la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme alla «data di durata minima».

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio devono essere precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima deve essere indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione deve essere indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni).

- le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». Non sono considerati ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate e le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.
- Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.
- Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni inerenti gli ingredienti su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

Sanzioni

IL Decreto Legislativo 204/2015 prevede le sanzioni avverso le disposizioni del Regolamento CE 1223/2009 come di seguito rappresentate:

- Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non e' conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
- Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non risponde alle richieste di identificazione di cui all'articolo 7 del regolamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non e' stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato I del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.
- E' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 6.000 la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, non effettua la notifica secondo le modalita' di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ovvero non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
- Sono soggetti alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 il distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento nonche' il distributore e la persona responsabile che contravvengono agli obblighi di comunicazione loro rispettivamente imposti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento o agli obblighi di aggiornamento di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento.
- Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
- Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto e' commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500.
- Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non provvede alla notifica prevista dall'articolo 16, comma 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento e i distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.

- La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non ottempera alla richiesta da parte delle autorita' competenti di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorita', e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.

Le sanzioni previste dal decreto non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.to L.vo 204/2015, deve provvedere l'organo regionale territorialmente competente con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Cosmetici

Violazione: **Art. 3/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Produrre o detenere per il commercio o porre in commercio cosmetici che nelle normali condizioni d'uso o ragionalmente prevededibili possono essere dannosi per la salute

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a € 1000,00. In riferimento all'art. 3 del Regolamento CE 1223/2009 il quale prevede che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue: a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva87/357/CEE, b) etichettatura, c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione, d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4. La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agliarticoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal regolamento.

Violazione: **Art. 4/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che essendo venuta a conoscenza che un prodotto immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non provvede a ritirarlo o richiamarlo

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Ammenda da euro 10000,00 ad euro 25000,00. La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento 1223/2009. Vedi note nella parte narrativa

Violazione: **Art. 5/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Distributore che non effettua le verifiche prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato,

P.M.R.: € 16.667,00
Minimo: 10.000,00 Massimo: 50.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma depenalizzata ex art. 1 D.to L.vo 8/2016. Il distributore deve effettuare le verifiche circa l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19,paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3e 4; siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19,paragrafo 5; non sia decorso il termine di durata minima specificato, oveapplicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

Violazione: **Art. 6/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che non risponde alle richieste di identificazione nella catena di fornitura

P.M.R.: € 8.333,33
Minimo: 10.000,00 Massimo: 25.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento 1223/2009. Su richiesta di un'autorità competente le persone responsabili devono identificare i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico; il distributore deve identificare il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito. Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

Violazione: **Art. 7/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Contravvenire alle disposizioni circa le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi

P.M.R.: € 2.000,00
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

In riferimento all'art. 8 del Regolamento CE 1223/2009. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicatinella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispettodelle buone pratiche di fabbricazione

Violazione: **Art. 8/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e documentazione infromativa del prodotto

P.M.R.: € 16.667,00
Minimo: 10.000,00 Massimo: 50.000,00
Pagamento: **A.T.S Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma depenalizzata ex art. 1 D.to L.vo 8/2016. La persona responsabile è quella prevista dall'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009. La persona responsabile deve garantire l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nellavalutazione della sicurezza. Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile deve tenere una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto deve essere conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

Violazione: **Art. 9/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che prima di immettere sul mercato un prodotto cosmetico non effettua la notifica prevsita dall'art. 13 del Regolamento CE 1223/2009

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile (di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1223/2009) deve trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico: a) la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica; b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto; c) il paese di origine in caso di importazione; d) lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato ilprodotto cosmetico; e) le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità

Violazione: **Art. 13/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettura non conforme

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

L'etichettura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 19 e dell'art. 20 paragrafo 3 del Regolamento CE 1223/2009

Violazione: **Art. 12/1° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Immettere sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'art. 18 del Regolamento CE 1223/2009

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto da un mese ad un anno e ammenda da euro 500,, ad euro 5000,00. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del Regolamento CE 1223/2009, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE; la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati

Violazione: **Art. 13/2° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che impiega nell'etichettatura dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi o altri segni che attribuiscano caratteristiche che non possiedono

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa

Violazione: **Art. 14/2° c. D.to L.vo 4.12.2015 n° 204**

Persona responsabile che non garantisce l'accesso al pubblico, con mezzi idonei alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile (vedi nota in narrativa) deve garanti che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo. Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose

Violazione: **Art. 13 D.L.vo 24.04.97 n° 126**

Impresa che ha omesso di trasmettere al Ministero della Sanità i dati previsti

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: 2.582,00 Massimo: 25.822,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

I dati sono quelli previsti dall'art. 10/6°, 7° e 8° c. della L. 713/86 modificati e la sede dove sono conservate le informazioni relative alla clausola di riservatezza

Detergenti sintetici

Violazione: **Art. 11 Reg. CE 31.03.2004 n° 648**

Omessa indicazione delle informazioni previste dal Regolamento CE sulle confezioni di detergenti

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 30.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 5 del D.to L.vo 18.09.2006 n° 266. Denominazione del prodotto, e il marchio commerciale del prodotto, nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato; l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica; l'indicazione del contenuto in conformità alle specifiche dell'Allegato VII.A (le percentuali in termine di peso dei componennti indicati nell'allegato devono essere indicati in concentrazioni superiori a 0,2% -inferiore a 5%-uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%-uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%-30% ed oltre. Devono essere indicate anche le informazioni sul dosaggio: quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio espresse in millilitri o grammi, la capacità di ogni misurino fornito che deve essere espressa in millilitri o grammi.

Violazione: **Art. 11/5° c. Reg. CE 31.03.2004 n° 648**

Omessa indicazione in lingua italiana delle informazioni previste dal Regolamento CE sulle confezioni di detergenti circa ingredienti e dosaggio

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo: 5.000,00 Massimo: 30.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 5 del D.to L.vo 18.09.2006 n° 266. L'indicazione del contenuto in conformità alle specifiche dell'Allegato VII.A (le percentuali in termine di peso dei componennti indicati nell'allegato devono essere indicati in concentrazioni superiori a 0,2% -inferiore a 5%-uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%-uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%-30% ed oltre. Devono essere indicate anche le informazioni sul dosaggio: quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio espresse in millilitri o grammi, la capacità di ogni misurino fornito che deve essere espressa in millilitri o grammi.

Violazione: **Art. 2 Decreto Legge 24.01.1986 n° 7**

Dentenzione e commercio di detergenti con composizione di fosforo in misura superiore al 2%

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo: 1.032,00 Massimo: 10.329,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Violazione: **Art. 8 Decreto Legge 25.11.1985 n° 667**

Omessa indicazione di ulteriori messaggi al consumatore sulla confezione di detersivi

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Composizione chimica del prodotto, particolare riferimento alla durezza dell'acqua e impiego quantitativo del prodotto.

Violazione: **Art. 5 Legge 26.04.1983 n° 136**

Mancata autorizzazione sanitaria del Sindaco per produrre preparare o confezionare detergenti

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo: 1.549,00 Massimo: 15.493,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Violazione: **Art. 2 Legge 26.04.1983 n° 136**

Detenere, commerciare detergenti sintetici non biodegradabili al 90%

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 6 mesi e ammenda da € 1.032,00 a € 10.329,00

Farmacie Ambulatori Medici

Violazione: **Art. 1 Legge 02.04.1968 n° 475**

Apertura di una farmacia senza l'autorizzazione della Giunta Regionale

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 1 mese e ammenda da € 2.582,00 a € 5.164,00 sanzione art. 3 legge 362/91.

Violazione: **Art. 11 Legge 02.04.1968 n° 475**

Affidare la conduzione temporanea di una farmacia ad altra persona che non sia un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto sino a 1 mese e ammenda da € 2.582,00 a € 5.164,00 sanzione art. 3 legge 362/91. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizzata, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie.

Violazione: **Art. 5/2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223**

Effettuare la vendita di farmaci da banco o di automedicazione senza la presenza e con l'assistenza personale e diretta di un farmacista abilitato

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Fare segnalazione all'Agenzia Provinciale del farmaco. Convertito in legge dalla L. 248/2006, gli esercizi commerciali di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla regione ove ha sede l'esercizio commerciale, possono effettuare l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Questi farmaci sono quei medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l'intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del corso del trattamento. Per automedicazione si intende la decisione autonoma da parte del paziente di assumere sostanze farmacologiche per trattare disturbi di lieve entità e sono facilmente riconoscibili per comune esperienza del paziente stesso. La vendita deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto ALLA PRESENZA E CON L'ASSISTENZA PERSONALE E DIRETTA AL CLIENTE di uno o più farmacistI abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato purchè lo stesso sia esposto in maniera chiara e leggibile

Violazione: **Art. 5/2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223**

Effettuare concorsi, operazioni a premio o mediante vendita sottocosto aventi ad oggetto farmaci

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Fare segnalazione all'Agenzia Provinciale del farmaco

Violazione: **Art. 122 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Vendita di medicinali a dosi o forma di medicamento non nelle farmacie

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Violazione: **Art. 125 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Vendita al pubblico di specialità medicinali a prezzo diverso da quello indicato sull'etichetta

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Non contestare, ma relazionare l'Ufficio Farmaceutico Provinciale

Violazione: **Art. 141 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Esercizio della professione di ausiliario sanitario senza licenza o attestato di abilitazione (art. 6 R.D. 1265/34)

P.M.R.: **€ 34,33**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 103,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

E' consentita, nelle farmacie, nei negozi di ottica e nei negozi autorizzati a vendere tra l'altro articoli sanitari, la vendita di occhiali premontati con produzione di tipo industriale per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Entrambe le lenti devono essere monofocali ed avere identico potere diottrico che non superi le 3,50 diottrie e devono riportare l'indicazione della non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada (Vedi D.M. 26.11.2004)

Violazione: **Art. 173 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Commercio sotto qualsiasi forma di campioni di medicinali

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a:

Non contestare, ma relazionare l'Ufficio Farmaceutico Provinciale

Violazione: **Art. 254 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Omessa denuncia da parte di un medico di malattia diffusiva o infettiva

P.M.R.: **€ 60,00**
Minimo: € 30,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Violazione: **Art. 264/1° c. R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Omessa denuncia al Sindaco da parte di veterinari o proprietari di animali di malattie infettive o diffusive

P.M.R.: **€ 20,00**
Minimo: € 10,00 Massimo: € 103,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Violazione: **Art. 264/3° c. R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Inosservanza a ordinanze sindacali mirate ad evitare la diffusione di malattie infettive animali all'uomo

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo: € 516,00 Massimo: € 2.582,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Salvo l'applicazione dell'art. 500 Codice Penale

Violazione: **Art. 443 Codice Penale**

Commercio di medicinali guasti o imperfetti o scaduti

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa sino a € 103,00

Violazione: **Art. 6 D.to L.vo 24.04.2006 n° 219**

Immissione in commercio di medicinali senza avere ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **Autorità Giudiziaria**

Sanzione prevista dall'art. 147/2° c. del D.to L.vo 219/06, arresto sino a un anno e con l'ammenda da Euro 2000,00 a 10000,00. La stessa sanzione si applica per i medicinali per i quali l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Violazione: **Art. 147/3° D.to L.vo 24.04.2006 n° 219**

Farmacista che vende o detiene per la vendita medicinali per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **Autorità Giudiziaria**

Ammenda da Euro 800,00 a 2400,00. Sospensione dell'esercizio sino ad un mese

Violazione: **Art. 148/7° D.to L.vo 24.04.2006 n° 219**

Farmacista che omette di apporre il timbro sulla ricetta medica all'atto di vendita del prodotto

P.M.R.:
Minimo: € 200,00 Massimo: € 1.200,00
Pagamento: **A.S.L. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

La ripetibilità della vendita è consentita per un periodo NON superiore ai 6 mesi dalla data di compilazione della ricetta e la medesima ricetta può essere utilizzata al massimo 10' volte. Il farmacista deve apporre un timbro sulla ricetta ogni volta che il cliente ne fa uso. NON CONTESTARE LA VIOLAZIONE, ma relazionare l'Ufficio provinciale dell'AIFA

Violazione: **Art. 148/7° D.to L.vo 24.04.2006 n° 219** Farmacista che vende medicinali senza presentazione di ricetta medica quando questa sia prevista	**P.M.R.:** Minimo: € 300,00 Massimo: € 1.800,00 Pagamento: **A.S.L. Competente** Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

I farmaci per cui è prevista la ricetta medica sono quelli indicati all'art. 88 del D.to L.vo 219/2006. Quando siano medicinali inclusi nell'art. 89 la sanzione è da Euro 500,00 a 3000,00. NON CONTESTARE LA VIOLAZIONE, ma relazionare l'Ufficio provinciale dell'AIFA

Norme Sanitarie e Legge Regionale 8/2007

E' da porre in evidenza che la Legge 283/62, che di fatto è la "madre" delle norme che attengono la disciplina igienica della produzione e della vendita di bevande continua ad essere vigente.
Già a far tempo dal 1 gennaio 2006, con termine differito al 1 gennaio 2007, erano già divenuti applicabili i Regolamenti CE 852 e 853/2004.
In particolare l'art. 6 del Regolamento 852/2004 stabilisce l'obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
Pertanto la novità era costituita dall'obbligo di Registrazione che doveva ricomprendere numerose attività tra le quali:

- **stabilimento industriale**
- **laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche**
- **ristorazione pubblica**
- **ristorazione colletiva-assistenziale**
- **distribuzione all'ingrosso**
- **commercio in sede fissa**
- **commercio con strutture mobili su aree pubbliche**
- **trasporto**

Dalla data di cui sopra però la procedura inerente la "notifica di Registrazione" era stata attuata unicamente per le attività di vendita in sede fissa, ivi comprese quelle per la vendita delle carni, per le quali sono ormai consolidate le procedure mediante la presentazione della citata notifica presso il comune.
La Legge Regionale 2 aprile 2007 n° 8, entrata in vigore il 7.4.2007 ha abolito diverse atti autorizzativi tra i quali:

- **nulla osta per le attività lavorative ed i depositi**
- **autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti fitosanitari**
- **autorizzazioni sanitarie per la vendita delle carni**
- **autorizzazioni sanitarie per la produzione degli alimenti**
- **autorizzazioni sanitarie per il trasporto degli alimenti**

Contestualmente la citata fonte del diritto ha previsto altresì che conseguentemente all'abolizione delle menzionate autorizzazioni o nulla osta, si applichino immediatamente le disposizioni nonché le procedure di registrazione previste dal Regolamento CE n° 852/2004.
La Circolare della Regione Lombardia n° 11/SAN/2007 aveva dato delle ulteriori indicazioni per quanto concerne le modalità applicative della legge ed in particolare ha esplicato che il titolare dell'attività doveva presentare la D.I.A.P., attualmente sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive oppure agli altri uffici comunali a seconda del tipo di attività che si svolgerà, corredando la stessa di specifiche informazioni..
La circolare in menzione aveva anche precisato anche che la S.C.I.A., corredata da tutte le sue parti ed unitamente alla ricevuta di presentazione al comune, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.
Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare) ha stabilito le sanzioni per le inosservanze alle disposizioni dei regolamenti comunitari tra cui il Reg. CE 852/2004 ed ha abrogato l'art. 2 della Legge 283/62.
Onde meglio evidenziare le modalità operative si prega di attenersi a quanto qui di seguito esplicato:

Attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta per le attività produttive ed i depositi o comunque registrati presso l'ASL ai sensi della normativa vigente	Non devono inoltrare la notifica. Il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvederà in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in proprio possesso
Nuove attività lavorative o depositi precedentemente soggetti a nulla osta	Devono presentare una Segnalazione certificata di Inizio Attività
Nuove attività precedentemente soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 283/62 per la preparazione degli alimenti o dell'articolo 44 del D.P.R. 327/80	La relativa domanda, è assimilabile alla notifica di cui al punto precedente che deve essere corredata da tutte le informazioni e presentata nella forma della Segnalazione certificata di Inizio Attività, agli uffici comunali

per il trasporto degli alimenti	

PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DOVRANNO OPERARE SECONDO LE SEGUENTI FATTISPECIE:

Attività munite di nulla osta igienico sanitario (4.3.1 R.L.I.) oppure di autorizzazione per la sola vendita di carni (art. 29 r.d. 3298/28) senza cottura/girarrosto etc.	Queste attività si ritengono automaticamente registrate.
Attività prive di nulla osta igienico sanitario (ex 4.3.1 R.L.I.) oppure prive di autorizzazione per la vendita di carni (art. 29 r.d. 3298/28) o che hanno ricevuto diniego al rilascio	**Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852** **Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00**
Esercizi commerciali avviati dopo il 31/12/2006 o con subentri dopo tale data in cui si rileva una violazione palese all'art. 4.3.2. R.L.I. (ad es. mancanza di un servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti)	Il soggetto che intende aprire una nuova attività o subentrarvi, nella comunicazione di apertura/subentro di esercizio di vicinato o in apposita dichiarazione in caso di medie e grandi strutture di vendita, deve autocertificare che sono stati rispettati i regolamenti igienico sanitari tra cui l'art. 4.3.2. del Regolamento locale d'Igiene. Contestare quindi la violazione all'art. 4.3.2 del Reg. Locale d'Igiene; Provvedere infine ad indagare il soggetto per l'autocertificazione mendace, come già in passato nel caso si accertava la carenza da parte dell'esercente del N.O. igienico sanitario, dandone informazione all'ASL.
Esercizi commerciali avviati dopo il 31/12/2006 o con subentri dopo tale data in cui si ipotizza una violazione riferita ad una caratteristica strutturale dell'ambiente il cui accertamento comporti il possesso di competenze tecniche proprie del personale ASL (ad es., l'ampiezza dello spazio di vendita o la larghezza degli spazi per la clientela)	Provvedere a comunicare mediante fax all'A.S.L. di riferimento, richiedendo una verifica tecnica che dovrà essere effettuata da parte del personale sanitario entro il termine di 90 gg. al fine di procedere alle eventuali contestazioni previste dalla legge. Peraltro l'ASL valuterà soprattutto le irregolarità edilizie (rapporti aero-illuminati, utilizzo di locali con caratteristiche di anti-igienicità) e circa le modalità di conservazione degli alimenti
Nuove attività lavorative o depositi precedentemente soggetti a nulla osta, messi in essere senza la presentazione della D.I.A.	Contestare la violazione all'art. 3.4.1 del Regolamento Locale d'Igiene in quanto il nulla osta è sostituito dalla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva
Nuove attività di preparazione di alimenti e bevande	I titolari devono presentare la D.I.A.P. (Mod. A) concernente la notifica pre la registrazione. **Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852** **Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00**
Utilizzo di un deposito in attività di vendita o somministrazione che non risulta indicato nella planimetria allegata alla notifica ex art. 5 Reg. CE 852/2004	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.S.L,. mediante fax per le eventuali verifiche
Ampliamento del locale deposito	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.S.L. mediante fax per le eventuali verifiche
Locale indicato sulla planimetria come deposito utilizzato invece per la preparazione, vendita o somministrazione	E' necessaria la presentazione di una notifica per la modifica della registrazione **Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852** **Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 da Euro 500,00 a 3000,00 P.M.R. Euro 1000,00**
Esercizio già registrato che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti senza comunicare l'aggiornamento all'autorità competente circa eventuali modifiche	**Violazione art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n°852** **Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 da Euro 500,00 a 3000,00 P.M.R. Euro 1000,00**
Ampliamento di un'area di vendita o somministrazione rispetto a quanto indicato nella planimetria allegata alla notifica ex art. 6 Reg. CE 852/2004	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione. Informare la competente A.S.L. mediante fax per le eventuali verifiche
Attività di vendita di generi alimentari di ortofrutta che effettua la sua attività in diversi Mercati Settimanali Scoperti	E' sufficiente un'unica notifica per la registrazione in quanto è soggetta alla registrazione l'attività non il singolo posteggio
Attività di trasporto degli alimenti già autorizzati per il trasporto degli alimenti ex art. 44 del D.P.R. n° 327/80	Si intendono automaticamente registrati
Nuove attività di trasporto di alimenti	Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo pertanto questa deve provvedere alla S.C.I.A. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi **Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 da Euro 1500,00 a 9000,00 P.M.R. Euro 3000,00**
Aggiunta di un automezzo in un'attività primaria di trasporto alimenti	E' sufficiente solo una comunicazione all'A.S.L.

Attività di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti che utilizzi un furgone per il trasporto di alimenti	Non necessita di alcuna notifica o comunicazione

RESTA SALVA LA VERIFICA DELL'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE PER QUANTO COMPATIBILI

Vendita degli occhiali

La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
L'esitazione deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo.
L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso.
E' possibile, senza il possesso della qualifica di ottico, la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Si definiscono come tali gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di eguale potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non è stato eseguito su diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato, aventi, nello specifico, i seguenti requisiti:
a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile;
b) lenti: entrambe le lenti monofocali devono avere lo stesso identico potere diottrico, all'interno dei limiti da + 1 a + 3,50 diottrie;
c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse (1) .
Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime:
a) il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio;
b) il potere diottrico espresso in diottrie (2).
6. Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e istruzioni d'uso:
a) distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;
a-bis) avvertenza riportata su etichetta o adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura, indicante la non idoneità del prodotto alla guida ed uso su strada (3) ;
b) avvertenze e precauzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (2).
Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi precedenti possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli.

I Dispositivi Medici

Tutti i dispositivi medici, ovvero qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici nè mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi e tutti gli accessori medici, ovvero i prodotti che, pur non essendo dei dispositivi, siano destinati in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso, devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE.
La marcatura di conformità CE, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi medici o sul loro involucro sterile o sulla confezione commerciale, sempre ché ciò sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso.
E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità CE.

Divieto di Fumare

L'art. 51 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003, Tutela della salute dei non fumatori, ha **Vietato di Fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione di:**

- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è **Vietato Fumare,** conformemente alle disposizioni previste dall'Allegato 1 del D.P.C.M. del 23.12.2003, in attuazione dell'art. 51-2° comma della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003**.**

A tal fine devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- essere delimitati da pareti a tutt'altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- Il locale per fumatori non può essere passaggio obbligato per i non fumatori che intendano recarsi ai servizi igienici od in altri locali, pertanto deve essere collocato in modo tale che vi possano accedere unicamente i fumatori o coloro i quali siano consapevoli che tale area è a loro riservata.
- essere forniti di adeguata segnaletica, in particolare da cartelli con l'indicazione luminosa contenente la scritta "**AREA PER FUMATORI**"; devono altresì essere installati altri cartelli luminosi con la dizione "**VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE"** che si devono accendere automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata;
- la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio (il Ministero della Salute ha precisato che per esercizi di ristorazione si intendono tutti quelli di pubblico ristoro, non già solo i ristoranti o le trattorie così indicati nell'art. 5-1° comma lettera a della Legge n° 287/91);
- l'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo le leggi in materia **;**
- la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza; i soggetti abilitati all'installazione sono tenuti a rilasciare la relativa certificazione tecnica.

Nei locali in cui **è VIETATO FUMARE** si devono installare idonei cartelli con:

- evidenziata la scritta **VIETATO FUMARE;**
- l'integrazione della prescrizione di legge;
- le sanzioni applicabili ai contravventori;
- i soggetti a cui spetta fare osservare il divieto.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello su indicato, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta "**VIETATO FUMARE**".

Luoghi ove vige il divieto

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico od a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti.
La Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 ha confermato il **DIVIETO DI FUMARE** nei seguenti luoghi**:** scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persona, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.
Ha inoltre precisato che le prescrizioni indicate dalla norma giuridica succitata sono applicabili e vincolanti nei bar, ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche e quelli assimilati com le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale videogame, le sale Bingo, i cinema e i teatri.
In caso di dubbio circa il luogo particolare ove l'eventuale fumatore disattenda il divieto, deve essere valutato nell'ambito del principio che **è proibito fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori, se esistenti e purchè dotati delle caratteristiche tecniche previste.**

Il Ministero della Salute ha indicato che negli alberghi, pensioni ecc. il divieto di fumare si applica negli spazi comuni (reception, bar, sale da pranzo, salotti ecc.), mentre le camere possono essere assimilate alle private abitazioni, ma possono anche essere previste apposite camere per fumatori o non fumatori, secondo le preferenze dei clienti.

Misure a tutela dei minori

L'art. 24 del Decreto Legislativo 6/2016 estende il divieto di fumare, già a sua volta esteso dal comma 1 bis dell'art. 51 della Legge 3/2003, anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.»

Introduce il comma 1-ter alla norma di cui sopra estendendo il divieto di fumare al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».

Sostituisce l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, con il seguente:

«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».

Viene anche sostituito il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive dal seguente:

"I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

Le disposizioni di quest'ultima sezione, differentemente a tutte quelle del decreto si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2016, mentre per tutte le altre dal 20 maggio 2016..

Di rilevanza anche la modifica apportata dalla Legge 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Questa norma ha introdotto al D.to L.vo 152/2006, l'art. 232 bis che prevede il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, per cui è prevista una sanzione edittale da 30,00 a 300,00 euro, con il corrispondente P.M.R. di euro 60,00.

Responsabili dell'osservanza del Divieto di Fumare

Il conduttore dei locali non ha l'obbligo di attrezzare un vano e riservarlo ai fumatori, in quanto è considerata una possibilità offerta dalla normativa nello spirito di comprensione verso i fumatori. Ha solo l'obbligo di esporre la cartellonistica.
La Sentenza del T.A.R. Regione Lazio n° 6068 del 1.8.2005 ha annullato la parte della Circolare Ministeriale del 17.12.2004 nella parte riferita all'obbligo dell'esercente di fare rispettare il divieto e di richiamare gli avventori all'osservanza dello stesso nonché di segnalare il fatto alle competenti Autorità.
Ciò in ragione del fatto che una fonte secondaria del diritto non può indicare precetti che la fonte primaria non ha previsto.

Sanzioni

Le sanzioni previste per le violazioni alla normativa inerente il Divieto di Fumare sono previste dall'art. 7 della Legge n° 584 del 11 novembre 1975, così come previsto dall'art. 51-5° comma della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e con le modalità indicate nell'Accordo sancito nell'ambito della Conferenza Permanente per i

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 nonché con le ulteriori indicazioni della Circolare interpretativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004.
L'entità delle sanzioni previste per il Divieto di Fumare sono state aumentate del 10%, a far corso dal 1 gennaio 2005, dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30 dicembre 2004.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 584/75 il Questore può sospendere l'attività da tre giorni a tre mesi.
In caso di contestazioni a carico dell'esercente o di un suo dipendente di un'attività di pubblico spettacolo, è pertanto necessario notiziare il Questore.

Note Operative

Modalità di accertamento delle infrazioni a carico di:

avventore o frequentatore fumatore:

- ovviamente il trasgressore deve esser colto sul fatto con la sigaretta accesa, a suo carico si contesterà la violazione all'art. 51-1° comma della Legge n° 3 del 16.1.2003, con le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge 584/75;
- indicare sul V.D.C. se l'accertamento è d'iniziativa o in seguito a segnalazione del responsabile del controllo sul divieto di fumare;
- in caso di controllo d'iniziativa verificare se il responsabile aveva diffidato il fumatore al rispetto del divieto, eventualmente interpellando il trasgressore stesso e se si era adoperato per segnalare la violazione agli organi competenti.

conduttore o responsabile:

- accertare se presso i locali dell'attività sono esposti i cartelli indicanti il **DIVIETO DI FUMARE** con le informazioni aggiuntive previste;
- verificare se l'eventuale area per fumatori sia conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. del 23.12.2003, con la certificazione tecnica dell'impianto di aerazione;
- descrivere la situazione ambientale riscontrata con la specifica del numero dei fumatori e dell'ampiezza dei locali.

Norme Sanitarie e Divieto di Fumare

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per i locali adibiti alla preparazione di alimenti e bevande destinate alla somministrazione

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo:€ 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si intende la preparazione di qualsiasi alimento, compresi dolci, gelati o che comportino una manipolazione o una cottura, anche parziale.

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per i locali adibiti alla vendita di alimenti

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo:€ 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si intende la preparazione di qualsiasi alimento, compresi dolci, gelati o che comportino una manipolazione o una cottura, anche parziale.

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per laboratori di produz. preparaz. confez. depositi di sostanze alimentari

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo:€ 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per negozio mobile in cui vengono preparati, somministrati o venduti prodotti alimentari

P.M.R.: € 3.000,00
Minimo:€ 1.500,00 Massimo: € 9.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 e dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria già prevista dall'art. 5 della L.R. 8/2007, l'esercente deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva

Violazione: **Art. 6/3° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche della titolarità di un'attività già registrata

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'art. 6 del reg. CE 852/2004. Si applica nel caso di subingresso per: compravendita, affittanza d'azienda, donazione, successione, fusione, reintestazione o altre cause che modifichano la titolarità dell'esercizio con ad esempio la cessione di quote con modifica della denominazione sociale mentre non è necessaria per il cambio di amministratore (società di capitali), variazione del consiglio di amministrazione (società di capitali) o cessione di quote se non cambia la denominazione della società.

Violazione: **Art. 6/3° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche di una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di un'attività già registrata

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'art. 6 del Reg. CE 852/2004. Si applica nel caso di un'attività già registrata che modifichi una delle fasi di produzione, trasformazione o distribuzione senza comunicazione all'autorità competente .

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non mantenuti efficacemente puliti	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo V comma 1 Reg. CE 852/2004

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Omessa protezione degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 3^ Reg. CE 852/2004. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Mancata rimozione al più presto, dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e degli altri scarti, dai locali ove si trovano gli alimenti	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'Allegato II Capitolo VI punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Non depositare in contenitori chiudibili i rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti.	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'Allegato II Capitolo VI punto 2 del del Regolamento CE 852/2004. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Negozio mobile le cui apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti non sono mantenute in condizioni idonee di pulizia	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo V comma 1 Reg. CE 852/2004

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Negozio mobile sprovvisto di idoneo punto lavamani attrezzato con sapone e con asciugamani monouso	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera a) Reg. CE 852/2004

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Negozio mobile sprovvisto di serbatoio o di una disponibilità di acqua per l'eventuale lavaggio delle stoviglie ed delle attrezzature o prodotti alimentari offerti o somministrati	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera e) Reg. CE 852/2004

Violazione:	P.M.R.: € 1.000,00
Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193 Negozio mobile in cui non viene effettuata la separazione merceologica degli alimenti nonché la fisica separazione tra gli alimenti cotti e quell crudi	Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 2 Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Negozio mobile in cui non vengono protetti gli alimenti dalle possibili forme di contaminazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo IX comma 3 Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per la conservazione degli alimenti in legame caldo (bagnomaria, piastre ecc.)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per la conservazione degli alimenti in legame freddo (frigoriferi, banchi refrigerati ecc.)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/5° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Negozio mobile sprovvisto delle attrezzature per il controllo della temperatura (termometro)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE: In riferimento all'Allegato II Capitolo III comma 2 lettera g) Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/6° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Omessa predisposizione del piano delle procedure di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo:€ 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

L'operatore di Polizia Locale non ha competenza per quanto attiene alla verifica delle singole procedure di autocontrollo ma può solo verificare se è stato predisposto il piano. Fare relazione all'A.S.L. competente

Violazione: **Art. 6/6° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Negozio mobile per il quale non è stato predisposto il piano delle procedure di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo:€ 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

L'operatore di Polizia Locale non ha competenza per quanto attiene alla verifica delle singole procedure di autocontrollo ma può solo verificare se è stato predisposto il piano. Fare relazione all'A.S.L. competente

Violazione: **Art. 6/8° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Mancato rispetto delle procedure previste nel piano di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo:€ 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Occorre verificare la rispondenza di quanto previsto nel piano delle procedure di autocontrollo e quanto effettivamente messo in atto dall'operatore, tenendo conto che per tutte le attività che trattano alimenti sia preparandoli che meramente rivendendoli in ogni area, pubblica o privata, devono essere redatte le procedure di autocontrollo. . Nel caso dell'accertamento del mancato rispetto di una di queste procedure, ricordarsi di indicare compiutamente sul verbale: la procedura prevista (possibilmente quanto realmente scritto) con l'eventuale indicazione del numero di pagina, il capitolo ed il giorno di redazione del piano, nonché trascrivere quello che effettivamente l'esercente ha messo in atto

Violazione: **Art. 6/8° c.D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Mancato rispetto, in un negozio mobile, delle procedure previste nel piano di "Autocontrollo" basato sui principi dell'HACCP

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo:€ 1.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Occorre verificare la rispondenza di quanto previsto nel piano delle procedure di autocontrollo e quanto effettivamente messo in atto dall'operatore. Nel caso dell'accertamento del mancato rispetto di una di queste procedure, ricordarsi di indicare compiutamente sul verbale: la procedura prevista (possibilmente quanto realmente scritto) con l'eventuale indicazione del numero di pagina, il capitolo ed il giorno di redazione del piano, nonché trascrivere quello che effettivamente l'esercente ha messo in atto

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Pulizia personale non idonea (specificare le condizioni di pulizia personale riscontrata)

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'Allegato II Capitolo VIII punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Indossare indumenti non adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'Allegato II Capitolo VIII punto 1 del del Regolamento CE 852/2004. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

Violazione: **Art. 4 Legge 30.04.1962 n° 283**

Esercente che non ottempera all' obbligo di rilasciare campioni per i prelievi

P.M.R.:
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

Violazione: **Art. 5 Legge 30.04.1962 n° 283**

Detenere sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione nocivo per la salute pubblica

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto fino ad un anno o ammenda da € 309,00 a € 30.987,00. Sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione.

Violazione: **Art. 5 Legge 30.04.1962 n° 283**

Impiego nella preparazione degli alimenti e bevande di sostanze vietate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto fino ad un anno o ammenda da € 309,00 a € 30.987,00. Private anche in parte degli elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti; illegalmente colorate artificialmente; con aggiunta di additivi non autorizzati; con residui di prodotti usati in agricoltura.

Violazione: **Art. 6 Legge 30.04.1962 n° 283**

Mancata autorizzazione del Ministero Sanità per produzione e commercio di fitofarmaci destinati agli alimentari

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00

Violazione: **Art. 9 Legge 30.04.1962 n° 283**

Detenzione e impiego nei laboratori per la manipolazione di alimenti di sostanze non consentite

P.M.R.:
Minimo: € 154,00 Massimo: € 7.746,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99.Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

Violazione: **Art. 10 Legge 30.04.1962 n° 283**

Impiego di coloranti non autorizzati

P.M.R.:
Minimo: € 309,00 Massimo: € 7.746,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Depenalizzato dal D.L.vo N. 507/99.Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

Violazione: **Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Inosservanza dei requisiti prescritti negli esercizi di vendita e somministrazione alimenti e bevande

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Le sostanze alimentari devono essere adeguatamente conservate: Pasticceria con crema, prodotti di gastronomia, jogurt e latte fresco: +4°C; cibi da consumarsi cotti: +60°C/-65°C; cibi da consumarsi freddi, paste alim. con ripieno: +10°C; Questi criteri valgono anche per la vendita ambulante.

Violazione: **Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Inosservanza alle norme di conservazione degli alimenti preparati (gastronomia, pasticceria)

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Alimenti deperibili con salse o pasticceria fresca con creme a non oltre +4°C; alimenti deperibili cotti e paste fresche a non oltre +10°C; alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (Selfe-service) a non meno di +60°C.

Violazione: **Art. 36 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Vendita di prodotti in confezioni originali con evidenti segni di alterazione

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo: Massimo: € 774,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si applica quando la confezione originale presenta segni di bombatura, gonfiatura ed ammaccatura. (Circolare Ministero della Sanità n° 11 del 7.12.1970)

Violazione: **Art. 440 Codice Penale**

Adulterazione e contraffazione delle sostanze alimentari rendendole dannose per la salute

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 3 a 10 anni

Violazione: **Art. 442 Codice Penale**

Commercio sostanze alimentari contraffatte o adulterate

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 3 a 10 anni

Violazione: **Art. 444 Codice Penale**

Commercio sostanze alimentari nocive e pericolose per la salute

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa sino a € 51,00 Le sostanze non devono essere contraffatte ne adulterate.

Violazione: **Art. 516 Codice Penale**

Vendita di sostanze alimentari non genuine

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 6 mesi o multa sino a € 1.032,00

Violazione: **Art. 141 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Esercizio della professione di ausiliario sanitario senza licenza/attestato di abilitazione

P.M.R.: **€ 34,33**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 103,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

E' consentita, nelle farmacie, nei negozi di ottica e nei negozi autorizzati a vendere tra l'altro articoli sanitari, la vendita degli occhiali premontati le cui caratteristiche sono descritte nalla parte narrativa del prontuario(Vedi D.M. 23.7.1998 modificato dai D.M. 21.12.99 e 26.11.2004)

Violazione: **Art. 146 R.D. 27.07.1934 n° 1265**

Commercio di sostanze velenose in esercizio non autorizzato

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 51,00 a € 516,00

Violazione: **Art. 65 D.to L.vo 09.04.2008 n° 81**

Adibiva al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei

P.M.R.:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sanzione stabilita dall'art. 68 comma 2° del D.to l.vo 81/2008. Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1000,00 a € 4.800,00 In deroga al divieto in menzione possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Violazione: **Art. 23/7° c. D.to L.vo 24.02.97 n° 46**

Immissione in commercio, vendita o messa in servizio di dispositivi medici privi di marcatura CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di conformita'

P.M.R.: € 42.800,00
Minimo: 21.400,00 Massimo: 128.400,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

E' da considerare dispositivo medico, qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o immunologici ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Violazione: **Art. 16/2° c. D.to L.vo 24.02.97 n° 46**

Immissione sul mercato o messa in servizio di dispositivi medici senza l'apposizione della marcatura CE (quando il prodotto sia munito di attestato di conformità)

P.M.R.: € 1.000,00
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 23 comma 4° del D.to L.vo 46/1997, modificato dal D.to l.vo 37/2010. La marcatura di conformita' CE, corrispondente al simbolo riprodotto all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro sterile, sempre che cio' sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso: se del caso la marcatura di conformita' CE deve comparire anche sulla confezione commerciale. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio illustrativo che accompagna il dispositivo, puo' essere apposto qualsiasi altro marchio, purche' la visibilita' e la leggibilita' della marcatura di conformita' CE non siano in tale modo ridotte

Violazione: **Art. 16/3° c. D.to L.vo 24.02.97 n° 46**

Inosservanza al divieto di apporre marchi o iscrizioni sui dispositivi medici che inducano terzi in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità CE

P.M.R.: € 14.400,00
Minimo:€ 7.200,00 Massimo: 43.200,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 23 comma 6° del D.to L.vo 46/1997, modificato dal D.to 37/2010.

Violazione: **Art. 51/1° c. Legge 16.1.2003 n° 3**

Non osservare il "Divieto di fumare nei locali chiusi".

P.M.R.: € 55,00
Minimo: € 27,50 Massimo: € 275,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201, per eventuale pagamento mediante bonifico bancario. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Tale divieto non sussiste solo nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. L'importo è raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente gravidanza o di bambini fino a 12 anni. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto.

Violazione: **Art. 51/1° c. Legge 16.1.2003 n° 3**

Non osservare il "Divieto di fumare nei locali chiusi" in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini

P.M.R.: **€ 110,00**
Minimo: € 55,00 Massimo: € 550,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana ; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.I bambini devono essere chiaramente di età inferiore ad anni 12. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Tale divieto non sussiste solo nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. L'importo è raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente gravidanza o di bambini fino a 12 anni. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto.

Violazione: **Art. 51/1°c.bis L. 3/03 in rel. D.P.C.M.**

Fumare nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria

P.M.R.: **€ 55,00**
Minimo: € 27,50 Massimo: € 275,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma introdotta dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

Violazione: **Art. 51/1°c.bis L. 3/03 in rel. D.P.C.M.**

Fumare inelle pertinenze esterne delle strutture di cui al report precedente, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di dodici anni

P.M.R.: **€ 110,00**
Minimo: € 55,00 Massimo: € 550,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma introdotta dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016 che ha esteso il divieto di fumare anche allee pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS. Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

Violazione: **Art. 51/1°c.ter L. 3/03 in rel. D.P.C.M.**

Conducente o passeggero di veicolo che fuma a bordo di autoveicolo, in sosta od in movimento, in presenza di minore di età tra 12 e 18 anni e di donne in stato di gravidanza

P.M.R.: **€ 55,00**
Minimo: € 27,50 Massimo: € 275,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma introdotta dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

Violazione: **Art. 51/1°c.ter L. 3/03 in rel. D.P.C.M.**

Conducente o passeggero di veicolo che fuma a bordo di autoveicolo, in sosta od in movimento, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di anni dodici

P.M.R.: **€ 110,00**
Minimo: € 55,00 Massimo: € 550,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma introdotta dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016. Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975.

Violazione: **Art. 232 bis D.to L.vo 03.04.2006**

Abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque o negli scarichi

P.M.R.: **€ 60,00**
Minimo: € 30,00 Massimo: € 300,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **Città Metropolitana**

Norma modificata dalla Legge 221/2015, sanzione prevista dall'art. 255/1° comma bis D.to L.vo 152/2006

Violazione: **Art. 51/2° c. L. 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03**

Indicare come "AREA PER FUMATORI", locali non corrispondenti alle caratteristiche previste dal D.P.C.M. 23.12.2003

P.M.R.: **€ 440,00**
Minimo: € 220,00 Massimo: € 2.200,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che i locali devono essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati, essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, essere forniti di adeguata segnaletica con l'indicazione luminosa contenente la scritta "AREA PER FUMATORI" ed altri cartelli luminosi con la dizione "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si devono accendere automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di aereazione, non rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori, verso i servizi igienici oppure agli altri locali vietati ai fumatori ed essere dotati di certificazione tecnica che deve essere tenuta a disposizione delle autorità preposte. Sanzione prevista dall'art. 7-2° comma- 2° capoverso della Legge n° 584 del 11.11.1975. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie

Violazione: **Art. 51/2° c. L. 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03**

Omessa esposizione dei cartelli "VIETATO FUMARE" lei locali chiusi ove vige il divieto

P.M.R.: **€ 440,00**
Minimo: € 220,00 Massimo: € 2.200,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adottabili ulteriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie

Violazione: **Art. 51/2° c. L. 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03**

Esposizione dei cartelli "VIETATO FUMARE" nei locali chiusi ove vige il divieto, carenti delle indicazioni necessarie

P.M.R.: **€ 440,00**
Minimo: € 220,00 Massimo: € 2.200,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201,per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.Isanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adottabili uletriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie

Violazione: **Art. 51/2° c. L. 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03**

Nei locali riservati ai fumatori non tenere gli impianti di condizionamento funzionanti ed in perfetta efficienza

P.M.R.: **€ 660,00**
Minimo: € 330,00 Massimo: € 3.300,00

Pagamento: **A.S.L.. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201, per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.A norma dell'art. 7-2° comma, 2° periodo della Legge 584/75, la sanzione è aumentata della meta. Sanzione ulteriormente aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la dovuta dicitura deve essere integrata dalla prescrizione di Legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori ed ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Nelle strutture con più locali, sono adottabili uletriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". Tale obbligo non sussiste nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto. Nel caso di accertamenti esperiti presso attività di Pubblico Spettacolo, fare segnalazione al Questore per l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie

Violazione: **Art. 51/3° c. L. 3/03 in rel. D.P.C.M. 23.12.03**

Destinare ai fumatori negli esercizi di ristorazione una superficie di somministrazione prevalente

P.M.R.: **€ 440,00**
Minimo: € 220,00 Massimo: € 2.200,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicare che il pagamento può essere effettuato tramite c.c.p. n° 20737201 di BANCOPOSTA intestato a ATS Milano - Città Metropolitana; coordinate CAB 01600 ABI 07601, CODICE IBAN IT02A0760101600000020737201, per eventuale pagamento mediante bonifico bancario.Per esercizi di "RISTORAZIONE" si intendono integralmente tutti quelli di pubblico ristoro, non quindi solo le trattorie o i ristoranti. Sanzione aumentata dall'art. 1-189° comma della Legge n° 311 del 30.12.2004. Il D.P.C.M. del 23.12.2003 prevede che la superficie riservata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie di somministrazione complessiva. Il pagamento delle sanzioni accertate da organi statali è effettuato presso la tesoreria provinciale o tramite bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale. In tale caso l'ente preposto alla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Prefetto

Alimentari

Acque minerali

La disciplina è regolamentata dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n° 176 che ha abrogato il D.to L.vo n° 105 del 25/1/1992, in "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, le cui disposizioni non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

Definizioni e caratteristiche delle acque minerali naturali

Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.

L'autorizzazione allo sfruttamento di una sorgente

L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale, e' subordinata all'autorizzazione regionale.

L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti consentiti dalla legge.

Denominazioni consentite

Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

Il nome di una determinata localita' puo' fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'.

E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

Il trasporto e i contenitori

E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Le informazioni obbligatorie dell'etichetta

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;

2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;

3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;

4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;

b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu' sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;

c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;

d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) il titolare del provvedimento autorizzativo ;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto e le informazioni circa gli eventuali trattamenti

l) le eventuali controindicazioni.

Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni:

a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 500 mg/l;

b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 50 mg/l;

c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, e' superiore a 1500 mg/l;

d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e' superiore a 600 mg/l;

e) «solfata», se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l;

f) «clorurata», se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l;

g) «calcica», se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l;

h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l;

i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e' superiore a 1 mg/l;

l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l;

m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l;

n) «sodica», se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l;

o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l;

p) «microbiologicamente pura».

Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

a) puo' avere effetti diuretici;
b) puo' avere effetti lassativi;
c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;
d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
f) puo' favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
h) le eventuali indicazioni per l'uso.

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

Acque potabili condizionate

Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

Carni - norme commerciali e sanitarie

Al fine di rendere uniforme sul territorio dell'Azienda A.S.L. Città di Milano l'applicazione delle norme sanitarie inerenti la produzione e vendita di preparazioni estemporanee a base di carne negli esercizi di vendita al dettaglio, il Servizio Veterinario ha fornito dei chiarimenti e delle linee guida operative.

La normativa commerciale

Negli esercizi alimentari in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie per la vendita di carni fresche
È consentita la **vendita di prodotti comunque preparati e confezionati, anche allo stato di precotti e la cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico - sanitarie"**
E' consentito pertanto nella macelleria produrre anche preparazioni estemporanee già pronte per la cottura, che devono comunque essere vendute esclusivamente presso il medesimo esercizio.

La normativa sanitaria

Col le modifiche introdotte dal Reg. CE 852/2004 e dalla Legge Regionale 8/2007, anche per la vendita delle carni deve essere applicata la procedura della registrazione a norma dell'art. 6 del predetto Reg. CE 852/2004, con le modalità previste dalla legge mediante la quale devono essere portate a conoscenza dell'autorità altresì le fasi inerenti il ciclo afferenti la preparazione e la distribuzione degli alimenti. Devono essere altresì notificate all'autorità competente le eventuali modifiche (art. 6-3° comma D.to L.vo 193/2007).

Le attività già in essere e precedentemente autorizzate a norma **dell'art. 29 del R.D. 3298/28** e più precisamente gli esercizi commerciali per la vendita di carni fresche, congelate, scongelate, comunque preparate e conservate, che già potevano vendere preparazioni a base di carne **provenienti da Laboratori autorizzati**, anche allo stato di precotti ed a cui era consentito la produzione estemporanea di carni preparate, nelle quali alla carne fresca è consentita l'aggiunta di soli aromi naturali e sale (es. rollè, spiedini, salsicce fresche, hamburger, ecc.), **si intendono automaticamente registrate.**

Così come le attività che erano autorizzate a norma **dell'art. 29 del R.D. 3298/28 e dell'art. 2 Legge 283/62** cui gli esercizi commerciali per la vendita di carni fresche, congelate, scongelate, comunque preparate e conservate ai quali contestualmente era consentito, oltre alla produzione estemporanea di carni preparate di cui sopra, la produzione di preparazioni estemporanee a base di carne, nelle quali alla carne fresca possono essere aggiunti vari ingredienti quali: aromi, sale, condimenti ed altri alimenti di origine animale e/o vegetale (es. cotolette impanate, spiedini con verdure, polpettoni, involtini, ecc.).

Anche le macellerie che già svolgevano tali attività prima del 1/2/95, sono automaticamente registrate.

Cottura di carni fresche: per quanto attiene la cottura delle carni si precisa che nelle macellerie già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del R.D. 3298/28 era consentita la cottura di carni fresche, con la sola aggiunta di condimenti e aromi, a mezzo di idoneo forno e/o girarrosto, **previo rilascio di Nulla - Osta da parte del Servizio Veterinario,** pertanto attualmente per svolgere l'attività in menzione è necessario la comunicazione inerente l'aggiornamento.

Alimenti dietetici

Sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento materno e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione nel primo periodo di vita.

Etichettatura

Le indicazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta sono:

- denominazione della natura del prodotto;
- nome - ragione sociale - sede della Ditta produttrice e dello stabilimento;
- eventuale tabella di somministrazione;
- la composizione effettiva analitica del prodotto;
- peso netto;
- data di produzione e termine minimo di conservazione;
- gli estremi dell'autorizzazione alla produzione.

Formaggi e latticini

Il nome di "formaggio o cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero, parzialmente o totalmente scremato oppure dalla crema in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti o di sale da cucina.

L'uso delle denominazioni di origine relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione, nonché l'uso di denominazioni tipiche relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, sono tutelati da precise disposizioni di legge.

Formaggi a denominazione di origine e tipici

D'origine:

Fontina - Gorgonzola - Grana Padano - Parmigiano Reggiano - Pecorino Romano - Pecorino Siciliano - Fiore Sardo - Asiago - Robiola di Roccaverano - Castelmagno - Bra - Murazzano - Raschera - Canestrato Pugliese - Formai de Mut - Alta Val Brembana - Montasio - Pecorino Toscano - Taleggio - Caciotta d'Urbino - Bitto - Monte Veronese - Pecorino Sardo - Quartirolo Lombardo - Toma Piemontese - Valtellina Casera.

Tipici: Caciocavallo - Pressato - Provolone - Ragusano - Mozzarella di bufala.

Indicazioni dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini

Legge 14 gennaio 2013 n° 9, ha previsto che l'indicazione dell'origine degli oli di oliva deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

Questa deve essere stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana deve essere pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

In deroga a quanto sopra, i caratteri possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine deve essere immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere

idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

Dal giorno 13 dicembre 2014, è entrato in vigore il Regolamento CE 29 del 13 gennaio 2012, poi modificato dal Regolamento di Esecuzione n° 1335 del 13 dicembre 2013, che ha abrogato il Regolamento CE 1019 del 13 giugno 2002.

IL Decreto Legislativo 23 maggio 2016 n° 103, entrato in vigore il giorno 4.7.2016, ha abrogato il D.to L.vo 225/2005 e stabilisce le disposizioni sanzionatorie per le violazioni al sopradescritto regolamento comunitario relativo alle norme di commercializzazione nonché, nonché al Regolamento CE 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva.

Il Regolamento comunitario 29/2012 stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva. L'etichetta di questi oli devono recare in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di vendita ma non necessariamente in prossimità di essa, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

a) per l'olio extra vergine di oliva:

«olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) per l'olio di oliva vergine:

«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

c) per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d) per l'olio di sansa di oliva:

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

oppure

«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Sempre ai fini del regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

Le designazioni dell'origine di cui sopra comprendono unicamente:

a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo — a seconda dei casi;

b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 ovvero la designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio:

i) miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione;

ii) «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione;

iii) «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione, oppure;

c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

Come già sopra accennato, il Reg. CE 1335/2013 ha introdotto gli artt. 4 bis e 4 ter al Reg. CE 29/2012, i quali specificatamente prevedono che:

- Per gli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta;
- Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, primo comma(come già sopra descritte) e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, (designazione dell'origine) sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all'articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

Il successivo art. 2 prevede esplicitamente che i prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

L'art. 4 della Legge 9 del 14 gennaio 2013 prevede il divieto di pratiche commerciali ingannevoli indicando altresì che una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' al codice del consumo, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

Pane, pasta e sfarinati

Ingredienti consentiti nella produzione del pane

Burro - olio di oliva in tutti i tipi previsti - strutto - farina di cereali maltati - estratti di malto - alfa amilasi - beta amilasi - latte e polvere di latte - mosto di uva - zibibbo e altre uve passe - fichi - olive - anice - origano - cumino - sesamo - malto - saccarosio - destrosio - zucca - miele - semi di lino - alcol etilico.

Ingredienti consentiti nell'impasto della produzione di paste speciali secche e di paste alimentari fresche (art. 1 D.M. 27.4.1998 n. 264)

Malto, glutine, germe di grano duro, proteine lattiche idrosolubili, verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati, funghi eduli, tartufi, aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.

Freschi, preparati, trasformati o comunque conservati

Ingredienti consentiti al ripieno (art. 2 D.M. 27.4.1998 n. 264)

Carni di tutte le specie animali commestibili, latte alimentare e prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca conservati in recipienti ermeticamente chiusi o sterilizzati, ovoprodotti, oli e grassi alimentari, farine alimentari e loro derivati, derivati del frumento, pangrattato, grissini, prodotti da forno anche dolciari, zuccheri, prodotti ortofrutticoli e loro derivati, funghi eduli, tartufi, condimenti, idrolizzati proteici ed estratti alimentari, aromi, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili. **Freschi, preparati, trasformati o comunque conservati.**

Pane fresco, conservato, surgelato o parzialmente cotto

Il Decreto Legislativo n° 109 del 27/1/1991, in attuazione della direttiva CEE, modifica l'art. 14 della legge sul pane (la 580/67) e definisce questo alimento come "il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di pasta lievitata".

L'art. 4 comma 2° *ter* lettera a) del D.L.223/2006, convertito in legge dalla L. 248/2006, precisa altresì che la denominazione per:

- "panificio", sia da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, la lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- "pane fresco", sia da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione, alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

- inoltre l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Il Consiglio di Stato - Sez. V, con decisione del 2/11/90, ha riconosciuto la possibilità di vendere il pane surgelato o parzialmente cotto agli operatori intermedi (in precedenza il prodotto surgelato, confezionato, era destinato solo al consumatore finale) i quali possono, conseguentemente, sottoporre quest'ultimo tipo di pane a doratura prima di porlo in vendita purchè in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui agli artt. 25 e segg. del D.P.R. 26/3/80 n. 327 e non della licenza di panificazione.

Anche l'art. 44 della legge 22/2/94 n. 146 chiarisce che "il pane parzialmente cotto, surgelato o non, legalmente fabbricato e commercializzato all'interno della Comunità può essere venduto non solo al consumatore finale, ma anche agli operatori intermedi" (mense, ristoranti, supermercati, navi passeggere, collettività in genere).

Le condizioni di vendita

Il pane surgelato, per essere venduto, deve rispettare le norme del citato D.L.vo n. 109/92. Non solo, trattandosi di surgelato, le informazioni devono essere integrate da quelle previste dal successivo D. L.vo n. 110/92 per cui le informazioni da apporre sull'etichetta sono quelle previste dalla disciplina dei surgelati (vedi argomento)
Il pane ottenuto da una cottura parziale, non surgelato, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati. Sull'etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, deve apparire la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" con l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura.
Quando il venditore ha provveduto a completare la cottura del pane, surgelato o non, questo deve essere distribuito e messo in vendita previo confezionamento, in comparti separati da quello fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto. Se viene invece somministrato (al ristorante), queste indicazioni devono apparire sul menu.

Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

con la Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10 "Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione", la Regione Lombardia ha inteso disciplinare l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;

b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;

c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;

d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio lombardo.

Premettendo che le definizioni di 'attività di panificazione', 'panificio', 'pane fresco' e 'pane conservato' sono quelle di cui al sopra indicato articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, viene ribadito che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Viene anche individuata la figura del "Responsabile dell'Attività Produttiva" nella figura del titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa.
Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) diploma afferente la materia oggetto della legge in argomento; l'elenco dei diplomi di cui trattasi sarà individuato dalla Giunta regionale;
d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.
Viene anche evidenziata la modalità di vendita del pane fresco che in particolare deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
Il pane conservato deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e deve essere chiaramente identificabile tramite apposite etichette.
È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
E' vietato utilizzare la denominazione di 'pane fresco' o di 'pane conservato', anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione da quelli sopra citati.
E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
Importante è evidenziare che La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste.
Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 2, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 2, comma 1;
d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.
In caso di recidiva gli importi di cui sopra sono raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Prodotti della pesca

Oltre alle disposizioni per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti della pesca trattati nel capitolo specifico, è opportuno rammentare che è necessario il rispetto di taluni requisiti onde garantire la sicurezza ai consumatore, come di seguito si andrà a dettagliare.

Requisiti relativi ai parassiti

Il Regolamento (CE) n. 853/2004, entrato in vigore il 1 Gennaio 2006, specifica all'Allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, che i prodotti ittici di seguito precisati devono essere congelati a una temperatura non superiore a –20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev'essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito:

a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi;
b) i prodotti della pesca a base delle specie seguenti, se devono essere sottoposti ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del prodotto non supera i 60°C:
i) aringhe,
ii) sgombri,
iii) spratti,

iv) salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico;
c) prodotti della pesca marinati e/o salati se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di nematodi.
2. Gli operatori del settore alimentare non sono obbligati a praticare i trattamenti di cui al paragrafo 1 qualora:
a) i dati epidemiologici disponibili indichino che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;
b) le autorità competenti lo autorizzino.

I prodotti della pesca di cui sopra devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del produttore che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti, salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

Requisiti per i prodotti della pesca trasformati

L'Allegato III, sezione VIII, capitolo IV stabilisce che gli operatori del settore alimentare che effettuano la cottura di crostacei e di molluschi devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.
Alla cottura deve far seguito il raffreddamento rapido, utilizzando a tale scopo acqua potabile o, a bordo delle navi, acqua pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione.
La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani.
Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere congelati immediatamente o refrigerati appena possibile alla temperatura stabilita nel capitolo VII.

Conservazione dei prodotti della pesca

L'Allegato III, sezione VIII, capitolo VII stabilisce che gli operatori del settore alimentare che effettuano la conservazione dei prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.
I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.
I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -18 °C in tutti i punti del prodotto; tuttavia, i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9°C.
I prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro e vitalità.

Trasporto dei prodotti della pesca

Gli operatori del settore alimentare che effettuano il trasporto di prodotti della pesca devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.
Durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature prescritte.
In particolare:
a) i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione;
b) i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non superiore a - 18°C, in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3°C al massimo.
Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a conformarsi al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b) se i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento riconosciuto per esservi decongelati al loro arrivo al fine della preparazione e/o trasformazione, se la distanza da percorrere è breve e se l'autorità competente lo autorizza.
Se i prodotti della pesca sono mantenuti sotto ghiaccio, l'acqua di fusione non deve rimanere a contatto con i prodotti.
I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.

Alimenti surgelati

La conservazione e l'imballaggio

La conservazione del prodotto deve essere sempre effettuata ad una temperatura pari o inferiore ai -18° C. E' prevista una breve fluttuazione verso l'alto, durante il trasporto, di 3° C al massimo. Lo stesso limite di tolleran-

za è concesso nella distribuzione locale, negli armadi e nei banconi frigoriferi utilizzati per la vendita al consumatore finale.
Gli imballaggi devono essere appropriati e atti a proteggere l'alimento dalle contaminazioni esterne, microbiche o di altro genere, e soprattutto dalla dissecazione.

L'etichettatura

Il Decreto Legislativo n° 110 del 27 gennaio 1992, abrogando ogni disposizione precedente, detta le regole da rispettare in materia di produzione, distribuzione e vendita degli alimenti surgelati.

Su ogni prodotto deve essere indicato:

- la denominazione di vendita;
- la dicitura "**surgelato**";
- il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore a seconda se questo viene mantenuto in un freezer, in un congelatore, nella celletta del frigorifero o nel frigorifero stesso;
- l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
- le eventuali istruzioni per l'uso;
- l'indicazione del lotto di appartenenza.

Queste informazioni obbligatorie sono in aggiunta a quelle per tutti gli alimenti e previsti dalla legge 109/92.

E' inoltre previsto che i locali adibiti ad immagazzinamento e conservazione dei surgelati siano dotati di strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e a intervalli regolari, la temperatura dell'aria. Dette registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori per almeno un anno. Chi non si adegua a questa disposizione deve pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6196,00 (da 3098,00 a 18592,00 euro).
Secondo la Cassazione Penale, (sentenza del 25 ottobre 2000) la mancata informazione quando un prodotto è surgelato (al ristorante o nella vendita), integra il reato di frode dell'esercizio del commercio - art. 515 Codice Penale (reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2065,00).

Peraltro per configurare la sussistenza del predetto reato occorre che al momento dell'intervento, l'attività sia aperta al pubblico con presenza di uno o più avventori per i quali vi sia già la disponibilità concreta del menù o di un listino vivande.

I Vini e la Tutela delle loro denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta

Per denominazione di origine protetta (DOP), dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualita', notorieta' e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.

Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonche' per i vini aromatizzati che gia' utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

b) denominazioni di origine controllata (DOC).

Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunita' europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e

«Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Le menzioni «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese.

Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le IGP con riguardo ai prodotti di cui alla presente sezione comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunita' europea. La menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione

La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e' riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

a) due anni per i vini rossi;

b) un anno per i vini bianchi;

c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);

d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche':

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol;

b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol.

La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e' attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Attestazione A.T.P. per trasporti frigoriferi e refrigerati (ATP)

Descrizione dell'ATP

L'**A.T.P.** è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi o refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

A.T.P. = Accord Transport Perissable è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti.

La **normativa A.T.P.** è il risultato di un accordo europeo sottoscritto da alcuni Stati, tra i quali l'Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici di veicoli per i trasporti refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.

La **norma ATP** prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati.

Le sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata **A.T.P.** sono le seguenti:

- latte alimentare e i suoi derivati,
- carni fresche e congelate,
- prodotti ittici freschi,
- tutti gli alimenti congelati e surgelati (gelati, succhi di frutta ecc).

Scadenze

Durata e rinnovo dell'attestazione A.T.P.:

•dalla data del primo rilascio l'attestazione A.T.P. ha una validità di 6 anni,

•dopo i 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri di collaudo per altri 3 anni,

•dopo i 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri di collaudo per altri 3 anni.

Raggiunti i 12 anni di vita il rinnovo dell'A.T.P. non è più di competenza dei centri di collaudo ma bensì dei centri prova, questo rinnovo ha una durata di 6 anni.

Classificazioni di trasporto A.T.P. - CAMION, FURGONI, AUTOCARRI E VEICOLI

IN Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo sara omologato solo al trasporto per la classe **A.**

IR Con questa classe di omologazione per i furgoni isotermici coibentati, anche con l'ausilio di un frigo per quanto potente possa essere, il veicolo potrà essere omologato al trasporto per le classi **A - B - C** ;
questa classe A.T.P. **"IR"** ai nove anni indistintamente subisce declassamento **"IN"** a 0°C.

A	B	C
fino a 0°C	fino a -10°C	oltre i -20°C

IN ISOTERMICO NORMALE

per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.

FNA FRIGORIFERO NORMALE classe A

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

IR ISOTERMICO RINFORZATO

per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l'ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificare il veicolo FRA - FRB - FRC .

FRA FRIGORIFERO RINFORZATO classe A

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

FRB FRIGORIFERO RINFORZATO classe B

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10°C.

FRC FRIGORIFERO RINFORZATO classe C

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

RRC REFRIGERATO RINFORZATO classe C (piastre eutettiche)

per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l'ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

X Le sigle di identificazione A.T.P. corrispondenti avranno come finale questa lettera nel caso in cui un mezzo di trasporto isotermico sia munito di gruppo frigorifero NON AUTONOMO.

NON AUTONOMO Quando il frigorifero è dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo, tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con motore veicolo acceso; quando una parte del gruppo ferigorifero è amovibile; quando le piastre eutettiche per essere raffreddate devono essere tolte dal veicolo.

AUTONOMO Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo, il frigorifero si aziona anche con motore veicolo spento.

Sanzione per la mancanza od il mancato rinnovo A.T.P.

E' possibile effettuare i rinnovi A.T.P. fino a 6 mesi prima della sua scadenza senza perdere la sua validità. Per il rinnovo bisogna fornire :

- l'originale del certificato A.T.P. in scadenza, se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.;
- copia della carta di circolazione;

Il certificato A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.

Con A.T.P. scaduto è prevista la sanzione accessoria art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, + art. 80 comma 14 con la relativa sanzione.

Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada: Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida. (sanzione amministrativa)	da € 41,00 a € 169,00

a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 8 del Codice della Strada: Mancanza del documento da presentare. (sanzione amministrativa)	da € 422,00 a € 1695,00

Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada: Mancanza revisione veicolo. (sanzione amministrativa)	da € 169,00 a € 679,00

Annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione del collaudo di rinnovo ATP. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un centro autorizzato alla revisione

Annotare sulla carta di circolazione le seguenti diciture

- IL VEICOLO E' SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE- V.D.C. n°_____del_____ firmadell'operante_____

- LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO E' CONSENTITA SINO AL LUOGO DI CUSTODIA PER LA VIA PIU' BREVE E SUCCESSIVAMENTE AL SOLO FINE DI RECARSI AD EFFETTUARE LA REVISIONE.

Circolazione abusiva, nel periodo in cui l documento è ritirato.

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada: Circolazione abusiva. (sanzione amministrativa)	da € 2004,00 a € 8017,00

Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada: Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento. (sanzione amministrativa)	da € 85,00 a € 338,00

Alimentari

Alimentari - Acque minerali

Violazione: **Art. 22 D.Lvo 08.10.2011 n° 176**

Immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta in assenza dell'autorizzazione regionale

P.M.R.: **€ 52.000,00**
Minimo€ 36.666,67 Massimo: € 110.000,00

Pagamento: **Reg. LOMBARDIA**

Proporre Ricorso a: **REGIONE LOMBARDI**

Il Riconoscimento deve avvenire ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 176/2011. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^ lettera b)

Violazione: **Art. 18 D.Lvo 08.10.2011 n° 176**

Porre in commercio o somministrare presso gli esercizi di ristorazione acque potabili condizionate con la dicitura sul menù "acqua minerale"

P.M.R.: **€ 38.000,00**
Minimo€ 30.000,00 Massimo: € 90.000,00

Pagamento: **Reg. LOMBARDIA**

Proporre Ricorso a: **REGIONE LOMBARDI**

Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale». Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^ lettera g) del Decreto legislativo 176/2011.

Violazione: **Art. 12 D.Lvo 08.10.2011 n° 176**

Omessa indicazione sulle etichette o sui recipienti delle delle acque minerali naturali, delle informazioni previste dalla legge

P.M.R.: **€ 38.000,00**
Minimo€ 30.000,00 Massimo: € 90.000,00

Pagamento: **Reg. LOMBARDIA**

Proporre Ricorso a: **REGIONE LOMBARDI**

Vedi la parte narrativa per le indicazioni previste. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^ lettera d) del Decreto legislativo 176/2011

Violazione: **Art. 26 D.Lvo 08.10.2011 n° 176**

Omessa indicazione sulle etichette o sui recipienti delle delle acque di sorgente, delle informazioni previste dalla legge

P.M.R.: **€ 38.000,00**
Minimo€ 30.000,00 Massimo: € 90.000,00

Pagamento: **Reg. LOMBARDIA**

Proporre Ricorso a: **REGIONE LOMBARDI**

Vedi la parte narrativa per le indicazioni previste. Sanzione prevista dall'art. 33 comma 1^ lettera e) del Decreto legislativo 176/2011

Violazione: **Art. 16/5° c. D.Lvo 27.01.1992 n° 109**

Somministrare acque idonee al consumo umano "trattate" sfuse senza indicare tale denominazione

P.M.R.: **€ 1.166.66**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sono quelle acque potabili trattate con impianti di depurificazione anche addizzionate con anidride carbonica la cui denominazione "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" deve essere indicata sul menù o sul listino prezzi quando queste vengono somministrate nei pubblici esercizi

---

Violazione: **Art. 27 D.P.R. 19.5.1958 n° 719**

Mancata autorizzazione del Sindaco per la produzione di acqua gassata (selz - soda)

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo € 1.549,00 Massimo: € 9.296,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'Art. 358 T.U.L.S.

Violazione: **Art. 5 Legge 30/04/1962 n° 283**

Detenere per la vendita al pubblico acqua minerale in bottiglia esposta alla diretta luce del sole

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

La conservazione di bottiglie di acqua al sole integra il reato ex Legge 283/62 evidenziato dalla Sentenza della Corte di Cassazione se. III Penale, n° 15491 del 24.04.2002, in quanto è sufficiente che nelle modalità di conservazione non siano osservate le precauzioni igienico sanitarie dirette ad evitare che il prodotto possa subire un alterazione che ne comprometta la genuinità

Alimentari - Birra

Violazione: **Art. 12 Legge 16.08.1962 n° 1354**

Contenuto dei recipienti per la birra destinati al consumo diversi da quelli prescritti

P.M.R.: **€ 154,00**
Minimo € 77,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Litri: 0,20 - 0,33 - 0,50 - 0,66 - (0,34 solo in lattina) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Violazione: **Art. 2 Legge 16.08.1962 n° 1354**

Vendita di birra con gradazione alcolimetrica diversa da quella prescritta

P.M.R.: **€ 154,00**
Minimo € 77,00 Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La denominazione "Birra analcolica" è riservata al prodotto con titolo alcolimetrico non superiore a 1,2%; quella di "Birra leggera" o " Birra light" con titolo alcolimetrico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%; la denominazione "Birra" è riservata al prodotto con titolo alcolimetrico superiore a 3,5%. Tale prodotto può essere denominato "Birra speciale" se il grado Plato(gradazione saccarometrica) non è inferiore a 12,5 e "Birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5. Quando alla medesima sono aggiunti frutta e succhi di frutta, aromi od altri ingredienti caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.

Violazione: **Art. 12 Legge 16.08.1962 n° 1354**

Apertura di un contenitore di birra non in presenza del consumatore

P.M.R.: **€ 154,00**
Minimo € 77,00 Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Alimentari - Burro

Violazione: **Art. 1 Legge 23.12.1956 n° 1526**

Uso di denominazioni o dizioni non riferite ai trattamenti applicati nella produzione del burro

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **Min. delle Politiche Agricol**

Proporre Ricorso a: **Min. Politiche Agricol**

CON D.M. 14.2.2000, E' STATO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL MINISTERO L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI QUALE STRUTTURA COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PER LA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 689/81. Depenalizzato dal D.Lgs. N. 507/99

Violazione: **Art. 4 Legge 23.12.1956 n° 1526**

Inosservanza delle modalità di vendita di burro preconfezionato all'origine, in involucri sigillati

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **Min. delle Politiche Agricol**

Proporre Ricorso a: **Min. Politiche Agricol**

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati. CON D.M. 14.2.2000, E' STATO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL MINISTERO L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI QUALE STRUTTURA COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PER LA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 689/81. Depenalizzato dal D.Lgs. N. 507/99. Pezzature prescritte g. 125, 250,500,1000,1500,2000,5000

Violazione: **Art. 5 Legge 23.12.1956 n° 1526**

Utilizzo di bollette per trasferimento di burro ad uso industriale sprovviste delle indicazioni prescritte

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **Min. delle Politiche Agricol**

Proporre Ricorso a: **Min. Politiche Agricol**

CON D.M. 14.2.2000, E' STATO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL MINISTERO L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI QUALE STRUTTURA COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PER LA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 689/81. Depenalizzato dal D.Lgs. N. 507/99. Nome della ditta speditrice, del vettore, ditta destinataria, denominazione e peso netto del prodotto, data di spedizione.

Violazione: **Art. 6 Legge 23.12.1956 n° 1526**

Omessa denuncia alla C.C.I.A.A. per l'attivazione di magazzini per la vendita all'ingrosso di burro

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **Min. delle Politiche Agricol**

Proporre Ricorso a: **Min. Politiche Agricol**

CON D.M. 14.2.2000, E' STATO INDIVIDUATO ALL'INTERNO DEL MINISTERO L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI QUALE STRUTTURA COMPETENTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PER LA RICEZIONE DEL RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 17 LEGGE 689/81. Depenalizzato dal D.Lgs. N. 507/99. Deve anche essere presentata denuncia al Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari - Cacao

Violazione: **Art. 5/2° c. D.to Lvo. 12.06.2003 n° 178**

Uso della denominazione cacao o cioccolato per prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite

P.M.R.: **€ 2.666,67**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Le caratteristiche sono quelle indicate nell'allegato I del Decreto stesso ed in particolare: Cioccolato è il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato

Violazione: **Art. 5/7° c. D.to L.vo 12.06.2003 n° 178**

Non inserire in etichetta la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao"

P.M.R.: **€ 2.666,67**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Nei prodotti di cioccolato che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao

Alimentari - Caffè

Violazione: **Art. 13 D.P.R. 16.02.1973 n° 470**

Vendita di caffè macinato o solubile non in confezioni sigillate

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

E' consentito macinare il caffe' in presenza del consumatore

Violazione: **Art. 14 D.P.R. 16.02.1973 n° 470**

Omessa indicazione del tipo di miscela e degli eventuali coloranti nella vendita di caffè sfuso

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Oltre a quanto disposto dalla legge 109/92

Violazione: **Art. 3 D.P.R. 23.08.1982 n° 774**

Utilizzare denominazioni diverse per gli estratti di caffè o di cicoria

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Le denominazioni sono: estratto di caffe', estratto di caffe' solubile o caffe' istantaneo, estratto di caffe' in pasta, estratto di caffe' liquido, estratto di cicoria, estratto di cicoria solubile, estratto di cicoria in pasta, estratto di cicoria liquido.

Violazione: **Art. 5 D.P.R. 23.08.1982 n° 774**

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulle confezioni di caffè

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Denominazione di vendita, quantita' nominale, termine minimo di conservazione, elenco ingredienti, nome e ragione sociale e sede del fabbricante o venditore, eventuale DECAFFEINATO - TORREFATTO - ALLO ZUCCHERO - ZUCCHERATO o conservato CON LO ZUCCHERO.

Alimentari - Carni

Violazione: **Art. 6 Reg.CE 29.04.2004 n° 852**

Omessa presentazione della notifica per la registrazione per laboratorio di produzione carni insaccate

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. La notifica avviene mediante la presentazione della Dichiarazione di Inizio Atività produttiva

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione per l' apertura di spacci vendita carni

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007 La notifica per la registrazione avviene mediante la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva

Violazione: **Art. 30 R.D. 20.12.1928 n° 3298**

Vendita di carne di bassa macelleria nello stesso spaccio dove viene esitata altro tipo di carne

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo € 1.549,00 Massimo: € 9.296,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 357 del T.U.L.L.S.S. modificata dall'art. 16 del D.to Lgs. 196/99 - Il divieto di vendere carne equina nello stesso spaccio è stato soppresso (art.12 L. 526/99)

Violazione: **Art. 61 R.D. 20.12.1928 n° 3298**

Mancanza dei dispositivi atti a proteggere la carne contro le mosche - scarsa pulizia dei locali di vendita

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo € 1.549,00 Massimo: € 9.296,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 358 del T.U.L.L.S.S. modificata dall'art. 16 del D.to Lgs. 196/99

Violazione: **Art. 6/10° c. D.to L.vo 06.11.2007 n° 193**

Immissione in commercio di carni fresche, refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria ai sensi dell''art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE 854/2004

P.M.R.: **€ 6.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 18.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

La bollatura sanitaria deve essere apposta sulle carcasse di ungulati domestici (specie bovina, porcina, ovina, caprina ed equina), mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi (lepre, coniglio selvatico o di allevamento), selvaggina in libertà di grosse dimensioni nonché delle mezze carcasse, dei quarti e dei tagli ottenuti sezionando le mezze carcasse in tre pezzi conformemente alla sezione I, capo III, dell'allegato I del Reg. CE 854/2004. Le bollature sanitarie devono essere applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità, qualora i controlli non abbiano individuato mancanze tali da rendere la carne inadatta al consumo umano

---

Violazione: **Art. 16 Legge 27.01.1992 n° 109**

Mancata esposizione in una macelleria del cartello che indichi le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita (vendute sfuse)

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

In riferimento all'art. 4 Legge 4.04.1964 n° 171

Violazione: **Art. 16 Legge 27.01.1992 n° 109**

Mancata esposizione al pubblico del cartellino indicante lo stato della carne fresca o congelata (carne venduta sfusa)

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

In riferimento all'art. 4 Legge 4.04.1964 n° 171

Violazione: **Art, 515 Codice Penale**

Vendere carne scongelata presentata come carne fresca

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Sequestro della merce

Violazione: **Art. 5 D.M. 3.02.1977**

Vendere carne congelata, in stato di congelazione, senza banco o armadio frigo con temperatura superiore a -15°

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 6 D.M. 3.02.1977**

Vendere carne congelata preconfezionata senza le informazioni previste dalla legge per la "carne

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Ovvero: carne congelata senza il nome dell'impresa che ha effettuato il congelamento, il peso netto, la specie animale, il taglio anatomico, la data di confezionamento e le istruzioni per lo scongelamento.

Violazione: **Art. 7 D.M. 3.02.1977**

Vendita di carne congelata, discongelata, non in comparti separati da quella fresca e a temperature superiori a 4 gradi

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 8 D.M. 3.02.1977**

Vendita di carne scongelata nello stesso banco destinato a contenere salumi e uova

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 8 D.M. 3.02.1977**

Macinatura di carne scongelata non alla presenza del consumatore che la richiede

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 10 D.M. 3.02.1977**

Omessa indicazione sui cartelli segnaprezzo del tipo di carne e del suo stato (fresca, congelata, scongelata)

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 13 D.M. 3.02.1977**

Vendita congiunta di carni fresche e congelate o scongelate senza comunicazione al Sindaco

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 12 D.P.R. 10.08.1972 n° 967**

Vendita di conigli o volatili non spellati o spennati ed eviscerati

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62

Violazione: **Art. 12 D.P.R. 10.08.1972 n° 967**

Vendita di carni di volatili,conigli e selvaggina nel medesimo banco delle carni fresche o congelate

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

I prodotti devono essere fisicamente separati. Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. La selvaggina deve essere debitamente bollata per comprovare l'ispezione sanitaria.

Violazione: **Art. 6 Reg.CE 29.04.2004 n° 852**

Omessa presentazione della notifica per la registrazione dell'attività di trasporto carni fresche e congelate

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo n° 193/2007

Violazione: **Art. 49 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Automezzi adibiti al trasporto carne fresca o congelata sprovvisto dei requisiti prescritti

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. I mezzi devono avere i ganci in materiale anticorrosivo, la carne non deve toccare il pianale (solo quelle confezionate) e nessun'altra merce deve essere trasportata oltre la carne, le frattaglie e le viscere vanno in contenitori idonei.

Violazione: **D.M.Sanità 2.10.1989 n° 450**

Mancata autorizzazione sanitaria rilasciata dall' A.S.L. per i contenitori utilizzati per il trasporto carni fresche

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 17 Legge n° 283/62. Si riferisce al trasporto di volatili, conigli e selvaggina. I contenitori devono riportare una placca con: "contenitore per trasporto di carni fresche di volatili, conigli e selvaggina", "Tempo massimo trasporto 4 ore", estremi impresa costruttrice, numero del contenitore e data di costruzione.

Violazione: **Ordinanza Ministero Sanità 14.02.1968**

Omessa indicazione della data di produzione sui salumi

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo € 1.549,00 Massimo: € 9.296,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dall'art. 358 T.U.L.S. Il giorno, il mese e l'anno. Sono esclusi quelli cotti o freschi da consumarsi sul luogo di produzione.

Violazione: **Art. 7 Legge 13.02.1990 n° 26**

Utilizzare marchi tipo DI PARMA o simili per prosciutti di diversa provenienza

P.M.R.:
Minimo€ 15.493,00 Massimo: € 92.962,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta

---

Violazione: **Art. 20 Legge 13.02.1990 n° 26**

Vendere prosciutto DI PARMA in tranci o affettato senza lo specifico contrassegno sulla confezione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo € 516,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Il contrassegno deve essere indelebile e inamovibile con le informazioni previste dal Regolamento. (Trattasi di norma complessa da valutare caso per caso).

Violazione: **Art. 13 Legge 14.02.1990 n° 30**

Utilizzare marchi tipo SAN DANIELE e riferimenti simili per prosciutti di provenienza diversa

P.M.R.:
Minimo€ 15.493,00 Massimo: € 92.962,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta

---

Violazione: **Art. 29 Legge 14.02.1990 n° 30**

Vendita di prosciutto SAN DANIELE in tranci o affettato senza lo specifico contrassegno sulla confezione

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo € 516,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Il contrassegno deve essere indelebile e inamovibile con le informazioni previste dal Regolamento. (Trattasi di norma complessa da valutare caso per caso).

Violazione: **Art. 6 Legge 4.11.1981 n° 628**

Uso della denominazione di origine PROSCIUTTO VENETO - EUGANEO - BERICO per prodotti privi del marchio contrass.

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 15.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2-1° comma del D.to Lgs. 297 del 19.11.2004. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20 00187 Roma) . In tutti i casi deve elencare il quantitativo (pezzi) dei prodotti detenuti senza marchio.

Violazione: **Art. 9 Legge 30.05.1989 n° 224**

Vendita di salumi di VARZI privi del particolare contrassegno che garantisce l' origine

P.M.R.: **€ 5.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 15.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2-1° comma del D.to Lgs. 297 del 19.11.2004. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20 00187 Roma)Filzetta, filzettone, sottocrespone a budello semplice, cucito a budello doppio

---

Violazione: **Art. 13/1° c. lett. a) Reg. CE n° 2081/92**

Usurpare, evocare o imitare una denominazione protetta od il segno distintivo o il marchio anche se l'origine è vera

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.to Lgs. 297 del 19.11.2004 Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20 00187 Roma)Sussiste tale violazione anche quando è accompagnata da espressioni quali: genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili

Violazione: **Art. 13/1° c. lett. b) Reg. CE n° 2081/92**

Utilizzare espressioni quali, "genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili" di prodotti D.O.P. I.G.P.

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.to Lgs. 297 del 19.11.2004 Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20 00187 Roma)

Violazione: **Art. 13/1° c. lett. d) Reg. CE n° 2081/92**

Porre in atto qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto, salvo che non si ravvisi la frode

P.M.R.: **€ 6.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2/4° comma del D.to Lgs. 297 del 19.11.2004. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20 00187 Roma)Con esclusione dei prodotti D.O.P. o I.G.P. già tutelati da norme specifiche

---

Violazione: **Art. 10 e 11 D.P.R. 30.05.1953 n° 567**

Diversa denominazione degli estratti in etichetta : di carne, di lievito, per brodo

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Sanzione prevista dal D.L.vo n°109/92

Violazione: **Art. 8 e 19 D.P.R. 30.05.1953 n° 567**

Vendita di estratti, brodi concentrati, dadi e prodotti affini non in confezioni sigillate

P.M.R.: **€ 430,33**
Minimo Massimo: € 1.291,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Salvo l'applicazione dell'art. 13 Legge n° 283/62. Oltre a quanto disposto dalla legge 109/92, i dadi devono essere confezionati in involucro impermeabile. Non devono essere raffigurati: polli o altri animali da cortile, nomi di fantasia, figure o disegni che facciano riferimento ad animali o parti di essi.

Violazione: **Art. 13/2°, 5°c. Reg. CE 17.07.2000 n°1760**

Commercializzazione di carni bovine preconfezionate prive delle indicazioni obbligatorie

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1°comma D.Lvo n. 58/04

Violazione: **Art. 13/2°, 5°c. Reg. CE 17.07.2000 n°1760**

Commercializzazione di carni bovine vendute al taglio prive delle indicazioni obbligatorie

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1°comma D.Lvo n. 58/04

Violazione: **Art. 13. Reg. CE 17.07.2000 n°1760**

Sistema di tracciabilità aziendale non idoneo a garantire la veridicità delle infromazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale interessato

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1°comma D.Lvo n. 58/04

Violazione: **Art. 14. Reg. CE 17.07.2000 n°1760**

Commercializzazione di carni bovine macinate prive delle indicazioni obbligatorie

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

Le indicazioni obbligatorie da indicare sull'etichetta sono: Stato di nascita, ingrasso, macellazione, sezionamento del bovino e codice alfanumerico. Ricorso: Reg. Lomb. D.G. Agricoltura. Se le carni provengono da animali nati detenuti e macellati nello stesso Stato, è sufficiente indicare "Origine" e nome dello Stato. La sanzione è prevista dall'art. 5/1°comma D.Lvo n. 58/04

Violazione: **Art. 3/2° c. D.to L.vo 27.01.1992 n° 109**

Informazioni in etichetta espresse non in lingua italiana per la vendita di carne bovina

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. V.le Molise 66**

Se riportate su codice a barre devono essere espresse anche in lingua italiana

---

Violazione: **Art. 6 D.to L.vo 29.01.2004 n° 58**

Non consentire agli organismi di controllo l'accesso ai locali o a tutta la documentazione

P.M.R.: **€ 6.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 18.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

La documentazione è quella comprovante l'esattezza delle informazioni riportate in etichetta

---

Violazione: **Art. 7 D.to L.vo 29.01.2004 n° 58**

Utilizzare indicazioni o segni che possano ingenerare confusione con le denominazioni di origine geografica protetta

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **Tesoreria Regionale**

Proporre Ricorso a: **Regione Lombardia**

Indicare nelle note il riferimento all'art. 16 paragrafo 6 del Regolamento CE n° 1760/2000.

Violazione: **Art. 4 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa esposizione informazioni inerenti a carni di volatili da cortile allevate in Italia preconfezionate all'origine

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tale violazione va contestata all'operatore alimentare che effettua la MACELLAZIONE e/o il SEZIONAMENTO. Sigla IT (oppure Italia per esteso), n° registrazione presso A.S.L. dell'allevamento, la data o il n° di lotto di macellazione ed il n° delo stabilimento di macellazione, per il sezionamento la sigla IT seguita dalla sigla o dalle sigle delle provincie degli allevamenti, data o n° del lotto di sezionamento e n° dello stabilimento di sezionamento. Sanzione prevista dall'art. 3 del D.to L.vo n° 109/1992. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario

---

Violazione: **Art. 4/4° c. Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa esposizione informazioni inerenti a carni di volatili da cortile allevate in Italia vendute sfuse o preincartate

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La violazione si intende applicabile al punto vendita che non riporta la sigla IT (oppure Italia per esteso), n° registrazione presso A.S.L. dell'allevamento, la data o il n° di lotto di macellazione ed il n° delo stabilimento di macellazione, per il sezionamento la sigla IT seguita dalla sigla o dalle sigle delle provincie degli allevamenti, data o n° del lotto di sezionamento e n° dello stabilimento di sezionamento. Sanzione prevista dall'art. 16 del D.to L.vo n° 109/1992. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario

---

Violazione: **Art. 5 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa esposizione informazioni inerenti a carni di volatili da cortile preconfezionate provenienti da paesi esteri

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tale violazione va contestata all'operatore alimentare che introduce al macello i volatili VIVI provenienti da paesi comunitari e terzi. Su ogni singola confezione e imballaggio và apposta un etichetta del seguente tipo: Il nome per esteso del paese di provenienza, la data o il n° di lotto di macellazione ed il n° dello stabilimento di macellazione, per il sezionamento la il paese per esteso di provenienza degli animali, la data o n° del lotto di sezionamento e n° dello stabilimento di sezionamento. Sanzione prevista dall'art. 3 del D.to L.vo n° 109/1992. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario

---

Violazione: **Art. 5 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa esposizione informazioni inerenti a carni di volatili da cortile estere vendute sfuse o preincartate

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La violazione si intende applicabile al punto vendita che non riporta il paese per esteso di provenienza dell'animale, la data o il n° di lotto di macellazione ed il n° delo stabilimento di macellazione, per il sezionamento il nome del paese di provenienza dell'animale, la data o n° del lotto di sezionamento e n° dello stabilimento di sezionamento. Sanzione prevista dall'art. 16 del D.to L.vo n° 109/1992. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario

Violazione: **Art. 5/3° c. Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa esposizione delle informazioni sulle confezioni o imballaggi inerenti a carni di volatili da cortile vendute tal quali provenienti da paesi esteri

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Trattasi di carni di volatili da cortile, intere o già sezionate nel paese terzo e vendute senza ulteriore sezionamento. Tale violazione và contestata all'operatore alimentare che introduce da un paese terzo tali carni e può essere anche contestata a chi detiene e pone in vendita i prodotti. Sull'etichetta và indicato il paese di origine per esteso e la data di introduzione nel territorio italiano. Sanzione prevista dall'art. 3 del D.to L.vo 109/1992. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario

Violazione: **Art. 6 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Non indicare sulle confezioni le informazioni dei preparati in Italia contenenti carne di volatile di cortile

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per "preparati" si intendono le "preparazioni di carni avicole" ed "i prodotti a base di carni avicole". Tale violazione và contestata all'operatore che produce o commercializza il preparato a base di carne (o le preparazioni di carne) contenente carni di volatili di cortile senza indicare la sigla IT (oppure Italia per esteso), o la dizione per esteso del paese di origine, comunitario o terzo nonché la data di preparazione od il lotto. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario. N.B.: I disposti dell'Ordinanza non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno 70°

Violazione: **Art. 6 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Omessa indicazione del paese di origine dei prodotti cotti contenenti carne di volatile di cortile venduti direttamente nel luogo di preparazione

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si intendono tutti quei prodotti come i polli arrosto ecc. venduti sfusi e preincartati direttamente nel luogo di preparazione tipo le gastronomie e gli autonegozi sui mercati. In questo caso è obbligatorio unicamente l'esposizione di un cartello indicante il luogo di origine delle carni avicole (es. ITALIA o GERMANIA). FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio veterinario. N.B.: I disposti dell'Ordinanza non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno 70°

Violazione: **Art. 7 Ord. Min. Salute 26.08.2005**

Non indicare sulle confezioni le informazioni dei preparati all'estero contenenti carne di volatile di cortile

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per "preparati" si intendono le "preparazioni di carni avicole" ed "i prodotti a base di carni avicole". Tale violazione va contestata all'operatore che introduce il preparato a base di carne contenente carni di volatili di cortile senza indicare il paese per esteso di provenienza e la data di introduzione nel territorio italiano. FARE SOLLECITA SEGNALAZIONE ALL'A.S.L. Servizio Veterinario. N.B.: I disposti dell'Ordinanza non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno 70°

Alimentari - Dietetici

Violazione: **Art. 4 D.L.vo 27.01.1992 n° 111**

Commerciare prodotti dietetici privi delle indicazioni obbligatorie

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo € 1.032,00 Massimo: € 6.197,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Denominazione della natura del prodotto, nome, ragione sociale, sede della Ditta produttrice, eventuale tabella di somministrazione, composizione analitica e peso netto del prodotto, data di produzione e termine minimo di conservazione, gli estremi dell'autorizzazione alla produzione.

Violazione: **Art. 5 D.L.vo.27.01.1992 n° 111**

Porre in vendita prodotti dietitici non preconfezionati

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo € 1.032,00 Massimo: € 6.197,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6 D.L.vo 27.01.1992 n° 111**

Usare espressioni allusive ad azioni preventive o curative nonchè riportare dichiarazioni mediche sull'etichetta

P.M.R.: **€ 2.064,00**
Minimo € 1.032,00 Massimo: € 6.197,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Alimentari - Formaggi

Violazione: **Art. 9 Legge 10.04.1954 n° 125**

Porre in vendita o comunque offrire al consumo formaggi qualificandoli come D.O.P. senza i requisiti prescritti

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.to Lgs. 19.11.2004 n° 297. in riferimento all'art. 13/1° comma lettera b) del Regolamento CE n° 2081/1992. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20, 00187 Roma)

Violazione: **Art. 10 Legge 10.04.1954 n° 125**

Uso della denominazione di origine dei formaggi con termini rettificativi di quelli D.O.P. quali : genere, tipo, metodo, alla maniera, o simili

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Sanzione prevista dall'art. 2/2° comma del D.to Lgs. 19.11.2004 n° 297 in riferimento all'art. 13/1° comma lettera b) del Regolamento CE n° 2081/1992. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20, 00187 Roma)

Violazione: **D.P.R. del 22.09.1981**

Omessa indicazione dell' origine tipica sui formaggi secondo le norme dei rispettivi disciplinari di produzione

P.M.R.:
Minimo€ 15.493,00 Massimo: € 92.962,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Trattasi dei formaggi venduti PRECONFEZIONATI. L'indicazione deve risultare sugli involucri che li contengono.Depenalizzato dal D.L.vo n° 507/99. Non ammesso al pagamento in misura ridotta

Violazione: **Art. 1/1° c. D.L. 11.04.1986 n° 98**

In rel. Art. 23 del D.to Lgs. 109/92 Vendita di formaggio fresco a pasta filata non confezionato all' origine - sfuso -

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE SUL V.D.C. ANCHE L'ART. 23 DEL D.TO LGS. 109/92. Convertito in legge dalla L. 252/86. Sostituito integralmente dall'art. 23 del D.to Lgs. 109/92 e succ. modificato dall'art. 14 del D.to Lgs. 181/2003. Sanzione prevista dall'art. 3 D.L.vo n° 109/92. Denominazione, ingredienti, data di scadenza, quantita'netta ovvero "da vendersi a peso", luogo di origine o provenienza, nome o ragione sociale e sede del produttore e dello stabilimento, condizioni per la conservazione. Modificata dal D.L. 11/4/86 n. 98. La pesatura deve essere effettuata al netto di ogni eventuale tara. Ad esclusione dei prodotti venduti direttamente dal produttore sia nel luogo di produzione che in forma ambulante o in esercizi da lui direttamente condotti.

Violazione: **Art. 31 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Esporre per la vendita formaggi mantenuti a temperatura diversa da quella prevista

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge n° 283/62. La temperatura prevista per gli yogurt è di non superiore a + 4°; per gli altri formaggi freschi la temperatura è quella indicata in etichetta

Alimentari - Funghi - Tartufi

Violazione: **Art. 98 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Inosservanza della modalità prescritte dalla Regione in merito alla raccolta dei funghi

P.M.R.: **€ 17,22**
Minimo € 25,82 Massimo: € 51,65

Pagamento: **TESORERIA REGIONALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sequestro dei funghi e degli attrezzi. Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31. La raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo; il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea; è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici. Sono vietati: la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; l'uso di contenitori non aerati per il trasporto; è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Violazione: **Art. 100 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Raccolta di funghi in aree non consentite

P.M.R.: **€ 17,22**
Minimo € 25,82 Massimo: € 51,65

Pagamento: **TESORERIA REGIONALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sequestro dei funghi e degli attrezzi. Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. E' anche vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Violazione: **Art. 2 DPR 14.07.1995 n° 376**

Vendita di funghi freschi spontanei o secchi sfusi senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.: **€ 344,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352. L'istituto della D.I.A.P. è stato introdotto dalla D.G.R. 6919 del 2.4.2008. Per quelli coltivati freschi, resta in vigore la normativa vigente dei prodotti ortofrutticoli.

Violazione: **Art. 105 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Soggetto preposto alla vendita di funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso sprovvisto dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine

P.M.R.: **€ 344,30**
Minimo € 258,23 Massimo: € 1.032,91

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 110 comma 5° lettera a bis) della L.R. N° 31/2008. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali

Violazione: **Art. 106 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Vendita di funghi freschi spontanei senza la prescritta certificazione dell'A.S.L.

P.M.R.: **€ 344,30**
Minimo € 258,23 Massimo: € 1.032,91

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ATS, purché effettuata secondo le seguenti modalità: funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita; funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei; i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta; i funghi devono essere corredati della certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Ats, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi controllati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ATS.

Violazione: **Art. 107 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Vendita di funghi epigei e freschi diversi da quelli autorizzati

P.M.R.: **€ 344,30**
Minimo € 258,23 Massimo: € 1.032,91

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 376/95 integrate da quelle previste dall'art. 107 della L.R. 31/08

Violazione: **Art. 108 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso diversi da quelli consentiti

P.M.R.: **€ 344,30**
Minimo € 258,23 Massimo: € 1.032,91

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 110 della L.R. n° 31/2008. Possono essere posti in commercio le specie di cui all'art. 5/1 comma del D.P.R. 376/95. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere venduti solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo e deve essere venduto ALLO STATO SFUSO con autorizz. del Comune a' sensi dell'art. 2 stesso DPR.

Violazione: **Art. 9 DPR 14.07.1995 n° 376**

Vendita di funghi conservati di specie non autorizzati (diversi da quelli dell'allegato II)

P.M.R.: **€ 344,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352.Sono quelli sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
Ogni confezione PUO' contenere funghi di diverse specie che devono apparire sulla confezione con le relative quantità, in ordine decrescente (art. 5 D.L.vo 109/92).

Violazione: **Art. 10 DPR 14.07.1995 n° 376**

Omessa indicazione sull' etichetta "obbligo di cottura" per i funghi che non possono essere consumati crudi

P.M.R.: **€ 344,00**
Minimo € 258,00 Massimo: € 1.032,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La violazione alla norma in argomento può essere contestata solo a seguito della definizione da parte del ministero di un elenco con le specie fungine che non possono essere consumate crude (AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PRONTUARIO NON ANCORA EMESSO). Sanzione prevista dall'art. 23 L. n° 23/8/93 n. 352.La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura dei prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

Violazione: **Art. 515 Codice Penale in rif. D.M. 02.12.1993**

Produrre, porre in vendita o comunque utilizza prodotti aventi denominazione "FUNGO DI BORGOTARO" non rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai funghi freschi del genere Boletus che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara; Il "Fungo di Borgotaro" all'atto di immissione al consumo deve presentare per tutte le varietà caratteristiche organolettiche specifiche e devono presentare superficie liscia, non disidratata; Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i controlli. Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e "Indicazione geografica protetta" oltre agli elementi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo. E' fatto divieto di usare, con la denominazione "Fungo di Borgotaro" qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva

Violazione: **Art. 2 D.to L.vo 19.11.2004 n° 297**

Imitare o evocare la denominazione protetta "FUNGO DI BORGOTARO" od accompagnare espressioni quali genere,tipo, metodo o simili

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **TESORERIA DELLO STATO**

Proporre Ricorso a: **Min. Pol. Agr. I.C.R.F.**

Pagamento da effettuarsi presso la Tesoreria dello Stao sul Capo 17, capitolo 3373 "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari". In riferimento all'art. 13/1° comma lettera b) del Regolamento CE n° 2081/92. Ispettorato Centrale Repressione Frodi (via XX Settembre n° 20, 00187 Roma). Se la violazione avviene con l'intenzione fraudolenta di frodare il cliente, applicare gli artt. 515 e (se ricorre) 516 del C.P.

Violazione: **Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752**

Esposizione per la vendita di TARTUFI freschi non distinti per specie e varietà.

P.M.R.: **€ 516,46**
Minimo € 258,23 Massimo: € 2.582,28

Pagamento: **TESORERIA PROVINCIALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008

Violazione: **Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752**

Esposizione per la vendita di TARTUFI freschi non liberi da corpi estranei (terra e materie estranee)

P.M.R.: **€ 516,46**
Minimo € 258,23 Massimo: € 2.582,28

Pagamento: **TESORERIA PROVINCIALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008

Violazione: **Art. 7 Legge 16.12.1985 n° 752**

Vendita congiunta di TARTUFI interi e tartufi spezzati

P.M.R.: **€ 516,46**
Minimo € 258,23 Massimo: € 2.582,28

Pagamento: **TESORERIA PROVINCIALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008

Violazione: **Art. 9 Legge 16.12.1985 n° 752**

Vendita di TARTUFI conservati in recipienti non chiusi ermeticamente e senza le indicazioni prescritte in etichetta

P.M.R.: **€ 516,46**
Minimo € 258,23 Massimo: € 2.582,28

Pagamento: **TESORERIA PROVINCIALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008. Indicazioni: la Ditta, la località dello stabilimento, il nome del tartufo in latino e italiano, la classifica e il peso netto in gr., la scritta "pelati" se liberati dalla scorza.

Violazione: **Art. 11 Legge 16.12.1985 n° 752**

Vendita di TARTUFI conservati con l'impiego di sostanze coloranti

P.M.R.: **€ 516,46**
Minimo € 258,23 Massimo: € 2.582,28

Pagamento: **TESORERIA PROVINCIALE**

Proporre Ricorso a: **REGIONE**

Sanzione prevista dall'art. 129 comma 5^ Legge Regionale n° 31/2008. E' consentito l'uso di acqua e sale o solo sale o alcolici. L'impiego di altre sostanze deve essere indicato in etichetta

Violazione: **Art. 116 Legge Regionale 5.12.2008 n° 31**

Inosservanza delle modalità di raccolta dei tartufi o operazioni vietate

P.M.R.: **€ 206,58**
Minimo € 103,29 Massimo: € 1.032,91

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 129 della L.R. n° 31/2008. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane appositamente addestrato; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato. Son vietate: la raccolta dei tartufi immaturi; nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

Violazione: **Art. 120/1° c.L.Regionale 5.12.2008 n° 31**

Effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi senza essere in possesso del tesserino di idoneità valido su tutto il territorio nazionale

P.M.R.: **€ 172,16**
Minimo € 103,29 Massimo: € 516,46

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Alimentari - Latte

Violazione: **Art. 45 R.D. 9.05.1929 n° 994**

Omessa esposizione dei cartelli prescritti negli esercizi ove si vende il latte scremato o parzialmente scremato a lunga conservazione

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62

Violazione: **Art. 46 R.D. 9.05.1929 n° 994**

Produzione e commercio di crema di latte (panna montata) senza la prescritta autorizzazione sanitaria

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62. Tale autorizzazione non è necessaria negli esercizi annessi a laboratori di gelateria, yogurteria ecc.

Violazione: **Art. 1 Legge 11.04.1974 n° 138**

Detenere, vendere quale latte fresco, prodotti ai quali sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati

P.M.R.: **€ 688,61**
Minimo € 1.032,00 Massimo: € 2.065,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

SEQUESTRO DEI PRODOTTI. Salvo l'erogazione da distributori automatici che non siano installati in esercizi pubblici. È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati

Violazione: **Art. 3 Legge 11.04.1974 n° 138**

Sprovvisto di registro carico e scarico prescritto per gli importatori, grossisti e utilizzatori di latte in polvere

P.M.R.: **€ 172,00**
Minimo Massimo: € 516,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Esclusi i prodotti in confezione sino a Kg. 1

Violazione: **Art. 4 Legge 11.04.1974 n° 138**

Utilizzare per uso alimentare latte in polvere destinato ad uso zootecnico

P.M.R.: **€ 618,00**
Minimo € 309,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Violazione: **Art. 4/2° c. D.to L.vo 20.02.2004 n° 49**

Omessa indicazione delle informazione prescritte sulle confezioni di latte parzialmente o totalmente disidratato

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Denominazione, percentuale di materia grassa, di estratto secco magro ottenuto dal latte, istruzioni per la diluizione o ricostituzione, l'indicazione della dicitura "non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi", peso nominale in g. o Kg., ingredienti e additivi, termine minimo di conservazione, nome o ragione sociale e sede del fabbricante o confezionatore.

Violazione: **Art. 5 Legge 3.05.1989 n° 169**

Conservare latte pastorizzato a temperature inferiori a 1 o superiori ai 6 gradi c.

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 7 Legge 3.05.1989 n° 169**

Vendita di latte fresco pastorizzato in un esercizio del settore non alimentare

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 1 D.M. 22.09.1972**

Effettuare un trasporto del latte alimentare con cisterne prive della dicitura in nero TRASPORTO LATTE

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 17 L. n° 283/62

Violazione: **Art. 8/7°c.Decreto Legge 13.09.2012 n°158**

Omessa esposizione nello stesso luogo ove avviene la vendita diretta di latte crudo, del cartello indicante che lo stesso deve essere soggetto a previa bollitura

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Alimentari - Mangimi

Violazione: **Art. 4 e 20 Legge 15.2.1963 n° 281**

Produzione e immissione in commercio di mangimi senza la prescritta autorizzazione.

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo € 309,00 Massimo: € 774,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Violazione: **Art. 21 Legge 15.2.1963 n° 281**

Vendita di mangimi senza le indicazioni prescritte o scaduti

P.M.R.: **€ 154,00**
Minimo € 77,00 Massimo: € 774,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Denominazione, nome o ragione sociale e la sede del produttore, quantità e qualità dei principi attivi per ogni Kg., istruzioni sull'uso e le dosi d'impiego e somministrazione, la data di validità per l'uso, l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero e la data di rilascio.

Violazione: **Art. 22 Legge 15.2.1963 n° 281**

Vendita di mangimi contenenti sostanze vietate o con dichiarazioni da trarre in inganno gli acquirenti

P.M.R.: **€ 22.000,00**
Minimo€ 20.000,00 Massimo: € 66.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Salvo che il fatto costituisca reato

Alimentari - Marmellate

Violazione: **Art. 2/3°c.D.to L.vo 20.02.2004 n° 50**

Nel confezionamento dei prodotti, utilizzare quantità di frutta, purea , gelatina o marroni inferiore a quanto previsto

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per le confetture la quantità minima in riferimento a 1000 grammi deve essere: 350 grammi in genere (extra 450), 250 per il ribes rosso ed il ribes nero, sorbe, olivello cinorrodi e mele cotogne (350 extra), 150 per lo zenzero (250 extra), 160 per il pomo di acagiù (230 extra), 60 per il frutto di granadiglia (80 extra), per la gelatina la quantità non deve essere inferiore a quella prevista per le confetture, 200 grammi per la marmellata e 380 per la crema di marroni

---

Violazione: **Art. 3 D.to L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulle confezioni di marmellate, gelatine, confetture e crema di marroni

P.M.R.: **€ 3.167,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sono le denominazioni, elenco additivi, quantità netta, nome o marchio e sede fabbricante, termine minimo di conservazione, modo di conservazione, albicocche essicate o disidratate se le contengono od accompagnate dal termine cotognata per le mele cotogne.

Violazione: **Art. 3/2°c.D.to L.vo 20.02.2004 n° 50**

Omessa indicazione delle diciture concernenti il contenuto di frutta e di zuccheri

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sono le diciture:"Frutta utilizzata g...." e "Zuccheri totali g....".

Violazione: **Art. 3/2°c.D.to L.vo 20.02.2004 n° 50**

Non indicare nel campo visivo della denominazione di vendita le diciture inerenti la quantità di frutta e zuccheri

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tali informazioni devono essere chiaramente leggibili nello stesso campo visivo della denominazione

---

Violazione: **Art. 3/5°c.D.to L.vo 20.02.2004 n° 50**

Utilizzare delle denominazioni di vendita per frutti che non sono previsti dall'Allegato I o che non sono conformi ad esso

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tali informazioni devono essere chiaramente leggibili nello stesso campo visivo della denominazione

---

Alimentari - Miele

Violazione: **Art. 2 D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Detenere, produrre e vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste

P.M.R.: **€ 1.200,00**
Minimo € 600,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La violazione deve essere accertata sola da esami di laboratorio

---

Violazione: **Art. 3 D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Indicazione impropria sulla provenienza e origine del miele posto in vendita

P.M.R.: **€ 1.200,00**
Minimo € 600,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sull'etichetta deve essere indicato il paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tale indicazione può essere sostituita con quella "miscela di mieli originari della CEE oppure non originari della CEE). LE DENOMINAZIONI DEVONO ESSERE IN LINGUA ITALIANA

Violazione: **Art. 3 D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Vendere miele per uso industriale senza la menzione "Destinato solo alla preparazione di cibi cotti"

P.M.R.: **€ 1.200,00**
Minimo € 600,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 3/4° c. D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Vendere al minuto miele non confezionato all'origine in contenitori chiusi

P.M.R.: **€ 1.200,00**
Minimo € 600,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 4 D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Aggiungere al miele destinato al consumo umano altri ingredienti o aggiunte alimentari

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **Autorità Giudiziaria**

Redigere N.d.R. per la violazione all'art. 6 della Legge 30.04.1962 n° 283

Violazione: **Art. 4 D.to L.vo 21.05.2004 n° 179**

Vendere miele avariato o infestato da insetti o parassiti

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **Autorità Giudiziaria**

Redigere N.d.R. per la violazione all'art. 5 della Legge 30.04.1962 n° 283

Alimentari - Molluschi

Violazione: **Art. 6/13° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Immissione sul mercato di molluschi bivaldi vivi, diversi dai pettinidi provenienti da zone non classificate dalle autorità competenti

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 6/14° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Immissione sul mercato di molluschi bivaldi vivi provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti

P.M.R.: **€ 10.000,00**
Minimo € 5.000,00 Massimo: € 30.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 5 lettera B Legge 30.04.1962 n° 283**

Detenere molluschi bivalvi vivi privi di vitalità

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto fino ad un anno e ammenda da Euro 309,00 a Euro 30897,00. Accertamento da effettuarsi con l'apporto del Veterinario della A.S.L.

Violazione: **Art. 515 Codice Penale**

Detenere per vendere molluschi bivalvi vivi con data di confezionamento successiva a quella di vendita

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione sino a 2 anni o multa sino a euro 2065,00 SEQUESTRO DELLA MERCE.

Violazione: **Art 10-bis D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Vendita di molluschi bivalvi vivi preconfezionati oltre la data di scadenza e ancora vitali

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLA MERCE

Violazione: **Art. 14/4° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Vendita di molluschi bivalvi vivi preconf. con le indicaz. di legge non visibili, illeggibili o non indelebili

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 16/1° e 2° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Vendita di molluschi bivalvi vivi sfusi, senza le indicazioni previste dalla legge

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Alimentari-Olii di oliva e di semi

Violazione: **Art. 3/1°c.lett. m) D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione sull' etichetta di un contenitore di olio d'oliva dell'indicazione dello stato membro o paese terzo ove sono state raccolte le olive

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

(Vedi Decreto Min. Pol. Agric. 9.10.2007) In vigore dal giorno 17.1.2008 Gli olii etichettati prima di tale data, possono essere venduti entro i successivi 18 mesi. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Violazione: **Art. 2 Legge 27.01.1968 n° 35**

Utilizzare marchi di fantasia che traggano in inganno il consumatore

P.M.R.: **€ 206,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La sanzione e' per ogni quintale o frazione

Violazione: **Art. 6 Legge 27.01.1968 n° 35**

Omessa denuncia all' U.T.I.F. e mancata tenuta del registro di carico e scarico nella produzione di glicerina

P.M.R.: **€ 1.548,00**
Minimo € 774,00 Massimo: € 7.746,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Violazione: **Art. 7/1 Legge 27.01.1968 n° 35**

Vendita al minuto di olii di oliva e di semi in recipienti non sigillati

P.M.R.: **€ 206,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La sanzione è per ogni quintale o frazione

Violazione: **Art. 7/3 Legge 27.01.1968 n° 35**

Recipienti di olio d' oliva e di semi con capacità diverse

P.M.R.: **€ 206,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

La sanzione e' per ogni quintale o frazione. La capacita' dei recipienti deve essere di l. 0,100, 0,250, 0,500, 0,750, 1, 2, 3, 5, 10 o oltre. Deve essere apribile mediante effrazione. Può essere chiuso con suggello di garanzia con la sigla del confezionatore applicato in maniera da impedire l'estrazione del contenuto senza la sua rottura. Modificato dall'art. 1 D.L.vo n° 507/99

Violazione: **Art. 2 Legge 9.10.1980 n° 659**

Olii, grassi e loro miscele destinati al consumo umano che contengono oltre il 5% di acido erucico

P.M.R.: **€ 30.986,00**
Minimo€ 15.493,00 Massimo: € 92.962,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 13 Legge 5.02.1992 n° 169**

Etichettatura impropria circa la classificaz. e denominaz. degli olii di oliva (reg. CEE n. 1915 del 2.07.1987)

P.M.R.: **€ 172,00**
Minimo € 129,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sanzione prevista dall'art. 30. Al minuto, possono essere commercializzati soltanto: di oliva vergine extra - acidita' 1%; di oliva vergine - acidita' 2%; di oliva - acidita' 1,5%; di sansa di oliva - acidita' 1,5%.

Violazione: **Art. 23 R.D.L. 15.10.1925 n° 2033**

Preparazione vendita di olii di oliva con altri olii commestibili

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo € 129,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Violazione: **Art. 25 Legge 5.02.1992 n° 169**

Uso improprio della D.O.C. per gli olii di oliva

P.M.R.: **€ 25,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

La sanzione è per ogni litro o frazione, " tipo, uso,gusto, sistema, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi, atti a trarre in inganno il consumatore

Violazione: **Art. 26 Legge 05.02.1992 n° 169**

Adottare la D.O.C. come ragione sociale o come ditta

P.M.R.: **€ 516,00**
Minimo Massimo:

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Violazione: **Art. 2/1° Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Porre in vendita confezioni di olio di oliva sprovvisti di sistema di chiusura che perde la proria integrità dopo la prima utilizzazione

P.M.R.: **€ 1.600,00**
Minimo € 800,00 Massimo: € 4.800,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 2 comma 2° del D.to Lgs. 23.05.2016 n° 103. Trattasi di chiusura che dopo la prima apertura non permette la richiusura ermetica del contenitore

---

Violazione: **Art. 2/1° Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Porre in vendita confezioni di olio di oliva della capacità superiore ai 5 litri

P.M.R.: **€ 200,00**
Minimo € 100,00 Massimo: € 600,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 2 comma 1° del D.to Lgs. 23.05.2016 n° 103. Gli oli di oliva e di sansa di oliva, devono essere presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri.

Violazione: **Art. 3 Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Porre in vendita confezioni di olio di oliva senza indicare in etichetta in caratteri chiari ed indelebili le denominazioni previste

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 2 comma 1° del D.to Lgs. 23.05.2016 n° 103. Le denominazioni previste sono: per l'olio extravergine di oliva "olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici; per l'olio di oliva vergine: "olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici"; olio di oliva composti di olii di oliva raffinati e da oli di oliva vergine: "olio contenente esclusivamente olii di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e olii ottenuti direttamente dalle olive"; olio di sansa di oliva:" olio contenente esclusivamente olii derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio di oliva e olii ottenuti direttamente dalle olive oppure olio contenente olii provenienti dal trattamento della sansa di oliva e olii ottenuti direttamente dalle olive".

Violazione: **Art. 4-1° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Non indicare nell'etichetta degli oli di oliva vergine o extravergine, la designazione dell'origine o indicarla difformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Reg. CE 29/2012

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 4 comma 1° del D.to Lgs. 23.05.2016 n° 103. Vedi parte narrativa. Ai fini del Regolamento CE 29/2012, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)»

Violazione: **Art. 4-2° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Indicare nell'etichetta delle confezioni di olio la denominazione di origine senza che questa sia tra quelle previste

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 4 del D.to Lgs. 30.09.2005 n° 225. Vedi parte narrativa

---

Violazione: **Art. 4-5° c. Reg. CE n° 29 del 13.01.2012**

Indicare nell'etichetta delle confezioni di olio come "OLIO ITALIANO" olio di oliva vergine o extravergine senza avere ottenuto il riconoscimento

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 12.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Sanzione prevista dall'art. 4 comma 1° del D.to Lgs. 23.05.2016 n° 103. Sommariamente l'art. 23 del Regolamento CE 2913/1992 prevede che per potere indicare in etichetta la denominazione "OLIO ITALIANO" è necessario che le olive siano di provenienza italiana e che sia stato ottenuto il necessario riconoscimento dal Ministero delle politiche Agricole

Violazione: **Art. 4/2° c. D.to L.vo 23.05.2016 n° 103**

Utilizzare nell'etichetta dell'olio di oliva, la designazione di origine, anche con segni, figure od altro che possano evocare un'origine geografica diversa da quella effettiva

P.M.R.: **€ 6.000,00**
Minimo € 3.500,00 Massimo: € 18.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

In violazione dei dettami di cui all'art. 4 del Regolamente CE 29/2012

Violazione: **Art. 6/1° c. D.to L.vo 23.05.2016 n° 103**

Non riportare nello stesso campo visivo principale dell'etichettatura, la denominazione di vendita e la designazione dell'origine dell'olio di oliva

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

In riferimento all'art. 4 ter del Regolamento CE 29/2012

Violazione: **Art. 7-1° c. Legge 14.01.2013 n° 9**

Proporre al consumo negli esercizi pubblici, olio di oliva senza l'indicazione del termine minimo di conservazione o con modalità diverse da quelle previste

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 7 comma 3° della Legge 9/2013. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

Violazione: **Art. 7-2° c. Legge 14.01.2013 n° 9**

Proporre nei pubblici contenitori non dotati di idoneo dispositivo di protezione in modo che il contenuto non possa essere modificato o alterato dopo l'apertura

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **PREFETTURA**

Sanzione prevista dall'art. 7 comma 3° della Legge 9/2013. Confisca del prodotto pertanto procedere al sequestro delle bottiglie di olio non conformi. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta

Alimentari-Pane, Pasta, Sfarinati

Violazione: **Art. 4/2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223**

Attivazione di un nuovo impianto di PANIFICAZIONE senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune ove ha sede l'esercizio

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Convertito in legge dalla L. 248/2006. L'esercente potrà attivare l'esercizio immediatamente a seguito della Presentazione della S.C.I.A. che vale anche come notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 che deve corredata dall'autorizzazione della competente Autorità Sanitaria in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità. In caso di accertata violazione fare relazione al comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori accessori. Il comma 2 bis ndell'art. 4, inserito in fase di conversione, prevede che sia comunque consentita ai titolari di imprese di panificazione, l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie

Violazione: **Art. 4/2° c. D.L. 04.07.2006 n° 223**

Trasferimento in altra località o trasformazione di un impianto di PANIFICAZIONE senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo € 2.582,00 Massimo: € 15.493,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'esercente potrà attivare l'esercizio immediatamente a seguito della Presentazione della S.C.I.A. che vale anche come notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 che deve corredata dall'autorizzazione della competente Autorità Sanitaria in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità. In caso di accertata violazione fare relazione al comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori accessori

---

Violazione: **Art. 4 Legge Regionale 07.11.2013 n° 10**

Responsabile dell'attività produttiva che non ottemperi all'obbligo formativo o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Vedi quali sono i requisiti nella parte narrativa

---

Violazione: **Art. 5/1°c. L.Regionale. 07.11.2013 n° 10**

Inosservanza dell'obbligo di vendita del pane fresco entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Violazione: **Art. 5/2°c. L.Regionale 07.11.2013 n° 10**

Inosservanza dell'obbligo di porre in vendita il pane congelato con la dicitura prevista

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Il pane conservato deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Violazione: **Art. 5/3°c. L.Regionale 07.11.2013 n° 10**

Inosservanza dell'obbligo di esporre il pane conservato in scomparti appositamente riservati

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Al momento della vendita, Il pane conservato deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente

---

Violazione: **Art. 5/4°c. L.Regionale 07.11.2013 n° 10**

Omessa esposizione del pane fresco in scaffali distinti e separati dal pane ottenuto dagli intermedi di panificazione

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Violazione: **Art. 5/6°c. L.Regionale 07.11.2013 n° 10**

Omessa esposizione nella vendita di pane precotto o congelato, della etichetta prevista

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

Violazione: **Art. 5/7°c. L.Regionale. 07.11.2013 n° 10**

Inosservanza del divieto di vendita del pane sfuso in aree pubbliche, in banchi di esposizione privi delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie

P.M.R.: **€ 1.333,33**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Violazione: **Art. 10/1°c.lett. a) L.R. 07.11.2013 n° 10**

Panificio che non svolge nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale

P.M.R.: **€ 2.666,67**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 8.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Violazione: **Art. 10/1°c.lett. c) L.R. 07.11.2013 n° 10**

Mancato rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco

P.M.R.: **€ 6.666,67**
Minimo € 5.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In caso di recidiva l'importo è raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni. Il pane fresco è il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione, alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale

Violazione: **Art. 1 Legge 18.02.1974 n° 41**

Chiusura di un esercizio alla PANIFICAZIONE per oltre tre giorni senza l'autorizzazione del Sindaco

P.M.R.: **€ 17,00**
Minimo € 10,00 Massimo: € 51,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4 Legge 18.02.1974 n° 41**

Omessa esposizione all' esterno del PANIFICIO del cartello indicante il turno di chiusura

P.M.R.: **€ 5,00**
Minimo € 5,00 Massimo: € 15,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 5 Legge 18.02.1974 n° 41**

Chiusura dell' esercizio alla PANIFICAZIONE in un periodo diverso da quello autorizzato o protrarre la chiusura

P.M.R.: **€ 17,00**
Minimo € 10,00 Massimo: € 51,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **O.S. emessa annualmente**

Chiusura dell'esercizio di produzione e vendita di pane fresco in periodo diverso da quello autorizzato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 25,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il relativo provvedimento viene emanato annualmente dal Settore Autorizzazioni Commerciali e la sanzione può essere diversa. Coloro i quali non hanno presentato domanda per stabilire il turno di ferie estive hanno l'obbligo di garantire l'apertura nel mese di agosto. Sanzione prevista dall'art. 7 bis-comma 1 bis del Dto Lgs. 267/2000. Poiché detta norma indica che tale sanzione si applica per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge è importante indicare la fonte normativa di riferimento: Art. 50 del D.to Lgs. 267/2000

Violazione: **Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580**

Vendita sfusa di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580. Il pane ottenuto a seguito di completamento della cottura deve essere posto in vendita previo confezionamento e deve essere apposta l'etichettatura delle indicazioni previste

---

Violazione: **Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580**

Vendita di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON, in comparti diversi dal pane fresco

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580

Violazione: **Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580**

Vendita di PANE parzialmente cotto senza riportare sulla confezione le indicazioni prescritte .

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580

Violazione: **Art. 14 Legge 04.07.1967 n° 580**

Vendita di PANE ottenuto da cottura di quello parzialmente cotto, surgelato o NON, senza le indicazioni prescritte

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 44 Legge 4/7/67 n° 580

Violazione: **Art. 16 Legge 4.07.1967 n° 580**

Umidità contenuta nel PANE superiore a quanto consentito

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Pezzature: sino a 70 g. - 39% max.; da 100 a 250 g. - 41% max.; da 300 a 500 g. - 44% max.; da 600 a 1000 g. - 48% max.; oltre i 1000 g. - 50% max.

Violazione: **Art. 17 Legge 4.07.1967 n° 580**

Pane posto in vendita non in scomparti separati

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 17 Legge 4.07.1967 n° 580**

Pane posto in vendita senza cartello con l'indicazione del tipo di pane e del prezzo

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 17 Legge 4.07.1967 n° 580**

Pane con farina aventi caratteristiche diverse da quelle indicate

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 21 Legge 4.07.1967 n° 580**

Omessa indicazione del vegetale impiegato sul prodotto ottenuto dalla cottura di farine miscelate con SFARINATI

P.M.R.: Minimo **€ 103,00** Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 23 Legge 4.07.1967 n° 580**

Vendita di PANE a numero e non a peso

P.M.R.: Minimo **€ 516,33** Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

L'art. 1 lettera b) del D.P.R. n° 571/1982 prevede specificatamente che per le violazioni alle norme relative alla panificazione quando non si riferiscono all'igiene ed alla lavorazione o composizione del prodotto, l'ente competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è la Camera di Commercio

---

Violazione: **Art. 25 Legge 4.07.1967 n° 580**

Poneva in vendita il PANE in modo promiscuo ad altri generi alimentari, senza avvalersi di apposite attrezzature

P.M.R.: Minimo **€ 516,33** Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 26 Legge 4.07.1967 n° 580**

Recipienti utilizzati per il trasporto del PANE non conformi

P.M.R.: Minimo **€ 103,00** Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

I recipienti devono essere lavabili e tenuti al riparo da ogni insudiciamento.

Violazione: **Art. 40 Legge 4.07.1967 n° 580**

Detenzione nei locali di PANIFICAZIONE sostanze il cui impiego non è consentito

P.M.R.: Minimo **€ 516,33** Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione di pasticceria

---

Violazione: **Art. 3 D.P.R. 30.11.1998 n° 502**

Impiego di ingredienti estranei alla produzione del PANE

P.M.R.: Minimo **€ 1.032,00** Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Consentiti: burro, olio di oliva, strutto, farina di cereali maltati, estratti di malto, alfa amilasi, beta amilasi, latte e polvere di latte, mosto di uva, zibibbo e altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio, destrosio, zucca, miele, semi di lino, farine di cereali maltati, estratti di malto, alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati, paste acide prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dalla legge e solo per la preparazione di pane speciale, farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi alimentari, zuccheri.

Violazione: **Art. 4 D.P.R. 30.11.1998 n° 502**

Omessa collocazione in scaffali separati del PANE speciale

P.M.R.: Minimo **€ 103,00** Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Pane speciale: quello con aggiunta degli ingredienti consentiti (grassi non meno del 4,5%). Pane speciale al malto: non meno del 7% di maltosio.

Violazione: **Art. 6 D.P.R. 30.11.1998 n° 502**

Produzione di GRISSINI con l' impiego di farine diverse da quelle previste

P.M.R.: Minimo **€ 516,33** Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Denominazione riservata al pane formato bastoncino, preparato con farina di grano tenero con acqua, lievito, senza sale. . Possono essere usati gli ingredienti consentiti oltre a margarina, grassi alimentari industriali, olio vegetale.

Violazione: **Art. 7 D.P.R. 30.11.1998 n° 502**

Mancato rilascio dell'elenco degli ingredienti della prima consegna del PANE fornito alle rivendite

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Ogni qualvolta che vengono variati gli ingredienti del tipo di pane fornito è necessario il rilascio all'esercente del nuovo elenco

Violazione: **Art. 8 D.P.R. 30.11.1998 n° 502**

Omessa indicazione delle caratteristiche del LIEVITO

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 1 D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Farine di grano tenero con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tipo "00": 0,55 - tipo "0": 0,65 - tipo "1": 0,80 - tipo "2": 0,95 - "integrale" min. 1,30 max. 1,70

Violazione: **Art. 2 D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Sfarinati di semola o semolato di grano duro con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sfarinati di semola di grano duro 0,90 - semolato di grano duro min. 0,90 max. 1,35 - semola integrale di grano duro min. 1,40 max. 1,80 - farina di grano duro min. 1,36 max. 1,70

Violazione: **Art. 5 D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Sfarinati posti in vendita in imballaggi non preconfezionati chiusi all'origine

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 6 D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Pasta di semola o semolato di grano duro con contenuto in ceneri superiore a quanto consentito

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Pasta semola di grano duro 0,90 - semolato di grano duro min. 0,90 max. 1,35 - semola integrale di grano duro min. 1,40 max. 1,80

Violazione: **Art. 6/1° c. D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Produzione di "PASTA DI SEMOLA (o SEMOLATO) DI GRANO DURO" ottenuta con metodi difformi da quelli previsti

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per essere denominati tali i prodotti devono essere ottenuti da impasti preparati esclusivamente con semola o semolato di grano duro e acqua.

Violazione: **Art. 6/3° c. D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Produzione di "PASTA" in tipi e con caratteristiche diverse da quelle prescritte

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Attraverso le analisi di laboratorio devono essere accertati i valori di umidità, ceneri, cellulosa, ecc.

Violazione: **Art. 7 D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Produzione di "PASTE SPECIALI" con caratteristiche alimentari non consentiti.

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Devono essere prodotte solo con semola e devono essere poste in commercio col la dicitura "PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO" seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti in ordine decrescente di quantità. Sono consentiti tutti gli ingredienti alimentari diversi dagli sfarinati di grano tenero. La pasta con l'uovo deve essere posta in commercio con la dicitura "PASTA ALL'UOVO"

Violazione: **Art. 9/4° c. D.P.R. 09.02.2001 n° 187**

Paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso conservate a temperatura superiore a quello consentito

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 44 1° c. lettera c Legge 4/7/67 n° 580. La temperatura prevista non deve essere superiore a +4° con tolleranza di 2°; nel corso del trasporto tale tolleranza è elevata a 3°

Violazione: **Art. 11/1° c. D.P.R. 9.02.2001 n° 187**

Detenzione e vendita di PASTE con caratteristiche diverse da quelle stabilite

P.M.R.: **€ 103,00**
Minimo Massimo: € 309,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per l'etichettatura del pane e della pasta, si osservano le disposizioni del D.L.vo 109/92, con eccezione del termine minimo di conservazione del pane fresco.

Violazione: **Art. 5 lettera D Legge 30.04.1962 n° 283**

Detenere o vendere SFARINATI, PANE o PASTA alterati o invasi da parassiti

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00

Violazione: **Art. 5 lettera D Legge 30.04.1962 n° 283**

Impiego nella panificazione o pastificazione di SFARINATI alterati o invasi da parassiti

P.M.R.:
Minimo Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto da tre mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.582,00 a € 46.481,00

Violazione: **Art. 12/1° c. Legge 25.10.1978 n° 690**

Vendita di confezioni di PASTE secche in pezzature diverse da quelle prescritte

P.M.R.: **€ 103,30**
Minimo € 51,65 Massimo: € 516,46

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Alimentari - Riso

Violazione: **Art. 1 Legge 18.03.1958 n° 325**

Vendita di riso non corrispondente alla definizione di legge

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo € 129,00 Massimo: € 1.291,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A.**

Il nome riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

Violazione: **Art. 4 Legge 18.03.1958 n° 325**

Porre in vendita miscele di riso senza le indicazioni consentite

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo € 51,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A.**

Denominazioni consentite: riso comune sottotipo, riso originario sottotipo.

Violazione: **Art. 4/B Legge 18.03.1958 n° 325**

Vendita di riso scondizionato o alterato non atto alla alimentazione umana

P.M.R.: **€ 860,67**
Minimo € 516,00 Massimo: € 2.582,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A.**

Violazione: **Art. 5 Legge 18.03.1958 n° 325**

Omessa indicazione sulle confezioni di riso del gruppo di appartenenza e varietà

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo € 51,00 Massimo: € 516,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A.**

Alimentari - Succhi di frutta

Violazione: **Art. 4 D.to L.vo. 21.05.2004 n° 151**

Denominare quali succhi di frutta e simili prodotti non conformi

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Succo di frutta, concentrato, disidratato o in polvere e nettare di frutta. Frutto: fresco o conservato col freddo; purea di frutta: prodotto fermenscentibile, ma non fermentato senza eliminare il succo; purea di frutta concentrata: purea di frutta con eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

Violazione: **Art. 4/2° c. D.to L.vo. 21.05.2004 n° 151**

Non riportare sull'etichetta l'eventuale dicitura "zuccherato o con aggiunta di zuccheri"

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Tale indicazione è necessaria se sono stati aggiunti zuccheri ai succhi di frutta

Violazione: **Art. 4/2° c. D.to L.vo. 21.05.2004 n° 151**

Non indicare sullo stesso campo visivo della denominazione di vendita dei nettari di frutta la percentuale minima

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Deve essere indicata la % minima di frutta contenuta nel volume del prodottofinito. Essa deve essere almeno del 50% per:mele, pere, pesche, ananas; almeno del 40% per: albicocche, fragole, more, ciliegie e mirtilli; almeno del 25% per: banane, limoni, papaie, manghi, litchi.

Violazione: **Art. 6/2° c. D.to L.vo. 21.05.2004 n° 151**

Aggiungere ai succhi di frutta sostanze non consentite o vietate

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Le sostanze consentite sono: vitamine e Sali minerali, polpa, zuccheri diversi dai succhi di pera e di uva, succo di limone e concentrato di limone ed additivi consentiti

Violazione: **Art. 3/2° c. D.to L.vo 27.01.1992 n° 109**

Confezioni di succhi di frutta e simili con indicazioni riportate non in lingua italiana

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Le scritte in lingua straniera non devono essere di dimensioni superiori a quelle in lingua italiana. Sanzione prevista dall'art. 3 del D.Lvo. n° 109/92

Violazione: **Art. 8. D.to L.vo 27.01.1992 n° 109**

Non indicare in etichetta la specie della frutta utilizzata

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In relazione all'art. 4-6° c. del D.to L.vo 151/2004. Nel caso di utilizzo di un unico frutto può essere indicato solo il nome della specie; se due o più specie la denominazione di vendita è completata dall'indicazione in ordine decrescente della frutta utilizzata; nel caso di almeno tre frutti tale indicazione può essere sostituita dalla dicitura "più frutti" o dal numero delle specie di frutta utilizzate

Alimentari - Surgelati

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione delle imprese di trasporto di alimenti

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo, pertanto questa deve provvedere alla D.I.A.P. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi, la classe, il tipo e la targa

Violazione: **Art. 4 D.to L.vo. 27.01.1992 n° 110**

Non mantenere gli alimenti surgelati destinati alla vendita in frigoriferi a temperatura costante di -18°C

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Sono consentite fluttuazioni per breve tempo per un massimo di 3°C

Violazione: **Art. 7 D.to L.vo 27.01.1992 n° 110**

Vendita di alimenti surgelati allo stato sfuso e non in confezioni originali sigillate

P.M.R.: **€ 1.032,00**
Minimo € 516,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Violazione: **Art. 8 D.to L.vo 27.01.1992 n° 110**

Omessa indicazione delle informazioni prescritte sulla etichetta di un prodotto surgelato

P.M.R.: **€ 1.548,00**
Minimo € 774,00 Massimo: € 4.648,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Oltre a quanto previsto dal D.L.vo 109/92, la denominazione merceologica con la parola SURGELATO, massa nominale del prodotto in g. o Kg.,termine minimo di conservazione, istruzioni per la conservazione e per lo scongelamento, il lotto di fabbricazione e la data di confezionamento, se carne devono riportare a stampa il bollo previsto VS.

Alimentari - Uova

Violazione: **Art. 3/1°c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Detenzione e vendita di uova in imballaggi sprovvisti di fascette e indicazioni prescritte

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Reg. CE 2295/2003, al D.to L.vo 267/2003 ed al D.M. del 4.3.2005. Categoria di qualità e peso, la data di durata minima, n° distintivo del centro d'imballaggio, nome e ragione soc. del centro, marchio d'impresa e marchio commerciale, il n° di uova imballate, sugli imballaggi delle uova di categoria A deve esserci la dicitura relativa al sistema di allevamento (Uova da allevamento all'aperto- Uova da allevamento a terra- Uova da allevamento in gabbia).

Violazione: **Art. 3/1°c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Detenzione e vendita di uova di categoria A sprovviste di stampigliatura sul guscio inerenti le informazioni previste

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Reg. CE 2295/2003, al D.to L.vo 267/2003 ed al D.M. del 4.3.2005. Esempio: 3IT001TO036, dove il n° 3 identifica il sistema di allevamento, IT lo stato di origine, 001 il codice Istat del comune di Torino, TO la sigla della provincia, 036 il n° identificativo dell'allevamento.

Violazione: **Art. 16/1° c. D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Detenzione e vendita di uova sfuse di categoria A sprovviste di stampigliatura sul guscio inerenti le informazioni previste

P.M.R.: **€ 1.166,67**
Minimo € 600,00 Massimo: € 3.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Reg. CE 2295/2003, al D.to L.vo 267/2003 ed al D.M. del 4.3.2005. Esempio: 3IT001TO036, dove il n° 3 identifica il sistema di allevamento, IT lo stato di origine, 001 il codice Istat del comune di Torino, TO la sigla della provincia, 036 il n° identificativo dell'allevamento.

Alimentari - Vini, Mosti, Aceti

Violazione: **Art. 1 punto 10 D.L.gs. 10.08.2000 n. 260**

Mancanza boll. accompagn., registro carico scarico, scheda di produz., n. registro di imbott. per sostanze vinose

P.M.R.:
Minimo € 619,00 Massimo: € 15.493,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

In relazione al Reg. CEE n. 1493/99. Il contesto e il rapporto vanno inviati al MINISTERO AGRICOLTURA FORESTE (vedi art. 4 legge 898/86).

Violazione: **Art. 1 punto 8 D.L.gs. 10.08.2000 n. 260**

Omessa indicazione delle informazioni obbligatoria sui recipienti di vini

P.M.R.:
Minimo € 516,00 Massimo: € 5.164,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

In relazione al Reg. CEE n° 1493/99 - il contesto e il rapporto deve essere trasmesso al MIN. AGRIC. FORESTE. Vino da tavola, volume nominale, il nome o la rag. soc. e la sede dell'imbottigliatore, titolo alcool. effettivo riferito in unita' o mezza unita' (es. 11% Vol. o 11,5% Vol.)

Violazione: **Art. 1 punto 9 D.L.gs. 10.08.2000 n. 260**

Omessa denuncia della produzione e della giacenza dei vini

P.M.R.:
Minimo € 309,00 Massimo: € 3.098,00

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

In relazione al Reg. CEE n. 1493/99. La giacenza deve essere denunciata entro il 6 settembre; la produzione deve essere denunciata entro il 15 dicembre. Il contesto e il rapporto deve essere inviato al MINISTERO AGRICOLTURA FORESTE. Anche se la denuncia e' incompleta o difforme dalle disposizioni.

Violazione: **Art. 3 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Recipienti di vini aromatizzati senza le indicazioni obbligatorie

P.M.R.: **€ 1.548,00**
Minimo € 774,00 Massimo: € 4.648,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Indicazioni: denominazione (vino aromatizzato, aromatizzato all'uovo, vino chinato, vermouth, aperitivo a base di vino), la capacita', la gradazione alcoolica e zuccherina, nome o ragione sociale e indirizzo dell'imbottigliatore.

Violazione: **Art. 22/1° c. D.L.vo 08.04.2010 n° 61**

Produrre, vendere, o comunque distribuire per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette non corrispondenti ai requisiti previsti

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 20.000,00

Pagamento: **Ministero Politiche Ag.le**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

La sanzione si applica a chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, anche indicate in modo unitario con la dicitura «denominazioni protette» o «denominazioni di origine», che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, . In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarita' superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i piu' diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

Violazione: **Art. 22/2° c. D.L.vo 08.04.2010 n° 61**

Produrre, vendere, come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 10.000,00

Pagamento: **Ministero Politiche Ag.le**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Violazione: **Art. 23/3° c. D.L.vo 08.04.2010 n° 61**

Usurpare, imitare o evocare una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata

P.M.R.: **€ 4.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 13.000,00

Pagamento: **Ministero Politiche Ag.le**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, la sanzione si applica nei confronti di chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata, o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

Violazione: **Art. 23/5° c. D.L.vo 08.04.2010 n° 61**

Adottare denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le usa in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 1.000,00 Massimo: € 10.000,00

Pagamento: **Ministero Politiche Ag.le**

Proporre Ricorso a: **Ministero Politiche A**

Alimentari - Zucchero

Violazione: **Art. 2/2° lettera a D.to L.vo 20.02.2004 n° 51**

Utilizzo di denominazioni di zuccheri per prodotti che possono indurre in errore il consumatore

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si intendono le specificazioni sulla natura e sull'identità del prodotto

Violazione: **Art. 2/2° lettera b D.to L.vo 20.02.2004 n° 51**

Commercializzazione di zucchero con caratteristiche di composizione difformi da quelle prescritte

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 3.000,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Zucchero: di fabbrica, bianco, raffinato, liquido, liquido invertito; sciroppo: di zucchero, di glucosio, di glucosio disidratato; destrosio: monoidrato, anidro, fruttosio .

Violazione: **Art. 3 D.to L.vo 27.01.1992 n° 109**

Zucchero preconfezionato in cui non è indicata la quantità netta

P.M.R.: **€ 3.166,67**
Minimo € 1.600,00 Massimo: € 9.500,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Per le bustine di zucchero con peso inferiore ai 20 grammi non occorre tale indicazione (art. 2 lettera e D.to L.vo 51/2004)

Violazione: **Art. 2/2° lettera f D.to L.vo 20.02.2004 n° 51**

Vendita o somministrazione di zucchero non preconfezionato all'origine

P.M.R.: **€ 2.000,00**
Minimo € 2.000,00 Massimo: € 6.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Si intende che nelle attività di somministrazione (bar e ristoranti) lo zucchero deve essere servito esclusivamente in bustine sigillate o in dispenser

Alimentari - Diversi

Violazione: **Art. 2 Legge 17.10.1967 n° 1008**

Vendita di miscela di mandorle amare allo stato sfuso

P.M.R.: **€ 516,33**
Minimo € 309,00 Massimo: € 1.549,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

E' consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e mare purchè quest'ultime non siano presenti in misura superiore al 5%. La confezione deve essere chiusa all'origine con etichetta contenente la dizione "contiene mandorle amare in misura non superiore al 5% riferito al peso".

Violazione: **Art. 3 D.L.vo 27.01.1992 n° 109**

Omessa indicazione delle informazioni previste sui contenitori dei pomodori conservati

P.M.R.: **€ 3.098,00**
Minimo € 1.549,00 Massimo: € 9.296,00

Pagamento: **EQUITALIA NORD**

Proporre Ricorso a: **C.C.I.A.A. Ufficio San**

Oltre a quanto previsto dalla stessa legge, deve apparire: pelati, semiconcentrato di pomodoro, concentrato di pomodoro, doppio concentrato di pomodoro, triplo concentrato di pomodoro, sestuplo concentrato di pomodoro.

Alimentari - Trasporto

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione delle imprese di trasporto di alimenti

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Sono compresi i trasporti intesi come impresa commerciale che gestisce l'attività di trasporto di alimenti e non più riferiti al singolo automezzo, pertanto questa deve provvedere alla D.I.A.P. inerente la notifica per la registrazione dell'impresa indicando gli automezzi, la classe, il tipo e la targa

Violazione: **Art. 6/5° D.to L.vo.6.11.2007 n° 193**

Vani di carico dei veicoli o contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari non mantenuti puliti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 1". Gli stessi devono essere sottoposti a regolare manutenzione al fine di evitare contaminazione

---

Violazione: **Art. 6/5° D.to L.vo.6.11.2007 n° 193**

Vani di carico dei veicoli e/o contenitori utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari quando questi possono risultare contaminati

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 2"

Violazione: **Art. 6/5° D.to L.vo.6.11.2007 n° 193**

Veicoli e/o contenitori adibiti al trasporto di altra merce diversa dai prodotti alimentari senza separare in maniera efficace i vari prodotti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. IV PUNTO 3". Si deve provvedere alla separazione anche in caso del trasporto promiscuo di differenti tipi di prodotti alimentari

---

Violazione: **Art. 51 D.P.R. 26.03.1980 n° 327**

Mancato rispetto delle temperature da osservare durante il trasporto degli alimentari

P.M.R.: **€ 258,00**
Minimo Massimo: € 774,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati: -7°C; altri gelati: -12°C; pesce congelato, surgelato e altri surgelati: -15°C; carne congelata e altri alimenti congelati: -7°C; latte pastorizzato in confezioni e panna: +9°C; burro, jogurt, latte fermentato e formaggi freschi: +14°C; carne: +10°C; pollame, conigli e selvaggina: +8°C.

Regolamento locale d'igiene

L'art. 3 della Legge Regionale 2 aprile 2007 n° 8 già aveva abolito il nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi, sostituendolo con la **Dichiarazione di Inizio Attività Produttive,** che attualmente in ragione della modifica di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, è stata sostituita dalla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** che si dovrà presentare presso gli uffici comunali competenti per la specifica materia.

In considerazione che viene sostituito l'atto specifico, si ritiene che le sanzioni in merito alla mancanza dell'atto, possano rimanere le medesime.

Si rammenta infine che qualora un comportamento o situazione illecita è contemplata e prevista anche da leggi specifiche, occorre applicare queste ultime.

Attività produttive e di servizio

Art. 2.6.1. - Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa **di produzione di beni o istituire un deposito di materiali,** anche all'aperto, deve , oltre la licenza d'uso dell'immobile, presentare agli uffici comunali competenti per materia la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in cui si autocertifica il rispetto delle norme igieniche e strutturali dell'immobile.

Il cambio di ragione sociale è soggetto a sola comunicazione preventiva.

----- *omissis* ..... Qualora il Sindaco non faccia prescrizioni entro 90 giorni, il richiedente può iniziare l'attività ferma restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle normative in materia. ..... *omissis* .....

Si riferisce alle sole seguenti attività:

- LAVANDERIE disciplinate dall'art. 3.12.1 e seguenti del Reg. d'igiene
- AUTOLAVAGGI, AUTOFFICINE, MOTOFFICINE
- GOMMISTI con più di 3 dipendenti
- VERNICIATURA anche ad acqua
- ELETTRAUTO
- PELLETTERIA, CALZOLAIO, SARTO, CORNICIAIO con più di 3 dipendenti
- LABORATORIO DI PELLICCERIA con più di 3 dipendenti
- ELIOGRAFIA, FOTOLITO,LITOGRAFIA, LINOTIPIA, SERIGRAFIA,
- LEGATORIA con più di 3 dipendenti
- LABORATORIO ODONTOTECNICO, LAB. FOTOGRAFICO con camera oscura per sviluppo e stampa
- LABORATORIO BIOLOGICO, LABORATORIO ANALISI CHIMICHE per conto terzi con più di 3 dipendenti
- TRASPORTO RIFIUTI con utilizzo depositi mezzi, STOCCAGGIO Rifiuti e Residui

Il limite dei tre dipendenti nell'attività era dovuto al richiamo dell'art. 48 D.P.R. 303/56 che prescrive per le attività con più di tre dipendenti la comunicazione d'inizio attività all'ufficio del lavoro e il Reg. d'igiene all'art. 3.1.4. comma 8 prevede che la richiesta del nulla-osta d'esercizio vale ad ottemperare a tale obbligo.

Art. 3.1.4. - Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative o di depositi

Chiunque intenda adibire o utilizzare immobili o parti di essi ad **attività lavorative oppure esercitare depositi di materiali,** deve presentare agli uffici comunali competenti per materia la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in cui si autocertifica il rispetto delle norme igieniche e strutturali dell'immobile.

Nulla Osta Igienico Sanitario art. 4.3.1

Di fatto con l'attuazione del Regolamento CE n° 852/2004 le attività di commercio in sede fissa sono tenute alla Registrazione e quindi le nuove attività devono presentare al comune, contestualmente alla Comunicazione per esercizio di vicinato anche la S.C.I.A. inerente le caratteristiche strutturali dei locali di vendita.

Per una migliore lettura della variazione normativa nonché della procedura da seguire nella prima fase di applicazione del citato regolamento comunitario, pregasi leggere la parte descrittiva del capitolo Norme Sanitarie.

Feste Popolari - art. 4.5.17

L'attività di preparazione e/o somministrazione di sostanze alimentari in occasione di feste popolari, parchi di divertimento, esposizioni, raduni e simili, comunque aperti al pubblico, è soggetta alla presentazione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** mediante la quale si autocertifica il rispetto di tutte le disposizioni di legge in riferimento alle norme igieniche atte ad evitare pericoli per la salute degli avventori e ad impedire l'inquinamento del suolo.

Nel caso venga effettuata attività di vendita e/o somministrazione:

1)-Nelle sagre, fiere (anche effettuate presso la Fiera di Milano) e manifestazioni a carattere politico, religioso e benefico, il personale addetto, anche saltuariamente o occasionalmente i tavoli e il banco di distribuzione devono essere di materiale lavabile;

2)-i bicchieri, le posate e i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni insudiciamento;

3)-deve essere predisposta adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo umano conforme ai requisiti del D.P.R. 24.5.88 n° 236;

4)-i prodotti devono essere conservati con le modalità previste, nonché protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti;

5)-i rifiuti solidi devono essere raccolti in appositi contenitori chiusi e sistemati lontani dai luoghi di consumazione;

6)-sull'intera superficie occupata devono essere sistemati idonei contenitori a disposizione del pubblico;

7)-le acque usate devono essere smaltite in fognatura o, in assenza, in modo ritenuto idoneo;

8)-deve essere garantita la disponibilità di almeno un servizio igienico riconosciuto idoneo;

9)-non è ammessa la somministrazione o la vendita di alimenti deperibili a base di uova, latte, panna o yogurt se non in confezioni originali e conservate in attrezzature riconosciute idonee;

10)-nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti non preconfezionati, preparati altrove (panini, tramezzini e simili), tali prodotti devono essere avvolti in idonei involucri e preparati in laboratori già autorizzati.

Qualora venga effettuata anche attività di preparazione estemporanea di cibi cotti da consumarsi in luogo equiparabile ad attività di ristorante, oltre ai requisiti suddetti, deve essere previsto:

1)-un locale o spazio idoneo delimitato e coperto, esclusivamente destinato alla preparazione, di adeguata ampiezza e adeguatamente protetto, con spazi distinti per: mondatura, pezzatura, cottura cibi, affettatura carni, formaggi, salumi, guarnitura piatti, ecc. ;

2)-detto locale o ambiente inoltre deve avere: lavelli in numero adeguato muniti di rubinetto con acqua potabile; pareti (se esistono) lavabili e impermeabili fino a 2 metri di altezza dal pavimento che deve essere in piano, sollevato dal suolo, lavabile e tenuto in adeguata condizione di pulizia; idonei dispositivi per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti della combustione e delle esalazioni derivanti dalla cottura; idonee attrezzature per la conservazione alle temperature necessarie delle materie prime o dei prodotti finiti; idonei mezzi di protezione da mosche, insetti e altri animali nocivi; idoneo e capace contenitore con coperchio a tenuta e apribile a pedale; un vano per la detenzione delle sostanze e dei materiali non alimentari; locali o aree di consumo ben aerati e illuminati.

Regolamento d'Igiene e Reg. CE n°852/2004

Regolamento Locale d'Igiene

Violazione: **Delibera G.C. n° 5098/94 del 29.11.1994**

Inosservanza di ordinanza sindacale emessa in attuazione di norme di legge o del Regolamento Locale d'Igiene

P.M.R.: **€ 166,67**
Minimo € 150,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si riferisce alle ordinanze sindacali emesse in conformità del Regolamento Locale d'Igiene approvato con delibera consigliare n° 172 del 9.5.94 (vedi anche Delibera G.C. n° 5098/94 del 29.11.1994)

Violazione: **Art. 1.4.19 Regolamento locale d'igiene**

Omessa denuncia del proprietario (o detentore) di un animale capace di trasmettere la rabbia che morsica una persona

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La denuncia deve essere fatta dal medico curante che ha assistito la persona morsicata

---

Violazione: **Art. 1.4.20 Regolamento locale d'igiene**

Cane lasciato circolare in luogo pubblico o aperto al pubblico non tenuto al giunzaglio o sprovvisto di museruola

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 2.6.1 Regolamento Locale d'Igiene**

Iniziare, modificare o ampliare un'attività di PRODUZIONE DI BENI o istituire DEPOSITI di materiali senza avere presentato la S.C.I.A.

P.M.R.: **€ 100,00**
Minimo € 100,00 Massimo: € 300,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'art. 3 della L.R. n° 8 del 2.4.2007, aveva abolito il nulla osta sostituendolo con la D.I.A.P., attualmente S.C.I.A.. Si riferisce ad: attività artigianali e depositi ingrosso (anche spedizionieri) SENZA NULLA OSTA D'ESERCIZIO. La Giunta Comunale, con provvedimento n° P.G. 1185.020/98 del 24.2.1998, ha interpretato che detto N.O.E., valido anche come comunicazione per i dettami dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 (attualmente abrogato), sia necessario per le attività di Lavaumido, Autolavaggio, Autofficina (auto-moto), Verniciatura,Elettrauto,Eliografia, Fotolito, Litografia,Linotipia, Serigrafia, Spurgo pozzi (con utilizzo depositi di automezzi), Labotarorio Fotografico (con camera oscura per sviluppo e stampa), Laboratorio Odontotecnico, Trasporto Rifiuti (con utilizzo deposito mezzi), Stoccaggio Rifiuti e Residui, indifferentemente dal numero dei dipendenti, mentre per le attività di Gommista, Pelletteria, Calzolaio,Sarto, Corniciaio, Laboratorio di Pellicceria, Legatoria, mLaboratorio Biologico e Laboratorio di Analisi Cliniche è necessario sono quando l'attività viene svolta con più di tre dipendenti, intesi come addetti, eventualmente incluso il titolare.

Violazione: **Art. 3.1.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Adibire o utilizzare immobili o parti di essi ad ATTIVITA' LAVORATIVE o esercitare DEPOSITI di materiali senza avere presentato la S.C.I.A.

P.M.R.: **€ 100,00**
Minimo € 100,00 Massimo: € 300,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'art. 3 della L.R. n° 8 del 2.4.2007, aveva abolito il nulla osta sostituendolo con la D.I.A.P., attualmente S.C.I.A.. Si riferisce ad: attività artigianali e depositi ingrosso (anche spedizionieri) SENZA NULLA OSTA D'ESERCIZIO. La Giunta Comunale, con provvedimento n° P.G. 1185.020/98 del 24.2.1998, ha interpretato che detto N.O.E., valido anche come comunicazione per i dettami dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 (attualmente abrogato), sia necessario per le attività di Lavaumido, Autolavaggio, Autofficina (auto-moto), Verniciatura,Elettrauto,Eliografia, Fotolito, Litografia,Linotipia, Serigrafia, Spurgo pozzi (con utilizzo depositi di automezzi), Labotarorio Fotografico (con camera oscura per sviluppo e stampa), Laboratorio Odontotecnico, Trasporto Rifiuti (con utilizzo deposito mezzi), Stoccaggio Rifiuti e Residui, indifferentemente dal numero dei dipendenti, mentre per le attività di Gommista, Pelletteria, Calzolaio,Sarto, Corniciaio, Laboratorio di Pellicceria, Legatoria, mLaboratorio Biologico e Laboratorio di Analisi Cliniche è necessario sono quando l'attività viene svolta con più di tre dipendenti, intesi come addetti, eventualmente incluso il titolare.

Violazione: **Art. 3.4.40 Regolamento Locale d'Igiene**

Fabbricato sprovvisto di un locale deposito destinato solo ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Detto deposito deve essere facilmente accessibile. I contenitori devono essere integri e atti al trasporto dei rifiuti al punto di prelievo.

Violazione: **Art. 3.4.41 Regolamento Locale d'Igiene**

Locale destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi non conforme alle disposizioni

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Altezza minima 2 metri, e non inferiore a mq. 21, la porta metallica con dimensioni minime di m. 0,90x1,80, pavimenti e pareti lisce, impermeabili e lavabili, torrino esalatore a m. 10 dal più vicino locale abitabile, allacciamento a una presa d'acqua con relativa lancia, scarichi sifonati dell'acqua, con accorgimenti tali da assicurare un'adeguate difesa antimurina e antinsetti

---

Violazione: **Art. 3.4.42 Regolamento Locale d'Igiene**

Omesso lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei cassoni raccoglitori di immondizie

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il lavaggio deve essere effettuato a scadenza quindicinale

Violazione: **Art. 3.4.42 Regolamento Locale d'Igiene**

Collocare cassoni raccoglitori di immondizie ad una distanza inferiore a m. 10 dal più vicini locale abitato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852**

Attivare un deposito all'ingrosso di sostanze alimentari, senza avere presentato la notifica per la registrazione

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Da presentarsi mediante la Dichiarzione di Inizio Attività Produttiva presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007

Violazione: **Art. 4.6.2 Regolamento Locale d'Igiene**

Locali adibiti a deposito all' ingrosso di sostanze alimentari non conformi ai requisiti richiesti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.6.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Deposito all'ingrosso non dotato di refrigerazione idonea al mantenimento dei prodotti alimentari

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le celle frigorifere superiori a l. 1.500 devono essere dotate di termoregistrazione e i tracciati devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno

---

Reg. Locale d'Igiene - Ambulanti

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per deposito di alimenti da vendersi in forma ambulante

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.to L.vo 193/2007 A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 è STATA ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO L'AUT. SAN. DAL 7.4.2007 E' SOSTITUITA DALLA NUOVA INCOMBENZA.

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per l'autonegozio adibito alla vendita di alimenti

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.to L.vo 193/2007 A seguito dell'abolizione dell'autorizzazione sanitaria intervenuta a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2007 e dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62 è STATA ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO L'AUT. SAN. DAL 7.4.2007 E' SOSTITUITA DALLA NUOVA INCOMBENZA.

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Prodotti alimentari collocati in modo non adeguato onde evitare i rischi di contaminazione

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. III PUNTO H"

Violazione: **Art. 4.4.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Uso di banco di vendita mobile senza i requisiti previsti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La tenda o altra copertura deve avere un'altezza minima di 2 metri, la plancia deve essere dotata lungo i tre lati di una protezione di altezza di 30 cm. dal piano vendita

Violazione: **Art. 4.4.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Prodotti deperibili sprovvisti di involucri o contenitori atti a proteggere gli alimenti dagli agenti atmosferici

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Proteggere i prodotti dall'impolveramento, insudiciamento, contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico - sono esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi

Violazione: **Art. 4.3.15 Regolamento Locale d'Igiene**

Titolare di chiosco che non utilizza, nella somministrazione di anguria a fette e bibite, solo oggetti monouso

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Riguarda le posate, i piatti, i bicchieri, ecc.

Reg. Locale d'Igiene -Reg.CE 852/04 Distributori Automatici

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione di un distributore automatico di vendita di alimenti e/o bevande

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. Vedi Allegato II Capitolo V del Reg. CE 852/2004

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Superfici in contatto con il cibo in materiale non idoneo o in non buone condizioni di pulizia

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. III PUNTO 2

Violazione: **Art. 4.7.2 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata consegna di una copia della chiave per l'apertura del distributore automatico alla Ditta locataria

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il possesso della chiave deve garantire l'apertura del distributore per il prelievo dei campioni di alimenti.

Reg. Locale d'Igiene -Reg.CE 852/04 Esercizi Commerciali

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa registrazione all'A.S.L. per un esercizio di vendita di alimenti e/o bevande

P.M.R.: **€ 3.000,00**
Minimo € 1.500,00 Massimo: € 9.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. DAL 1 GENNAIO 2007 E' STATO ATTUATA LA REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004, PERTANTO IL NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO DA TALE DATA E' SOSTITUITO DALLA NUOVA INCOMBENZA.L'esercente deve presentare una Dichiarazione di Inizio Attività inerente la notifica per la registrazione

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche ai locali di un'attività di vendita di alimenti già registrata

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. Si applica quando un'attività che esegua una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti che sia già registrata che non comunichi eventuali aggiornamenti della registrazione

Violazione: **Art. 6 Reg. CE. 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per l'aggiornamento in caso di modifiche della titolarità di un'attività di vendita di alimenti già registrata

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6-3° comma del D.to L.vo 193/2007. Si applica nel cvaso di subingresso per: compravendita, affittanza d'azienda, donazione, successione, fusione, reintestazione o altre cause che modifichano la titolarità dell'esercizio con ad esempio la cessione di quote con modifica della denominazione sociale mentre non è necessaria per il cambio di amministratore (società di capitali), variazione del consiglio di amministrazione (società di capitali) o cessione di quote se non cambia la denominazione della società.

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT.a)

Violazione: **Art. 4.3.2 Regolamento Locale d'Igiene**

Esercizio commerciale con caratteristiche strutturali diverse a quanto previsto

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Gli esercizi di vendita devono essere composti almeno da: un locale di vendita con superficie calpestabile di almeno mq. 8, con spazi per la circolazione della clientela di larghezza utile non inferiore a cm. 100; un vano contiguo, in rapporto diretto con il locale di vendita e munito di lavabo con acqua potabile corrente calda e fredda; un servizio igienico funzionalmente collegato, costituito da locale WC con vano antistante ad uso esclusivo degli addetti

Violazione: **Art. 4.3.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Esercizio commerciale con armadi o vetrine a temperatura controllata sprovvisti di termometro

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vale per quegli alimenti in cui sia espressamente prevista una determinata temperatura di conservazione. Il termometro deve essere inoltre visibile.

Violazione: **Art. 4.3.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Vetrine di custodia e esposizione di derrate vendute sfuse sprovviste di dispositivi per evitare inquinamento

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Non devono essere apribili dalla parte dell acquirente e devono garantire le condizioni di una corretta conservazione.

Violazione: **Art. 4.3.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Esercizio commerciale con contenitori per la raccolta dei rifiuti non conformi e/o non tenuti in luogo appartato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I contenitori devono essere: lavabili, disinfettabili e muniti di sacco impermeabile, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura NON manuale; a sacco a perdere con struttura rigida di supporto, adeguatamente coperti con apertura NON manuale.

Violazione: **Art. 4.3.6 Regolamento Locale d'Igiene**

Detenzione di animali o elementi estranei che pregiudicano la salubrità degli alimenti in esercizio commerciale

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.3.9 Regolamento Locale d'Igiene**

Avvolgere sostanze alimentari con fogli di carta o altro materiale non conformi alle norme relative all'alimento avvolto

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.3.11 Regolamento Locale d'Igiene**

Omessa esposizione dei cartelli indicanti il divieto per l'acquirente di toccare o scegliere la merce esposta in negozio

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si riferisce alla merce senza involucro ad eccezione di quei prodotti che devono essere sbucciati o cotti prima di essere consumati.

Violazione: **Art. 4.3.10 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di alimenti NON confezionati senza adottare accorgimenti per evitare il contatto con le mani

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Qualora il personale maneggi gli alimenti e il denaro, la vendita di prodotti non preconfezionati, ad eccezione della frutta e verdura fresca che non sia stata sbucciata, tagliata dovrà essere effettuata ricorrendo all'uso di idoeni strumenti.

Reg. Locale d'Igiene -Reg.CE 852/04 Gelati

Violazione: **Art. 6 Reg. CE 29.04.2004 n° 852**

Omessa notifica per la registrazione per la produzione di gelati mediante presentazione della S.C.I.A.

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

Sanzione prevista dall'art. 6/3° comma del D.to L.vo 193/2007. La norma si riferisce a quei pubblici esercizi già in possesso dell'autorizzazione sanitaria a' sensi dell'abrogato 'art. 2 della legge 283/62 o già registrati.

Violazione: **Art. 4.12.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Titolare di P.E. che omette di comunicare al'A.S.L. l'installazione di macchine per produrre gelati

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.12.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Inosservanza dei requisiti di legge nell'installazione di macchinari per produzione di gelati in P.E.

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Apposito e idoneo vano per la conservazione di materie prime, per la preparazione e per il caricamento delle macchine; attrezzature per i trattamenti giornalieri di pulizia; idonea superficie, non esposta al sole, per collocare la macchina;ugello terminale protetto da cappuccio da rimuovere al momento dell'erogazione.

Violazione: **Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di gelati con banchi non idonei e comunque non separati da altri generi

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I banchi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 dell'A.S.L.

Violazione: **Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata conservazione al riparo dalla polvere delle cialde e dei contenitori di gelato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.12.11 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata conservazione del gelato pronto per la distribuzione in contenitori a temperatura non inferiore a 0°C

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.12.13 Regolamento Locale d'Igiene**

Uso di contenitori per la vendita ambulante di gelati preconfezionati NON idonei

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Solo se commessa nel territorio del Comune di Milano. I contenitori devono essere di acciaio inossidabile o altro idoneo materiale, tenuti costantemente puliti ed idonei a conservare i gelati alla temperatura di - 15° C.

Regol. Locale d'Igiene -Reg.CE 852/04 Laboratori.

Violazione: **Art. 3.4.44 Regolamento Locale d'Igiene**

Laboratorio sprovvisto di contenitore e di apposito spazio per conservare i rifiuti solidi soggetti a rapida putresc.

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La norma si riferisce anche ai pubblici esercizi, negozi di generi alimentari, mense per collettività (pescherie, ristoranti, tavole calde, trattorie e simili).

Violazione: **Art. 4.2.2 Regolamento Locale d'Igiene**

Laboratorio di produzione artigianali di alimenti con caratteristiche dei locali non conformi alle norme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In particolare le pareti devono essere intonacate e rivestite per almeno 2 metri con materiali di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili. I soffittti devono essere di materiale idoneo e i pavimenti devono avere una superficie unita e impermeabile. Gli spigoli tra pavimento e parete e tra parete e parete devono avere sagoma curva.

Violazione: **Art. 4.2.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Laboratorio artigianale di produzione alimenti con destinazione dei locali e attrezzature non conformi alle norme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Un locale per la produzione; uno per deposito di materie prime; servizi igienici adeguati; spogliatoio con armadietti metallici a doppio scomparto; numero di docce adeguate.

Violazione: **Art. 4.2.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Artigiano che effettua la vendita al dettaglio in un locale NON esclusivo e separato dal laboratorio

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il locale deve essere esclusivamente destinato alla vendita al dettaglio e non deve essere separato dal laboratorio.

Violazione: **Art. 4.2.10 Regolamento Locale d'Igiene**

Laboratorio artigianale di produzione alimenti con servizi igienici non conformi alle norme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Porta con ritorno automatico privo di maniglia; pareti fino a 2 m. con materiale impermeabile; carta igienica in contenitore protettivo; l'erogazione dell'acqua potabile e lo scarico WC con comandi non manuali e non a gomito; collocazione di appositi contenitori per rifiuti con coperchio a tenuta azionato a pedale.

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT.a)

Regol. Locale d'Igiene - Lavanderie

Violazione: **Art. 3.12.1 Regolamento Locale d'Igiene**

Lavanderia aperta al pubblico (umido /a secco) sprovvista della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'art. 3 della Legge Regionale 2 aprile 2007 n° 8 già aveva abolito il nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi, sostituendolo con la Dichiarazione di Inizio Attività Produttive, che attualmente in ragione della modifica di cui all'art. 19 della Legge 241/2001, è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) che si dovrà presentare presso gli uffici comunali competenti per la specifica materia.

Reg. Locale d'Igiene - Ortofrutticoli

Violazione: **Art. 4.13.1 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di funghi in polvere o di dimensioni tali da non consentire il riconoscimento della specie

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per la vendita di tartufi freschi e condizionati vedi la Legge 16.12.85 n° 752 e la Legge Regionale n° 31/2008

Violazione: **Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Porre in vendita prodotti ortofrutticoli senza averli puliti dalla terra e da scorie o da foglie in marcescenza

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Lavaggio di prodotti ortofrutticoli in acque non dichiarate potabili ai sensi del D.P.R. 236/88

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.13.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Incartare prodotti ortofrutticoli con carta usata, stampata o non rispondente ai requisiti del D.M. 21.3.73

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di funghi freschi senza aver ottenuto la prescritta certificazione di controllo da parte dell'A.S.L.

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vale per i funghi freschi spontanei.Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Ometteva di esporre separatamente le specie di funghi freschi spontanei in vendita

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Venditore al dettaglio di funghi che omette di apporre sul contenitore il cartello indicante la denominazione

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vale per i funghi freschi spontanei. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.6 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di funghi freschi coltivati in confezioni non sigillate senza aver acquisito la dichiarazione di controllo

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.7 Regolamento Locale d'Igiene**

Ometteva di indicare in etichetta le informazioni previste sulle confezioni di funghi conservati (condizionati)

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nome scientifico e il nome in italiano della o delle specie, le rispettive quantità in ordine decrescente, la dicitura "coltivato" se è tale e "importato" se di importazione.
Vendi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.8 Regolamento Locale d'Igiene**

Contenitori di funghi secchi che non permettono la visibilità esterna del prodotto

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sulle confezioni deve essere indicato anche il nome scientifico, il nome italiano, ove previsto, del fungo contenuto e il numero di partita. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari).

Violazione: **Art. 4.13.8 Regolamento Locale d'Igiene**

Confezioni di funghi secchi appartenenti a diverse specie non previste dalla legge.

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sulle confezioni deve essere indicato anche il nome scientifico, il nome italiano, ove previsto, del fungo contenuto e il numero di partita. Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Violazione: **Art. 4.13.11 Regolamento Locale d'Igiene**

Raffigurazioni di specie di funghi diverse da quelle contenute sulle confezioni e nella pubblicità

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vedi anche la disciplina sui funghi (alimentari)

Reg. Locale d'Igiene - Pane e Pasta

Violazione: **Art. 4.10.2 Regolamento Locale d'Igiene**

Omessa conservazione del pane al riparo della polvere e dal contatto degli acquirenti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.10.3 Regolamento Locale d'Igiene**

Utilizzo diverso di scaffali, scansie o vetrine adibite alla vendita di pane o mancata separazione

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche la bilancia deve essere riservata alla sola pesatura del pane, oppure questo deve essere sempre pesato avvolto in adatto involucro.

Violazione: **Art. 4.10.4 Regolamento Locale d'Igiene**

Utilizzo di automezzi per il trasporto di pane NON muniti di idonea separazione dall'abitacolo di guida

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Vedi anche l'art. 43 del DPR 327/80

Violazione: **Art. 4.10.5 Regolamento Locale d'Igiene**

Utilizzo di contenitori non idonei (rigidi, di materiale lavabile e dotati di coperchio)

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Devono comunque essere conformi ai requisiti previsti dal D.M. 21.3.73 e successive integrazioni e/o modifiche. Vedi anche le norme della legge 580/67

Violazione: **Art. 4.10.7 Regolamento Locale d'Igiene**

Vendita di pane grattugiato NON in confezione sigillata o NON preparato al momento della richiesta

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Reg. Locale d'Igiene -Reg.CE 852/04 Somministrazione

Violazione: **Art. 6/5° c. D.to L.vo 6.11.2007 n° 193**

Materiali apparecchiature ed attrezzature che vengono a contatto con gli alimenti, non efficacemente puliti

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.S.L. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.S.L. Competente**

INDICARE SUL VERBALE "IN RELAZIONE AL REG. CE 852/2004 ALLEGATO II CAPIT. V PUNTO 1 LETT.a)

Violazione: **Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene**

Esercizio di somministrazione di alimenti privo dei servizi igienici riservati al pubblico previsti dalle norme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' previsto un servizio igienico ogni 60 mq. Con arrotandamento per eccesso. Con più di un servizio, nei locali ove si somministrano pasti, deve essere prevista la separazione per sessi e almeno uno deve essere conforme al DPR 348/78 (mutilati ed invalidi)

Violazione: **Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata esposizione del cartello indicante il divieto di introdurre animali in esercizio di somministrazione di alimenti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Il divieto non vale per i cani guida per ciechi. Si riferisce agli esercizi con locali destinati alla preparazione di alimenti. Dove vi è la sola somministrazione il divieto è a discrezione dell'esercente

Violazione: **Art. 4.5.6 Regolamento Locale d'Igiene**

Locale di preparazione alimenti non munito di idonei contenitori solidi per rifiuti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I contenitori devono essere di tipo lavabile e disinfettabile, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura non manuale

---

Violazione: **Art. 4.5.7 Regolamento Locale d'Igiene**

Bar e tavole fredde mancanti dei requisiti strutturali

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

E' previsto un servizio igienico riservato al pubblico fino a 60 mq. E un ulteriore servizio per i locali con metratura superiore.

Violazione: **Art. 4.5.8 Regolamento Locale d'Igiene**

Nelle pizzerie la zona per la cottura non separata dalla zona di somministrazione come indicato in aut. Sanitaria o sulla registrazione

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.9 Regolamento Locale d'Igiene**

Impianti di cottura negli esercizi di somministrazione installati in modo non conforme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Le cucine ed i forni devono essere provvisti di idoneo impianto fumario per la captazione e l'allontanamento di fumi e gas in canne regolamentari e sufficienti

---

Violazione: **Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene**

Area esterna adibita alla somministrazione sprovvista di adeguata protezione da inquinamento e insudiciamento

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Protezioni da effettuarsi con tettoie e teli, tali da consentire una facile ed adeguata pulizia

---

Violazione: **Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata segnalazione all'A.S.L. dell'estensione su area esterna in attività già in corso,

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.10 Regolamento Locale d'Igiene**

Esposizione su area esterna di alimenti crudi o cotti in contenitori aperti e non protetti o non separati da fonti di contaminazione

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Devono inoltre essere rispettate le temperature di legge

Violazione: **Art. 4.5.12 Regolamento Locale d'Igiene**

Unità terminali di distribuzione senza i requisiti previsti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In queste unità sono compresi anche i cosidetti "Fast Food"

Violazione: **Art. 4.5.13 Regolamento Locale d'Igiene**

Diverso utilizzo alimentare dell'olio usato per frittura o mancato ricambio di olio esausto in relazione all'uso

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.13 Regolamento Locale d'Igiene**

Omessa copertura delle friggitrici nel periodo di non utilizzo dell'olio

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Somministrazione di bevande NON diluite al momento dell'impiego, con acqua potabile, gassata o minerale

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Prodotti in vendita NON protetti dal contatto col pubblico, dalla polvere e dagli insetti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Omessa tenuta di un solo contenitore aperto per uso estemporaneo di latte, da riporre in frigorifero dopo l'uso

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Preparazione di spremute di frutta o frullati NON alla presenza del cliente

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Quando sono preparate in precedenza, devono essere adeguatamente protette utilizzando prodotti maturi e ben lavati

---

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata protezione dal pubblico in appositi contenitori o vetrine refrigerate dei prodotti non confezionati

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si riferisce alla pasticceria, dolciumi, zucchero, panini,tramezzini, toast e simili, Devono essere conservati a secondo dell'alimento, in contenitori o vetrine refrigerate e PRESI OBBLIGATORIAMENTE CON PINZE O ALTRO MATERIALE IDONEO

Violazione: **Art. 4.5.14 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancata specifica autorizzazione per la cottura di brioche e analoghi da impasti congelati

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'autorizzazione si ottiene dopo verifica delle idoneità sia delle modalità di conservazione sia delle apparecchiature frigorifere

---

Violazione: **Art. 4.5.17 Regolamento Locale d'Igiene**

Attività di somministrazione in occasioni di feste popolari con condizioni igieniche non conformi alle norme

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 4.5.19 Regolamento Locale d'Igiene**

Mancato riconoscimento d'idoneità da parte del Servizio n. 1 per i locali utilizzati per il solo consumo di pasti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo € 50,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMUNA**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Si riferisce ai locali ubicati in insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, scuole e altre collettività, il riconoscimento deve essere certificato

Regolamento Mercati Comunali Coperti

Violazione: **Art. 7/2° c. Regol. Mercati Comunali Coperti**
Vendita di derrate e generi non specificate nell'atto di concessione

Sanzione: **€ 154,00**
Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 11 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Assenza ingiustificata del titolare e/o presenza di persone non autorizzate

Sanzione: **€ 154,00**
Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 12/1° c. Regol. Mercati Comunali**
Mancato pagamento del canone di concessione entro i primi 5 giorni di ogni trimestre

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 14 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Omessa esposizione della targa approvata con le indicazioni prescritte (Ditta, ragione sociale, ente concessionario)

Sanzione: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

La targa deve essere apposta nella parte anteriore di ciascun posteggio

Violazione: **Art. 15 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Presenza nel posteggio di derrate e attrezzature non necessarie alla vendita di generi autorizzati

Sanzione: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 16 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Inosservanza dell' orario di apertura al pubblico nei mercati comunali coperti

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 19 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Inosservanza alla disciplina di vendita

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Mancato approntamento del posteggio all'ora stabilita; Impropria conservazione e esposizione. delle merci; Omessa apposizione del cartellino con prezzo e qualita'; Mancata esposizione delle licenze e atto di concessione; Impropria tenuta degli strumenti di pesatura; Comportamento sgarbato o rifiuto di vendita delle merci; Esposizione disordinata o artificiosa delle derrate

Violazione: **Art. 20 Regol. Mercati Comunali Coperti**
Inosservanza alla disciplina relativa al mantenimento del posteggio

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Ingombro dei luoghi di passaggio riservati al pubblico;Distribuz. non autorizz. di volantini e altri oggetti e affissione abusiva di amnifesti;
Comportamenti contrari all'ordine, disciplina, decoro;Esposiz. di tabelle e cartelli diversi da quelli autorizzati;Distribuzione di regali o forme reclamistiche non autorizzate

Violazione:	Sanzione:
Art. 21/1° c. Regol. Mercati Comunali Inosservanza dei prezzi massimi di vendita stabiliti nelle ordinanze sindacali	**€ 154,00** Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 21/1° c. Regol. Mercati Comunali Mancanza dei prodotti indicati nelle ordinanze sindacali nelle qualità e marche indicate	**€ 154,00** Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 21/1° c. Regol. Mercati Comunali Mancata collocazione di generi in listino nella parte centrale dei banchi in esposizione	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 21/2° c. Regol. Mercati Comunali Mancata riduzione del prezzo di almeno il 5% per le derrate e altri generi di uguale tipo praticati nei negozi	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 21/3° c. Regol. Mercati Comunali Mancata esibizione dei documenti di acquisto delle merci poste in vendita al personale incaricato	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 22 Regol. Mercati Comunali Coperti Inosservanza alla disciplina antincendio ed alla fornitura di energia elettrica	**€ 102,00** Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Tenuta di materiale infiammabile estraneo al commercio; Accensione di fuochi all'interno o adiacenze del mercato;Effettuazione di nuove derivazioni di energia elettrica o attacchi agli impianti, aggiunta di lampade o apparecchiature senza autorizzazione.

Violazione:	Sanzione:
Art. 23 Regol. Mercati Comunali Coperti Mancanza o insufficienza igiene nei posteggi e omesso sgombero dei rifiuti	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi recipienti

Violazione:	Sanzione:
Art. 24/1° c. Regol. Mercati Comunali Introduzione non autorizzata all'interno dei mercati di veicoli per trasporto di persone o merci	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 24/2° c. Regol. Mercati Comunali Introduzione di cani nel recinto del mercato	**€ 40,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Anche se muniti di museruola e tenuti al guinzaglio

Regolamento Polizia Urbana

Violazione: **Art. 9 Regolamento Polizia Urbana**
Esposizione non autorizzata di merci all'esterno dell'esercizio

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 29 Regolamento Polizia Urbana**
Divieto di salire sui monumenti, inferriate, cancellate, colonne dei fanali pubbl., alberi, pali, assiti e muri

Sanzione: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 40 Regolamento Polizia Urbana**
Esercitare senza autorizzazione nei pubblici uffici attività commerciali o offrire servizi

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 180,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 88 Regolamento Polizia Urbana**
Omessa manutenzione alle insegne, serramenti, ecc.

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 180,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 83 Regolamento Polizia Urbana**
Causare disturbo mediante rumori nelle case, in particolare nelle ore notturne - dalle ore 22.00 alle ore 8.00

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 180,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 101 Regolamento Polizia Urbana**
Esercizio di mestieri incomodi o rumorosi dalle ore 19.00 alle ore 7.00

Sanzione: **€ 154,00**
Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Nei mesi da Ottobre a Aprile; nei restanti mesi: dalle ore 20.00 alle ore 6.00

Violazione: **Art. 102 Regolamento Polizia Urbana**
Utilizzo di combustibili che provocano fumi, polveri o odori insalubri o molesti

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Per i fatti occasionali, se invece si tratta di fatti a carattere permanente, la sanzione è di € 102,00

Violazione: **Art. 111 Regolamento Polizia Urbana**
Venditore ambulante che provoca disturbo con grida e schiamazzi o insistenti offerte di merce

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 180,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Solo se è commessa nel territorio del Comune di Milano

Violazione: **O. S. P.G. n° 9.188.522/02 del 10.7.02**
Utilizzo di impianti di amplificazione per l'esercizio di attività musicali degli artisti di strada

Sanzione: **€ 154,00**
Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 101 del Regolamento di Polizia Urbana. Tale divieto vale nelle aree pedonali di Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e via Dante

Regolamento Comunale sulla Pubblicità

Il Consiglio Comunale ha approvato con la Deliberazione n° 138/2008 il nuovo Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Applicazione del Diritto e dell'Imposta sulla Pubblicità che è stato successivamente modificato con le Deliberazioni, sempre del Consiglio Comunale n° 272/2009, 11/2010 e 24/2012.

Nel Prontuario Commerciale verranno evidenziate soprattutto quelle norme cogenti direttamente interessate all'aspetto commerciale.

L'Autorizzazione

L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa.

Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'istanza di autorizzazione è sostituita da dichiarazione di inizio attività.

Qualora i mezzi siano esenti da imposta e non sia necessaria l'autorizzazione espressa, questa è sostituita da comunicazione da parte dell'interessato.

Le vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro non richiedono preventiva comunicazione.

La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.

La SCIA e la comunicazione devono attestare la conformità al Regolamento.

La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Milano. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo-proroga, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'elenco disponibile presso il competente settore e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente settore.

La pubblicità effettuata in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione.

La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

La concessione espressa di occupazione di suolo pubblico o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere o cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa manchi o sia stata revocata.

Forme varie di Pubblicità

Pubblicità effettuata mediante veicoli

Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa (a norma dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione del vigente C.d.S.) unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm. 3 rispetto alla superficie del veicolo.

Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività dalla ditta a cui appartiene il veicolo.

E' anche autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al trasporto pubblico.

La pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto di linea è autorizzata unicamente alle condizioni stabilite dal regolamento sulla pubblicità.

La pubblicità non luminosa può essere autorizzata sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente su effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli e se realizzati tramite l'applicazione di pellicola sul lunotto posteriore del veicolo della misura di cm 100 x 12 oppure che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superficie del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

I cosiddetti "veicoli a vela" sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal settore pubblicità con l'unica prescrizione che devono sempre essere circolanti. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata d'efficacia.

Pubblicità Fonica

La pubblicità fonica nei centri abitati è vietata. E' ammessa unicamente all'esterno di questi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non può superare i limiti previsti dalla legge.

Volantinaggio e Pubblicità Commerciale

Per il volantinaggio è sufficiente la presentazione di una dichiarazione al settore pubblicità ed a seguito del pagamento dell'imposta viene rilasciata l'autorizzazione.

Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

Pubblicità effettuata da Teatri

La pubblicità nei teatri, con esclusione del Teatro alla Scala, può essere effettuata per conto terzi esclusivamente su un impianto riservando fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli, fino al 50% per la pubblicità per conto terzi (sponsorizzazione) ed il rimanente 20% sarà facoltà del gestore concederlo all'amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui non si intenda concedere al comune tali spazi, vi sarà il vincolo all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.

Pubblicità effettuata su vetrine

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

Per tali messaggi pubblicitari sufficiente la presentazione di una dichiarazione al settore pubblicità ed a seguito del pagamento dell'imposta viene rilasciata l'autorizzazione.

Pubblicità all'interno di stazioni di sevizio carburante

L'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante può essere autorizzata a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi degli stessi e che la superficie complessiva di tali impianti non sia superiore al 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

Insegne di Esercizio e Targhe Professionali

Tipologie

Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa, recanti scritte e complementati da simboli, marchi e denominazione dell'azienda.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione in:

- Insegne frontali del tipo monofacciale;
- Insegna su tetto o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
- Insegna collocata su supporto proprio;
- Insegna a bandiera

Sono equiparate alle insegne di esercizio anche le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche le seguenti tipologie:

- Avvisi al pubblico superiori al metro quadro, quando sono installati nella sede dell'attività;
- Targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore a 100 cm quadri installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
- Stendardo (se utilizzato come insegna dell'esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
- Vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
- Pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono.

Limitazioni e divieti

Il regolamento comunale sulla pubblicità stabilisce le modalità di installazione delle insegne di esercizio nonché alcuni divieti cui si rimanda per una più ampia lettura.

Modalità di installazione delle targhe professionali

L'installazione di targhe professionali è possibile previa autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o collegio ed è ammessa:

- Su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
- In apposito porta targhe, se esistente;
- All'interno della porta a vetri dell'ingresso;
- Su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.

Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

Regolamento Comunale Pubblicità

Violazione: **Art. 4 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Installazione abusiva di mezzi pubblicitari

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento

Violazione: **Art. 12 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Inosservanza delle prescrizioni per l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. La durata dell'autorizzazione sin intende limitata alla durata del cantiere

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Pubblicità non luminosa effettuata sui veicoli in violazione delle condizioni previste dal regolamento

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Si intendono le condizioni cui si devono attenere i concessionari autorizzati che sono riportate all'art 13 del regolamento

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Inosservanza del divieto di effettuare pubblicità non luminosa effettuata sui veicoli in sosta

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. I veicoli "a vela" devono sempre essere autorizzati e devono essere circolanti. Su detti veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo tale che ne sia privata di efficacia

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Attività di volantinaggio non autorizzato

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. L'attività di volantinaggio viene autorizzata a seguito del pagamento della relativa imposta

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Attività di volantinaggio autorizzata svolta senza la consegna direttamente nelle mani del destinatario

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Il volantinaggio è consentito unicamente nelle forme che prevedono la consegna direttamente nelle mani del destinatario

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Inosservanza del divieto della distribuzione di adesivi

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Il divieto vale anche quando ciò avvenga direttamente nelle mani del destinatario

Violazione: **Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità**
Inosservanza del divieto di effettuare pubblicità fonica nel centro abitato

Sanzione: **€ 412,00**
Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. Fuori dal centro abitato la pubblicità fonica è ammessa unicamente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30

Violazione:	Sanzione: € 412,00
Art. 13 Reg. Comunale sulla Pubblicità Apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine senza autorizzazione	Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito del pagamento della relativa imposta e sono consentite le apposizioni di messaggi pubblicitari sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli, stendardi di affittasi/vendesi compresi

Violazione:	Sanzione: € 412,00
Art. 17 Reg. Comunale sulla Pubblicità Installazione di targhe di esercizio, targhe professionali e altri assimilabili senza autorizzazione	Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.

Violazione:	Sanzione: € 412,00
Art. 17 Reg. Comunale sulla Pubblicità Installazione di targhe di esercizio con modalità difforme a quanto consentito od con inosservanza alle limitazioni e divieti	Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.

Violazione:	Sanzione: € 412,00
Art. 19 Reg. Comunale sulla Pubblicità Installazione di targhe professionali con modalità difforme a quanto consentito od con inosservanza alle limitazioni e divieti	Minimo: € 206,00 Massimo: € 1.549,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sanzione prevista dall'art. 24 del D.to L.vo 507/93 in relazione all'art. 37 del regolamento.

Regolamento Rifiuti e Tutela del Decoro e dell'Igiene

Violazione: **Art. 4 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Inosservanza dell'ordinanza sindacale che discilplina le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

L'Ordinanza Sindacale n° 38/2014, atti n. P.G 366481/2014, stabilisce le modalità di conferimento ed il ritiro dei rifiuti solidi urbani

Violazione: **Art. 5/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Non conferire rifiuti urbani non ingombranti e speciali in sacchi a perdere

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 5/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Non conferire rifiuti urbani negli appositi sacchi o cassonetti posizionati su area privata o pubblica

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 5/3° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Conferire assieme ai rifiuti urbani quelli ingombranti, pericolosi, speciali, allo stato liquido o di grosse dimensioni

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 5/4° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Posizionare i rifiuti ad una distanza superiore a quella consentita e fuori dagli orari previsti

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Sul marciapiede o all'interno della proprietà, o in caso contrario ad una distanza non superiore dall'ingresso dello stabile a piano strada negli orari

Violazione: **Art. 5/10° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Incenerimento dei rifiuti all'aperto

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Abbandono sui marciapiedi e strade di rifiuti ingombranti e pneumatici

Sanzione: **€ 206,00**
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Mobili, materassi ecc.

Violazione: **Art. 8 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro**
Abbandono di beni durevoli su marciapiedi e strade

Sanzione: **€ 206,00**
Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Frigoriferi, congelatori, televisori, computers, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria. I rivenditori hanno l'obbligo di smaltire tali rifiuti ai centri di raccolta tramite l'AMSA

Violazione:	Sanzione:
Art. 9 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Abbandono di rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori delle strutture dell' AMSA	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 10/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Omessa separazione dei rifiuti umidi prodotti presso le mense, esercizi di somministrazione e commerciali nonché nelle aree in cui vengono svolti i mercati	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 10/3° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi o contenitori rigidi	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Tali contenitori devono impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o liquidi putrescibili

Violazione:	Sanzione:
Art. 11/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Mancato conferimento dei rifiuti urbani vegetali nei contenitori previsti	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 14 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Mancato conferimento dei rifiuti speciali assimilati negli appositi contenitori	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 19/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti prodotti all'interno degli stabili o di grosse dimensioni	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 19/3° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Danneggiare, rimuovere, ribaltare, scrivere o affigere materiale di qualsiasi natura sui cestini portarifiuti	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 20 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Imbrattare suolo pubblico con rifiuti urbani e assimilati	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 20 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Imbrattare suolo pubblico con rifiuti speciali e pericolosi	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 21/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Scarico abusivo su area privata con rifiuti urbani e assimilati	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 21/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Scarico abusivo su area privata con rifiuti speciali e percolosi	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 22/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa pulizia delle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 22/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa raccolta dei rifiuti in modo ordinato e differenziato, secondo le disposizioni previste nelle aree di vendita dei mercati settimanali scoperti	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
In relazione all'art. 22 comma 2^ del Regolamento	
Violazione: **Art. 22/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omesso sgombero del posteggio entro un'ora dall'orario di chiusura	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 22/3° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omesso conferirimento al termine del mercato delle cassette di legno e/o di plastica in modo non ordinato e cartoni non ripiegati	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 23/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Mancata pulizia delle aree pubbliche in concessione a attività commerciali e/o di somministrazione	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 24/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 26 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa consegna del volantino nelle mani del destinatario	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 26 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Distribuzione massiccia di volantini su manufatti, veicoli in sosta su suolo pubblico	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 27 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico e scarico merci	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 28 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Introduzione in pozzetti, caditoie e fontane di rifiuti urbani e assimilati	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 28 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Introduzione in pozzetti, caditoie e fontane di rifiuti speciali e/o pericolosi	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 30/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di munirsi di attrezzatura idonea per raccogliere gli escrementi	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 30/3° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Obbligo dei proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi	**Sanzione:** **€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 31 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Omessa pulizia delle aree pubbliche occupata con cantieri edili	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 32 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Abbandono di carcasse e veicoli a motore, rimorchi e simili	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**
Violazione: **Art. 33 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro** Mancato smaltimento di materiale edile proveniente da ristrutturazioni e demolizioni negli appositi punti di raccolta	**Sanzione:** **€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 35 Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Imbrattamento e deturpamento dei muri, segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 36/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Omesso sgombero della neve dai marciapiedi per uno spazio pari a 2 metri antistante l'immobile	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 36/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Ostruzione degli scarichi o dei pozzetti stradali con la neve rimossa	**€ 50,00** Minimo: € 25,00 Massimo: € 154,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 37/1° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale è responsabile della loro manutenzione e pulizia	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Fioriere, vasi ecc.

Violazione:	Sanzione:
Art. 37/2° Regol. Rifiuti e Tutela del Decoro Mancata rimozione da parte del responsabile dei manufatti rotti o inutilizzabili	**€ 206,00** Minimo: € 103,00 Massimo: € 619,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione:	Sanzione:
Art. 192/1°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152 Abbandono, deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo	**€ 600,00** Minimo: € 300,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205

Violazione:	Sanzione:
Art. 192/1°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152 Inosservanza al divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura	**€ 600,00** Minimo: € 300,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205

Violazione:	Sanzione:
Art. 192/2°c. D.L.vo. 03.04.2006 n° 152 Immissione nelle acque superficiali o sotterranee	**€ 600,00** Minimo: € 300,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU** Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Comma modificato dall'art. 34 del D.L.vo 3.12.2010 n° 205

Tabacchi Lavorati Esteri e Normativa

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

L'art. 1 della Legge 19 marzo 2001 n° 92 ha modificato il D.P.R. n° 43/1973 inserendovi in particolare l'art. 291 bis e l'art. 291 ter al fine di contrastare il fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Il Decreto L.vo 8/2016 ha depenalizzato l'art. 292 bis 2° comma pertanto per tale violazione è attualmente prevista una violazione amministrativa.

La disposizione di cui al comma 2° costituisce una circostanza attenuante della fattispecie base di cui al comma precedente. Mentre nulla cambia per il reato base (comma 1), essendo prevista la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva, opera invece la depenalizzazione per la fattispecie attenuata (comma 2) punita con la sola multa.

L'art. 291 bis sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando e suddivide in due specifiche tipologie di violazioni differenziandole tra loro in relazione alla quantità di tabacco importato:

- Art. 291 bis 1° comma: quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, il reo è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e reclusione da 2 a 5 anni
- Art. 291 bis 2° comma: quantità fino a dieci chilogrammi convenzionali, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto, fino a 5000,00.

Giova precisare che l'art. 9 della Legge 76/1985 prevede che per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette, pertanto si deve ritenere che ad ogni sigaretta si assegni nominalmente il peso convenzionale di n° 1grammo e quindi ad ogni pacchetto da n° 20 sigarette il peso convenzionale di n° 20 grammi.

L'art. 2 della Legge 92/2001 prevede altresì che per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di euro 258.

Tale possibilità di definizione in via amministrativa della violazione, che invece avrebbe carattere penale e non soggetta ad estinzione in quanto delitto, deve esserne dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

Il versamento della somma deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, presso l'Ufficio Regionale Monopoli di Stato della Lombardia- Sezione distaccata di Brescia, via Solforino n° 57 25121 Brescia- c.c. 11354255 intestato a Ufficio Contenzioso Ispettorato Monopoli di Stato Brescia. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui sopra, il procedimento penale rimane sospeso.

Modalità operative in caso di sequestro di tabacchi lavorati esteri

Pertanto nel caso di accertamento della violazione di cui all'art 291 bis si dovranno seguire le seguenti procedure:

Quantità di tabacco superiore a 10 chilogrammi, art. 291 bis 1° comma :

- sequestro penale T.L.E.
- verbale di identificazione ed elezione di domicilio giudiziario
- nomina del difensore
- notizia di reato e invio di copia degli atti alla G.d.F.

Quantità di tabacco sino a 10 chilogrammi art. 291 bis 2° comma :

- sequestro penale dei T.L.E.
- verbale di identificazione ed elezione di domicilio giudiziario

- verbale di accertamento
- invio degli atti alla G.d.F. (per la notizia di reato nel caso che il trasgressore non si avvalga della possibilità della definizione in via amministrativa)

N.B.: Se il trasgressore ha commesso altri reati, l'organo accertatore procede direttamente alla notizia di reato indicando anche il reato di contrabbando di cui all'art. 291 bis 2° comma

Art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n° 43

Come già accennato il legislatore ha introdotto anche l'art. 291 ter al fine di contrastare il fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri in cui venivano utilizzate delle metodologie per evitare l'intervento delle forze dell'ordine ed il relativo sequestro dei tabacchi importati illegalmente sul territorio nazionale, quindi costituenti delle circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare l'art. 291 ter prevede che:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- se il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando

si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni.

Normativa prodotti del tabacco

Sulla G.U. n.13 del 18-1-2016 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che entrerà in vigore il 2 febbraio p.v.

Norme generali

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette, tra l'altro a:

- garantire un elevato livello di protezione della salute umana soprattutto dei giovani;
- ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Il decreto disciplina:

- gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
- alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
- le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

- l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;
- il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Definizioni

Vengono date delle definizioni ai prodotti del tabacco alcune delle quali vengono di seguito riportate:

tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;

prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;

tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale;

prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo;

sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;
2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;

prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione;

sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;

contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica;

ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

nicotina: gli alcaloidi nicotinici; v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;

Etichettatura ed avvertenze

Per quanto concerne l'etichettatura, ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno devono recare le avvertenze relative alla salute di cui al Decreto Legislativo 6/2016

Le avvertenze relative alla salute devono coprire tutta la superficie della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno ad esse riservata e non sono devono essere oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo devono recare la seguente avvertenza generale:
«Il fumo uccide - smetti subito», nonché il seguente messaggio informativo:
«**Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene».**

La sopracitata avvertenza generale ed il messaggio informativo devono essere stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, determinando il corpo del font in modo che il testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute; al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e l'eventuale imballaggio esterno, devono essere paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno

Le avvertenze combinate relative alla salute devono anche comprendere una delle avvertenze testuali tra le quali:
1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni.
2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola.
3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni.
4) Il fumo causa attacchi cardiaci.
5) Il fumo causa ictus e disabilita'.
6) Il fumo ostruisce le tue arterie.
7) Il fumo aumenta il rischio di cecita'.
8) Il fumo e' dannoso per i tuoi denti e le tue gengive.
9) Il fumo puo' uccidere il bimbo nel grembo materno.
10) Il tuo fumo puo' nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici.
11) I figli dei fumatori hanno piu' probabilita' di cominciare a fumare.
12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari.
13) Il fumo riduce la fertilita'.
14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza.

Nonché una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2 del D.to L.vo 6/2016.

Tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco devono essere contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrita', questo deve essere stampato o apposto in modo inamovibile, indelebile e non deve essere dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, ne' a seguito dell'apertura della confezione unitaria.

Sigarette elettroniche

Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 6/2016.

I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica devono effettuare una notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica deve essere presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica deve rispettare i seguenti requisiti:

a) può essere immesso sul mercato solo:
- in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;
- in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
- in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;

b) presentare un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo 8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.

Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

- Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica devono essere corredate di un foglietto con:
- istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del prodotto e' sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
- controindicazioni;
- avvertenze per specifici gruppi a rischio;
- informazioni su eventuali effetti nocivi;
- capacita' di indurre dipendenza e tossicita';
- recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea.

Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:

- devono includere un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
- fatte salve le disposizioni di cui sopra, non devono includere elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14 (presentazione dei prodotti), ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;
- devono recare la seguente avvertenze relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
- le avvertenze relative alla salute devono essere conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.

Sono vietate le comunicazioni commerciali nei servizi dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea, nonché le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Misure a tutela dei minori

L'art. 24 del Decreto Legislativo 6/2016 estende il divieto di fumare, già a sua voilta esteso dal comma 1 bis dell'art. 51 della Legge 3/2003, anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.»

Introduce il comma 1-ter alla norma di cui sopra estendendo il divieto di fumare al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».

Sostituisce l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, con il seguente:

«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».

Viene anche sostituito il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive dal seguente:

“I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”

Le disposizioni di quest’ultima sezione, differentemente a tutte quelle del decreto si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2016, mentre per tutte le altre dal 20 maggio 2016..

Di rilevanza anche la modifica apportata dalla Legge 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Questa norma ha introdotto al D.to L.vo 152/2006, l’art. 232 bis che prevede il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, per cui è prevista una sanzione edittale da 30,00 a 300,00 euro, con il corrispondente P.M.R. di euro 60,00.

Tabacchi Lavorati Esteri e Normativa

Violazione: **Art. 282 D.P.R. 23.01.1973 n° 43**

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Violazione: **Art. 291 bis 1° c. D.P.R. 23.01.1973 n° 43**

Vendita ed acquisto di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando in quantità superiore ai 10 Kg.

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa di Euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da 2 a 5 anni

Violazione: **Art. 291 bis 2° c. D.P.R. 23.01.1973 n° 43**

Vendita ed acquisto di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando in quantità inferiore ai 10 Kg.

P.M.R.:
Minimo: € 5,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **MONOPOLI DI STATO**
Proporre Ricorso a: **MONOPOLI DI STAT**

Sanzione depenalizzata ex D.to L.vo 8/2016. In attesa che sia emanata una circolare esplicativa per la violazione amministrativa di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43/1973 l'Agente di P.L. accertato il fatto dovrebbe: procedere al sequestro amministrativo dei T.L.E. ai fini della confisca amministrativa, rilasciando al trasgressore copia del verbale di sequestro •contestare la violazione amministrativa, rilasciando al trasgressore copia del verbale. Il verbale di contestazione dovrà indicare la facoltà di pagamento in misura ridotta, da effettuare entro 60 giorni, determinato come segue: per quantità < 1 kg : P.M.R. = 1666,67 euro; per quantità ≥ 1 kg e comunque ≤ 10 kg : P.M.R. = 1,67 euro ogni grammo convenzionale (per esempio a 1 kg corrisponde un P.M.R. di 1670 euro e a 10 kg corrisponde un P.M.R. di 16700 euro). ATTENZIONE: I MONOPOLI DI STATO (AMMS) HANNO CONTESTATO, A SEGUITO DI INTERVENTO DELLA P.L., LA SANZIONE NON PROGRESSIVA (DA EURO 5000 a EURO 50000)

Violazione: **Art. 291 ter c.2° lett.a) D.P.R. 23.01.1973 n°43**

Contrabbando commesso con uso delle armi o condotta diretta al compimento o alla agevolazione dello stesso reato

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni

Violazione: **Art. 291 ter c.2° lett.b) D.P.R. 23.01.1973 n°43**

Contrabbando commesso da due o più persone o in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni

Violazione: **Art. 291 ter c.2° lett.c) D.P.R. 23.01.1973 n°43**

Contrabbando connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni

Violazione: **Art. 291 ter c.2° lett.d) D.P.R. 23.01.1973 n°43**

Contrabbando usando mezzi di trasporto con caratteristiche alterate per ostacolare le forze di polizia

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Multa da euro 25,00 per ogni grammo di prodotto convenzionale e reclusione da 3 a 7 anni

Violazione: **Art. 25/5° c. D.to L.vo 12.01.2016 n° 6**

Farbbricante o importatore che immettono sul mercato prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi

P.M.R.: **€ 40.000,00**
Minimo: 20.000,00 Massimo: 120.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide - smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Inoltre devono essere presenti anche avvertenze combinate relative alla salute tra quelle riportate all'Allegato 1 della norma (vedi parte narrativa) ed una fotografia tra quelle riportate all'allegato 2

Violazione: **Art. 25/5° c. D.to L.vo 12.01.2016 n° 6**

Distributore o rivenditore che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 5.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide - smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Inoltre devono essere presenti anche avvertenze combinate relative alla salute tra quelle riportate all'Allegato 1 della norma (vedi parte narrativa) ed una fotografia tra quelle riportate all'allegato 2

Violazione: **Art. unico Legge 10.4.1962 n° 165**

Inosservanza del divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero

P.M.R.: **€ 5.164,00**
Minimo: 2.582,00 Massimo: 25.882,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Violazione: **Art. 25/2° c. R.D. 24.12.1934 n° 2316**

Vendere prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ai minori

P.M.R.: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Norma modificata dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016. sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio
ell'attivita'

Violazione: **Art. 25/2° c. R.D. 24.12.1934 n° 2316**

Vendere piu di una volta prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ai minori

P.M.R.: **€ 2.666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 8.000,00
Pagamento: **EQUITALIA NORD**
Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Norma modificata dall'art. 24 del D.to L.vo 6/2016. Sanzione accessoria della revoca della licenza all'esercizio dell'attivita. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio
ell'attivita'

Violazione: **Art. 730/2° comma Codice Penale**

Inosservanza del divieto di vendere o somministrare tabacco ai minori di anni 14

P.M.R.:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Ammenda sino a Euro 103,00. Redigere N.D.R.

Violazione: **Art. 20/1° c. Legge 08.08.1977 n° 556** Distributore automatico di sigarette non dotato di sitema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente	**P.M.R.:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a:

I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco devono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Poiché non sono previste specifiche sanzioni amministrative, redigere informativa all'A.M.M.S.

Violazione: **Art. 1/1° c. Ord. Min. Salute 02.09.2014** Inosservanza al divieto di vendita di sigarette elettroniche con presenza di nicotina ai minori di anni 18	**P.M.R.:** **€ 333,33** Minimo: € 250,00 Massimo: € 1.000,00 Pagamento: **EQUITALIA NORD** Proporre Ricorso a: **PREFETTO**

Ordinanza prorogata dall'Ordinanza 22 settembre 2015 che prevede la validità della stessa a far tempo di dodici mesi dalla sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. Serie Generale , n. 230 del 03 ottobre 2015. Sanzione prevista dall'art. 25 del R.D. 2316/1934, modificato dall'art. 7 del D.L. 158/2012 convertito dalla L. 189/2012 (G.U. 176 del 29.7.2013). Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'

Commercio Trasporto e Tutela degli Animali

Premessa

Questo capitolo, realizzato in collaborazione con il Dott. Voi, Veterinario del Distretto dell'A.S.L. di Milano, ha lo scopo principale di trattare il commercio degli animali, che è peraltro l'ambito applicativo del presente prontuario.

In considerazione però che sovente il personale della Polizia Locale viene richiesto non solo per quanto sopra ma anche per l'aspetto sanitario ed in maniera particolare anche per la loro tutela, verrà trattato anche la parte normativa inerente questi aspetti, sempre cercando di dare un utile supporto all'operatore di Polizia.

Verrà anche trattato il tema del trasporto degli animali, ovviamente limitandosi a quello che deriva da un'attività economica il cui riferimento normativo è il Regolamento CE 1/2005 del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97", le cui disposizioni sanzionatorie sono previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n° 151.

Le principali fonti normative inerenti il commercio degli animali, sono il D.to L.vo 114/98 e la Legge Regionale 6/2010 e per quanto concerne l'aspetto sanitario e la loro tutela il Codice Penale, la Legge Regionale 33/2009 e il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali.

Giova evidenziare che la citata Legge Regionale 33/2009 è stata ampiamente modificata dall'art. 2 della Legge Regionale 29 giugno 2016 , n. 15.

In particolare, per quanto di interesse a questo specifico capitolo, al Capo II (Norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) gli articoli da 104 a 114 sono sostituiti.

Il Commercio degli animali

Innanzi tutto è bene specificare che per quanto attiene l'aspetto commerciale, un animale è da considerare come un bene e quindi per potere rivendere al consumatore finale, ad esempio un animale d'affezione, escludendo ovviamente gli allevamenti o le attività ad essi equiparate, è necessario espletare tutte le modalità previste dalla legge.

Per quanto attiene i requisiti morali e professionali, l'esercente che intende avviare un'attività per la vendita di animali vivi, cosi come stabilito dalla Deliberazione del Ministero dello Sviluppo Economico n° 511902 del 30.9.2002, deve essere in possesso unicamente di quelli morali .

Per l'attività di commercio di animali su area privata in un locale non superiore a 250 mq. (nel comune di Milano), deve essere preventivamente presentata la S.C.I.A. modello A, per l'attivazione di un esercizio di vicinato.

Per la medesima attività, svolta su area pubblica, se in forma itinerante, deve essere richiesta l'autorizzazione al comune ove si intende svolgere l'attività, come previsto dal D.to L.vo 59/2010, cosi pure se esercitata su posteggio, deve essere richiesta l'autorizzazione al comune ove è situato il mercato o il posteggio.

Giova precisare che per la permanenza e la degenza degli animali è necessaria l'autorizzazione sanitaria e che in maniera particolare i cani, siano iscritti all'anagrafe canina, la cui normativa specifica verrà trattata di seguito.

L'Autorizzazione per la permanenza e la degenza degli Animali

Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti

- canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
- gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
- negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio
- commercio all'ingrosso, toelettature;
- mostre ed esposizioni;
- giardini zoologici, mini zoo e assimilabili;
- locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie;
- stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico in territorio non agricolo.
-

Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

Divieti

L'art. 105 della Legge Regionale 33/2009, cosi modificato dalla L.R. 15/2016 prevede obblighi e divieti:
È vietato:

- esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
- privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
- vendere animali a minorenni.

L'Anagrafe canina

Ai sensi dell'art.105 comma 3° della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33, è previsto che il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Cani smarriti e rinvenuti)

La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.

Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.

Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.

Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

Le Colonie feline- Protezione dei gatti

I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per il succitato allontanamento inevitabile ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario eventualmente anche delegando a privati o ad associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od anche a organizzazioni riconosciute a livello nazionale, il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente. Ovviamente sempre sotto la supervisione della ASL competente per territorio.

Eutanasia

I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.

La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione

L'Anagrafe Equina

A norma della Legge 200/03 e del D.M. 5 maggio 2006, tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nell'Anagrafe Equina.
Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all'Associazione Italiana Allevatori, presente sul territorio attraverso le APA, per la gestione dell'Anagrafe stessa.
L'Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono.
Vanno iscritti all'Anagrafe degli equidi tutti i cavalli, asini, muli e bardotti presenti sul territorio nazionale.
Gli equidi nati dopo l'01/01/2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE devono essere dotati di microchip e documento di identificazione (passaporto).
Gli equidi già in possesso di un documento di identificazione conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE (rilasciati prima del 05/07/2007 da ASL, FISE o altri Enti) e completi di scheda segnaletica e CAP IX non devono obbligatoriamente essere identificati con microchip ma obbligatoriamente registrati nell'Anagrafe degli Equidi.
Non vanno registrati all'Anagrafe gli equidi iscritti o iscrivibili ai Libri Genealogici ed ai Registri
Anagrafici ufficialmente riconosciuti (es. Haflinger, Murgese, Cavallo trottatore Italiano Unire, Cavallo da sella Italiano Unire, Maremmano, Lipizzano, TPR, Arabo, ecc..), in quanto tutta l'attività di identificazione, registrazione degli eventi e rilascio del passaporto è svolto dai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici tenuti dall'UNIRE o dalle ANA competenti.
Il D.to L.vo 16 febbraio 2011 n° 29, in vigore dal 30 marzo 2011 *"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE"*.

Ordinanza 03 agosto 2016 -Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 agosto 2016 (G.U. Serie Generale , n. 209 del 07 settembre 2016), ha prorogato e modificato l'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Sostazialmente il provvedimento del ministero ha sostituito l'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, prevedendo nuove disposizioni come segue:

Nelle manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione

italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni.

Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita' e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico abilitato.

E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui sopra dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

Il Trasporto degli Animali

Innanzi tutto è importante premettere che il Regolamento 1/2005 non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.
Ciò significa che il regolamento comunitario di cui trattasi attua i suoi effetti solo sui trasporti che in qualche modo siano riferibili ad un'attività economica, mentre negli altri casi comunque prosegue ad essere applicato il D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".
L'art. 3 detta le condizioni generali per il trasporto di animali, premettendo che nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) siano state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
b) gli animali siano idonei per il viaggio previsto;
c) i mezzi di trasporto siano progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
d) le strutture di carico e scarico debbano essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
e) il personale che accudisce gli animali sia formato o, secondo il caso, sia idoneo a tal fine e espleti i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f) il trasporto sia effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali siano controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
g) agli animali sia garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
h) acqua, alimenti e riposo siano offerti agli animali, a opportuni intervalli, siano appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Definizioni

Il regolamento identifica altresì come:

- "animali": gli animali vertebrati vivi;
- "detentore": la persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
- "guardiano": la persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
- "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;
- "contenitore": qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;
- "viaggio": l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
- "trasporto": il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
- "trasportatore": persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- "equidi non domati": equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;
- "veicolo": mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato;

- "mezzi di trasporto": i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili usati per il trasporto di animali.

Casi particolari di divieto

Divieti per età e specie

Divieto di trasportare:

- Suini di meno di tre settimane
- Ovini di meno di una settimana
- Vitelli di meno di dieci giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km.

Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- Suini di peso inferiore ai 10 kg;
- Vitelli di età inferiore ai 14 giorni;
- Equidi di età inferiore ai 4 mesi.

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:
suini di età superiore a tre settimane e con peso inferiore a 10 kg;

- vitelli di età superiore a 10 giorni e inferiore a 14 giorni;
- equidi di età inferiore a quattro mesi con ombelico cicatrizzato;

I cavalli non domati non possono essere trasportati per lunghi viaggi (superiori a 8 ore).

Divieti per modalità di trasporto

Divieto di trasportare:
animali **nel cassone tra gli assi** delle ruote del mezzo.
Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzati con ventole.

Disposizioni per animali malati o con lesioni

Possono essere trasportati animali:

- che presentano lesioni o malattie lievi solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale; (nei casi dubbi è necessario il parerefavorevole documentato del veterinario;
- sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria;
- se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca autorizzata ai sensi del D.Lgs 116/92 (attuazione della direttiva 86/609 opportunamente documentata;
- se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta).

Gli animali che **si ammalano o subiscono lesioni** durante il viaggio vanno:

- **sempre** separati dagli altri e curati quanto prima**;**
- **per la cura è necessario richiedere l'intervento di un veterinario;**
- **se necessario** sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo e sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento sul posto.
N.B.: D'estate è opportuno controllare bene soprattutto i compartimenti dietro la motrice per la presenza di animali morti o sofferenti. Questa zona infatti è particolarmente soggetta a surriscaldamenti e soprattutto i suini soffrono particolarmente il caldo.
Per i trasporti di ovini e giovani suini è opportuno controllare in particolare se ci sono zampe incastrate tra i piani di carico e le pareti del camion.

Mezzi di trasporto

Requisiti dei mezzi di trasporto per tutti i viaggi
Tutti i mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali.
I mezzi di trasporto indipendentemente dalla durata del viaggio devono:

- **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse;
- **essere provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili**

Pulizia e disinfezione

- I veicoli devono essere puliti e disinfettati:
- Il cartello con scritto "mezzo disinfettato" deve essere apposto solo sui veicoli vuoti.

Rampe e piattaforme di sollevamento

Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono essere:

- pulite e disinfettate;
- munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori);
- ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico;
- non essere scivolose.

I pavimenti devono essere realizzati con superficie anti sdrucciolo

Lettiera

I veicoli devono essere sempre provvisti di lettiera (paglia o segatura o altro materiale idoneo) per:

- suini di peso inferiore ai 10 kg;
- agnelli di peso inferiore ai 20 kg;
- vitelli di meno di 6 mesi;
- puledri di meno di 4 mesi;
- tutte le specie nei lunghi viaggi.

Deve essere minimizzate la fuoriuscita di urina e feci.

Il Trasporto stradale

Il trasporto stradale è da considerare conforme se gli spazi messi a disposizione per ogni animale non devono essere inferiori alle superfici indicate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005 e viene garantito in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per il movimento naturale.

Documenti previsti dal Regolamento CE 1/2005 CE e dall'accordo Stato Regioni

Ai sensi del Regolamento 1/2005 e in base alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

Per trasporto in conto proprio

- **con distanze inferiori a km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;
- **in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);
- **con distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori:** con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).

Documenti previsti :

auto-dichiarazione che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come "produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri", con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Trasporti in conto proprio di cavalli per finalità non economiche

trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive…). (Accordo Stato-Regioni)

Documenti previsti

auto-dichiarazione che attesti la registrazione come "trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica", con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del sevizio Veterinario ASL competente. (Accordo Stato-Regioni)

Nei trasporti inferiori alle 8 ore (12 ore su tratte nazionali con veicoli dotati di attrezzature per la ventilazione e l'abbeveraggio)

- tutti i trasporti conto terzi
- tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore o alle 12 ore qualora il viaggio si svolge interamente sul territorio nazionale.

Documenti previsti:

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello Tipo 1** (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- **Check List** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **Documentazione di Trasporto*** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione, e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- **Certificato di Idoneità** dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): **per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame**
- **Modello 4:** nel **trasporto nazionale** di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

Nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali) per equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini

Documenti previsti:

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: Modello Tipo 2 (All. III, Capo II, Reg**.1/2005)
- **Certificato di Omologazione** del veicolo (Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005)
- **Check List** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **Registrazione datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg. 1/2005)

- **Foglio di stampa** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)
- **Certificato di Idoneità** dei conducenti. (art. 6, punto 5; Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)
- **Registrazione** realizzata con il **sistema di navigazione satellitare** (art. 6, punto 9, Reg. 1/2005)
- **Giornale di viaggio** - solo nei trasporti internazionali (Modello All. II, Reg. 1/2005)
- **Modello 4:** nel **trasporto nazionale** (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

Nei viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore nei trasporti nazionali per tutte le specie animali diverse da equidi domestici, bovini, suini, ovini e caprini
Documenti previsti

- **Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello Tipo 2**
- **Certificato di Omologazione** del veicolo: Modello All. III, Capo IV, Reg. 1/2005
- **Documentazione di Trasporto** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione; e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1).
- **Certificato di Idoneità dei conducenti:**solo per il trasporto del **Pollame** (art. 6, punto 5, Modello All. III, Capo III, Reg. 1/2005)

Le Sanzioni in materia di trasporto degli animali

Le sanzioni per quanto concerne le violazioni per il trasporto degli animali di cui al Regolamento CE 1/2005, sono previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, "*Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate".*
Nel prontuario delle violazioni verranno riportate quelle più importanti, pertanto per tutte le altre inosservanze è necessario fare riferimento ai provvedimenti normativi citati nella presente sezione.

La Tutela degli Animali

Per tutela degli animali si può genericamente intendere l'assistenza, il rispetto e la protezione degli animali con il riconoscimento del loro diritto ad un esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il legislatore nazionale e regionale e le amministrazioni locali hanno regolamentato i rapporti dell'essere umano con gli animali, prevedendo sia per gli animali d'affezione, da reddito che selvatici ed esotici, la disciplina che permetta la loro convivenza con l'uomo, prevenendo e condannando gli atti di crudeltà.

Fortemente innovativa è stata la Legge 20 luglio 2004 n° 189 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" la quale ha introdotto talune norme nel vigente Codice Penale ha difesa degli animali inserendo dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale il Titolo IX bis ed in particolare:

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). *- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali)*. - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). *- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.*
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). *- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

***Art. 544-sexies**. - **(Confisca e pene accessorie).** - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.*
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
*"**Art. 727. - (Abbandono di animali)**. - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.*
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

La stessa legge prevede anche il divieto di utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, inoltre con la Legge 96/2010 è stata prevista una sanzione penale per chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca.

La Legge 4 novembre 2010 n° 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha modificato le pene di alcuni dei reati di cui sopra ed ha previsto sanzioni penali per il traffico illecito e sanzioni amministrative per l'introduzione illecita degli animali da compagnia. In particolare ha stabilito che tutti gli animali di compagnia che vengono introdotti nel territorio nazionale, devono essere provvisti di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. E' anche stabilito che per quanto concerne le violazioni all'art. 5, nel caso il fatto sia commesso con un veicolo immatricolato all'estero, il conducente è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 207 del vigente C.d.S..

Per quanto concerne la tutela degli animali inoltre l'art. 105 della Legge Regionale 33/2009 stabilisce alcuni obblighi e divieti quali:
I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
E' vietato:
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;
e) vendere animali a minorenni.
Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
Il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, disciplina la tutela degli animali nel territorio di Milano, la loro protezione ed il loro benessere, nell'ambito delle competenze comunali, prevedendo anche le dimensioni minime dei ricoveri per gli animali.

Con la nota Prot. n. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10, il Ministero della Salute ha rammentato la sussistenza del divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, sia se spediti per fini commerciali e sia se movimentati al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili.
Il divieto su evidenziato discende dal disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento 998\2003\CE, richiamato peraltro dall'articolo 10 della direttiva 92\65\CEE (modificato dall'articolo 22 del citato Regolamento).
Tale proibizione è attinente alla necessità di sottoporre i piccoli animali a vaccinazione antirabbica, difatti è solo possibile introdurre in Italia cuccioli di età inferiore ai tre mesi (per motivi non commerciali), ma sempre tale movimentazione deve essere subordinata alla somministrazione del vaccino antirabbia.
E' opportuno evidenziare che la Commissione Europea ha precisato che il vaccino deve essere somministrato nel rispetto delle indicazioni fornite dalle case produttrici e che proprio le case specificano che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di tre mesi.
Occorre osservare attentamente inoltre che il vaccino è considerato valido ventuno giorni dopo la somministrazione. Insomma, per ragioni diverse, è vietato portare in Italia cani, gatti e furetti di età interiore ai tre mesi e ventuno giorni, sia per motivi commerciali, sia per motivi non commerciali.
Peraltro a conoscenza del redattore del presente prontuario, non risulta che il Ministero della Salute abbia predisposto alcuna autorizzazione generale per le introduzioni dai Paesi terzi di animali (cani e gatti) di età inferiore ai 3 mesi, non vaccinati per la rabbia, e quindi, ciò stante, tali movimenti devono ritenersi vietati.

DIMENSIONE DEI RICOVERI

- **Dimensioni minime per ricoveri di equidi.**

		BOX	POSTA
EQUIDI DA CORSA		3m x 3,5m	
EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE	Stalloni	4m x 5m	
	Fattrice + redo	4m x 4m	
	Fattrice	3m x 3,50m	
EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO,DA MACELLO A FINE CARRIERA. **	Taglia grande	3m x 3,50m	2,20m x 3,50m
	Taglia media	2,50m x 3m	1,80m x 3,00m
	Taglia piccola	2,20m x 2,80m	1,60m x 2,80m

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola).

- di regola il lato minore è quello frontale.

** Taglia grande= equidi "pesanti" o da traino. Taglia media= equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche
Taglia piccola= equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).

A) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	PESO < 8 KG. MQ.	ALTEZZA CM.	PESO DA 8KG A 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.	PESO > 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.
1	0,60	0,60	1,50	0,80	2,50	120
2	1,00	0,60	2,50	0,80	3,50	120
3	1,40	0,60	3,50	0,80	4,60	120
4	1,60	0,60	4,00	0,80	-	-
5	2,00	0,60	4,70	0,80	-	-

B) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI

NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG.	SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG	ALTEZZA MINIMA CM.
1	4,00	6,00	180
2	7,50	8,00	180
3	10,00	10,00	180
4	12,00	12,00	180
5	14.00	14.00	180
6	16,00	16,00	180
7	17,50	-	-
8	19,50	-	-
9	21,00	-	-
10	23,00	-	-

A) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

B) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3.00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

A)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')	Mq. 0,35	cm. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,42	cm. 60

B)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	Mq. 0,10	cm. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	Mq. 0,16	cm. 40

C)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	Mq. 0,35	cm. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,40	cm. 70

ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE

NUMERO CANI	UNITA' DI TENUTA	PESO VIVO < 8 KG. MQ.	ALTEZZA CM.	PESO VIVO DA 8KG A 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.	PESO VIVO > 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.
1	GABBIE	0,60	0,60	1,00	0,80	2,00	120
2	GABBIE	0,60	0,60	1,50	0,80	3,00	120
3	GABBIE	1,00	0,60	2,00	0,80	-	-

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
Max 2	GABBIE	0,60	0,60
da 2 a 5	GABBIE	1,20	0,60

Ordinanza del Ministero della Salute 13 luglio 2016 *(G.U. n. 209 del 07 settembre 2016)*

L'Ordinanza del 13 luglio 2016 ha prorogato prorogata di ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione avvenuta il 7 settembre 2016, l'ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

L'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani del 6 agosto 2013, all'art. 1 prevede che:

- Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
- Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

- Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
- A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Per i proprietari dei cani inseriti nel registro è stabilito:

- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;

- l'obbligo di applicare al cane **sempre sia il guinzaglio che la museruola** in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. In quest'ultimo caso, si ritiene, mancando l'espressa esclusione, anche nelle aree per cani.

Per i cani inseriti nel registro (telefonando al ☎ 02-85789061 - fax 02-85789059 è possibile risalire all'elenco degli animali ricompresi).

I cani guida

I cani guida, in considerazione della loro specifica attività a favore dei privi di vista possono accompagnare questi ultimi nei loro viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida senza alcun obbligo di munire il cane di museruola, mentre invece sui mezzi di trasporto, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Commercio Trasporto Tutela degli Animali

Violazione: **Art. 3 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Attivare un negozio, autonegozio o similare e relativo deposito di animali sprovvisto di autorizzazione

Sanzione: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 3 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Attivare una struttura destinata a mostra ed esposizione di animali sprovvisto di autorizzazione

Sanzione: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 3 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Attivare una struttura destinata a giardino zoologico, mini zoo e assimilabili sprovvisto di autorizzazione

Sanzione: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 3 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Attivare una struttura destinata a locale di degenza sprovvisto di autorizzazione

Sanzione: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 3 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Attivare una struttura destinata a stalla-scuderia per il ricovero di animali ad uso zootecnico in terreno non agricolo sprovvisto di autorizzazione

Sanzione: **€ 166,67**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Non provvedere al ricovero per gli animali, in rapporto alle mcondizioni climatiche e alle necessità della specie

Sanzione: **€ 66,67**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 200,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7 Reg.to per la Tutela degli Animali**
Per avere tenuto gli animali al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un periodo di riposo

Sanzione: **€ 66,67**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 200,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 105/1°c.lett.a) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33**
Inosservanza del divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi

Sanzione: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi,

---

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.a) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza del divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio utilizzando animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.b) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza del divieto di detenere animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. E' vietato detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.c) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza del divieto di privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016.

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.d) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza al divieto di usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.e) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza al divieto di destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni	**€ 1.000,00** Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. E' vietato destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/1°c.lett.e) L. Reg.le 30.12.2009 n° 33 Inosservanza al divieto di esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione	**€ 1.000,00** Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. E' vietato destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/2°c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33 Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione che non li tengono in condizioni igienico sanitarie adeguate o in spazi non idonei	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

E' vietato detenere gli animali di affezione in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Violazione:	Sanzione:
Art. 105/2°c.L. Regionale 30.12.2009 n° 33 Animali d'affezione tenuti in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana (descrivere motivazioni)	**€ 300,00** Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016

Violazione: **Art. 105/3° c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Omessa iscrizione all'anagrafe canina da parte del proprietario, possessore o il detentore, anche temporaneo del cane, ivi compreso chi ne fa commercio

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS

Violazione: **Art. 105/3° c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Identificazione non eseguita da medici veterinari o con metodi non consoni con metodi indolori e tipologie consone

Sanzione: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS

Violazione: **Art. 105/4° c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Omessa denuncia all'anagrafe canina per la cessione dell'animale

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento

Violazione: **Art. 105/4° c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Proprietario, possessore o detentore che non denuncia all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza nei termini previsti

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento

Violazione: **Art. 105/6°c.L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione che non assicurano a essi condizioni di vita adeguate

Sanzione: **€ 300,00**
Minimo: € 150,00 Massimo: € 900,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. I I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Violazione: **Art. 107/8° c. L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Omessa presentazione della SCIA per lo svolgimento dell'attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affazione

Sanzione: **€ 1.000,00**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 3.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

Violazione: **Art. 109/1°c.L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Soppressione di cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà, senza le motivazioni previste

Sanzione: **€ 100,00**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.

Violazione: **Art. 109/2°c.L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Soppressione di cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi non ad opera di medici veterinari o senza gli idonei mezzi eutanasici

Sanzione: **€ 100,00**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

Violazione: **Art. 109/3°c.L. Regionale 30.12.2009 n° 33**

Omessa tenuta di un registro nelle strutture sanitarie ed i rifugi di un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Sanzione: **€ 100,00**
Minimo: € 50,00 Massimo: € 300,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Norma modificata dall'art. 2 comma 1^ L.R. 15/2016. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Violazione: **Art. 5/1° c . Legge 14.08.1991 n. 281**

Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale nella propria abitazione

Sanzione: **€ 172,00**
Minimo: € 154,00 Massimo: € 516,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Violazione: **Art. 544 bis Codice Penale**

Cagionare la morte di un animale per crudeltà o senza necessità

Sanzione:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da quattro mesi a due anni.

Violazione: **Art. 544 ter Codice Penale**

Cagionare per crudeltà e senza necessità una lesione ad un animale

Sanzione:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche. Reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5000 a 30000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

Violazione: **Art. 544 quater Codice Penale**

Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali

Sanzione:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Reclusione da quattro mesi mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Violazione: **Art. 544 quinquies Codice Penale** Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate, se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Violazione: **Art. 544 quinquies/ 3° c. Codice Penale** Proprietario o detentore consenziente degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Violazione: **Art. 544 quinquies/ 3° c. Codice Penale** Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni degli animali, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Violazione: **Art. 727 Codice Penale** Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Violazione: **Art. 727 Codice Penale** Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Violazione: **Art. 4/1° c. Legge 4.11.2010 n° 201** Introdurre, al fine di procurare a se o ad altri profitto, animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da euro 3000 a 15000. La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 4/1° c. Legge 4.11.2010 n° 201** Introdurre, al fine di procurare a se o ad altri profitto, animali da compagnia privi di passaporto individuale, ove richiesto	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da euro 3000 a 15000. La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 4/2° c. Legge 4.11.2010 n° 201** Trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo animali da compagnia, al fine di procurare a se o ad altri profitto, introdotti abusivamente nel territorio nazionale	**Sanzione:** Minimo: Massimo: Pagamento: Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Si intende l'importazione di animali privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Gli animali da compagnia sono quelli indicati nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 5/1° c. Legge 4.11.2010 n° 201**

Introdurre, animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale

Sanzione: **€ 200,00**
Minimo: € 100,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 5/2° c. Legge 4.11.2010 n° 201**

Introdurre, animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente

Sanzione: **€ 333,33**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 5/3° c. Legge 4.11.2010 n° 201**

Trasportare o cedere, animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente o privi di sistemi di identificazione individuale

Sanzione: **€ 333,33**
Minimo: € 500,00 Massimo: € 1.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 5/4° c. Legge 4.11.2010 n° 201**

Introdurre, trasportare o cedere, animali da compagnia in violazione delle norme di cui al 1^,2^ e 3^ comma, quando gli animali hanno un'età accertata inferiore alle 12 settimane

Sanzione: **€ 666,67**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 2.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

O se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione si applica per ogni animale introdotto. Gli animali sono quelli ricompresi nell'allegato I parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003- Cani e Gatti.

Violazione: **Art. 1/1°c. lett.f) Legge 07.02.1992 n° 150**

Detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita, comunque cedere senza la prescritta documentazione animali in via d'estinzione

Sanzione:
Minimo: Massimo:
Pagamento:
Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Animali di cui all'Allegato A del Regolamento CE 338/97. Arresto con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

Violazione: **Art. 1.4.20 Regolamento d'Igiene**

Inosservanza dell'obbligo di uso congiunto di guinzaglio o museruola da parte del conduttore di cane inserito nel registro dei cani pericolosi

Sanzione: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

In relazione all'art. 3 comma 4^ dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009

Violazione: **Art. 3/1° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Trasportatore che effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione; scaduta, sospesa o revocata

Sanzione: **€ 2.000,00**
Minimo: 2.000,00 Massimo: € 6.000,00
Pagamento: **A.T.S. Competente**
Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005

Violazione:	Sanzione:
Art. 3/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o copia conforme a bordo	**€ 200,00** Minimo: € 200,00 Massimo: € 600,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione

Violazione:	Sanzione:
Art. 3/1° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, scaduta di validità, sospesa o revocata	**€ 2.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 6.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005

Violazione:	Sanzione:
Art. 8/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Titolare di autorizzazione che opera un trasporto eccedendone i limiti	**€ 6.666,67** Minimo: 5.000,00 Massimo: 20.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005

Violazione:	Sanzione:
Art. 7/1° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie	**€ 2.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 6.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 1 punto 2 del D.to L.vo 151/2007: sono gli animali che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, che presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso; femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente; mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora completamente cicatrizzato; suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km

Violazione:	Sanzione:
Art. 7/1° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto e non sono stati separati e/o non hanno ricevuto cure tempestive ed adeguate.	**€ 2.000,00** Minimo: 2.000,00 Massimo: € 6.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 1 punto 4 del D.to L.vo 151/2007: Allorche' si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali devono essere separati dagli altri e devono ricevere quanto prima le cure adeguate. Devono ricevere un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, devono essere sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.

Violazione:	Sanzione:
Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Mezzo non costruito o usato in modo da evitare lesioni e sofferenze	**€ 1.333,33** Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera a) del D.to L.vo 151/2007

Violazione:	Sanzione:
Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche avverse	**€ 1.333,33** Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera b) del D.to L.vo 151/2007

Violazione:	Sanzione:
Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151 Mezzo non pulito e disinfettato	**€ 1.333,33** Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00 Pagamento: **A.T.S. Competente** Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera c) del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 2/1°c. lett.f) Legge 07.02.1992 n° 150**

Detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita, comunque cedere senza la prescritta documentazione animali in via d'estinzione

Sanzione:
Minimo: Massimo:

Pagamento:

Proporre Ricorso a: **AUTORITA' GIUDIZIA**

Esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato B del Regolamento CE 338/97..Ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno

---

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Mezzo non munito di chiusura perché gli animali non possano fuggire

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera d) del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Superficie d'impiantito che non minimizza la fuoriuscita di urina e feci

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera h) del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Mezzo con pavimento sdrucciolevole

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1 lettera g) del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Assenza di lettiera adeguata per puledri di meno di 4 mesi, vitelli di meno di 6 mesi, agnelli di peso inferiore ai 20 kg e suini di peso inferiore ai 10 kg

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1.5 del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Paratie non sufficientemente forti/non funzionanti in modo rapido / non costruito in modo da evitare lesioni/sofferenze

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 1.4 e punto 1.1. lettera a) del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/2° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Assenza di contrassegno per indicare la presenta di animali vivi.

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Vedi l'allegato 2 punto 2.1 del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/4° c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Equidi non trasportati in stalli individuali nei viaggi superiori alle 8 ore

Sanzione: **€ 1.333,33**
Minimo: 1.000,00 Massimo: € 4.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005. Ad eccezione della femmina che viaggia col puledro. Vedi l'allegato 4 punto 1.6, 1.7, 1.8 del D.to L.vo 151/2007

Violazione: **Art. 7/5 e 6°c. D.to L.vo 25.07.2007 n° 151**

Personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero causa sofferenze inutili o lesioni.

Sanzione: **€ 5.000,00**
Minimo: 3.000,00 Massimo: 15.000,00

Pagamento: **A.T.S. Competente**

Proporre Ricorso a: **A.T.S. Competente**

In riferimento al Regolamento CE 1/2005.

Norme particolari previste dal Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano

Il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano, disciplina il commercio all'ingrosso esercitato nei rispettivi punti vendita nonché nelle aree del mercato ortofrutticolo.

In particolare si prevede che il punto di vendita è costituito dall'area assegnata, come individuato e descritto dall'atto di assegnazione.

L'assegnazione del punto di vendita comprende l'uso delle relative adiacenze e pertinenze; per adiacenze si intendono la platea, aderente al posteggio e le aree aderenti antistanti e retrostanti, eventualmente disponibili, destinate, secondo la regolamentazione interna, alla sosta dei mezzi e delle merci in attesa di carico e scarico.

Per pertinenze si intendono i beni, le strutture e le dotazioni specificatamente e stabilmente destinate al servizio dei punti di vendita, a norma dell'art. 817 del C.C. Le adiacenze e le pertinenze dei punti di vendita debbono essere individuate e descritte nella lettera di assegnazione.

L'uso del punto di vendita comporta l'obbligo del soggetto autorizzato a corrispondere all'Ente Gestore, nei modi e nei termini indicati nell'atto di assegnazione, il corrispettivo che l'Ente Gestore stesso determina a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi, oltreché alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

L'assegnatario che non sia titolare, in virtù di diritto di superficie, di un punto di vendita, è tenuto a corrispondere il canone relativo all'uso del punto di vendita assegnatogli oltre alle spese necessarie al funzionamento del mercato ed ai suoi servizi.

II mancato versamento, o il versamento solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti, comporta, previa diffida, sospensione dell'attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita, sentito il parere della Commissione di Mercato e, nel caso di persistente morosità, anche parziale, la revoca dell'assegnazione.

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione il quale, se persona fisica, può farsi rappresentare temporaneamente da parenti entro il 3° grado, dal coniuge o da dipendenti regolarmente assunti; se Società di persone o di capitali, il legale rappresentante della stessa può farsi rappresentare temporaneamente dai propri soci, nel caso di società di persone o da dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'opera dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'Ente Gestore ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore del Mercato.

La procura deve risultare da atto registrato e depositato presso l'Ente Gestore.

La sostituzione non autorizzata nella gestione del punto di vendita comporta la sospensione da ogni attività del mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fi-

no a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi

Le sostituzioni temporanee superiori a 30 (trenta) giorni e le rappresentanze nella gestione dei punti di vendita rispettivamente non autorizzate o non comunicate alla Direzione del Mercato, mediante deposito, comportano la diffida nel caso della prima verificazione; la sospensione fino a 3 (tre) giorni nel caso di recidiva; la commissione della sospensione sino a 3 (tre) mesi nel caso di recidiva reiterata, avuto riguardo alla durata dell'assegnazione, salva l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme di legge e di Regolamento per ipotesi di maggiore gravità

I punti di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze ed i magazzini debbono essere usati esclusivamente per l'attività di vendita e per l'amministrazione dell'azienda.

Non è consentito installare nei punti di vendita, nelle relative adiacenze e nei magazzini, impianti ed attrezzature di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei punti di vendita, nelle relative adiacenze o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto che potrà essere rilasciato dal Direttore del Mercato, in conformità alle direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal regolamento stesso.

Possono altresì accedere al mercato, seppure limitatamente agli spazi all'uopo destinati, quanti debbano prendere parte alle operazioni di trasporto delle merci. L'ingresso dei veicoli appartenenti agli operatori ed ai consumatori ammessi al mercato e di quelli che trasportano prodotti destinati alla vendita è libero, limitatamente agli spazi ad esso destinati e nel rispetto delle disposizioni emanate, con appositi ordini di servizio, dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

Nell'interno del mercato la circolazione veicolare è regolata dalle norme del Codice della Strada o dalle ordinanze al riguardo emesse dalla competente autorità.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio emessi dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

Nel mercato è vietato:

a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;

b. guidare carrelli a timone stando seduti sul carrello stesso;

c. introdurre cani od altri animali non inerenti le attività di mercato, salvo che non vengano tenuti rinchiusi negli automezzi a scopo di custodia;

d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;

e. attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;

f. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia il progetto beneficiario;

g. tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato o le contrattazioni;

h. l'ingresso di minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione; quando il mercato è aperto ai consumatori, i minori debbono essere accompagnati;

I. alle organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato di apporre avvisi fuori dagli appositi albi

Nell'orario e con le modalità stabiliti dall'Ente Gestore sono ammessi al mercato, per almeno 2 (due) ore giornaliere, anche i consumatori per le operazioni di acquisto.

Modalità operative

In virtù di quanto sopra esposto si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità operative nelle giornate in cui viene consentito l'accesso ai consumatori per la vendita al dettaglio, consistenti nell'applicazione della normativa più coerente in relazione alle singole aree del mercato ortofrutticolo.

Tipologia degli spazi

Negli spazi assegnati agli operatori commerciali per la vendita all'ingrosso e nei loro confronti:

- Si prosegue ad utilizzare lo strumento normativo consistente Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Milano e le eventuali violazioni verranno punite con le sanzioni previste dallo stesso regolamento.

Nelle aree comuni, coperte e scoperte, nelle aree riservate alla circolazione ed sosta dei veicoli, ivi comprese quelle del carico e dello scarico delle merci e più in generale tutte le aree esterne agli spazi assegnati agli operatori per la vendita all'ingrosso:

- Si applica la Sezione III della Legge Regionale 6/2010, che disciplina l'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, pertanto l'eventuale svolgimento dell'attività di commercio sarà ritenuta abusiva e si applicherà il disposto di cui all'art. 21 comma 3^ del citato testo normativo con la sanzione pecuniaria da Euro 1500,00 a Euro 9000,00, corrispondente al P.M.R. previsto dall'art. 16 comma 1^ della legge 689/81 in Euro 3000,00 nonché la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature con il propedeutico sequestro delle stesse.

Modalità di esposizione dei prezzi

Come già accennato nella parte narrativa si ritiene che nelle giornate e negli orari nei quali i consumatori finali hanno titolo ad accedere al mercato ortofrutticolo i prodotti esposti per vendita debbano recare in modo visibile i seguenti prezzi:

Prodotti preconfezionati venduti unitariamente:

- I prodotti preconfezionati all'origine devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo e per l'eventuale omessa indicazione dei prezzi sarà contestata la violazione di cui all'art. 14 del D.to L.vo 114/98 con la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3^ P.M.R. euro 1032,00.

Prodotti rivenduti allo stato sfuso:

- I prodotti rivenduti allo stato sfuso devono indicare il prezzo per unità di misura e l'eventuale omessa indicazione di tale informazione al consumatore sa-

rà oggetto di contestazione della violazione di cui all'art. 17 del D.to L.vo 206/2005 con la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3^ del D.to L.vo 114/98- P.M.R. Euro 1032,00

Prodotti venduti a cassetta:

- In considerazione che per la tipologia dei prodotti, nell'ambito della scelta imprenditoriale dell'operatore, possono essere venduti generalmente anche a cassetta, questi devono recare almeno l'indicazione del prezzo di vendita per collo.

Ortomercato

Violazione: **Art. 1/1°c. Regolamento Mercato**

Vendita di prodotti non contemplati nel Regolamento Mercato Ortofrutticolo (cioè diversi da quelli agricolo-alimentari e vitivinicoli)

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 7/2°c. Regolamento Mercato**

Gestione del posteggio da parte di persone estranee e comunque non autorizzate

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 8/1°c. Regolamento Mercato**

Utilizzo improprio del punto di vendita, anche parzialmente

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 8/1°c. Regolamento Mercato**

Per avere fatto sostare un veicolo nel punto di vendita

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 8/2°c. Regolamento Mercato**

Installazioni d'impjanti e modifiche non autorizzate nel punto vendita

P.M.R.: **€ 154,00**
Minimo: € 77,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 8/3°c. Regolamento Mercato**

Presenza non autorizzata di persone nei punti vendita, adiacenze o magazzini durante la chiusura

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 9/1°c. Regolamento Mercato**

Indicazioni o insegne non conformi alle forme stabilite dall'Ente gestore

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 9/2°c. Regolamento Mercato**

Mancata pulizia del punto vendita, adiacenze e pertinenze o abbandono di rifiuti

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**

Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 11/3°c. Regolamento Mercato**
Presenza di consumatori in orario non consentito

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 11/13°c. Regolamento Mercato**
Mancata restituzione della tessera d'ammissione al mercato

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 12/4°c. Regolamento Mercato**
Presenza di coadiutori in mancanza di comunicazioni alla direzione mercato

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 13/1°c. Regolamento Mercato**
Presenza nel mercato senza tessera di ammissione o in orari non consentiti

P.M.R.: **€ 76,00**
Minimo: € 38,00 Massimo: € 380,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 13/7°c. Regolamento Mercato**
Dati statistici omessi, incompleti o errati

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 13/8°c. Regolamento Mercato**
Ingombro dei luoghi di passaggio ed ostacolo alla circolazione

P.M.R.: **€ 20,00**
Minimo: Massimo:

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto A. Da intendersi al mq.

Violazione: **Art. 13/8°c. Regolamento Mercato**
Guida di carrelli stando seduti sul carrello stesso

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto B

Violazione: **Art. 13/8°c. Regolamento Mercato**
Introduzione di cani od altri animali non inerenti le attività di mercato

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto C

Violazione: **Art. 13/8°c. Regolamento Mercato**
Abbandono di derrate avariate o altro, fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati

P.M.R.: **€ 50,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 250,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto D

Violazione: **Art. 13/8° c. Regolamento Mercato**
Richiamo di acquirenti con grida o schiamazzi

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto E

Violazione: **Art. 13/8° c. Regolamento Mercato**
Sollecito di offerte, raccolte e sottoscrizioni, quale che sia il soggetto beneficiario

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto F

Violazione: **Art. 13/8° c. Regolamento Mercato**
Comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto G. Definire quale

Violazione: **Art. 13/8° c. Regolamento Mercato**
Ingresso con minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione o non accompagnati durante l'apertura

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto H

Violazione: **Art. 13/8° c. Regolamento Mercato**
Esposizione di avvisi fuori dagli appositi albi

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Punto I

Violazione: **Art. 14/1° c. Regolamento Mercato**
Operazioni mercantili fuori orario o calendario

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 14/8° c. Regolamento Mercato**
Omesso controllo micologico dei funghi (si applica l'art. 4.14.12 del Locale Regolamento d'Igiene)

P.M.R.: **€ 166,66**
Minimo: € 103,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 15/3° c. Regolamento Mercato**
Operazioni mercantili fuori dai punti vendita e/o da parte di persone non autorizzate

P.M.R.: **€ 166,66**
Minimo: € 129,00 Massimo: € 500,00

Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Mancata osservanza degli ordini di servizio del direttore di mercato

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Sosta senza esporre il contrassegno o con contrassegno scaduto

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Sosta con contrassegno fuori dagli appositi spazi

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Sosta non conforme alla segnaletica

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Transito attraverso la sbarra d'ingresso senza fare uso della tessera

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 20/10°c. Regolamento Mercato**
Sosta con contrassegno scaduto

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 24/3°c. Regolamento Mercato**
Incompletezza dei documenti di entrata delle merci

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 29/2°c. Regolamento Mercato**
Operazioni di facchinaggio e trasporti in ambito non consentito e/o persone non abilitate

P.M.R.: **€ 102,00**
Minimo: € 51,00 Massimo: € 500,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Violazione: **Art. 29/5°c. Regolamento Mercato**
Mancato uso del contrassegno di riconoscimento

P.M.R.: **€ 40,00**
Minimo: € 25,00 Massimo: € 120,00
Pagamento: **UFF. CONTRAVV. COMU**
Proporre Ricorso a: **SINDACO**

Disposizioni Operative
Commercio su area privata

CONTROLLO ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA

Richiesta documentazione	**Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva (s. v. mq. 250)** **Autorizzazione per medie strutture di vendita (s.v. mq. 2.500)** **Autorizzazione per grandi strutture di vendita (s.v. oltre mq. 2.500)**

Se la documentazione fa riferimento al nominativo del titolare (riscontrabile a mezzo rilascio scontrino fiscale) l'attività dal punto di vista amministrativo può essere genericamente considerata regolare, se invece dallo scontrino fiscale risulta titolare persona diversa da quella della documentazione presentata, vi è la quasi certezza che l'attività in questione ha cambiato titolare, ovvero è stata ceduta o affittata ad altri.
In questo caso è necessario prendere visione che il nuovo titolare abbia i dovuti requisiti (previsti dall'art. 71 del D.to L.vo 59/2010)
MORALI se trattasi di vendita di prodotti del settore non alimentare
MORALI e PROFESSIONALI se trattasi di vendita di prodotti del settore alimentare
Se trattasi di società i requisiti previsti devono essere in capo al legale rappresentante o alla persona indicata a gestire l'attività (PREPOSTO)
Questi requisiti sono accertati direttamente dall'ufficio competente a ricevere la comunicazione di subentro, ma anche l'accertatore deve verificarne l'esistenza quando questi siano soggettivi.
Per il settore alimentare, sulla stessa documentazione di cui sopra inviata per il subentro dell'attività, vi deve essere compilato l'apposito spazio con l'autocertificazione di possedere anche i requisiti professionali
Non vi è una specifica disposizione che preveda il possesso in luogo , vi deve essere presente copia della comunicazione di subentro nell'attività inviata dal subentrante al comune ove a sede l'esercizio.
Per gli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie, il titolare può iniziare l'attività immediatamente a seguito della presentazione della S.C.I.A.(già D.I.A.P.). al comune ove vi è l'esercizio, cosi come per il subentro nell'attività.
Violazioni e sanzioni (P.M.R.)

Esercizio di vicinato funzionante senza S.C.I.A.	Art. 65 D.Lvo59/10 in rif. Art. 7/2° D.Lgs. 114/98 euro 5.164,00
Media struttura di vendita senza autorizzazione	Art. 8 D.Lgs. 114/98 euro 5.164,00
Grande struttura di vendita senza autorizzazione	Art. 9 D.Lgs. 114/98 euro 5.164,00
Titolare di esercizio di vendita senza requisiti	(requisiti previsti art. 71 D.Lgs 59/2010)
Subentro attività senza comunicazione	Art.26/5 D.Lgs. 114/98 euro 1.032,00

Per queste violazioni il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica.

NON VI E' PIU' L'OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Se attività di vendita di prodotti alimentari, i locali devono essere sanitariamente idonei e deve essere stata presentata la S.C.I.A. inerente la notifica per la registrazione a norma del Reg. CE 852/2004 oppure, se l'attività è preesistente al 1.1.2007, la parte deve essere in possesso del nulla-osta igienico sanitario. Giova precisare che se l'autorizzazione rilasciata in riferimento alla previdente Legge 426/71 è stata emessa prima del mese di agosto 1996, non troveremo il nulla osta igienico in quanto a quel tempo veniva effettuata una visita da parte del personale sanitario ma non veniva rilasciato l'atto sanitario esplicito.

Violazioni e sanzioni :

Esercizio di vendita non registrato	Art. 6 Reg. CE n° 852/2004 euro 3000,00
Mancata comunicazione di subentro nell'attività già registrata	Art. 6/3° c. D.to L.vo 193/2007 euro 1000,00

Gli addetti agli esercizi di vendita di prodotti alimentari hanno l'obbligo di indossare una sopraveste di colore chiaro ed un idoneo copricapo che ne contenga la capigliatura

Personale che non indossa idoneo copricapo o idonea sopraveste Art. 6 comma 5^ D.to L.vo 193/2007 in rel. All. II Cap. VIII punto 1) Reg. CE 852/2004 euro 1000,00

L'organo competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è l'ASL competente per territorio e le sanzioni devono essere pagate entro gg. 60 dall'avvenuto contesto o notifica

PUBBLICITA' dei PREZZI

Le merci esposte per la vendita, nelle vetrine esterne, nelle immediate adiacenze e all'ingresso dei locali, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita, mediate l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Negli esercizi organizzati con il sistema del libero servizio (supermercati, grandi magazzini ecc.) l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del cartello del prezzo.

Per la vendita dei prodotti alimentari, se tali prodotti vengono venduti in quantità diversa dall'unità di misura (es. kg. 5 di arance euro 5) sul cartello del prezzo deve figurare anche il prezzo del prodotto per unità di misura (es. il prezzo per un chilo di arance)
Violazioni e sanzioni :

Prodotti esposti senza indicazione del prezzo	Art. 14/1 D.Lgs. 114/98 euro 1.032,00
Prodotti esposti in esercizi con vendita del libero servizio senza indicazione del prezzo	Art. 14/2 D.Lgs. 114/98 euro 1.032,00
Prodotti con prezzo di vendita già impresso in maniera non chiara e poco visibile	Art. 14/3 D.Lgs. 114/98 euro 1.032,00
Prodotti alimentari venduti in quantità diversa dall'unità di misura senza indicare il prezzo per tale unità.	Art. 17 D.Lgs. 206/05 euro 1.032,00
Prodotti alimentari venduti sfusi senza che sulla bilancia sia impostata la tara	Art. 515 C.P. frode quantitativa in commercio
Tara non visibile da parte dell'acquirente.	Art. 2/2 legge 441/81 euro 172,00 **(comp.C.C.I.A.A.)**

Per le violazioni riferite all'omessa esposizione dei prezzi, il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica.

ORARI e TURNI di CHIUSURA

Gli esercizi di vendita al dettaglio, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana senza limitazioni di orari di apertura e chiusura, ma gli esercenti hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune ed all'utenza, mediante l'esposizione del cartello orario, gli orari effettivamente praticati.

Controllare ove è posto il cartello orario, che deve essere visibile per chi transita sulla pubblica via e se riporta le indicazioni previste in modo veritiero.

Violazioni e sanzioni:

Esercizio di vicinato con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 comma Legge Reg. 6/2010 euro 66,67
Media struttura di vendita con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 comma Legge Reg. 6/2010 euro 1000,00
Grande struttura di vendita con cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile dall'esterno	Art. 103-16 comma Legge Reg. 6/2010 euro 3333,33

Per queste violazioni il soggetto competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Sindaco mentre le somme delle sanzioni sono inviate al comune e devono essere pagate entro 60 gg dall'avvenuto contesto o notifica

Disposizioni Operative
Commercio su aree pubbliche

Disposizioni Operative

Documentazione: Autorizzazione commerciale per i vari tipi di commercio su aree pubbliche, rilasciata a persone fisiche o giuridiche (anche di capitali)

1) Autorizzazione che abilita ad operare su posteggi fissi che possono essere diversi giorno per giorno (M.S.S.) o su posteggio isolato. Rilasciata dal Sindaco del comune ove a sede il posteggio ed è valida anche per la forma itinerante (nei giorni in cui non si ha posteggio) all'interno del territorio della regione ove vi è il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nell'autorizzazione vi saranno segnate le località e i giorni nei quali il titolare della stessa è concessionario di posteggio ed il numero del posteggio (es. A5 ovvero fila A posteggio n. 5)

2) Autorizzazione che abilita al commercio in forma esclusivamente itinerante ed anche alla vendita al domicilio del consumatore o nei locali in cui egli si trovi per motivi di lavoro, studio, cura o svago. Rilasciata dal comune ove ha la residenza il richiedente se persona fisica, o la sede legale se società.

Per verificare se chi gestisce al momento del controllo l'attività è ancora la persona titolare dell'autorizzazione, farsi consegnare uno scontrino fiscale, da detto scontrino risulta chi è al momento titolare effettivo dell'attività.

Se fosse un titolare diverso da quello dell'autorizzazione, richiedere in visione:

a) Contratto di compravendita dell'attività tra il vecchio titolare e quello nuovo
b) Comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione del nuovo titolare subentrato nell'attività.
c) Attestato dei requisiti professionali se trattasi di vendita di prodotti del settore alimentare
d) Possesso dei requisiti professionali specifici se viene svolta la somministrazione di alimenti e bevande

L'autorizzazione in originale deve essere sul posto in cui opera il commerciante ed esibita per il controllo

ORARI DI VENDITA

Mercati settimanali scoperti e posteggi isolati

Vedi capitolo specifico orari e turni di chiusura

Commercio in forma itinerante: (art. 8 O.S P.G. 78193/2013)

Vedi capitolo specifico orari e turni di chiusura

Per le merceologie in cui sono previste le deroghe a tali obblighi nel commercio in sede fissa, queste deroghe valgono anche per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante se si vendono tali merceologie, inoltre possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, gli operatori in forma itinerante specializzati nella somministrazione di alimenti e bevande e quelli nella vendita di bandiere, striscioni, sciarpe, manifesti, ombrelli e articoli similari recanti gli emblemi delle società sportive, in concomitanza con manifestazioni sportive e nei limiti orari stabiliti per la durata di tali manifestazioni.

VIOLAZIONI e SANZIONI (art. 27 Legge regionale 2 febbraio 2010 n° 6)

La Legge Regionale 3/2011 ha modificato la L.R. 6/2010 introducendo il sequestro delle merci e delle attrezzature per le violazioni di cui all'art. 27 comma 6°

	Ente comp.	**Mod. di pagamento**
Esercitare il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione	Art. 21-3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 5 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 3000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Esercitare il commercio su aree pubbliche in luoghi diversi da quelli previsti in autorizzazione	Art. 21-3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 5 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 3000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Esercitare il commercio su aree pubbliche senza i requisiti	Art. 20. 6/2010 Non è prevista sanzione	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Esercitare la somministrazione su aree pubbliche senza i requisiti richiesti	Art. 20 6 L.R. 6/2010 (non è prevista sanzione)	Sindaco/ boll. Postale allegato
Commercio su aree pubbliche di prodotti del settore (alimentare/non alimentare) non compresi	Art. 21-3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 5 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 3000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria di tali prodotti

nell'autorizzazione		
Esercitare il commercio su aree pubbliche in violazione delle limitazioni stabilite dal sindaco	Art. 22 comma 2° Legge Regionale 6/2010 con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 6 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 1000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Omessa comunicazione di subentro nell'attività all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione	Art. 25 comma 5° con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 5 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 3000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Sulle fiere vendita di prodotti diversi da quelli consentiti dal disciplinare della singola fiera		
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	Art. 9 Reg.to Commercio Aree Pubbliche Euro 160,00	Sindaco/ boll. Postale allegato
Effettuare il commercio itinerante durante un mercato o una fiera ad una distanza inferiore a m.200	Art. 22 comma 7° Legge Regionale 6/2010 con la sanzione prevista dall'art. 27/6° comma L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 1000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Somministrazione ambulante di bevande alcooliche	Art. 87 R.D. 773/31 p.r.m. . euro 1.032,00	Prefettura / Equitalia Nord
Vendita ambulante di preziosi	Art. 127 R.D. 773/31 p.r.m. . euro 1.032,00	Prefettura / Equitalia Nord
Vendita di strumenti da taglio senza lic. Questura	Art. 37 R.D. 773/31 Sanz. Art. 17 T.U.L.P.S.	A.G.
Occupazione di suolo pubblico oltre al posteggio concesso (posteggio extramercato)	Art.20 reg. Cosap prm. 226,67 euro .	Sindaco/ boll. Postale allegato
Occupazione suolo pubblico nelle Fiere o nei posteggi extra mercato eccedente o difforme rispetto a quanto concesso	Art. 20 lettera C Regolamento C.O.S.A.P.. 226,67 euro	Sindaco/ boll. Postale allegato
Occupazione di suolo pubblico nei mercati settimanali oltre 1/3 rispetto a quanto autorizzato	Art. 27/6° comma in relazione all'art. 27/2° comma Legge Regionale 6/2010 prm. 1000,00 euro	Sindaco/ boll. Postale allegato
Titolare di posteggio che effettua il commercio itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario del posteggio	Art. 21-3° comma con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 5 L.R. 6/2010 p.m.r. Euro 3000	Sindaco/ boll. Postale allegato Confisca obbligatoria
Non attenersi alle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali	Art. 22/1 Reg. rifiuti e tutela decoro prm. Euro 50,00	Sindaco/ boll. Postale allegato

Il divieto di somministrare bevande alcoliche, si estende anche alla vendita di bevande alcoliche in recipienti chiusi che siano diversi da quelli previsti dall'art. 176 comma 1 del R.D.del 6 /5/ 1940 n. 635, ovvero: recipienti chiusi con capacità inferiore a l. 0,200 per le bevande alcoliche oltre i 21 gradi, ed a l. 0,33 per le altre.

E' consentita la vendita in forma ambulante del pane, ma solo preconfezionato, fatti salvi il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle speciali previste dalla legge n. 580/67.

SOSPENSIONI e REVOCHE (art. 7 commi 3 e 4 Legge Regionale 3 febbraio 2010 n° 6)

In caso di particolare gravità, o di recidiva, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Si considera di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata
c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti

d) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non superiore comunque a tre mesi.
e) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

PUBBLICITA' dei PREZZI
Tutti i prodotti esposti per la vendita su aree pubbliche sia su posteggi che in forma itinerante debbono avere il relativo cartellino del prezzo

Prodotti esposti per la vendita sprovvisti del cartello del prezzo	Art. 14 D.Lgs. 114/98 p.m.r. euro 1.032,00	Sindaco/ boll. Postale allegato
Prodotti alimentari esposti per la vendita senza esporre il prezzo per unità di misura	Art. 17 D.Lgs. 206/2005 pmr. euro 1.032,00	Sindaco/ boll. Postale allegato

Limiti e divieti del commercio su aree pubbliche.

Il titolare di autorizzazione con posteggi, può effettuare il commercio in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.

Durante lo svolgimento di un mercato, l'attività in forma itinerante può essere svolta nelle aree circostanti oltre una distanza non inferiore a m. 200 (per il comune di Milano)

Il commercio in forma itinerante è vietato, tramite ordinanza del sindaco nelle aree pubbliche in cui vi siano particolari situazioni previste dalle norme vigenti.

Tale commercio è consentito per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque per non più di due ore nello stesso punto di vendita, indi si deve spostare dal punto precedentemente occupato.

Disposizioni Operative
Somministrazione di alimenti e bevande

CONTROLLO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Documentazione

Autorizzazione amministrativa: valida per la somministrazione dei prodotti elencati nell'autorizzazione sanitaria (rilasciata prima dell'anno 2007) o nella notifica per la registrazione all'autorità sanitaria ex art. 6 Reg. CE 852/2004).
Nelle zone non soggette a tutela, l'attività può essere iniziata mediante la presentazione della S.C.I.A.

Per verificare se chi gestisce al momento del controllo l'attività, è ancora la persona titolare dell'autorizzazione, farsi consegnare uno scontrino fiscale, da detto scontrino risulta chi è al momento titolare effettivo dell'attività.
Se fosse una persona fisica o giuridica diversa da quella scritta sull'autorizzazione, richiedere in visione:
Documentazione attestante i requisiti professionali del nuovo titolare
Contratto di compravendita autenticato e registrato dell'attività tra il vecchio titolare e quello nuovo
Comunicazione al Comune del nuovo titolare di subentro nell'attività

Nel caso la parte non fosse in possesso dei titoli di cui sopra, contestare:

Art. 66 legge regionale n. 6/2010 sprovvisto requisiti prof. Con la sanzione prevista dall'art.17 bis comma 1 del R.D. 773/31	V.d.c. euro 1.032,00	Sindaco/Bollettino allegato
Art. 69-3° comma legge regionale n. 6/2010 sprovvisto autorizzazione. Con la sanzione prevista dall'art.17 bis comma 1 del R.D. 773/31	V.d.c euro 1.032,00	Sindaco/Bollettino allegato
Art. 75 legge regionale n° 6/2010 per mancata comunicazione di subentro nell'attività Con la sanzione prevista dall'art.17 bis comma 3 del R.D. 773/31	V.d.c. euro 308,00	Sindaco/Bollettino allegato

Atto sanitario
Tutte le attività di somministrazione di qualsiasi tipo, devono essere munite di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, per le attività gia in essere prima dell'anno 2007, mentre per le nuove attività le stesse devono essere registrate presso l'autorità competente a norma dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004.

Per la sua mancanza contestare:

Art. 6 Reg. CE n. 852/04 sanzione prevista dall'art. 6/3° comma D.to L.vo 193/2007 euro 3.000,00 (fare relazione all'A.S.L. Competente per l'adozione dei provvedimenti accessori

La notifica è presentata dal titolare dell'attività, pertanto quando questi cambia, chi subentra deve notiziare l'A.S.L. di essere lui il nuovo titolare, mediante la presentazione della notifica di aggiornamento (Mod. B)

Art. 6/3° comma D.to L.vo 193/2007 per mancata comunicazione di aggiornamento del nuovo conduttore	V.d.c euro 1000,00	A.S.L. Competente

Orari
I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana senza limitazione degli orari di apertura e chiusura, con il solo obbligo dell'esposizione del cartello orario e la comunicazione degli stessi al comune
Cartello orario
Ogni esercizio deve avere esposto il cartello orario, ove sono indicati gli orari effettivamente svolti e l'eventuale turno di chiusura settimanale

Questo cartello deve essere posto in modo che sia visibile dall'esterno dei locali dell'esercizio, se ciò non fosse, contestare:

Art. 108 comma 2 legge Regionale n° 6/2010 sprovvisto cartello orario o posto in luogo non visibile dall'esterno	V.d.c. euro 308,00	SINDACO/Bollettino postale

L'autorizzazione amministrativa, deve essere esposta in modo visibile all'interno dell'esercizio, se non fosse così, contestare:

Art. 180 Reg. TULPS	V.d.c. euro 308,00	SINDACO/Bollettino postale

Ampliamento di superficie

L'eventuale ampliamento della superficie di somministrazione, deve risultare sulla piantina planimetrica dell'autorizzazione sanitaria o atto sanitario e deve essere comunicato al comune:

Art.71 legge regionale n° 6/2010 per ampliamento non comunicatoo, con la sanzione prevista dall'art. 17bis comma 3 del R.D. 773/31	V.d.c. euro 308,00	SINDACO/Bollettino postale

Se i locali vengono modificati è necessario comunicare l'aggiornamento

Art. 6/3° comma D.to L.vo 193/2007 per mancata comunicazione di aggiornamento della modifica ai locali solo nel caso che ad esempio da bar l'attività venga modificata in un ristorante	V.d.c euro 1000,00	A.S.L. Competente

Giochi leciti in esercizio di somministrazione

L'autorizzazione di Pubblico Esercizio, à norma dell'art. 74 della Legge Regionale n° 6/2010 e della nuova formulazione dell'art. 86-3° comma del T.U.L.P.S. è comprensiva dell'autorizzazione per detenere sia i giochi tradizionali (carte, biliardo, ecc.) sia gli apparecchi meccanici (video-giochi-vedi anche capitolo specifico Disciplina dei Giochi leciti).

Per la detenzione di apparecchi automatici (video-giochi) è necessario comunque essere in possesso dei necessari nulla-osta (nulla osta di distribuzione e messa in opera) rilasciato dall'Autorità Finanziaria. (Azienda autonoma dei Monopoli di Stato)

Orari per lo svolgimento dei giochi

Per carte, biliardo, bocce, flipper, videogiochi ecc. dalla ore 10 alle ore 24

Per giochi di società (monopoli, risiko, scacchi, dama ecc.) mezz'ora prima della chiusura dell'attività di somministrazione. Se queste attività si protraggono oltre tali orari, contestare:

Art.9 TULPS per inosservanza alle prescrizioni	V.d.c. euro 1.032,00	PREFETTURA./EQUITALIA NORD

CIRCOLI PRIVATI

Documentazione

Per queste attività non è previsto alcun regime autorizzatorio, salvo che per la somministrazione di alimenti e bevande e la presenza di video-giochi, quindi se all'interno vengono svolte una o tutte queste attività anche i circoli privati devono avere:

Somministrazione di alimenti e bevande – Autorizzazione amministrativa (se non aderente ad associazioni nazionali riconosciute) o denuncia di inizio attività (se aderente ad associazioni nazionali riconosciute) Sull'autorizzazione deve essere scritto che la somministrazione è riservata ai soli soci. Se la gestione dell'attività di somministrazione è effettuata da terzi, è necessario anche i requisiti professionali del responsabile della gestione

Se manca tale documentazione, oppure se all'interno del circolo usufruiscono della somministrazione di alimenti e bevande anche non soci, si contesta:

Art. 2 D.P.R. n° 235/01 per omessa D.I.A. (circoli affiliati a circuiti nazionali	V.d.c. euro 5000,00	SINDACO/Bollettino postale
Art. 3 D.P.R. n° 235/01 per sprovvisto autorizzazione od inosservanza del silenzio- assenso di 45 giorni (circoli non affiliati a circuiti nazionali)	V.d.c. euro 5000,00	SINDACO/Bollettino postale

Autorizzazione sanitaria dei locali per i circoli in funzione prima del 2007, mentre quelli dopo tale data devono avere provveduto alla notifica per la registrazione all'ASL competente per territorio, ove vi è la preparazione e/o

la manipolazione di alimenti e/o bevande, a cui obbligatoriamente deve essere allegata la piantina planimetrica con la disposizione dei locali e l'uso degli stessi.

Art. 6 Reg. CE n. 852/04 sanzione prevista dall'art. 6/3° comma D.to L.vo 193/2007 euro 3.000,00 (fare relazione all'A.S.L. Competente per l'adozione dei provvedimenti accessori

Se è cambiato il nominativo del responsabile, oppure il processo produttivo, contestare:

Art. 6/3° comma D.to L.vo 193/2007 euro 1.000,00	Fare relazione all'A.S.L. per l'adozione dei provvedimenti accessori

Giochi leciti e apparecchi da gioco in circoli privati

La presenza di tali giochi nei circoli privati, qualora vengano usati dai soli soci, non hanno bisogno di alcuna autorizzazione, eccetto i video-giochi che anche se inseriti in circoli privati devono avere il nulla-osta dell'Autorità Finanziaria.

Nel caso però che tali giochi siano presenti in circoli in cui si somministrano alimenti e bevande, quindi titolari di autorizzazione per quest'ultima attività, anche i giochi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS (denuncia di inizio attività) ma solo se tali attività ricreative, si trovino nello stesso locale (sala) ove si effettua anche la somministrazione di alimenti e bevande, mentre se sono installati in locali diversi da quelli di somministrazione, anche se comunicanti, non necessitano di questa autorizzazione.
Anche nel caso in esame, se l'uso di queste attività ricreative viene consentito anche ai non soci, contestare:

Art.86 TULPS sala giochi non autorizzata	V.d.c. euro 1.032,00	PREFETTURA./EQUITALIA NORD